



11
P.P. 1-20.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

BOLLETTINO DELL'EMIGRAZIONE

Anno 1910.

N. 9.

SOMMARIO.

Massimario di giurisprudenza in materia di emigrazione
compilato per cura del dott. **Giuseppe Giani**

PARTI II — *Giurisprudenza civile.*



ROMA

COOPERATIVA TIPOGRAFICA MANUZIO
Via di Porta Salaria, 23-A

1910



Signor •Commissario Generale,

Mi onoro di presentarLe la seconda parte della raccolta di giurisprudenza sull'emigrazione, quella cioè riguardante la materia civile, che fa sèguito all'altra, relativa alla materia penale, pubblicata nel N. 10 del Bollettino dell'Emigrazione, anno 1909.

Meno sollecitamente di quanto Ella desiderava, ed era nei miei voti, ho potuto portare a termine il presente lavoro, e ciò è dovuto al gran numero di sentenze che mi occorre di esaminare, oltre 3000, e alla particolare difficoltà di formulare ed ordinare in uno schema logico massime relative ad una materia quasi interamente nuova.

La grandissima maggioranza di tali sentenze si deve all'opera delle Commissioni Arbitrali provinciali, e di esse qualcuna soltanto è stata pubblicata nei periodici di giurisprudenza, e riguarda unicamente taluni casi di controversie sorte tra emigranti e la Navigazione Generale Italiana in seguito al naufragio del piroscafo "Sirio".

Pochissime, invece, sono state le sentenze civili emanate dall'Autorità giudiziaria ordinaria dal 1901 ad oggi in materia di emigrazione. E mi sia lecito rilevare come ciò sia fortante, in quanto attesta che, in realtà, la riforma portata dalla legge 31 gennaio 1901 nell'istituto delle Commissioni



bitrali per l'emigrazione, riforma così vigorosamente patrocinata innanzi al Parlamento dal compianto Ministro Guardasigilli onorevole Gianturco, e intesa a dar nuova vita alle Commissioni create dalla legge del 1888, le quali non avevano fatto buona prova, sortì l'effetto desiderato, quantunque, al suo sorgere, fosse accompagnata da non poche diffidenze. Questo diritto nuovo, o meglio questa applicazione speciale del diritto comune all'imponente fenomeno emigratorio, dovuta alla provvida legge del 1901, è stata coscienziosamente e amorosamente elaborata dalle Commissioni Arbitrali, così che senza dubbio il complesso delle sentenze pronunciate da quei consessi merita l'attenzione dello studioso.

Con ciò non si potrebbe forse affermare che tale elaborazione sia stata scevra di difetti; ma di questi l'esperienza quasi decennale indica ormai con relativa certezza le cause e nel tempo stesso pone il problema, che può dirsi maturo, dei rimedi. Difetto grave e sensibile è quello della frequente grande discordanza di giudicati rispetto alla medesima questione giuridica. Tale discordanza non trova, come nel campo della giurisdizione ordinaria, nessun correttivo, in quanto non esiste, al di sopra delle Commissioni Arbitrali, nessun organo di revisione che possa ricondurre alla retta applicazione del diritto il magistrato speciale, che se ne discosti, e dare una relativa stabilità alla interpretazione della legge. Difetti non meno notevoli derivano poi, nel campo pratico, dalla costituzione stessa delle Commissioni, in cui la rappresentanza del Consiglio provinciale, per la sua origine elettiva, non dà quell'affidamento di sicura competenza tecnica-giuridica, che sarebbe a priori desiderabile; e così pure dalle norme relative al loro funzionamento, quali sono stabilite dall'art. 84 del Regolamento, che assegna in tutte le cause le funzioni di relatore al Consigliere di Prefettura. Talune Commissioni, quelle delle provincie donde l'emigrazione è più numerosa, pronunciano molte centinaia di sentenze all'anno, e non è chi non veda quanto sia gravoso in esse il compito dell'unico relatore, che è del pari il naturale estensore

delle sentenze, e che talvolta è costretto a giovarsi, con detrimento del prestigio stesso del Collegio, di moduli stampati, già predisposti per le controversie più comuni e fondate su circostanze di fatto più o meno simili nelle une e nelle altre.

Difetti, ad ogni modo, non irrimediabili, e che nulla tolgono alle reali benemerenzze dei detti Collegi, le cui sentenze non di rado sono formulate con singolare acume giuridico, non disgiunto da una sicura visione degli scopi ultimi della nostra legislazione in materia, la quale volle indubbiamente accentuare in quel magistrato speciale quella larga potestà di giudizio *ex aequo et bono*, che già è propria dell'istituto arbitrale.

Ho accennato alla difficoltà della sistemazione della materia contenuta nel presente volume; non essendo possibile seguire al riguardo criteri scientificamente rigorosi, perchè i punti di diritto, che la giurisprudenza ha avuto occasione di esaminare, sono limitati di numero e non esauriscono tutte le parti di quel sistema, che dovrebbe necessariamente seguirsi in una trattazione dottrinale, ho dovuto distribuire la materia in modo alquanto empirico, ma che risponde tuttavia, a mio credere, ad un concetto logico.

Divisa la materia stessa in due titoli, l'uno riguardante le questioni di diritto sostanziale, l'altro relativo al diritto processuale, ho premesso, nel primo, una massima di carattere generale sull'applicabilità delle disposizioni del Codice di commercio alle controversie tra emigrante e vettore (Capo I), e ad essa ho fatto seguire quattro gruppi di massime, che si riferiscono rispettivamente al contratto di trasporto dell'emigrante (Capo II), a quella forma speciale di contratto di trasporto, che è stipulato col mezzo del biglietto di chiamata o prepagato e che costituisce un caso, particolare e degno di studio, di contratto a favore di terzi (Capo III), al contratto di assicurazione (Capo IV) e alla determinazione dei danni di cui è ammissibile il risarcimento (Capo V).

Il primo dei tre gruppi contiene talune massime riguar-

danti le questioni giuridiche sulla perfezione del contratto di trasporto (A), altre che si riferiscono alla determinazione degli obblighi e delle responsabilità del vettore rispetto alla stipulazione (B), altre infine che contemplano la stessa materia rispetto all'esecuzione del contratto (C).

Ulteriori suddivisioni della materia appaiono da uno sguardo dato all'indice e di esse ho esposto, ove occorreva, le ragioni nelle note che accompagnano il testo.

In un secondo titolo ho cercato di sistemare le massime relative alla procedura nel giudizio davanti alle Commissioni Arbitrali, in modo da seguire, per quanto era possibile, in un ordine, che direi cronologico, le varie fasi del giudizio stesso. Un primo gruppo riguarda il ricorso e la instaurazione del giudizio (Capo I) e precisamente la determinazione delle persone a cui l'azione spetta (A), la forma del ricorso (B), le autorità a cui questo può essere presentato (C), le questioni relative ai termini (D), la difesa dell'emigrante e del vettore in giudizio (E), la citazione delle parti (F) e infine la perenzione (G). Un secondo gruppo riguarda la competenza delle Commissioni Arbitrali (Capo II), considerata dapprima in generale e in confronto con la giurisdizione ordinaria (A), e distinta quindi a seconda che è determinata dal titolo della materia (B), del valore (C) o del territorio (D). Altri tre gruppi, finalmente, riguardano la materia delle prove (Capo III), i modi onde ha termine il giudizio (Capo IV) e i rimedi contro le sentenze delle Commissioni Arbitrali (Capo V).

Agli anzidetti due titoli ho fatto seguire, come già nel volume riguardante la giurisprudenza penale, un'Appendice, in cui ho raccolto le sentenze più importanti, per la maggior parte inedite. Di esse ho riprodotto quasi sempre, oltre alla motivazione giuridica, la parte che si riferisce al fatto, trattandosi di materia poco nota, in cui la risoluzione del caso controverso, sia essa ispirata a criteri strettamente giuridici od anche a considerazioni equitative, riceve sempre maggior lume dall'esame dei fatti.

Per tutte le indicazioni accessorie, relative al materiale ordinamento del presente lavoro, mi riferisco ai brevi chiarimenti posti in capo al volume precedente.

Confido di aver corrisposto, anche per questa parte, al desiderio della S. V. Chiar.ma e me Le rassegno, con particolare ossequio,

Dev.mo

Giuseppe Giani.

Al Chiar.mo Comm. Prof. Luigi Rossi

Deputato al Parlamento

Commissario Generale dell' Emigrazione.

INDICE DELLE MATERIE

<i>Abbreviazioni</i>	pag.	11
<i>Controversie fra emigrante e vettore</i>	„	13
Capo I. — Applicabilità delle disposizioni del Codice di commercio alle controversie tra emigrante e vettore	„	15
Capo II. — Contratto di trasporto dell'emigrante	„	16
<i>A) Perfezione del contratto</i>	„	ivi
<i>B) Obblighi e responsabilità del vettore, derivanti dalla stipulazione del contratto</i>	„	17
1° Obblighi del vettore circa l'accertamento delle condizioni dell'emigrante	„	ivi
2° Responsabilità del vettore per la rejezione dell'emigrante dal paese di destinazione.	„	22
<i>a) In generale</i>	„	ivi
<i>b) Rejezione dovuta a insufficienza di mezzi finanziari.</i>	„	26
<i>c) „ dovuta a mancanza, nel paese di destinazione, di persone che garantiscano il sostentamento dell'emigrante</i>	„	27
<i>d) „ di minorenni.</i>	„	31
<i>e) „ dovuta alle condizioni fisiche dell'emigrante</i>	„	34
<i>f) „ per età avanzata</i>	„	40
<i>g) „ dovuta a condanna penale subita dall'emigrante</i>	„	42
<i>h) „ dovuta a cause varie</i>	„	43
3° Cessione di emigranti	„	46
4° Responsabilità del vettore per l'opera dei suoi rappresentanti	„	ivi
<i>C) Obblighi e responsabilità del vettore, derivanti dall'esecuzione del contratto.</i>	„	50

1° Responsabilità del vettore per mancato o ritardato imbarco dell'emigrante	pag.	50
2° Responsabilità del vettore per interruzione del viaggio	"	56
3° Responsabilità del vettore per danni sopravvenuti all'emigrante in corso di navigazione	"	57
4° Responsabilità del vettore in caso di naufragio	"	58
5° " " per la perdita o il deterioramento del bagaglio dell'emigrante	"	60
a) In generale	"	ivi
b) In che cosa possa consistere il bagaglio.	"	62
c) Prova della consegna o del deterioramento	"	63
d) Determinazione del valore, agli effetti del risarcimento	"	65
e) Restituzione del bagaglio all'emigrante	"	68
Capo III. — Contratto a favore di terzi (Biglietto di chiamata)	"	70
Capo IV. — Contratto di assicurazione	"	75
Capo V. — Danni risarcibili	"	77
<i>Procedura nei giudizi davanti alle Commissioni Arbitrali sulle controversie tra emigranti e vettori</i>	"	81
Capo I. — Ricorso e instaurazione del giudizio	"	83
A) Chi può ricorrere	"	ivi
B) Forma del ricorso	"	94
C) Autorità a cui il ricorso può essere presentato	"	97
D) Termine a ricorrere	"	98
E) Difesa dell'emigrante e del vettore in giudizio	"	107
F) Citazione delle parti	"	108
G) Perenzione.	"	110
Capo II. — Competenza delle Commissioni Arbitrali	"	111
A) In generale e in confronto con la giurisdizione ordinaria	"	ivi
B) Competenza per materia	"	115
C) " per valore	"	123
D) " per territorio	"	125
Capo III. — Prove	"	132
Capo IV. — Modi con cui ha termine il giudizio	"	139
Capo V. — Rimedi contro le sentenze delle Commissioni Arbitrali	"	141
<i>Appendice</i>	"	145
<i>Indice alfabetico-analitico</i>	"	327

ABBREVIAZIONI

- C. A. = Commissione Arbitrale.
- T. = Tribunale.
- A. = Corte d'appello.
- CASS. = Corte di Cassazione.
- CASS. SEZ. UNITE = Corte di Cassazione di Roma, Sezioni Unite.
- N. del Comp.* = Nota del compilatore.
- c. = contro.
- Comp.* = Compagnia o Società di navigazione vettrice d'emigranti.
- V. = Vettore di emigranti.
- Nav. Gen. It.* = La Navigazione Generale Italiana, Società di navigazione vettrice di emigranti.
- Legge = Legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione.
- Regol. = Regolamento approvato con R. D. 10 luglio 1901, n. 375, e modificato con successivi R. D. 20 novembre 1902, n. 523, 15 dicembre 1902, n. 540, e 14 marzo 1909, n. 130.
- Cass. Un. Civ.* = Rivista: "La Cassazione Unica", - Parte Civile — Roma.
- Dir. e Giurispr.* = " " "Diritto e Giurisprudenza", — Napoli.
- Dir. Maritt.* = " " "Il Diritto Marittimo", — Genova.
- F. It.* = " " "Il Foro Italiano", — Roma.
- Foro Sicil.* = " " "Il Foro Siciliano", — Palermo.
- G. It.* = " " "La Giurisprudenza Italiana", — Roma-Torino.
- Giust. Amm.* = " " "La Giustizia Amministrativa", — Roma.
- L. = " " "La Legge", — Roma.
- Mon. Pret.* = " " "Monitore dei Pretori", — Firenze.
- Mon. Trib.* = " " "Monitore dei Tribunali", — Milano.
- Riv. Emigr.* = " " "Rivista di Emigrazione", — Pesaro.
- Temi Genov.* = " " "La Temi Genovese", — Genova.

CONTROVERSIE
tra emigranti e vettore

CAPO I.

**Applicabilità delle disposizioni del Codice di commercio
alle controversie fra emigranti e vettori**

(Vedi anche massime n. 111, 112, 113, 155 e 293)

1. Le disposizioni del Codice di commercio non sono, in genere, applicabili alle vertenze tra vettori ed emigranti, le quali devono risolversi in base alla legge 31 gennaio 1901 sull'emigrazione in tutti i casi da questa previsti. Tale legge infatti, intesa a tutelare efficacemente gli emigranti nei loro rapporti col vettore, ha regolato in modo speciale il relativo contratto di trasporto, e non ha derogato a determinate disposizioni, ma ha creato un nuovo diritto comune destinato agli emigranti, in sostituzione delle norme esistenti nei codici a favore di altre persone. (C. A. Messina, 3 aprile 1907 — *Vitale* ed altri c. *Nav. Gen. It. e Comp. "La Veloce"*).

CAPO II.

Contratto di trasporto dell'emigrante

A) *Perfezione del contratto.*

(Vedi anche massime n. 81, 177, 179, 180, 292 e 297)

2. Il contratto tra vettore ed emigrante è perfetto dal momento in cui si è stabilito sulla cosa e sul prezzo, tanto più allorchè tale intendimento è avvalorato dal fatto consueto del versamento del prezzo stesso, nulla rilevando che non siasi ancora rilasciato il biglietto d'imbarco, che è soltanto la prova del contratto. (C. A. Caserta, 13 giugno 1907 — *Parolise ed altri c. Comp. "White Star Line"*) (1).

3. Il contratto di trasporto dell'emigrante deve ritenersi perfetto dal momento in cui il rappresentante del vettore rilascia all'emigrante stesso il biglietto d'imbarco, e non può subordinarsene la validità al *benestare* del vettore o del suo mandatario.

Infatti la legge non prescrive altra forma di contratto e non accenna menomamente alla condizione del *benestare* da parte del vettore, la quale non potrebbe neppure, nel silenzio della legge, inserirsi, sia perchè toglierebbe ai contratti ogni carattere di bilateralità, sia perchè porrebbe l'emigrante alla mercè del vettore, in opposizione ai criteri fondamentali che ispirarono la legge, sia, infine, perchè come condizione, il cui avverarsi dipenderebbe esclusivamente dalla volontà del vettore, renderebbe sempre nullo il contratto. Se altrimenti fosse, in tutto il periodo che dalla par-

(1) Vedi sentenza in Appendice, pag. 180.

tenza dell'emigrante dal comune di residenza va all'arrivo di lui nel porto d'imbarco, dove il *benestare* dovrebbe esser dato, l'emigrante medesimo non avrebbe nessun diritto verso il vettore, mentre invece la legge impone obblighi a quest'ultimo anche anteriormente al momento della partenza dell'interessato dalla sua residenza.

Ne consegue che il *benestare* deve considerarsi non quale condizione del contratto, ma quale atto interno di gestione fra vettore, o mandatario, e rappresentante, intesa a regolare il servizio d'imbarco. (C. A. Cuneo, 8 dicembre 1903 — *Corrado* ed altri c. *Olivero e Comp.* " *Société Générale des transports maritimes* ") (1).

**B) Obblighi e responsabilità del vettore
derivanti dalla stipulazione del contratto.**

1° *Obblighi del vettore circa l'accertamento delle condizioni dell'emigrante* (art. 24 e 26 Legge).

(Vedi anche massime nn. 18, 19, 26, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 46, 48, 49, 51, 53, 61, 64, 65, 72, 74, 94, 97, 98, 103, 106, 143, 144 e 308)

4. Accertamento delle condizioni dell'emigrante in generale.

Dal principio posto nell'art. 26 della legge e dagli obblighi inerenti all'ufficio di vettore d'emigranti si deduce che questi, prima di concludere il contratto di noleggio, ha l'obbligo di accertare tutte le condizioni delle persone che emigrano, e, qualora riconosca che una o più delle circostanze dichiarate, sia rispetto all'età, o alla esistenza o meno dei mezzi finanziari per provvedere ai primi e precipui bisogni della vita, o alla condizione civile e sociale, o alla esistenza o meno di un vincolo preventivo di con-

(1) Vedi sentenza in Appendice, pag. 192.

tratto di lavoro, sia in generale rispetto a qualunque altra delle dichiarazioni che trovansi registrate in apposito foglio d'interrogatorio, non è conforme alle norme stabilite dalla legge del paese straniero dove l'emigrante si dirige, deve assolutamente astenersi dal rilasciare il biglietto d'imbarco.

Epperò il vettore, qualora, dopo aver compiuto questo accertamento e riconosciuto che una o più delle condizioni dichiarate incontra l'ostacolo della legge straniera che proibisce l'immigrazione, rilasci il biglietto d'imbarco, incorre indubbiamente nella responsabilità prevista dall'articolo 24 della legge e si rende col fatto proprio passibile della condanna al risarcimento dei danni. (C. A. Palermo, 27 ottobre 1905 — *Falcone c. Comp. "Norddeutscher Lloyd"* „).

5. (R. D. 20 novembre 1902, n. 523).

Poichè l'art. 24 della legge impone al vettore obblighi precisi e tassativi riguardo all'accertamento delle condizioni dell'emigrante nei rapporti con le disposizioni della legge straniera, non può il vettore stesso invocare il R. D. 20 novembre 1902, n. 523, sul rilascio dei passaporti per dedurne la propria irresponsabilità circa l'accertamento di quelle, fra tali condizioni, che risultano dal passaporto (1). (C. A. Palermo, 28 gennaio 1904 — *Miceli c. Comp. "Norddeutscher Lloyd"* „).

6. Accertamento delle condizioni sanitarie dell'emigrante.

La circolare del 21 agosto 1906, n. 348, del Commissariato per l'Emigrazione deve interpretarsi nel senso che è vietato ai vettori di emigranti di sottoporre questi a visite sanitarie passate da medici di propria fiducia, essendo l'Ispettore di emigrazione, nella sua qualità di presidente della Commissione di visita definitiva, la sola autorità competente a respingere l'emigrante

(1) Conforme: C. A. Messina, 3 settembre 1904 — *Paterniti c. Comp. "Anchor Line"* „.

per ragioni sanitarie, sentito il parere dei sanitari (1). (C. A. Benevento, 26 settembre 1907 — *Urbano c. Comp. "Norddeutscher Lloyd"*).

7. L'accertamento delle condizioni sanitarie degli emigranti da parte dei vettori non è affatto vietato. Solo, i vettori non possono, come fu anche avvertito dal Commissariato per l'emigrazione, di loro propria autorità e per effetto di visite sanitarie particolari, negare l'imbarco agli emigranti, ma debbono riferire caso per caso al R. Ispettore locale per l'emigrazione, al quale spetta di provvedere (2). (C. A. Messina, 13 maggio 1908 — *Del Popolo c. Nav. Gen. It.*).

(1) La circolare citata, che era diretta ai vettori di emigranti, era espressa in questi termini:

"Consta al Commissariato che bene spesso gli emigranti, già muniti di biglietto d'imbarco, specialmente quelli transitanti per Palermo, allo scopo di prendere imbarco a Napoli o a Genova, sono sottoposti a visite sanitarie passate da medici dipendenti dalle SS. LL. e che talvolta, in seguito a tali visite, molti sono respinti con grave danno loro, e con sospetto che il motivo non sia sempre legittimo.

"Questo Ufficio, pertanto, deve rammentare alle SS. LL. che l'emigrante, dopo di aver pagato il nolo in tutto o in parte e di essere stato munito, come è prescritto, del biglietto d'imbarco a cura del rappresentante mandamentale o comunale, ha diritto di essere condotto al porto di partenza e che la sola autorità competente a respingerlo per ragioni sanitarie è l'Ispettore dell'emigrazione nella sua qualità di presidente della Commissione di visita definitiva, sentito il parere dei sanitari.

"Di conseguenza le SS. LL. quando gli emigranti fossero, per qualsiasi ragione, respinti dai propri dipendenti al paese d'origine, potrebbero incorrere nell'obbligo di risarcire i danni sofferti da essi e all'uopo i sigg. Ispettori dell'emigrazione provvederebbero con disposizioni di carattere esecutivo, o deferendo la vertenza alle Commissioni Arbitrali secondo le norme contenute nell'art. 27 della legge.

"Rivolgo quindi alle SS. LL. preghiera perchè impartiscano opportune disposizioni ai loro procuratori alle sedi succursali dei porti, acciocchè si astengano dal rifiutare di loro autorità, per qualsiasi ragione, l'imbarco a qualunque emigrante che, giunto al porto munito del biglietto d'imbarco prescritto dagli articoli 19 della legge e 74 del regolamento non sia respinto dall'Ispettore dell'emigrazione."

E' evidente che con questa circolare non si faceva divieto ai vettori di sottoporre gli emigranti a visita sanitaria; bensì i vettori stessi venivano diffidati a non respingere senz'altro, all'imbarco, gli emigranti per ragioni sanitarie, essendo tale rejezione di esclusiva competenza dell'Ispettore dell'emigrazione. Anzi, l'espressione dell'ultimo capoverso: "si astengano dal rifiutare di loro autorità", implicitamente ammette che i vettori possano sottoporre gli emigranti alla visita medica. La circolare fu più esattamente interpretata nella sentenza, da cui è tratta la massima seguente n. 7 (*N. del Comp.*).

(2) Vedi nota alla massima precedente n. 6.

8. Interrogatorio dell'emigrante prima della partenza.

Le dichiarazioni in modulo a stampa, fatte firmare dal vettore agli emigranti prima della partenza, non possono mai, qualunque sia il loro contenuto, implicare rinunzia a diritti sanciti dalla legge, qual'è quello di ripetere i danni per l'avvenuta rejezione dal paese d'immigrazione, quando non è dimostrato che chi firmò ebbe esatta conoscenza delle conseguenze che da tal fatto potevano derivare. (C. A. Potenza, 4 maggio 1903 — *Toscano c. Nav. Gen. It.*) (1).

9. È obbligo preciso del vettore di accertarsi che gli emigranti a lui affidati si trovino nelle condizioni necessarie per essere ricevuti nel paese di destinazione. A tale accertamento il vettore deve procedere con mezzi speciali e idonei, onde non può dirsi assolve il suo compito quando si accontenti di un semplice sommario interrogatorio fatto subire agli emigranti, i quali, in massima parte gente incolta, inesperta, analfabeta, non sono in grado di rendersi ragione dell'importanza delle domande che loro vengono fatte. (C. A. Messina, 17 giugno 1908 — *Franceschino c. Nav. Gen. It.*).

10. Valore della dichiarazione con cui l'emigrante esoneri il vettore da ogni responsabilità per la possibile sua rejezione.

Deve ritenersi irrito e nullo, per la manifesta violazione della legge, l'atto di diffida con cui l'emigrante, avvertito del pericolo di essere respinto dal paese di immigrazione, dichiara di volersvi recare a proprio rischio e pericolo; l'atto stesso pertanto non esonera il vettore, che all'emigrante abbia rilasciato il biglietto di imbarco, dalla responsabilità a cui può andar incontro per la rejezione di lui dal paese medesimo, e non esclude perciò che il vet-

(1) Vedi sentenza in Appendice, pag. 296. L'interrogatorio, a cui si riferisce la sentenza, e che non è prescritto nè dalla Legge nè dal Regolamento, è quello che si raccoglie all'atto dell'imbarco, a cura dei vettori, in adempimento delle prescrizioni della legge vigente negli Stati Uniti del Nord America sugl'immigranti. Esso, pertanto, è del tutto estraneo al contratto d'imbarco (*N. del Comp.*).

tore possa esser tenuto, per tal fatto, al risarcimento dei danni (1).
(C. A. Palermo, 27 ottobre 1905 — *Scalici c. Comp. "Anchor Line "*).

11. (Art. 12 Disp. prelim. Codice civile).

La legge sull'emigrazione è di indole eminentemente sociale e di ordine pubblico e quindi le stipulazioni o convenzioni ad essa contrarie sono nulle di pien diritto, senza bisogno che tale nullità sia tassativamente comminata.

Pertanto, nessun valore legale può avere la dichiarazione con cui l'emigrante esoneri da ogni responsabilità il vettore per l'eventuale sua rejezione dal paese di destinazione. (C. A. Benevento, 16 dicembre 1905 — *De Jesu c. Comp. "Anglo-Italiana "*).

12. Documenti da prodursi dall'emigrante.

Il vettore ha obbligo di accertarsi che i documenti prodotti dall'emigrante rispondano a tutte le esigenze di forma, stabilite dalla Legge e dal Regolamento, e siano redatti in guisa da assicurare che l'emigrante stesso non troverà ostacoli all'atto dello sbarco. (C. A. Messina, 27 giugno 1905 — *Mantarro c. Comp. "Norddeutscher Lloyd "*).

13. Al vettore spetta l'obbligo di accertarsi non solo che l'emigrante si trovi in tutto e per tutto nelle condizioni volute per essere accolto nel paese di destinazione, ma altresì che le carte di lui siano in perfetta regola, ed in mancanza è tenuto al risarcimento dei danni. (C. A. Messina, 8 luglio 1908 — *Virzi c. Comp. "La Veloce "*).

14. Obbligo del vettore di trasportare, in ogni caso, l'emigrante minore di anni 10 a metà prezzo (art. 74 Regol.).

L'errore contenuto nel passaporto, in cui sia indicato, contrariamente al vero, che l'emigrante a cui esso si riferisce ha un'età

(1) In senso decisamente contrario: C. A. Caserta, 5 novembre 1907 — *Napolitano c. V. Fornari.*

superiore ai 10 anni, errore provato dalla produzione posteriore dell'atto di nascita, non esime il vettore dall'obbligo di restituire la metà del prezzo del biglietto intero che per l'emigrante stesso sia stato pagato (1). (C. A. Genova, 3 dicembre 1908 — *Aliprandi c. Comp. Ligure-Brasiliana*).

2° Responsabilità per la rejezione dell'emigrante dal paese di destinazione

(articoli 24 e 26 Legge).

a) IN GENERALE.

(Vedi anche massime nn. 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 85, 147, 148, 149, 150, 154, 155, 156, 159, 160, 162, 174, 176, 232, 294, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 318 e 319).

15. Rejezione per causa ignota.

Quando risulti che sia a tutti ignota la cagione per la quale l'emigrante fu respinto dal paese di destinazione, non può farsi colpa al vettore di tale rejezione, anche se egli conosceva essere l'emigrante in condizioni tali da rendere possibile la rejezione stessa (2). (C. A. Messina, 30 dicembre 1903 — *Certo c. Comp. "Norddeutscher Lloyd"*).

16. Valore delle comunicazioni ufficiali dell'Autorità amministrativa circa i possibili motivi di rejezione (art. 80 Regol.).

Le comunicazioni ufficiali dell'Autorità amministrativa, riguardanti gli svariati e complessi motivi di rifiuto degli immigranti

(1) Vedi anche massima n. 144.

(2) In altri termini, secondo questa sentenza, non basta, ad obbligare il vettore al risarcimento, il fatto che egli conosceva la causa per cui l'emigrante poteva essere respinto; bisogna che proprio sia stato respinto per quella causa e che ciò sia noto. Il principio contrasta con la tendenza dominante della giurisprudenza, la quale, interpretando largamente l'art. 24 della Legge, nell'intento di estendere, fin dove l'equità consente, la tutela dell'emigrante, riconosce che il vettore ha l'obbligo di accertare quale sia stato il motivo della rejezione, per poter offrire, se del caso, la prova che il motivo stesso non dipende da causa a lui nota prima del rilascio del biglietto d'imbarco. Del resto, i motivi della rejezione possono sempre conoscersi per mezzo del Commissariato dell'Emigrazione. (*N. del Comp.*).

nei porti degli Stati Uniti dell'America del Nord, motivi che le leggi americane lasciano al giudizio discrezionale delle locali Commissioni inquirenti, non possono avere altro valore che di avvertenza o presunzione di possibili impedimenti allo sbarco, di cui devono tener conto le Autorità politiche per il rilascio dei passaporti e le Commissioni sanitarie dei porti d'imbarco, alle cui visite ogni emigrante è sottoposto. Non si può pertanto ritenere responsabile il vettore del rifiuto allo sbarco, se risulti che abbia usato tutte le precauzioni prima dell'imbarco, tanto più quando l'emigrante che ricorra per risarcimento di danni alla Commissione Arbitrale non sappia neppur precisare il motivo della sua rejezione. In tal caso il vettore non ha altro obbligo all'infuori di quello del rimpatrio gratuito, di cui nell'art. 80 del Regolamento. (C. A. Catanzaro, 1° giugno 1903 — *Timpano c. Comp. "Norddeutscher Lloyd "*) (1).

17. Prova del motivo che determinò la rejezione dell'emigrante.

Non può il vettore andare esente da responsabilità per la mancata ammissione dell'emigrante nel paese di destinazione, quando non indichi per quale motivo la rejezione sia avvenuta e non dimostri che tale motivo non era a lui imputabile e che egli abbia fatto quanto stava in suo potere per persuadere le Autorità del paese predetto che l'emigrante soddisfaceva a tutte le condizioni necessarie per essere ammesso allo sbarco. (C. A. Bari, 15 settembre 1907 — *Pinto c. Comp. "Lloyd Italiano "*) (2).

18. Obbligo del vettore di conoscere le disposizioni delle leggi straniere circa l'immigrazione.

La conoscenza delle disposizioni delle leggi straniere che regolano l'immigrazione nei rispettivi Stati è obbligatoria per il vettore, in base all'art. 24 della Legge, indipendentemente dalla

(1) Vedi nota alla massima precedente.

(2) Vedi sentenza in Appendice, pag. 168.

pubblicità che alle disposizioni stesse possa o no esser data ufficialmente in Italia. (C. A. Palermo, 18 aprile 1903 — *Sparacio c. Comp. "Hamburg-Amerika Linie "*).

19. La circolare del Commissariato dell'Emigrazione in data del 3 settembre 1902, con cui si rese noto il divieto opposto dalle leggi degli Stati Uniti del Nord-America allo sbarco di emigranti in età avanzata, fu emanata nell'interesse degli emigranti stessi, che potevano ignorare le disposizioni vigenti negli Stati Uniti, e non nell'interesse dei vettori, i quali avevano e hanno l'obbligo di conoscere le norme che regolano l'ammissione degli emigranti nei paesi d'immigrazione, indipendentemente dalla pubblicità che ad esse possa essere data in Italia dall'Autorità governativa. (C. A. Potenza, 4 maggio 1903 — *Toscano c. Nav. Gen. It.*) (1).

20. La responsabilità del vettore per la rejezione dell'emigrante dal paese di destinazione sussiste piena ed intera quando risulti che al vettore stesso erano note le circostanze di fatto che alla detta rejezione diedero luogo, senza che abbisogni la prova che come tali da impedire l'immigrazione egli le conoscesse, dovendo tale conoscenza presumersi in ogni caso. (C. A. Roma, 20 dicembre 1906 — *Piergentili c. V. Fornari*).

. Condizioni economiche dell'emigrante in rapporto al risarcimento dei danni per la sua rejezione.

Non giova al vettore, per esimersi dall'obbligo del risarcimento dei danni, a cui sia tenuto, in virtù dell'art. 24 della Legge, verso l'emigrante respinto per colpa del vettore stesso dal paese di destinazione, addurre che il detto emigrante, al momento di allontanarsi dal proprio paese, era sprovvisto di ogni risorsa e quindi non ebbe a subire alcun danno sensibile, essendo evidente la speciosità di tale pretesto di fronte agl'intenti della Legge, che volle efficacemente tutelare gli emigranti dai possibili abusi di cui

(1) Vedi sentenza in Appendice, pag. 296.

siano vittime. (C. A. Palermo, 24 giugno 1903 — *Savarino c. V. Fornari*) (1).

22. Valore delle insistenze dell'emigrante o delle autorità amministrative rispetto alla responsabilità del vettore in caso di rejezione.

Non valgono a scagionare il vettore dalla responsabilità a cui va incontro, a' termini dell'art. 24 della Legge, concedendo il biglietto d'imbarco all'emigrante, il quale si trovi in condizioni tali che ne sia prevedibile la rejezione dal paese di destinazione, le insistenze che gli abbiano rivolto l'emigrante stesso o l'ispettore di porto. (C. A. Palermo, 20 dicembre 1906 — *Buccola c. Comp. "Hamburg-Amerika Linie"*) (2).

23. Emigrante respinto dal porto di sbarco del paese estero di transito.

Non giova al vettore, per esimersi dalla responsabilità per la rejezione dell'emigrante dagli Stati Uniti del Nord-America, eccipere che l'emigrante stesso era effettivamente diretto al Canada, dove non vige la norma speciale proibitiva che determinò la rejezione, quando in ogni modo il contratto di trasporto indicava come porto americano di sbarco un porto dei detti Stati Uniti. (C. A. Potenza, 16 luglio 1908 — *De Marco c. Comp. "Hamburg-Amerika Linie"*).

24. Contratto stipulato all'estero per partenza da porto estero (articolo 13 Legge).

Gli articoli 24 e 26 della Legge sono applicabili alla Compagnia estera di navigazione vettrice di emigranti, che abbia un mandatario in Italia, anche quando il contratto di trasporto sia stato stipulato all'estero; ed è indifferente che l'emigrante italiano

(1) Vedi sentenza in Appendice, pag. 261.

(2) Vedi sentenza in Appendice, pag. 290.

si sia recato all'estero spontaneamente o indottovi da un agente clandestino nel Regno.

Nè può la Compagnia utilmente eccepire che essa non era abilitata a compiere operazioni di emigrazione nella regione italiana a cui l'emigrante appartiene e d'onde effettuò la partenza (1). (C. A. Campobasso, 22 giugno 1909 — *Giorgetta c. Comp. "Générale Transatlantique "*) (2).

b) REJEZIONE DOVUTA A INSUFFICIENZA DI MEZZI PECUNIARI.

(Vedi anche massime nn. 4, 146 e 282).

25. È assurdo pretendere che il vettore, il quale abbia, nelle forme prescritte, riconosciuto che le condizioni dell'emigrante, riguardo ai mezzi pecuniari di cui dispone, erano pienamente conformi alle prescrizioni vigenti nel paese d'immigrazione, debba rispondere del fatto proprio dell'emigrante, che durante il viaggio abbia poi consumato una parte della somma dichiarata, così da non poter esibire alle autorità competenti, al momento dello sbarco, quella minima richiesta. (C. A. Palermo, 15 dicembre 1903 — *Barbera c. Nav. Gen. It.*).

26. È obbligo del vettore di conoscere anche le tariffe ferroviarie del paese a cui l'emigrante si dirige, così da poter determinare, prima di rilasciargli il biglietto d'imbarco, se l'emigrante stesso sia fornito della somma necessaria per recarsi dal porto estero di sbarco al paese di destinazione. È pertanto responsabile il vettore della rejezione dell'emigrante, quando essa sia avvenuta perchè egli, fin dal momento in cui si imbarcò, difettava dei mezzi occorrenti al percorso ferroviario anzidetto. (C. A. Palermo, 2 aprile 1908 — *Mingoia ed altri c. Comp. "Lloyd Sabauda "*).

(1) Vedi massima n. 295.

(2) Vedi sentenza in Appendice, pag. 178.

c) REJEZIONE DOVUTA A MANCANZA, NEL PAESE DI DESTINAZIONE, DI PERSONE CHE GARANTISCONO IL SOSTENTAMENTO DELL'EMIGRANTE (1).

(Vedi anche massime nn. 4, 41, 42 e 71)

27. Semplici assicurazioni date dall'emigrante di avere chi ne garantisca il sostentamento.

A scagionare il vettore da ogni responsabilità per la rejezione dell'emigrante basta il fatto che quest'ultimo lo abbia assicurato d'avere egli, negli Stati Uniti dell'America del Nord, paese di destinazione, parenti che garantivano il suo sostentamento, anche se al vettore era noto che l'emigrante si trovava in età superiore a quella massima, oltre la quale è vietata l'immigrazione nel paese anzidetto a chi non sia fornito d'attendibili garanzie (C. A. Caserta, 3 dicembre 1902 — *De Cristofaro c. Comp. "Nord-deutscher Llyod"* „).

28. Nessun obbligo incombe al vettore di controllare le dichiarazioni che faccia l'emigrante al momento di contrattare l'imbarco; anzi, egli ha il diritto di prestarvi fede.

Non può quindi il vettore esser tenuto responsabile della rejezione dell'emigrante, avvenuta perchè nel paese di destinazione questi non aveva persona alcuna che potesse garantirne il sostentamento in caso di bisogno, quando risulti che l'emigrante medesimo avesse invece dichiarato formalmente di poter fare assegnamento, a tale riguardo, e nello stesso paese, su un suo pa-

(1) Sono assai frequenti in questa materia, come in molte altre, i giudicati contraddittori, onde si rende manifesta l'opportunità di istituire una Commissione centrale, che abbia sostanzialmente il compito di determinare in modo, entro certi limiti, stabile, la vera portata e l'estensione degli obblighi dei vettori. Come in altri casi consimili, le massime sono state raggruppate in ordine crescente di severità rispetto alla affermazione della responsabilità dei vettori. (*N. del Comp.*).

rente (C. A. Reggio Calabria, 7 febbraio 1903 — *Di Giorgio c. Comp. "La Patria"*).

29. Obblighi del vettore circa l'accertamento delle condizioni economiche del garante (1).

Non rientra nelle attribuzioni del vettore l'accertare se i parenti dell'emigrante, che risiedono nel luogo di destinazione, si trovino in condizioni economiche tali da assicurare, ai termini della legge del luogo stesso, che l'emigrante non abbia a cadere a carico della pubblica beneficenza. Perciò la rejezione dell'emigrante dal porto di sbarco, causata dal mancato verificarsi di tale condizione voluta dalla legge straniera, non può imputarsi a colpa del vettore e quindi elevarsi a giusto motivo di domanda per risarcimento di danni contro di lui (C. A. Palermo, 29 settembre 1905 — *Andolina c. Nav. Gen. It.*) (2).

30. Quando si tratti d'emigrante chiamato nel paese di destinazione da un parente, la cui garanzia sia necessaria perchè l'emigrante medesimo possa essere ammesso allo sbarco, a norma delle leggi locali sull'immigrazione, il vettore non ha alcun obbligo all'infuori di quello d'accertarsi dell'esistenza del garante, non potendo di questo conoscere la effettiva condizione economica (C. A. Caltanissetta, 21 maggio 1907 — *Vitale c. Nav. Gen. It.*).

31. Non è responsabile il vettore della rejezione dell'emigrante, avvenuta perchè le autorità del paese di destinazione abbiano ritenuto che il congiunto, a cui l'emigrante stesso era diretto, non presentava sufficienti garanzie, poichè tale giudizio, che vien fatto con criterio discrezionale dall'autorità predetta, non è di competenza del vettore (C. A. Caserta, 17 dicembre 1907 — *Razzano c. Nav. Gen. It.*).

(1) Le massime N. 29, 30 e 31 negano che l'accertamento sia per il vettore obbligatorio; affermano invece il principio contrario le massime N. 32, 33, 34, 35 e 36, sebbene le tre prime (32, 33 e 34) in modo alquanto incerto.

(2) Vedi sentenza in Appendice, pag. 280.

32. Il vettore non è responsabile della rejezione dell'emigrante dal paese di destinazione, dovuta al fatto che le Autorità del paese stesso non ritennero sufficiente la garanzia fornita dal parente che lo richiamò presso di sè, quando l'atto di richiamo contenga l'attestazione del giuramento fatto dal parente medesimo di essere in grado di provvedere al sostentamento dell'emigrante suo congiunto (C. A. Benevento, 16 dicembre 1905 — *Grimaldi c. Comp. "Norddeutscher Lloyd "*).

33. Non è responsabile il vettore della rejezione dell'emigrante dal paese di destinazione, avvenuta perchè le Autorità preposte nel paese stesso allo sbarco abbiano ritenuto che il parente presso il quale il detto emigrante si recava non offrisse sufficiente garanzia di poter provvedere in caso di bisogno al sostentamento del proprio congiunto, quando risulti che tale parente abbia provveduto del proprio alle spese del viaggio, potendo ciò far presumere che egli si trovasse in condizioni economiche tali da soddisfare alla predetta esigenza (1) (C. A. Foggia, 16 agosto 1906 — *Di Vito c. V. Fornari*).

34. Poichè l'art. 26 della legge 3 marzo 1903, emanata dagli Stati della Confederazione Americana, vieta l'immigrazione colà delle persone d'età avanzata, ammenochè non forniscano garanzie di parenti od amici, che vogliano e possano provvedere al loro sostentamento in caso di bisogno, deve il vettore accertarsi, all'atto del rilascio del biglietto d'imbarco all'emigrante che abbia oltrepassato l'età matura, se egli sia fornito d'un atto di richiamo che offra l'accennata garanzia, ed in mancanza di tale accertamento è tenuto al risarcimento dei danni all'emigrante stesso,

(1) Devesi tener presente però che, di regola, le autorità estere preposte alla vigilanza sull'immigrazione tengono conto d'una potenzialità economica maggiore di quella rappresentata dal semplice invio del biglietto d'imbarco. (*N. del Comp.*).

che per quella causa sia stato respinto dal paese di destinazione (C. A. Palermo, 26 ottobre 1904 — *Lombardo c. V. Saviotti*).

35. Il vettore che rilascia un biglietto d'imbarco in base ad un certificato municipale, con cui si attesta che l'emigrante ha nel paese di destinazione un parente, deve accertarsi che questo sia in grado di mantenere l'emigrante stesso, quando il difetto di tale circostanza possa essere un motivo di rejezione di lui, e in mancanza è tenuto, se la rejezione avvenga, al risarcimento dei danni (C. A. Reggio Calabria, 6 maggio 1906 — *Cuzzillo c. Comp. "Anchor Line"*).

36. Non adempie al voto della Legge, e si rende perciò responsabile dei danni per l'avvenuta rejezione dell'emigrante dagli Stati Uniti del Nord-America, il vettore che, sapendo essere l'emigrante stesso in età avanzata, gli rilasci il biglietto d'imbarco sulla semplice esibizione d'un atto notarile attestante l'obbligo assunto da un parente dell'emigrante stesso di provvedere, in caso di bisogno, al suo sostentamento all'estero, senza aver cura d'assicurarsi in modo legale che tale obbligo possa all'occorrenza essere effettivamente adempiuto da chi ebbe ad assumerlo (C. A. Potenza, 8 maggio 1906 — *Amorese c. Comp. "White Star Line"*).

Nè giova al vettore, per esonerarsi dalla relativa responsabilità, addurre che al porto di sbarco il parente dell'emigrante si presentò effettivamente per riceverlo, perchè la garanzia che i parenti residenti in America devono dare per gl'immigranti da essi chiamati è formale e deve risultare da analogo atto, redatto in conformità dell'art. 26 della Legge americana sull'immigrazione 3 maggio 1903, n. 162 (C. A. Messina, 10 luglio 1907 — *Trifirò c. Comp. "Norddeutscher Lloyd"*).

d) REJEZIONE DI MINORENNI (1).

(Vedi anche massime nn. 74 e 75)

37. Rejezione dell'emigrante dagli Stati Uniti del Nord-America perchè minorenni.

Poichè fra le cause di rejezione degli emigranti, tassativamente enumerate dalla legge federale americana (Stati Uniti) del 3 marzo 1903, non è compresa la minore età, la quale costituisce invece un criterio del tutto discrezionale delle autorità preposte alla vigilanza sullo sbarco degl'immigranti stessi, non può il vettore ritenersi responsabile verso l'emigrante minorenni, il quale sia stato respinto dagli Stati Uniti d'America appunto per la sua minor età, tanto più quando risulti che il medesimo andava a raggiungere un parente stabilito colà (C. A. Catanzaro, 24 gennaio 1906 — *Varano c. Comp. "Hamburg Amerika Linie "*).

38. Emigrante minorenni abbandonato al momento dello sbarco dalla persona che lo accompagnava.

Il vettore non è responsabile della rejezione dell'emigrante minorenni dal paese di destinazione, quando risulti che l'emigrante stesso si trovava, all'atto dell'imbarco, nelle condizioni volute dalle leggi del detto paese per immigrarvi, essendo accompagnato da altro emigrante maggiorenne, a cui era stato affidato con atto regolare, indicato nel passaporto, e che solo al momento dello sbarco sia stato abbandonato da chi doveva averne cura. (C. A.

(1) Avuto riguardo alla specialità della materia, si è ritenuto opportuno di porre sotto gli occhi del lettore, riunite sotto un titolo comune, tutte le massime riguardanti la rejezione dei minorenni, le quali avrebbero potuto, per altro verso, essere distribuite sotto altri titoli della parte relativa alla "rejezione".

Catanzaro, 1° giugno 1903 — *Fedele c. Comp. "Norddeutscher Lloyd "*) (1).

39. Obbligo del vettore di assicurarsi che l'emigrante minorenni sia accompagnato da persona idonea.

Nel caso di emigranti minorenni è obbligo del vettore, il quale incorre altrimenti nella responsabilità per l'eventuale rejezione di essi dal paese di destinazione, di accertarsi che durante la traversata i minorenni stessi siano affidati a persona maggiore di età, proba e seria e capace di garantirli e d'assisterli anche al momento dello sbarco (C. A. Benevento, 25 novembre 1903 — *Di Donato* ed altri c. *V. Fornari*).

40. (Art. 88 Cod. Marina mercantile).

Il vettore è responsabile della rejezione dell'emigrante minore di 18 anni dal paese di destinazione, dovuta al fatto che l'emigrante stesso non era accompagnato da persona che potesse prestargli assistenza. Tale condizione infatti è necessaria perchè possa concedersi l'imbarco al minore d'anni 18, ai termini dell'art. 88 del Codice per la Marina mercantile, che il vettore non può ignorare, e alla cui osservanza, del resto, le Società di navigazione sono state richiamate con circolare del Commissariato dell'Emigrazione in data 16 ottobre 1905 (C. A. Salerno, 10 giugno 1907 — *Consilino c. Comp. "Norddeutscher Lloyd "*).

41. Il vettore è responsabile della rejezione di emigranti minorenni dal paese di destinazione, quando risulti che li abbia lasciati partire senza che fossero accompagnati dalla persona indicata a tal uopo nel loro passaporto e non abbia curato di fare alcuna indagine circa il congiunto di essi, residente all'estero, che li chiamava colà, mentre avrebbe potuto rilevare tale circostanza

(1) Nello stesso senso: C. A. Campobasso, 30 novembre 1903 — *Perna c. Comp. "La Veloce "*.

dal regolare atto di chiamata esistente, redatto innanzi alla competente Autorità consolare (C. A. Caserta, 5 novembre 1907 — *Malafrente c. Comp. "White Star Line "*).

42. Obbligo del vettore di assicurarsi che l'emigrante minorene abbia, nel paese di destinazione, chi ne garantisca il sostentamento (1).

Il vettore è responsabile della rejezione dell'emigrante minorene dagli Stati Uniti dell'America del Nord, quando risulti che gli era noto come l'emigrante stesso non avesse colà alcun parente o amico che potesse rispondere di lui e provvedere ai suoi bisogni; nè basta che il vettore abbia affidato il minorene ad altro emigrante, se questo non era parente del medesimo e non appariva in grado di offrire per lui garanzia di sorta presso le autorità americane (C. A. Ascoli Piceno, 4 gennaio 1905 — *Diodori c. Comp. "Norddeutscher Lloyd "*).

43. Responsabilità del vettore per il mutamento d'itinerario, che abbia impedito la consegna dell'emigrante minorene a chi lo attendeva allo sbarco.

È evidente la responsabilità del vettore e il conseguente suo obbligo al risarcimento dei danni per la rejezione dal porto estero di sbarco dell'emigrante minorene, quando tale rejezione sia dovuta al fatto, facilmente prevedibile, che in seguito ad arbitrario mutamento dell'itinerario fissato col biglietto d'imbarco, l'emigrante stesso non potè trovare nel porto anzidetto il parente a cui doveva essere consegnato, che lo attendeva invece in quello al quale originariamente era diretto (C. A. Palermo, 29 settembre 1905 — *Licata c. Comp. "La Patria "*) (2).

44. Emigrante minorene respinto col proprio padre.

Deve dal vettore restituirsi all'emigrante, respinto per colpa di lui dal paese di destinazione, il prezzo del nolo dall'emigrante

(1) Vedi anche massima precedente n. 41.

(2) Vedi sentenza in Appendice, pag. 283.

stesso corrisposto per il figlio minore, che trovavasi con esso, e che dovette necessariamente far ritorno con esso in patria (C. A. Palermo, 31 marzo 1908 — *Piro c. Comp. "White Star Line"*).

e) REJEZIONE DOVUTA ALLE CONDIZIONI FISICHE DELL'EMIGRANTE (1).

(Vedi anche massime nn. 4, 60, 74, 75 e 317)

45. In generale.

Non può il vettore esser tenuto responsabile della rejezione dell'emigrante, quando essa sia avvenuta in seguito a giudizio, insindacabile, del medico delegato dal Governo del paese di destinazione alla visita nel porto di sbarco (C. A. Caserta, 25 febbraio 1904 — *Fuschillo c. Comp. Transatlantica di Barcellona*).

46. Il vettore è in colpa — e incorre nell'obbligo del risarcimento dei danni verso l'emigrante — solo quando rilascia il biglietto d'imbarco omettendo di adempiere a taluno dei doveri che la legge, in vista di tale sua qualità, gl'impone; e poichè fra questi non è compreso quello di assicurarsi delle buone condizioni sanitarie dell'emigrante, essendo tale accertamento per lo più de-

(1) La discordanza dei giudicati anche in questa materia è assai frequente; essa si comprende, però, molto di più che non in altri casi, sia perchè il giudizio sulle condizioni fisiche dell'emigrante ha un contenuto così decisamente tecnico, e, purtroppo, per ragioni che facilmente s'intuiscono, soggettivo, che non può far meraviglia se qualche volta, dopo esser stato favorevole nella visita di carattere preliminare compiuta in Italia, diventa sfavorevole all'estero, sia ove si tenga conto del fatto, non dubbio, che non di rado le autorità sanitarie straniere procedono nelle visite con un notevole rigore e talvolta con criteri variabili.

L'osservazione non esclude, anzi conferma la necessità già rilevata d'un giudice di revisione che possa, per la sua composizione e per il suo grado, approfondire meglio le questioni, così spesso d'indole tecnica, che si agitano davanti alle Commissioni Arbitrali. (*N. del Comp.*).

voluto alla competenza di medici all'uopo ufficialmente adibiti, non può il vettore esser tenuto responsabile della mancata ammissione dell'emigrante stesso nel paese a cui era diretto, quando essa sia dovuta a causa di malattia (C. A. Palermo, 31 ottobre 1905 — *Pumilia c. Nav. Gen. It.*) (1).

47. Il vettore, se non è responsabile della rejezione dell'emigrante dal paese di destinazione, quando essa abbia avuto luogo per malattia occulta, come il tracoma e simili, e dall'emigrante non dichiarata, lo è però qualora la malattia stessa fosse tale da manifestarsi per evidenti segni esteriori, così da riuscire facilmente accertabile (C. A. Palermo, 22 dicembre 1906 — *Duca c. Comp. "Hamburg Amerika Linie"*).

48 (art. 148 e 151 n. 2 Regolamento).

La portata della responsabilità che incombe al vettore, a' termini dell'art. 24 della Legge, non si restringe alla sola ipotesi del dolo, al solo caso, cioè, in cui il vettore, pur sapendo che l'emigrante dovrà essere respinto per una determinata circostanza dal paese di destinazione, gli conceda tuttavia l'imbarco e lo lasci partire, ma si estende ai casi di semplice negligenza nell'accertamento di qualunque eventuale motivo di rejezione.

Non può quindi il debito di diligenza, a cui il vettore è tenuto, ritenersi esaurito con la semplice constatazione che l'emigrante fu ritenuto fisicamente idoneo dalla Commissione sanitaria del porto d'imbarco, al modo stesso che egli non potrebbe, in caso di rejezione per causa d'età o d'indegnità, accampare il fatto che l'emigrante fu munito di passaporto dall'autorità competente; anchè perchè l'ufficio della Commissione anzidetta non è già di verificare le condizioni fisiche e di salute dell'emigrante in rapporto alle prescrizioni proibitive delle leggi del paese d'immigrazione, bensì quello di garantire, durante il viaggio, la sanità di

(1) Vedi sentenza in Appendice, pag. 287.

bordo, in rapporto alle prescrizioni tutelari della legge italiana d'emigrazione. Deve pertanto il vettore assicurarsi con propri mezzi, prima di rilasciare all'emigrante il biglietto d'imbarco, se egli sia in condizioni di salute tali da non poter essere ragionevolmente respinto dal paese di destinazione, in base alle leggi in questo vigenti (C. A. Napoli, 14 luglio 1908 — *Scudieri c. Comp. "White Star Line"*).

49. L'essersi l'emigrante dichiarato immune da qualsiasi male, nell'interrogatorio a cui fu sottoposto da parte del vettore prima dell'imbarco, non esclude nè limita in alcun modo la responsabilità che la legge lascia nominativamente ed intera al vettore, nel caso che questi, benchè fosse in grado di conoscere, con mezzi propri, le cattive condizioni di salute dell'emigrante, le quali furono causa delle rejezione, abbia trascurato di informarsene (C. A. Messina, 27 novembre 1907 — *Mondello c. V. Fornari*).

50. Responsabilità del vettore abusivo di emigranti.

È responsabile dei danni la persona che, senza rivestire la qualità di agente d'emigrazione, dopo aver lusingato altri ad emigrare, nonostante che lo sapesse affetto da malattia per la quale sarebbe stato respinto dal paese di destinazione, rilasciava alla medesima un biglietto d'imbarco (A. Catanzaro, 11 dicembre 1906 — *Pugliese c. Frasca*) (1).

51. Rejezione dovuta a malattia contratta durante il viaggio (articolo 142 Regol.).

Sfugge completamente alle attribuzioni del vettore l'assicurarsi che siano state prese le necessarie misure profilattiche a bordo della nave che trasporta gli emigranti, essendo questo il compito

(1) La sentenza in *Mon. Trib.*, 1906, 831.

del commissario governativo; non deve quindi ritenersi responsabile il vettore stesso se la mancata osservanza di tali misure ha dato luogo ad una malattia, per la quale l'emigrante, che fosse alla partenza fornito dei voluti requisiti e rispetto a cui il vettore stesso abbia conchiuso un regolare contratto di noleggio, sia stato respinto dal paese di destinazione (C. A. Palermo, 2 aprile 1907 — *Callagirone c. Comp. "Anchor Line"*).

52. Perchè il vettore possa esser tenuto responsabile della rejezione dell'emigrante dal paese di destinazione è necessario che al vettore stesso fosse nota prima della partenza la causa che ebbe poi a determinare tale rejezione; non è quindi obbligato a risarcire il danno quando l'emigrante sia stato respinto per malattia, della quale in lui non si riscontrasse traccia nella visita sanitaria compiuta prima della partenza, ma che siasi soltanto iniziata e sviluppata durante il viaggio (C. A. Napoli, 4 giugno 1907 — *Ferraioli c. Comp. "White Star Line"*).

53. Rejezione per gracilità.

È da ritenersi giustificata e da imputarsi a colpa del vettore la rejezione dell'emigrante dagli Stati Uniti d'America, quando risulti chiaramente che essa dovette avvenire perchè egli, pur essendo provvisto della somma minima voluta dalle prescrizioni vigenti nella Confederazione Americana o d'una somma alquanto maggiore, si trovava in condizioni di così manifesta gracilità fisica, da non essere evidentemente atto a procurarsi lavoro, e non aveva in America nessun parente che garantisse del suo sostentamento.

Nè può il vettore, specialmente quando trattasi d'una grande Compagnia di navigazione, utilmente obiettare che l'accertamento delle condizioni fisiche e di famiglia dell'emigrante non è materialmente possibile, e che vale a scagionarlo il giudizio tecnico favorevole dato dal medico americano prima dell'imbarco, poichè il detto accertamento può e deve farsi per mezzo dei rappresentanti e il giudizio favorevole del medico americano, che può es-

sere errato, non esime dall'obbligo, che al vettore incombe, di rilasciare il biglietto d'imbarco soltanto a persone valide (C. A. Campobasso, 20 giugno 1904 — *Nucci c. Nav. Gen. It.*) (1).

54. Rejezione per monocolismo.

Poichè le leggi degli Stati Uniti del Nord America, ponendo come cause di rejezione degl'immigranti le malattie da cui questi possono essere affetti, parlano solo di quelle che deturpano la persona, e poichè il monocolismo costituisce un difetto fisico e non una malattia deturpante, non può attribuirsi responsabilità al vettore per la rejezione dell'emigrante dai detti Stati, avvenuta per esser egli cieco d'un occhio, dovendosi ritenere tale fatto come dipendente non dall'applicazione di una norma precisa, che non esiste, ma dal giudizio puramente subbietivo e insindacabile delle Autorità americane (C. A. Reggio Calabria, 15 aprile 1903 — *Spagnolo c. V. Fornari*).

55. Rejezione per mancanza di falangi nella mano sinistra.

Quando il difetto fisico, in causa del quale l'emigrante fu respinto dal paese di destinazione, non sia indicato espressamente nelle leggi del paese medesimo come impedimento all'ammissibilità in questo, e per sè stesso non sia tale da impedire a chi lo ha di guadagnarsi la vita (nella specie: mancanza della prima falange nelle dita indice e medio della mano sinistra), non può ritenersi responsabile il vettore della rejezione sopradetta, che deve ascriversi unicamente all'applicazione di insindacabili criteri delle Autorità estere preposte alla vigilanza sugl'immigranti (C. A. Reggio Calabria, 4 dicembre 1907 — *Nasso c. Comp. "Italia"*).

56. Rejezione per tracoma.

Non può ritenersi responsabile il vettore della rejezione dell'emigrante dal paese di destinazione, avvenuta perchè le Auto-

(1) Vedi sentenza in Appendice, pag. 175.

rità locali preposte allo sbarco lo riconobbero affetto da tracoma, quando risulti che la Commissione sanitaria nel porto d'imbarco nulla constatò in lui d'anormale e che lo stesso medico di bordo, ricevendo in qualità di R. Commissario il reclamo, fece presente che il tracoma si trovava in uno stadio cicatriziale, e quindi era di data molto antica, e soggiunse che in simili casi le Autorità predette molte volte permisero lo sbarco degli emigranti (C. A. Genova, 3 dicembre 1908 — *Zunino c. Comp. "La Veloce"* „).

57. Poichè il tracoma è malattia evidente e che lascia tracce anche in caso di guarigione, il vettore che abbia rilasciato all'emigrante, il quale ne sia o ne sia stato affetto, il biglietto d'imbarco, è responsabile dei danni derivatigli dalla sua rejezione dal paese di destinazione, dovuta a tale causa (C. A. Caltanissetta, 26 marzo 1907 — *Mastranga c. Nav. Gen. It.*).

58. Non può il vettore, nel caso in cui l'emigrante sia stato respinto dal paese di destinazione perchè affetto da tracoma, eccepire, per esonerarsi dall'obbligo del risarcimento dei danni, potersi presumere che tale malattia sia stata contratta dall'emigrante stesso durante la traversata, senza darne la prova, che dovrebbe risultare dal giornale sanitario di viaggio: infatti, se fosse lecito fondarsi su presunzioni e induzioni, queste porterebbero ad escludere che il tracoma possa contrarsi per mare altrimenti che per contagio da altra persona, che ne fosse affetta fin da prima del proprio imbarco, e quindi sempre per colpa del vettore (C. A. Napoli, 14 luglio 1908 — *Scudieri c. Comp. "White Star Line"* „) (1).

59. Rejezione per attacco di demenza, avvenuto in tempo remoto.

Non può il vettore esser tenuto responsabile della rejezione dell'emigrante dal paese di destinazione quando essa sia avve-

(1) Vedi sentenza in Appendice, pag. 248.

nuta perchè le Autorità estere preposte allo sbarco abbiano accertato che l'emigrante stesso negli ultimi cinque anni ebbe un attacco di demenza. Trattasi infatti, in tal caso, d'avvenimento risalente ad un tempo passato e non determinato con precisione, tale cioè che il vettore, in mancanza di dichiarazioni dell'interessato o di denuncia di terzi, non avrebbe potuto conoscerlo nella visita medica eseguita prima dell'imbarco (C. A. Messina, 26 febbraio 1908 — *Cannuni c. Comp. "White Star Line"*).

f) REJEZIONE PER ETÀ AVANZATA.

(Vedi anche massime nn. 4, 27, 34, 36 e 48)

60. In generale.

Non può imputarsi a colpa del vettore la rejezione dell'emigrante dagli Stati Uniti del Nord America, avvenuta perchè l'emigrante stesso al momento della partenza aveva raggiunto i cinquant'anni di età, quando l'interessato risultava munito di regolare passaporto per i detti Stati, tenuto conto del fatto che la Commissione governativa di New-York, porto di sbarco, nella visita agli emigranti non si basa soltanto sull'età, ma anche, e più specialmente, sulle condizioni di salute e di robustezza degli emigranti, essendosi più volte verificato il caso che individui di costituzione sana e robusta, in età avanzata, furono ammessi allo sbarco, e respinti invece altri di età meno avanzata perchè ritenuti di debole costituzione. (C. A. Genova, 27 gennaio 1904 — *Chiudo c. Comp. "La Veloce"*).

61. Dato pure che un vettore, dopo le ripetute pubblicazioni ufficiali relative ai limiti di età stabiliti dalle norme vigenti negli Stati Uniti del Nord America per gl'immigranti, non conosca le norme stesse, è tuttavia sempre responsabile della rejezione degli emigranti per tal causa dai porti degli Stati Uniti del Nord America, per non essersene informato presso i competenti Uffici di emigrazione. (C. A. Chieti, 28 settembre 1903 — *D'Orazio c. Compagnia "La Veloce"*).

62. Per quanto si riferisce all' emigrazione negli Stati Uniti del Nord America, l'art. 24 della Legge va interpretato nel senso che ivi si richiamino non le sole leggi federali, ma anche le leggi e le ordinanze proprie di ciascuno Stato americano.

Non giova pertanto al vettore, contro il quale l'emigrante ricorra per essere stato respinto dagli Stati Uniti in vista della sua età avanzata, opporre che non esiste una legge americana che escluda gli emigranti, i quali abbiano oltrepassata una determinata età, quando è certo che le Autorità americane respingono gli emigranti di oltre 45 anni, sia pure che tale divieto derivi soltanto da una disposizione di carattere locale. (C. A. Chieti, 3 febbraio 1905 — *Ursino c. Nav. Gen. It.*) (1).

63. Emigrante respinto per la seconda volta a causa dell'età avanzata.

L'emigrante che già una volta sia stato respinto dagli Stati Uniti del Nord America per aver superato il limite massimo di età prescritto dalle norme vigenti in quel paese, deve imputare a sè stesso le conseguenze di una seconda reiezione avvenuta per lo stesso motivo, della quale pertanto non potrebbe ritenersi responsabile il vettore. (C. A. Benevento, 19 novembre 1902 — *Di Mella c. V. Fornari*).

64. Reiezione avvenuta prima che il Commissariato Generale facesse conoscere le limitazioni poste dalle prescrizioni vigenti negli Stati Uniti dell'America del Nord.

Il vettore non è responsabile della reiezione dell'emigrante dagli Stati Uniti del Nord America, avvenuta perchè l'emigrante stesso aveva superato il limite massimo di età prescritto dalle norme vigenti in quel paese, quando il fatto sia anteriore al tempo in cui il Commissariato per l'Emigrazione rese noto il disposto delle norme medesime in materia. (C. A. Caserta, 16 settembre 1902 — *Letizia c. Comp. "La Patria"*).

(1) Vedi sentenza in Appendice, pag. 183.

65. Discrepanza nei documenti dell'emigrante circa l'età.

Non è responsabile il vettore della reiezione dell'emigrante dagli Stati Uniti dell'America del Nord, quando sia avvenuta per l'accertata discrepanza nei documenti che egli ebbe ad esibire alle Autorità di quel paese circa l'età di lui, non essendo obbligo del vettore medesimo di fare indagini al riguardo. (C. A. Reggio Calabria, 21 ottobre 1903 — *Lamattina c. Comp. "La Veloce"*).

g) REJEZIONE DOVUTA A CONDANNA PENALE SUBITA DALL'EMIGRANTE

66. Non può ritenersi responsabile il vettore della reiezione dell'emigrante dal paese di destinazione, avvenuta perchè le Autorità estere preposte allo sbarco riscontrarono che l'emigrante stesso ebbe a subire una condanna, quando di questa non si era fatto alcun cenno nel passaporto dell'interessato e quando il medesimo aveva dichiarato, nell'interrogatorio che precedette l'imbarco, di non esser mai stato condannato. (C. A. Messina, 15 gennaio 1907 — *Ingrassia c. Comp. "La Veloce"*).

67. Ad escludere la responsabilità del vettore per la reiezione dell'emigrante dal paese di destinazione, dovuta all'aver esso riportato condanne penali, basta la prova, risultante dal verbale d'interrogatorio dell'emigrante medesimo, che questi abbia assicurato il vettore di non esser mai stato condannato. (C. A. Napoli, 11 giugno 1907 — *Esposito c. Nav. Gen. Ital.*).

68. (R. D. 20 novembre 1902, n. 533).

Poichè l'art. 3, n. 10, del R. D. 31 gennaio 1901, n. 36, modificato col successivo R. D. 20 novembre 1902, n. 533, vieta il rilascio del passaporto alle persone soggette ad essere respinte dal paese di destinazione in virtù delle norme localmente in vigore sull'immigrazione, e poichè per effetto della legge 3 marzo 1903 vigente negli Stati Uniti del Nord America il divieto dell'immigrazione, per quanto riguarda i precedenti penali dell'emigrante,

è esteso solo alle persone che subirono condanne per truffa o per reati importanti infamia o turpitudine morale, il possesso del passaporto da parte dell'emigrante esonera il vettore, nel caso che l'emigrante stesso sia respinto allo sbarco per aver dichiarato alle autorità americane di essere stato in carcere in seguito a contravvenzione inflittagli, da ogni responsabilità per l'avvenuta rejezione. (C. A. Chieti, 2 giugno 1908 — *Bucci c. Comp. "Hamburg-Amerika Linie"* „).

69. (art. 16 Legge).

È responsabile il vettore della rejezione dell'emigrante dal paese di destinazione, avvenuta perchè l'emigrante stesso subì in patria una condanna, quando, trattandosi di persona nota e domiciliata in un piccolo Comune, non possa esser messo in dubbio che il fatto doveva esser noto al rappresentante del vettore. (C. A. Palermo, 2 aprile 1908 — *Rindone c. Comp. "Lloyd Sabauda"* „).

h) REJEZIONE DOVUTA A CAUSE VARIE

70. Mancato sbarco nel paese di destinazione del figlio dell'emigrante, dovuto a reiezione di quest'ultimo.

Il vettore non è responsabile del mancato sbarco nel paese di destinazione dell'emigrante, il quale alla partenza trovavasi nelle condizioni volute dalle leggi del paese stesso per immigrarvi, quando possa ragionevolmente suppersi che lo sbarco non avvenne soltanto perchè l'emigrante credette di non abbandonare il proprio padre, emigrante anch'egli, e respinto in patria, sia pure per colpa del vettore, ammenochè non sia provato come questi sapesse che, se il padre fosse stato respinto, anche il figlio avrebbe dovuto far ritorno con lui in Italia. (C. A. Chieti, 28 settembre 1903 — *D'Orazio c. Comp. "La Veloce"* „).

71. Rejezione dovuta indirettamente a ritardo dell'arrivo del piroscafo.

Il vettore è responsabile della rejezione dell'emigrante dal paese di destinazione, quando essa sia avvenuta per il fatto che, essendo giunto in ritardo al posto di sbarco il piroscafo, in seguito ad avaria non dovuta a dimostrata causa di forza maggiore, la persona che doveva trovarsi a ricevere l'emigrante medesimo e garantire per lui rispetto al mantenimento, e che effettivamente vi si era trovata nel giorno in cui lo sbarco avrebbe dovuto aver luogo, non potè ritornarvi al momento dell'arrivo. (C. A. Benevento, 9 marzo 1904 — *Petretti c. Comp. "Italia "*) (1).

72. Rejezione della donna emigrante pel fatto che aveva con sè un figlio illegittimo.

Poichè la legge degli Stati Uniti del Nord America sull'immigrazione vieta lo sbarco sul territorio degli Stati Uniti di donne aventi figliuoli illegittimi, il vettore è responsabile della rejezione dell'emigrante donna dagli Stati medesimi, quando, risultandogli dal passaporto che il figlio viaggiante con essa era illegittimo, essendo indicato in tal documento col nome della madre e non con quello del padre, abbia tuttavia concesso il biglietto d'imbarco alla detta emigrante. (C. A. Benevento, 26 settembre 1907 — *Vicerè c. Compagnia "Anchor-Line "*).

73. Rejezione dell'emigrante avvenuta per essere il medesimo unito ad una donna, del pari emigrante, da rapporti illegittimi.

Il vettore non è responsabile della rejezione dell'emigrante dal paese di destinazione, avvenuta perchè l'emigrante stesso era accompagnato da una donna a lui unita da rapporti illegittimi,

(1) Vedi sentenza in Appendice, pag. 169.

quando manchi ogni prova che tali rapporti fossero a conoscenza del vettore predetto, e quando anzi vi sia la presunzione del contrario, pel fatto che a ciascuno dei due emigranti sia stato rilasciato uno speciale biglietto, e che il reclamante abbia ommesso di dichiarare il vero stato delle cose a tale riguardo nelle risposte al questionario esibitogli prima dell'imbarco. (C. A. Genova, 2 luglio 1908 — *Canepa c. Comp. "White Star Line "*) (1).

74. Emigrante obbligato a rimpatriare per accompagnare i figli, respinti per malattia.

Non è responsabile il vettore, ai termini dell'art. 24 della Legge, della rejezione dell'emigrante dal paese di destinazione, quando risulti che l'emigrante stesso avesse i requisiti necessari per essere ammesso allo sbarco, ma abbia dovuto invece far ritorno in patria per accompagnare i propri figli minori, respinti per malattia, il cui accertamento non debba ritenersi, data la natura di essa, obbligatorio per il vettore medesimo. (C. A. Palermo, 20 dicembre 1906 — *Vacante c. Comp. "La Veloce "*).

75. Non può ritenersi responsabile il vettore per la rejezione dell'emigrante dal paese di destinazione, quando essa sia avvenuta perchè le Autorità sanitarie estere, preposte allo sbarco, ritennero essere il figlio dell'emigrante stesso, bambino di soli tre mesi, affetto da idiozia, non potendosi pretendere che il vettore si accorga dell'esistenza di tale malattia in un bambino di così tenera età. (C. A. Messina, 26 agosto 1908 — *Lo Piana c. Compagnia "Lloyd Sabauda "*).

(1) Vedi sentenza in Appendice, pag. 201.

3° - *Cessione di emigranti* (art. 62 Regol.).

(Vedi anche massima n. 97)

76. Sono estremi necessari, indispensabili per qualsiasi cessione di emigranti, ai termini dell'art. 62 del Regol., il verificarsi del caso di forza maggiore e l'autorizzazione dell'Ispettorato o del Commissariato dell'Emigrazione, secondo i casi. Mancando tali estremi, qualunque rapporto giuridico intervenuto fra due vettori in ordine al trasporto di un emigrante, il quale si sia rivolto per le trattative all'uno e abbia finito per ottenere il biglietto d'imbarco dall'altro, può aver assunto il carattere di un contratto di mediazione o di altro contratto privo di determinato *nomen juris*, ma non mai la figura vera e propria di cessione di trasporto di emigranti, prevista dal citato articolo. Potrà quindi il secondo vettore, che provvede al trasporto, sperimentare davanti al giudice ordinario, alla stregua di quel rapporto giuridico, le eventuali ragioni di rivalsa che gli competano contro il primo, ma non esigere di esser messo fuori causa e sollevato da ogni responsabilità nel giudizio intentato dall'emigrante davanti alla Commissione Arbitrale per esser stato respinto dal paese di destinazione. (C. A. Salerno, 20 luglio 1908 — *Buonfrisco c. Compagnia "Lloyd Sabauda"*, e *Nav. Gen. Ital.*) (1).

4° - *Responsabilità del vettore per l'opera dei suoi rappresentanti* (art. 16, 19 e 26 Legge).

(Vedi anche massime nn. 4, 69, 93, 242, 243 e 244)

77. **In generale.**

Nei giudizi avanti la Commissione Arbitrale non può scindersi la responsabilità del rappresentante da quella del vettore; se per

(1) Vedi sentenza in Appendice, pag. 309.

i rapporti che intercedono fra il primo e il secondo vi siano ragioni da far valere dall'uno contro l'altro, queste potranno sperimentarsi in altra sede, ma non già innanzi alla Commissione Arbitrale, che deve ritenere unica la responsabilità per il fatto che ha dato luogo al reclamo. (C. A. Ascoli Piceno, 10 luglio 1902 — *De Benedictis c. Giansanti e Comp. "La Veloce"*).

78. Responsabilità del vettore per atti compiuti dal rappresentante, estranei al suo ufficio.

Il vettore non può chiamarsi responsabile verso l'emigrante pel fatto del suo rappresentante, il quale, assunto volontariamente l'incarico, estraneo alle funzioni del suo ufficio, di procurare all'emigrante un documento necessario per l'imbarco di lui, non gliel'abbia fornito, così che ne sia stato impedito l'imbarco stesso. (C. A. Potenza, 26 novembre 1907 — *Bocchetti c. Comp. Anglo-Italiana*) (1).

79. (art. 74, lett. b, Regol.).

Manca di legittimo fondamento l'azione per risarcimento di danni promossa contro il vettore dall'emigrante, il quale si dolga di non aver potuto, nonostante l'assicurazione datagli dal rappresentante dello stesso vettore, imbarcarsi sopra un piroscafo la cui partenza doveva avvenire prima del giorno indicato nel biglietto d'imbarco, non potendo la semplice assicurazione del rappresentante ritenersi impegnativa per il vettore, di fronte alla precisa fissazione della data della partenza risultante dal contratto di

(1) Il principio affermato in questa massima e quelli risultanti dalle due che seguono, appaiono contrari alla giurisprudenza prevalente, seguita anche dalla Cassazione, la quale ritiene, conformemente alla lettera e allo spirito dell'art. 16 della Legge, che il vettore sia civilmente responsabile dell'operato del proprio rappresentante in materia di emigrazione, anche quando il medesimo agisca fuori dei limiti del mandato conferitogli (*N. del Comp.*).

trasporto (1). (C. A. Palermo, 28 luglio 1905 — *Alessandra c. Compagnia "Hamburg-Amerika Linie "*) (2).

80. (art. 74, lett. *b*, Regol.).

Il termine di percorrenza nei viaggi di mare può solo essere assegnato per approssimazione e ciò nel biglietto d'imbarco; non può quindi avere alcuna importanza un termine minore indicato verbalmente dal rappresentante del vettore, essendo un fatto estraneo alle sue attribuzioni. Non può pertanto tale indicazione ritenersi come fondato motivo di ricorso per restituzione della caparra data al rappresentante del vettore dall'emigrante, il quale, ricevuto il biglietto d'imbarco, e visto che in esso è segnato una durata di viaggio maggiore a quella indicatavi, rinunci perciò al viaggio stesso (3). (C. A. Bari, 9 agosto 1906 — *Pastorella e Chirico c. Comp. Transatlantica di Barcellona*).

81. Mandatario. (Art. 24 Legge).

Non può il vettore, per sottrarsi all'obbligo del risarcimento dei danni di cui è cenno nell'art. 24 della Legge, allegare che il contratto di trasporto con l'emigrante non fu perfetto, perchè concluso con un mandatario del vettore stesso e quindi mancante del consenso di una delle parti, poichè l'opera del mandatario autorizzato obbliga il vettore, e il consenso di questo si presume in base al conferimento a quello delle speciali sue funzioni. (C. A. Palermo, 27 gennaio 1904 — *Vullo c. Comp "La Veloce "*) (4).

82. Rappresentante non autorizzato.

Il vettore è responsabile del danno patito dall'emigrante per colpa del rappresentante, anche se questi non è regolarmente auto-

(1) Vedi nota alla massima precedente n. 78.

(2) Vedi sentenza in Appendice, pag. 277.

(3) Vedi nota alla massima precedente, n. 78.

(4) Vedi sentenza in Appendice, pag. 267.

rizzato, quando il vettore stesso ne abbia riconosciuto l'opera, approfittandone. (C. A. Ancona, 23 agosto 1902 — *Quagliani c. Severini e Comp.* “ *Société Générale de Transports Maritimes* „ (1).

83. Mancata partenza dell'emigrante, dovuta a colpa del rappresentante.

Il vettore è responsabile dell'opera del suo rappresentante, il quale abbia arbitrariamente alterato le indicazioni della richiesta di viaggio ferroviario ridotto, fatta a vantaggio dell'emigrante, con l'aggiunta di un nome a quelli delle persone di famiglia che dovevano viaggiare con l'emigrante stesso, quando per causa di tale alterazione sia stata impedita la partenza degl'interessati, ed è tenuto per ciò al risarcimento del danno. Nè giova al rappresentante, e per esso al vettore, l'eccepire che l'aggiunta sia stata fatta col consenso dell'emigrante. (C. A. Ancona, 23 agosto 1902 — *Quagliani c. Severini e Comp.* “ *Société Générale de Transports Maritimes* „) (2).

84. (art. 1115 Cod. civ.).

Per la norma generale sancita dall'art. 1115 del Cod. civ., il vettore è tenuto a rispondere dei danni cagionati dai suoi impiegati senza che da tale responsabilità possa esimerlo la circostanza di non aver potuto impedire il fatto altrui che produsse il danno. Il vettore pertanto risponde del danno arrecato da un suo agente ufficialmente riconosciuto ad emigranti col consigliarli di partire da un porto estero per le Americhe, onde sottrarsi alla visita sanitaria già riuscita sfavorevole in un primo tentativo di emigrazione da un porto italiano, pel qual fatto gli emigranti stessi siano stati respinti anche dal porto estero d'imbarco. (C. A. Palermo, 26 ottobre.1904 — *Uzzo e Nuccio c. Comp.* “ *La Patria* „) (3).

(1) Vedi sentenza in Appendice, pag. 165.

(2) Vedi sentenza in Appendice, pag. 165.

(3) Vedi sentenza in Appendice, pag. 270.

85. Rejezione dell'emigrante, dovuta a colpa del rappresentante
(art. 24 Legge).

Qualunque sia il motivo pel quale l'emigrante fu respinto dal paese di destinazione, il vettore è responsabile della reiezione di lui, quando risulti che il suo rappresentante abbia scientemente tratto in inganno l'emigrante predetto, facendogli credere che gli sarebbe stato possibile sbarcare in un porto dello stesso paese, diverso da quello da cui già era stato respinto una prima volta. (C. A. Palermo, 31 marzo 1908 — *Conte c. Comp. "White Star Line"*).

C) *Obblighi e responsabilità del vettore, derivanti dall'esecuzione del contratto*

1° *Responsabilità del vettore per mancato o ritardato imbarco dell'emigrante*

(articoli 21, 22 e 26 Legge).

(Vedi anche massime nn. 6, 7, 78, 79, 80, 83, 84, 142, 145, 146, 158, 161, 175 e 211).

86. Responsabilità per ritardato imbarco in generale.

L'obbligo che, a' termini dell'art. 22 della Legge, incombe al vettore di risarcire il danno all'emigrante per il ritardo nella partenza del piroscafo, è subordinato al fatto che il ritardo stesso sia dovuto a colpa o negligenza del detto vettore, il quale perciò non vi sarà tenuto ogni qual volta dimostri di aver compiuto tutto quanto stava in lui perchè il ritardo non avvenisse. (C. A. Napoli, 12 dicembre 1907 — *Silvestro ed altri c. Nav. Gen. It.*).

87. Imbarco ritardato per mancata coincidenza di treni.

Il vettore non è responsabile dei danni per ritardato imbarco derivati all'emigrante dal fatto che questi, nel viaggio in ferrovia dal paese di residenza al porto d'imbarco, abbia dovuto sostare in una stazione del percorso per mancata coincidenza di treni, circostanza questa di cui le stesse Amministrazioni ferroviarie sogliono declinare la responsabilità. (C. A. Lucca, 5 marzo 1904 — *Formigli ed altri c. Comp. "Générale Transatlantique"*).

88. Misura dell'indennità dovuta all'emigrante per ritardato imbarco.

L'emigrante, il cui imbarco sia stato ritardato per oltre dieci giorni a decorrere dalla data della partenza indicata nel relativo biglietto, ha diritto non solo all'indennità di lire 2 al giorno, di cui all'art. 22 della Legge, ma anche al risarcimento della perdita sofferta e del guadagno di cui fu privato. Nè giova al vettore, in tale ipotesi, addurre il difetto del dolo o fondarsi sul disposto del citato art. 22, capoverso 1°, per sostenere che il suo obbligo si riduce a dover corrispondere la sola indennità giornaliera di lire 2, perchè non è solo l'inadempiente per dolo che è tenuto ai danni, sibbene anche colui che manca alle sue obbligazioni per colpa, e soltanto a favore di coloro il cui viaggio fu ritardato di meno di dieci giorni la legge prefigge unicamente l'indennità predetta. (C. A. Messina, 25 luglio 1902 — *Curcio c. Comp. "Hamburg-Amerika Linie"*).

89. L'espressione "ove ne sia il caso", contenuta nel 3° comma dell'art. 22 della Legge, e riguardante il risarcimento dei danni a cui la Commissione Arbitrale può riconoscere aver diritto l'emigrante, in caso di ritardo oltre i dieci giorni nella partenza del piroscafo, scartata l'ipotesi che possa significare: "ove un danno vi sia", perchè è intuitivo che se danno non vi fosse non si potrebbe mai parlare di risarcimento, deve interpretarsi nel senso

che questo sia dovuto solo in quanto, nel detto ritardo, vi sia colpa da parte del vettore. Ne consegue che in questi casi è necessario ricercare se sarebbe stato possibile o no al vettore di evitare il ritardo dannoso, con tutti i mezzi che erano a sua disposizione. (C. A. Cuneo, 3 agosto 1907 — *Maggi c. Nav. Gen. It.*) (1).

90. Mancato imbarco dell'emigrante giunto al porto il giorno stesso della partenza.

Deve ritenersi esente da ogni responsabilità per il mancato imbarco dell'emigrante, giunto al porto nel giorno stesso della partenza del piroscafo, il vettore che, a tempo, trasmettendogli il biglietto, l'abbia avvertito per iscritto che, per compiere le necessarie formalità (vaccinazione, disinfezione del bagaglio e simili), era necessaria la presenza dell'emigrante stesso nel porto predetto almeno due giorni prima della partenza. (C. A. Catanzaro, 24 gennaio 1906 — *Vatrano ed altri c. Comp. Anglo-Italiana*).

91. Mancato imbarco dell'emigrante respinto alla visita sanitaria.

La Legge all'art. 21 non stabilisce, come suole farsi in tema di responsabilità per danni, alcuna prova di colpa o negligenza del vettore nel fatto della rejezione dell'emigrante avvenuta per ragioni sanitarie nel porto d'imbarco, ma pone senz'altro a carico del vettore stesso le spese e i danni, quando sia accertata puramente e semplicemente tale circostanza di fatto della rejezione. Poichè pertanto la Legge, nel dichiarare la responsabilità del vettore, non stabilisce nessuna condizione, all'avverarsi della quale eventualmente dovrebbe intendersi subordinata la responsabilità medesima, diventa affatto superflua ogni indagine diretta a stabilire se il vettore o il suo rappresentante conoscessero o meno la condizione patologica o fisiologica dell'emigrante, che ne deter-

(1) Vedi sentenza in Appendice, pag. 196.

minò la rejezione (1). (C. A. Cagliari, 15 settembre 1907 — *Serra-Carta e Obinu c. Comp. Ligure-Brasiliana e Guspini*).

92. La circostanza che l'emigrante sia stato riconosciuto malato nella visita fattagli nel porto di partenza non esclude che il vettore debba essere tenuto a risarcire all'emigrante stesso il danno derivatogli dall'aver dovuto rimanere inoperoso nel porto d'imbarco, in attesa che venisse adottata una risoluzione a suo riguardo. (C. A. Roma, 20 dicembre 1906 — *Angelucci c. Comp. "Hamburg-Amerika Linie"*).

93. È obbligo del vettore di rimborsare all'emigrante respinto alla visita medica nel porto d'imbarco le spese sostenute durante la sosta nel porto stesso e nel viaggio di ritorno al luogo di residenza, quando le trattative per l'imbarco siano state in questo compiute ad opera del rappresentante. (C. A. Messina, 29 luglio 1905 — *Maimone c. V. Fornari*).

94. L'unico obbligo che assume il vettore verso l'emigrante con la stipulazione del contratto di trasporto è quello di provvedere al trasporto di lui dal porto d'imbarco al paese estero di destinazione; ogni altra obbligazione concernente trasporto di persona o di bagaglio dovrebbe nascere da contratto separato o da colpa.

Non può pertanto l'emigrante pretendere che il vettore gli rimborsi la spesa da lui fatta per il viaggio dal luogo di residenza al porto d'imbarco, quando in questo l'emigrante sia stato respinto alla visita sanitaria. (C. A. Reggio Calabria, 5 dicembre 1907 — *Fotia c. Comp. "Norddeutscher Lloyd"*).

95. La disposizione dell'art. 21, 3° comma, della Legge, circa l'obbligo del vettore di rimborsare all'emigrante la spesa del ri-

(1) Il principio affermato in questa massima e nelle due seguenti è contraddetto in quella n. 94 e limitato nella successiva, n. 95, al caso di emigrazione favorita o arrolata.

torno dal porto d'imbarco al Comune di residenza, nei casi in esso articolo indicati, riguarda unicamente gli emigranti in qualsiasi modo favoriti o arrolati e non può estendersi ad altri che non si trovino in quelle condizioni. (C. A. Macerata, 2 luglio 1907 — *Garofani c. Nav. Gen. It.*).

96. Mancato o ritardato imbarco, dovuto a sciopero della gente di mare.

Non può ascriversi a colpa o negligenza del vettore la ritardata o mancata partenza del piroscafo dal porto d'imbarco, quando la partenza stessa non abbia avuto luogo in sèguito ad analoghe istruzioni del R. Commissariato per l'emigrazione, sebbene non date in forma categoricamente imperativa, in vista di pericoli eventuali, dipendenti da improvviso sciopero della gente di mare. (C. A. Napoli, 12 dicembre 1907 — *Manca c. Nav. Gen. It.*) (1).

97. Non può ritenersi responsabile il vettore della ritardata partenza dell'emigrante, avvenuta per improvviso sciopero dell'equipaggio del piroscafo indicato nel biglietto d'imbarco, quando risulti che il vettore medesimo, in vista di tale circostanza, abbia subito chiesto al R. Ispettorato dell'emigrazione e abbia ottenuto il permesso di cedere il trasporto ad altro vettore. (C. A. Genova, 11 agosto 1904 — *Nelli ed altri c. Comp. "Soc. Gén. des Transports Maritimes"*).

98. Lo sciopero del personale del piroscafo su cui l'emigrante doveva prendere imbarco non può considerarsi come ragione di forza maggiore tale da esonerare il vettore dalla responsabilità del ritardo nell'imbarco stesso, quando egli non abbia curato, come ne avrebbe avuto l'obbligo, di adempiere all'obbligo commessogli dal R. Ispettorato dell'emigrazione di rimandare l'emigrante al suo paese, salvo ad avvertirlo della fissazione di un altro

(1) Vedi sentenza in Appendice, pag. 244.

giorno per la partenza. (C. A. Salerno, 9 giugno 1909 — *Penna c. Nav. Gen. It.*).

99. Non sempre e in tutti i casi lo sciopero della gente di mare può considerarsi una ragione di forza maggiore, per la quale il vettore sia esonerato dalla responsabilità dei danni per il mancato imbarco dell'emigrante, poichè estremamente varie possono essere le cause di tale fenomeno economico, e tali cause devono essere vagliate caso per caso.

Non può, per esempio, aver tale valore lo sciopero, quando risulti che il vettore, nonostante esso, abbia disimpegnato ugualmente altri servizi per lui più importanti, perchè più remunerativi che non quello di emigrazione. (C. A. Chieti, 14 maggio 1907 — *Pace c. Comp. "La Veloce "*) (1).

100. Il disarmo del piroscalo su cui l'emigrante doveva esser trasportato, ordinato dal vettore in vista della proclamazione di sciopero da parte dell'equipaggio di altro piroscalo e per il timore, sia pure fondato, che da questo lo sciopero stesso si estenda ad altre navi, ma prima che il medesimo abbia effettivamente luogo su quella disarmata, non può riconoscersi costituire un caso di forza maggiore, tale da escludere ogni responsabilità del vettore predetto per i danni derivanti all'emigrante dalla mancata o ritardata partenza, poichè l'ipotesi, anche fondata, di un fatto non può produrre le conseguenze giuridiche che il fatto medesimo produrrebbe. (C. A. Messina, 3 aprile 1907 — *Vitale ed altri c. Nav. Gen. It. e Comp. "La Veloce "*).

101. In caso di sciopero violento della gente di mare, che abbia impedito la partenza del piroscalo su cui doveva prendere imbarco l'emigrante, a questi è dovuta dal vettore soltanto la restituzione del nolo pagato. (C. A. Cuneo, 8 aprile 1908 — *Rinaudo c. Nav. Gen. It.*).

(1) Vedi sentenza in Appendice, pag. 185.

102. Mancato imbarco per mancanza di posti disponibili.

L'emigrante che, giunto al porto d'imbarco, non possa partire per mancanza di posti disponibili sul piroscafo indicato nel relativo biglietto, ha diritto non solo alla restituzione del prezzo del nolo, ma anche al risarcimento dei danni da parte del vettore. (C. A. Reggio Calabria, 4 dicembre 1907 — *Molluso c. Comp. "La Veloce"* „).

103. Il vettore è obbligato a rimborsare all'emigrante il prezzo del biglietto ferroviario per il viaggio dal paese di origine al porto d'imbarco, quando non abbia curato di impedire il viaggio stesso, mentre era a sua conoscenza che non vi era posto disponibile nel piroscafo col quale la partenza avrebbe dovuto avvenire. (C. A. Catanzaro, 15 novembre 1906 — *Pullano c. Comp. "Norddeutscher Lloyd"* „).

104. Mancata partenza per divieto di emigrazione.

Il vettore non è tenuto ad alcun risarcimento di danno, salva la restituzione del nolo pagato, all'emigrante che, appena imbarcato, sia stato costretto a sbarcare e a ritornare al proprio paese per effetto di divieto di emigrazione nel paese a cui era diretto, quando il relativo decreto del Ministero degli Affari Esteri non sia stato comunicato alle autorità competenti e al vettore in tempo per impedire il viaggio dal luogo di residenza al porto d'imbarco. (C. A. Potenza, 24 giugno 1909 — *Magliano ed altri c. Comp. "La Veloce"* „).

2° *Responsabilità del vettore per interruzione del viaggio* (1)

(art. 26 Legge)

105. Nessun risarcimento di danno può ritenersi dovuto dal vettore all'emigrante pel fatto della interruzione del viaggio, e

(1) Vedi nota a pag. 27.

del conseguente ritorno al porto d'imbarco, quando il fatto stesso abbia avuto luogo per causa dimostrata di forza maggiore (nella specie: rottura del timone del piroscafo, ammesso alla partenza dopo la visita regolamentare). (C. A. Siracusa, 22 aprile 1907 — *Di Pietro c. Comp. "La Veloce"*).

106. Il vettore è sempre responsabile dei danni derivati all'emigrante dal fatto che il piroscafo su cui era imbarcato abbia dovuto ritornare nel porto d'imbarco per avaria sopravvenuta durante la navigazione, anche se sia dimostrato che l'avaria stessa fu dovuta a forza maggiore e non a colpa del capitano o di altro dipendente del vettore, poichè la legge sull'emigrazione è legge eccezionale di favore verso gli emigranti, e il vettore deve rispondere del danno emergente anche quando non vi sia colpa alcuna, assumendo egli col contratto d'imbarco l'obbligo di mantenere gli emigranti a sue spese, di garantire l'integrità del loro piccolo bagaglio, e di curare che i medesimi possano proseguire il viaggio. (C. A. Benevento, 21 luglio 1906 — *Covino e Porcari c. Comp. "La Veloce"*).

3° *Responsabilità del vettore per danni sopravvenuti all'emigrante in corso di navigazione*

(art. 26 Legge)

107. Non può certo desumersi una presunzione di colpa a carico del vettore per il danno subito dall'emigrante nella propria persona, in causa di una imprudenza commessa, essendo ubbriaco, sul piroscafo, dal fatto che il vettore stesso abbia provveduto alle spese di cura e di mantenimento dell'interessato, poichè non potrebbe mai quel fatto volontario e umanitario fornire per sè stesso una prova legale della colpa e della conseguente responsabilità per il risarcimento dei danni. (C. A. Perugia, 23 aprile 1907 — *Tonti c. Comp. "La Patria"*).

108. Non può ritenersi responsabile il vettore de' danni sopravvenuti alla persona dell'emigrante in corso di navigazione, quando sia provato che i danni stessi siano dovuti a causa di forza maggiore (nella specie, forte rullio della nave per effetto del mare burrascoso) ed anche a imprudenza dell'interessato. (C. A. Genova, 2 luglio 1908 — *Miserentino c. Nav. Gen. It.*)

4° Responsabilità del vettore in caso di naufragio.

(Vedi anche massime nn. 137, 188, 215, 257, 258, 259, 260, 261, 267, 268, 269, 270, 271, 272 e 273).

109. Prova dei danni subiti dall'emigrante e loro determinazione (articoli 91 e 84 Regol.; articoli 26 e 27 Legge).

L'ipotesi dell'art. 91 del Regolamento è quella ordinaria e frequente di bagaglio danneggiato o smarrito a bordo di un bastimento che ha seguito regolarmente, o con danno al solo carico, la sua rotta, e ha toccato la meta; non può quindi invocarsi la disposizione di tale articolo quando si tratti di naufragio, venendo allora a mancare i presupposti di fatto della sua applicabilità. In tal caso, non si può ragionevolmente richiedere la produzione del biglietto d'imbarco a prova della consegna del bagaglio, poichè prima che alla salvezza di esso il naufrago deve pensare a quella della propria persona; tanto più poi se si consideri che ben limitata sarebbe l'efficacia della prova fornita dal detto biglietto, in quanto essa, se attesterebbe il danno della perdita del bagaglio, altrettanto non potrebbe fare, oltre che rispetto ai danni morali, anche riguardo a quegli altri, materiali, a cui l'emigrante può essere andato incontro con la perdita di valori che custodisse sulla propria persona.

Nel caso di naufragio, pertanto, la Commissione Arbitrale — tenuto conto dello speciale carattere attribuitole dalla Legge e

degli intenti di tutela degli interessi morali e materiali dell'emigrante che questa si è prefissa — è libera di dedurre l'entità e l'ammontare dei danni da tutti gli elementi di fatto e dalle presunzioni che può trarre dagli atti della causa. (C. A. Cagliari, 15 settembre 1907 — *Salaris c. Nav. Gen. It.*) (1).

110. Perdita di un figliuolo, che l'emigrante aveva con sè (art. 26 Legge).

È assurdo sostenere che, disciplinando la legge sull'emigrazione le azioni strettamente proprie dell'emigrante, questi non possa sperimentare contro il vettore azione di danni per la perdita d'un figliuolo, che aveva con sè, dovuta a naufragio, non dipendente da forza maggiore, poichè non può dubitarsi che si tratti nella specie di vero e proprio inadempimento del contratto di trasporto, specialmente di fronte alla norma così larga e comprensiva dell'art. 26. (C. A. Alessandria, 19 dicembre 1907 — *Mironi c. Nav. Gen. It.*) (2).

111. Abbandono della nave, fatto dal vettore per esonerarsi dal risarcimento dei danni (art. 26 Legge e art. 491 Cod. Comm.).

L'abbandono della nave non esonera l'armatore, vettore di emigranti, dall'obbligo di risarcimento dei danni sofferti da emigranti per effetto di naufragio. (C. A. Napoli, 21 febbraio 1907 — *Pirito c. Nav. Gen. It.*) (3).

112. (Art. 13, capov. ultimo, Legge; art. 491 Cod. Comm.).

Di fronte alla norma della Legge, per cui la cauzione fornita dal vettore rappresenta la garanzia di tutte le obbligazioni di esso verso l'emigrante, l'abbandono della nave naufragata, con-

(1) Vedi sentenza in Appendice, pag. 171.

(2) Vedi sentenza in Appendice, pag. 160.

(3) La sentenza in *G. It.*, 1907, I, II, 524 e in Appendice, pag. 224.

sentito dall'art. 491 del Codice di commercio, non libera il vettore medesimo dalla responsabilità che abbia incontrato per danni derivati all'emigrante dal naufragio. (C. A. Alessandria, 19 dicembre 1907 — *Mironi c. Nav. Gen. It.*) (1).

113. La responsabilità del vettore verso gli emigranti è del tutto indipendente da quella del proprietario della nave verso i passeggeri, e quindi, anche quando le qualità di vettore e di proprietario siano riunite nella stessa persona, l'avvenuto abbandono della nave non ha alcuna influenza sull'esercizio delle azioni degli emigranti e non vale a eliminare o sospendere il giudizio che su di esse sono chiamate a dare le Commissioni Arbitrali. (CASS. - SEZ. UNITE, 12 luglio 1907 — *Nav. Gen. It. c. Tiepolo*) (2).

5° - Responsabilità del vettore per la perdita o il deterioramento del bagaglio dell'emigrante.

(Art. 88, 89, 90 e 91 Regol. e art. 26 Legge).

a) IN GENERALE.

(Vedi anche massime nn. **109, 173, 185, 210, 226, 263 e 304**).

114. Merce accettata dal vettore come bagaglio.

Il vettore non può rifiutarsi di risarcire all'emigrante il danno arrecatogli per propria colpa in caso di dispersione del bagaglio, quando questo sia stato da lui accettato come tale, anche se, in realtà, contenesse della merce. (C. A. Potenza, 26 novembre 1907 — *Mancini c. Comp. Ligure-Brasiliana*).

(1) Vedi sentenza in Appendice, pag. 160.

(2) La sentenza in *F. I.*, 1907, I, 1115.

115. Bagaglio consegnato a vettore diverso da quello che esegui il trasporto dell'emigrante.

Il vettore è responsabile dello smarrimento del bagaglio dell'emigrante, e deve risarcirne a questi il danno, quando risulti dagli atti, e specialmente dallo scontrino di consegna, che al vettore medesimo e non ad altro vettore il bagaglio sia stato affidato, ancorchè il viaggio dell'emigrante abbia avuto luogo sul piroscafo di altra Compagnia, la quale abbia assunto tutte le obbligazioni derivanti dal trasporto dell'emigrante. (C. A. Palermo, 3 novembre 1908 — *Jemmola c. Comp. "Lloyd Sabauda"*).

116. Dichiarazione del contenuto del bagaglio all'atto dell'imbarco — Non è necessaria per costituire responsabile il vettore del deterioramento.

Per l'accertamento della responsabilità che in virtù dell'art. 90 del Regolamento incombe al vettore per le manomissioni o sottrazioni di bagaglio verificatesi in danno degli emigranti per negligenza degli incaricati, non occorre che venga dichiarato, all'atto dell'imbarco, il contenuto del bagaglio stesso. Basta cioè il semplice fatto della effrazione per dar luogo all'azione di danni, salvo a stabilire l'ammontare di questi in base alle prove fornite dall'attore. (C. A. Genova, 3 dicembre 1908 — *Dondero c. Compagnia "White Star Line"*).

117. Inosservanza del regolamento interno della Compagnia vettrice da parte dell'emigrante.

Il contratto di trasporto di emigrante è regolato dalle norme della legge sull'emigrazione, e poichè queste sono di ordine pubblico, non possono soffrire deroga o variazione alcuna per accordi interceduti tra vettori ed emigranti.

Non può quindi la Compagnia vettrice, per esonerarsi dall'obbligo di risarcire il danno per sua colpa incontrato dall'emi-

grante in caso di dispersione del bagaglio, eccepire l'inosservanza da parte di questi di un articolo del regolamento interno della Compagnia stessa. (C. A. Napoli, 21 luglio 1908 — *Brancati c. Comp. Transatlantica di Barcellona*) (1).

b) IN CHE COSA POSSA CONSISTERE IL BAGAGLIO.

(Vedi anche massime nn. 114, 116, 132, 133, 135, 137 e 263).

118. Non può riguardarsi come parte del bagaglio, di cui all'art. 88 del Regolamento, una stufa, che l'emigrante porti con sè. L'azione per risarcimento di danni, derivati dal deterioramento di tale oggetto, non può quindi sperimentarsi avanti alla Commissione Arbitrale, bensì avanti all'Autorità giudiziaria ordinaria. (C. A. Genova, 21 maggio 1908 — *Rossi c. Comp. "Norddeutscher Lloyd"* „).

119. Non può considerarsi come bagaglio, agli effetti degli art. 88 e seguenti del Regolamento, sibbene come merce soggetta al pagamento del nolo, una cassa di commestibili che l'emigrante abbia portato con sè sul piroscafo, sia pure per uso proprio. (C. A. Palermo, 7 novembre 1898 — *Donze c. Comp. "Anchor Line"* „).

120. La Commissione Arbitrale è competente a pronunziarsi sul ricorso dell'emigrante per smarrimento del bagaglio trasportato gratuitamente, cioè degli effetti d'uso, ferri del mestiere e simili, nella misura stabilita dal Regolamento, ma non di merce spedita dall'emigrante stesso a pagamento. (C. A. Palermo, 30 marzo 1909 — *Maita c. Comp. "Lloyd Sabauda"* „).

(1) Vedi sentenza in Appendice, pag. 251.

c) PROVA DELLA CONSEGNA O DEL DETERIORAMENTO (1).

(Vedi anche massime nn. 109 e 140).

121. Bagaglio accettato dall'emigrante in restituzione, senza riserve.

È da presumersi insussistente, in mancanza di prove, il deterioramento del bagaglio dell'emigrante, il quale chieda per esso il risarcimento del danno, quando risulti che il ricorrente accettò la riconsegna del bagaglio stesso senza immediato reclamo. (C. A. Messina, 30 dicembre 1903 — *Gitto c. Comp. "Anchor Line"*).

122. Scontrino di consegna privo di data.

Quando lo scontrino di consegna del bagaglio, rilasciato dal vettore all'emigrante, contenga indicazioni sufficienti per constatare che la consegna stessa è avvenuta, tale documento è valido come prova per ottenere, in caso di smarrimento, che sia risarcito il danno, anche se non vi sia scritta la data della partenza. (C. A. Palermo, 20 dicembre 1906 — *Mazzucco c. V. Zino*).

123. Atto notorio o prova testimoniale attestante la consegna del bagaglio al vettore.

La consegna al vettore da parte dell'emigrante del bagaglio che a questo appartiene, non può provarsi con altro mezzo all'infuori della esibizione del relativo scontrino; non giova quindi, in tal caso, addurre come mezzo di prova nè un atto notorio nè la prova testimoniale. (C. A. Palermo, 24 giugno 1903 — *Cimino ed altri c. Comp. "Norddeutscher Lloyd"*) (2).

(1) Vedi nota a pag. 27.

(2) Vedi sentenza in Appendice, pag. 259.

124. L'attestazione giurata, prodotta dall'emigrante a prova della consegna del bagaglio, pel cui smarrimento ricorra alla Commissione Arbitrale, non può tener luogo dello scontrino, di cui all'art. 91 del Regolamento, agli effetti dell'accertamento dell'obbligo, da parte del vettore, al risarcimento dei danni. (C. A. Genova, 11 agosto 1904 — *Micheli c. Comp. "Italia "*).

125. Necessità del biglietto d'imbarco e dello scontrino come prova della consegna del bagaglio al vettore.

Non è ammissibile la domanda d'indennizzo prodotta dall'emigrante contro la Compagnia vettrice per la perdita del bagaglio, quando il ricorrente non curi di esibire il biglietto o scontrino comprovante l'avvenuta consegna del bagaglio medesimo alla Compagnia da lui convenuta in giudizio. (C.A. Palermo, 27 ottobre 1905 — *Buscemi c. Comp. "Anchor Line "*).

126. Non giova al vettore eccepire la mancanza dello scontrino per esonerarsi dall'obbligo del risarcimento in caso di dispersione del bagaglio dell'emigrante, poichè è in facoltà del vettore stesso di rilasciarlo, potendo anche farsi annotazione del numero e della qualità dei colli nel biglietto d'imbarco, che non resta in possesso dell'emigrante. (C. A. Napoli, 9 giugno 1908 — *Santamaria c. Comp. "White Star Line "*).

127. Ammissibilità in generale di altre prove, diverse dallo scontrino.

Quando la consegna del bagaglio, che sia stato smarrito, non sia accertata con l'esibizione, da parte dell'emigrante, dello scontrino rilasciato dal vettore, ma risulti altrimenti certa, e manchi quindi soltanto l'accertamento del peso del bagaglio stesso, può la Commissione Arbitrale, con apprezzamento tratto da altri elementi, determinare l'ammontare dell'indennizzo dovuto. (C. A. Messina, 27 giugno 1905 — *Rotella c. Comp. Anglo-Italiana*).

128. La consegna del bagaglio dell'emigrante al vettore può provarsi tanto con lo scontrino di ricevuta del bagaglio stesso o con il biglietto d'imbarco, dei quali parla l'art. 91 del Regolamento, quanto con equipollenti. (C. A. Reggio Calabria, 5 dicembre 1907 — *Meduri c. Nav. Gen. It.*).

129. Prova testimoniale.

Il fatto della consegna al vettore del bagaglio appartenente all'emigrante può provarsi, in caso di smarrimento dello scontrino, anche per mezzo di testimoni, i quali poterono esser presenti all'imbarco effettivo del bagaglio stesso sul piroscalo. (C. A. Girgenti, 14 novembre 1907 — *Panarisi c. Nav. Gen. It.*).

130. Presunzioni.

Ad attestare l'avvenuta consegna del bagaglio dell'emigrante al vettore per la spedizione dal Comune di residenza al porto di imbarco, a termini dell'art. 89 del Regolamento, è ammissibile qualunque specie di prova, anche le presunzioni. (C. A. Reggio Calabria, 5 dicembre 1907 — *Lo Giudice c. Comp. "White Star Line "*).

d) DETERMINAZIONE DEL VALORE AGLI EFFETTI DEL RISARCIMENTO.

(Vedi anche massima n. 127).

131. Bagaglio smarrito nel viaggio dal Comune di residenza dell'emigrante al porto d'imbarco.

Quando lo smarrimento del bagaglio dell'emigrante non sia avvenuto a bordo del piroscalo, con cui il viaggio di emigrazione si compie, ma durante il trasporto, fatto a cura degli incaricati del vettore, dal Comune di residenza al porto d'imbarco, l'indennità da corrisondersi dal vettore all'emigrante non deve calco-

larsi secondo le norme dell'art. 91 del Regolamento (L. 1 per ogni chilogramma), bensì giusta il disposto dell'art. 90, il quale consente al giudice l'apprezzamento del valore, senza porvi alcun limite. (C. A. Reggio Calabria, 6 maggio 1907 — *Benassai c. Comp. "La Veloce"*).

132. Bagaglio smarrito o deteriorato nel viaggio dal porto d'imbarco al paese di destinazione (1).

Il risarcimento dei danni dovuto dal vettore all'emigrante per la perdita o il deterioramento del bagaglio nel viaggio di emigrazione non può calcolarsi in misura maggiore di quella stabilita dall'art. 91 del Regolamento.

Gli oggetti di valore che l'emigrante porti con sè debbono essere depositati a parte, perchè il vettore possa essere tenuto responsabile del loro smarrimento. (C. A. Genova, 21 maggio 1908 — *Perelli c. Comp. "Société Générale de Transports Maritimes"*).

133. Per il combinato disposto degli art. 88 e 91 del Regolamento, la somma dovuta dal vettore all'emigrante in risarcimento del danno a questi derivante dalla dispersione del bagaglio deve calcolarsi in ragione di L. 1 per chilogramma, qualora il peso del bagaglio stesso sia indicato nello scontrino; quando tale indicazione non esista, si presume che il peso sia uguale al massimo di 100 chilogrammi.

Gli emigranti possono portare bagagli di valore, ma in tal caso devono fare la spedizione con speciali polizze di carico. (C. A. Napoli, 19 novembre 1908 — *Castagna c. Comp. "Hamburg Amerika Linie"*) (2).

134. Con la disposizione dell'art. 91 del Regolamento il legislatore ha inteso stabilire una presunzione del valore del bagaglio

(1) Vedi nota a pag. 27.

(2) Nello stesso senso: C. A. Napoli, 21 marzo 1907 — *Pintozzi c. Compagnia Transatlantica di Barcellona*.

deteriorato o smarrito, presunzione che può e deve cedere alla prova contraria. (C. A. Cagliari, 18 settembre 1907 — *Tozzi c. Nav. Gen. It.*).

135. La tariffa stabilita dal primo capoverso dell'art. 91 del Regolamento circa la misura del rimborso dovuto dal vettore all'emigrante in caso di smarrimento del bagaglio di quest'ultimo deve intendersi applicabile ai colli il cui contenuto non è valutabile o è controverso (1), ma non a quelli che contengano oggetti il cui valore sia facilmente determinabile (nella specie: una macchina da cucire). (C. A. Messina, 17 giugno 1908 — *Repici c. Comp. "Anchor Line "*).

136. L'indennità in ragione di una lira per ogni chilogramma di bagaglio smarrito, prevista dalla prima parte dell'art. 91 del Regolamento, è stabilita per la sola ipotesi in cui le parti si accordino e non sorga controversia; ma quando questa nasca e il dibattito sia portato avanti la Commissione Arbitrale, è applicabile allora il capoverso dell'articolo citato, senza che il giudice abbia limite di sorta nell'apprezzamento e nella liquidazione del danno (2). (C. A. Reggio Calabria, 27 maggio 1907 — *Acquatienne c. Nav. Gen. It.*).

137. Oggetti di uso personale diversi del bagaglio (art. 106 Regol.).

Poichè l'art. 106 del Regolamento ammette il diritto nell'emigrante di poter tenere sul piroscavo, vicino al proprio letto, un

(1) Vedi nota alla massima seguente.

(2) Non sembra verosimile che il Regolamento abbia voluto stabilire una indennità fissa, che funziona come limite massimo, precisamente nell'ipotesi di un bonario accordo, limitando quella libertà di contrattazione che è il presupposto di questo accordo, e facendo così, contrariamente a tutto il suo spirito di tutela dell'emigrante, il solo vantaggio del vettore. Pare corretto ritenere che abbia voluto invece stabilire il limite, affidando l'applicazione della norma al giudice, nel solo caso di controversia, come è detto nella massima precedente. (*N. del Comp.*).

piccolo fardello contenente gli oggetti di uso personale, può la Commissione Arbitrale, chiamata a giudicare su un ricorso per danni, derivanti da naufragio, scostarsi alquanto, rispetto al rimborso del valore del bagaglio, dai termini rigorosi dell'art. 91 dello stesso Regolamento, ed ammettere a favore dell'emigrante, oltre al rimborso medesimo, anche quello, in misura limitata, per la perdita degli oggetti anzidetti. (C. A. Milano, 14 febbraio 1908 — *Colombo c. Nav. Gen. It.*).

e) RESTITUZIONE DEL BAGAGLIO ALL'EMIGRANTE.

138. Ritardo nella restituzione del bagaglio all'emigrante.

Il vettore è tenuto a corrispondere all'emigrante i danni e interessi non solo quando il bagaglio dell'emigrante stesso fu smarrito, ma anche quando ne fu ritardata la restituzione. (C. A. Messina, 27 giugno 1905 — *Rotella c. Comp. Anglo-Italiana*).

139. Ritardo nella restituzione ordinata dalla Commissione Arbitrale.

Il vettore è responsabile dei danni derivati all'emigrante dal ritardo frapposto nella consegna a quest'ultimo del bagaglio a lui appartenente, ordinata con decisione della Commissione Arbitrale, la quale è competente a giudicare dei danni medesimi. (C. A. Foggia, 2 giugno 1908 — *Mosca c. Comp. "White Star Line"*).

140. Restituzione del bagaglio ad emigrante diverso da quello a cui appartiene.

Non può ritenersi responsabile il vettore per aver consegnato, all'arrivo del piroscafo, il bagaglio dell'emigrante ad altro emigrante, quando soltanto il nome del secondo, a cui il primo l'aveva

affidato, risulti indicato nello scontrino di ricevuta. (C. A. Arezzo, 28 marzo 1908 — *Panci c. Comp. "La Veloce"*).

141. Bagaglio giacente alla dogana e non ritirato.

Manca ogni legittimo fondamento al ricorso dell'emigrante, il quale chieda alla Commissione Arbitrale di essere garantito circa gli oggetti racchiusi nel suo bagaglio, quando il ricorrente stesso riconosca che questo trovasi giacente in dogana, e non abbia curato, quantunque fosse tenuto a sua disposizione, di ritirarlo. (C. A. Palermo, 27 giugno 1908 — *Venturella c. Comp. Siculo-Americana*).

CAPO III.

Contratto a favore di terzi (biglietto di chiamata)

(art. 20, 24 e 26 Legge e 77 Regol.) (1).

(Vedi anche massime nn. 265, 296 e 297)

142. Mancato preavviso al vettore.

La mancanza del preavviso al vettore, nel termine indicato dall'art. 77 del Regolamento, da parte dell'emigrante provvisto di biglietto di chiamata esonera il vettore stesso da ogni responsabilità per il non avvenuto imbarco nel giorno convenuto (C. A. Genova, 21 maggio 1908 — *Cardinali c. Comp. "Générale Transatlantique"*).

143. Erroneo avviso di partenza dato all'emigrante, il cui biglietto di chiamata non sia ancora pervenuto dall'estero.

Il vettore è tenuto a rimborsare all'emigrante la spesa del viaggio che questi abbia fatto dal comune di residenza al porto d'imbarco e tutti gli altri danni da lui sofferti in conseguenza del viaggio stesso, quando risulti che questo avrebbe potuto essere evitato se l'emigrante fosse stato avvertito in tempo che l'imbarco non poteva effettuarsi, per non essere pervenuto an-

(1) Si è creduto opportuno, per comodità di consultazione, di riunire in un solo capitolo tutte le massime sui vari casi d'applicazione delle norme relative al contratto di trasporto stipulato col mezzo del biglietto di chiamata, avuto riguardo alla specialità del contratto stesso, assai poco studiato dalla dottrina. Rimandiamo con un semplice riferimento alle altre massime in cui si parla solo occasionalmente di biglietto di chiamata, senza farne oggetto di esame.

cora dall'estero il biglietto antipagato, quand'anche l'omissione sia dovuta a mero equivoco o a inavvertenza d'un impiegato subalterno (C. A. Potenza, 4 maggio 1903 — *Grieco c. Nav. Gen. It.*).

144. Emigrante fornito di biglietto di chiamata per mezzo posto. Accertamento dell'età.

Quando sia incerto se il figlio dell'emigrante, che con lui si trasferisce all'estero mediante biglietto antipagato per mezzo posto, abbia o no superata l'età (10 anni) oltre la quale non può fruire del vantaggio di non dover pagare un posto intero, spetta al vettore di procurarsi, per risolvere il dubbio, l'attestazione di nascita dell'interessato, e non può il vettore stesso pretendere che gli sia pagato senz'altro all'atto dell'imbarco l'altro mezzo posto (1) (C. A. Messina, 29 luglio 1905 — *Alessi c. V. Fornari*).

145. Imbarco ritardato per negligenza dell'emigrante.

Non può ritenersi responsabile il vettore della ritardata partenza dell'emigrante provvisto di biglietto di chiamata, quando il vettore stesso abbia, com'era suo dovere, restituito il biglietto stesso all'interessato per farne rettificare il nome indicatovi, che risultava errato, e quando l'emigrante non abbia avuto cura di avvisare in tempo utile il vettore anzidetto dell'avvenuta rettifica (C. A. Genova, 29 aprile 1907 — *Polverari c. Comp. "Nord-deutscher Lloyd "*).

146. Emigrante provvisto di biglietto di chiamata e in difetto delle condizioni per l'ammissione all'imbarco.

Il semplice invio da parte del vettore all'emigrante, fornito di biglietto pagato, d'un avviso relativo alla partenza non è

(1) Vedi anche la massima n. 14.

fatto tale che se ne possa dedurre la responsabilità del vettore stesso, e conseguentemente l'obbligo in lui del risarcimento del danno, quando l'emigrante, trasferitosi nel porto d'imbarco, sia stato riconosciuto in difetto d'una delle condizioni richieste dal paese d'immigrazione (nella specie: possesso d'una somma di denaro almeno uguale ad un certo minimo) per esservi ammesso, ed abbia perciò dovuto esser respinto all'imbarco (C. A. Napoli, 7 novembre 1907 — *Gatto c. V. Fornari*).

147. Il vettore non ha obbligo di concedere l'imbarco all'emigrante, fornito di biglietto antipagato, quando egli si trovi in condizioni tali da farne ritenere come certa la rejezione dal paese di destinazione (C. A. Potenza, 16 luglio 1908 — *Fasanella c. Comp. "Lloyd Italiano"*) (1).

148. Nonostante il disposto degli articoli 20 della Legge e 77 del Regolamento, può il vettore rifiutare l'imbarco all'emigrante, quando non concorrano tutte le condizioni per assicurare che l'emigrante stesso sarà ricevuto nel porto di destinazione (C. A. Messina, 27 giugno 1905 — *Mantarro c. Comp. "Norddeutscher Lloyd"*).

149. Rejezione dell'emigrante fornito di biglietto di chiamata (2).

Poichè il vettore non può esimersi dal concedere l'imbarco all'emigrante, che si trovi nelle precise condizioni previste dall'articolo 20 della Legge, che cioè sia fornito di biglietto prepagato ed abbia ottenuto il parere favorevole del competente Ispettore dell'emigrazione, non può il vettore stesso esser tenuto responsabile della rejezione dell'emigrante dal paese di destinazione, qualunque sia la ragione per la quale essa è avvenuta (C. A. Campobasso, 18 luglio 1907 — *Cristoforo c. Comp. "Norddeutscher Lloyd"*).

(1) Vedi sentenza in Appendice, pag. 300.

(2) Vedi nota a pag. 27.

150. L'essere l'emigrante munito d'un biglietto prepagato non esonera il vettore dalla responsabilità per la rejezione dell'emigrante stesso dal paese di destinazione, quando tale rejezione sia avvenuta per causa che doveva esser nota al vettore prima dell'imbarco (C. A. Napoli, 20 dicembre 1906 — *Monteforte c. Comp. Anglo-Italiana*).

151. A chi debba rimborsarsi il prezzo del biglietto in caso di risarcimento di danni.

Il biglietto d'imbarco antipagato, acquistato negli Stati Uniti, sia per la natura commerciale, sia perchè è un vero e proprio corrispettivo del biglietto d'imbarco ordinario, non può ritenersi un deposito di cui si debba giustificare l'impiego, sibbene un titolo con cui si trasferisce in chi lo riceve la proprietà del valore mobile che rappresenta. Perciò il vettore, che per inadempimento degli obblighi impostigli dalla legge debba esser condannato al risarcimento dei danni verso l'emigrante, è tenuto a rimborsare a questo, e non alla persona che ebbe ad acquistare il biglietto medesimo, l'importo relativo (1) (C. A. Palermo, 30 ottobre 1905 — *Mancino c. Nav. Gen. It.*).

152. Rimborso del prezzo del biglietto di chiamata, di cui l'emigrante non abbia usufruito (2).

È assurda e destituita d'ogni ragione la pretesa di chi reclaims contro il vettore per ottenerne il rimborso di un biglietto d'imbarco *antipagato* di cui non ebbe ad usufruire, poichè è risaputo che tali biglietti si acquistano nel paese d'immigrazione da qua-

(1) Vedi, in senso contrario, le due massime seguenti. La diversa soluzione può forse ritenersi giustificata dal fatto che nel caso di cui alla massima n. 151 si tratta di contratto di trasporto che ha avuto completa esecuzione, mentre in quello di cui alle massime n. 152 e 153 il contratto non è eseguito. (*N. del Comp.*).

(2) Vedi nota alla massima precedente n. 151.

lunque persona che abbia interesse di far emigrare un parente o un amico, senza che in tale operazione intervenga in alcun modo il vettore (1) (C. A. Palermo, 28 luglio 1905 — *Maniscalco c. V. Fornari*).

153. L'emigrante che, sia pure per colpa del vettore, non abbia potuto valersi del biglietto prepagato non ha veste di interessato a ricorrere alla Commissione Arbitrale per risarcimento della perdita da incontrarsi per ottenere la cancellazione del biglietto stesso, poichè non egli, bensì chi ha fatto acquisto del biglietto può ricuperarne il valore (C. A. Chieti, 2 giugno 1908 — *Musciano c. Comp. "Hamburg Amerika Linie",*).

(1) È molto dubbio se sia legittimo affermare che nella stipulazione relativa al rilascio, all'estero, d'un biglietto prepagato il vettore non ha ingerenza alcuna, di fronte al preciso disposto dell'art. 20 della Legge, nel quale si parla di biglietto *venduto da un vettore o da altri per lui*. Bisognerebbe, altrimenti, arrivare alla logica conseguenza che il biglietto antipagato non venduto dal vettore o da altri per lui non conferisce all'emigrante i diritti di cui è cenno nell'art. 20 citato. (*N. del Comp.*).

CAPO IV.

Contratto di assicurazione (art. 24 e 26 Legge)

(Vedi anche massima n. 279)

154. L'emigrante che abbia stipulato un contratto di assicurazione per il rimborso del prezzo del nolo pagato, da corrispondersi nel caso di rejezione dal paese di destinazione, ed abbia, col contratto stesso, ceduto alla Società assicuratrice tutti i diritti eventualmente spettantigli in base all'art. 24 della Legge, fino a concorrenza della somma dovuta, non può, dopo che il rimborso ha avuto luogo, pretendere dal vettore la restituzione del prezzo del nolo, poichè tale restituzione costituirebbe per lui un indebito arricchimento.

Tutt'al più può pretendere che il vettore lo risarcisca degli altri danni che egli, per causa della rejezione, abbia dovuto subire (C. A. Messina, 28 marzo 1906 — *Russo c. V. Finizio*) (1).

155. (art. 438 e 452 Cod. di Comm.).

Il contratto stipulato dall'emigrante con una Compagnia assicuratrice per rimborso del prezzo del nolo nel caso di rejezione dal paese di destinazione è da annoverarsi tra quelli d'assicurazione sulla vita e non tra quelli d'assicurazione contro i danni, e perciò non è applicabile ad esso la disposizione dell'art. 438 del Cod. di commercio, che ammette la surrogazione dell'assicurato all'assicuratore che abbia risarcito il danno, poichè tale disposizione non è richiamata nel susseguente art. 452. Non giova

(1) Vedi sentenza in Appendice, pag. 216.

quindi al vettore, per sottrarsi all'obbligo di restituire al l'emigrante respinto per sua colpa il prezzo del nolo, invocare il disposto del detto art. 438, affermando che l'emigrante stesso, essendo già stato soddisfatto dall'assicuratore, fu da questi surrogato nei diritti verso di lui, vettore.

Neppure può il vettore rifiutare la restituzione del nolo quando, anche esistendo nel contratto di assicurazione la clausola di cessione all'assicuratore dei diritti contro il vettore medesimo, a quest'ultimo tale cessione non fu notificata; in tal caso, infatti, nessun danno può risentire il vettore rimborsando il nolo all'emigrante (C. A. Reggio Calabria, 6 maggio 1907 — *Sorbara c. Comp. "White Star Line"*) (1).

156. L'esistenza di un contratto di assicurazione, pel quale l'emigrante abbia diritto dalla Società assicuratrice ad una somma uguale al prezzo del nolo in caso di rejezione, non esime il vettore dall'obbligo di rimborsare all'emigrante il detto prezzo, quando della rejezione medesima il vettore debba ritenersi responsabile a' termini dell'art. 24 della Legge, poichè il contratto di assicurazione dà luogo ad un rapporto giuridico separato e distinto, che non può certamente confondersi con quello derivante dal contratto di trasporto (C. A. Palermo, 18 giugno 1907 — *Miserandino c. Comp. "Norddeutscher Lloyd"*).

(1) Vedi sentenza in Appendice, pag. 302.

CAPO V.

Danni risarcibili (art. 24 e 26 Legge)

(Vedi anche massime nn. 21, 87, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 143, 151, 152, 154, 155, 175, 176, 207 e 275)

157. In generale.

Sotto la denominazione dei danni, di cui parla l'art. 26 della Legge, debbono intendersi con latitudine di criteri non solo i danni materiali, ma anche quelli morali, di cui l'emigrante possa essere stato vittima, e che sono da valutarsi, per le loro conseguenze di ripercussione economica, in un valore pecuniario approssimativo (C. A. Treviso, 5 febbraio 1907 — *Furlan c. Nav. Gen. It.*) (1).

158. Emigrante che, respinto all'imbarco per malattia, ha accettato la restituzione del nolo senza riserve (art 22 Legge).

Non ha diritto di pretendere dal vettore qualsiasi indennizzo per mancato imbarco in seguito a constatata malattia, l'emigrante a cui sia stato restituito il nolo da lui precedentemente pagato, senza che egli, nel riscuoterlo, abbia fatto alcuna riserva (C. A. Siracusa, 30 ottobre 1908 — *Fiducia c. Comp. "Anchor Line"*).

159. Spese di vitto incontrate dall'emigrante a bordo del piroscafo.

Non è ammissibile la domanda di rimborso di spese di vitto incontrate dall'emigrante durante la permanenza sul piroscafo che ebbe a trasportarlo al paese d'immigrazione, da cui sia stato poi

(1) Vedi sentenza in Appendice, pag. 321.

respinto, poichè l'emigrante stesso tanto nel viaggio di andata quanto in quello di ritorno è mantenuto a carico del vettore e quindi le spese stesse, essendo puramente volontarie, non possono costituire un danno che il vettore debba esser tenuto a risarcire (C. A. Palermo, 30 ottobre 1905 — *Patronaggio c. Nav. Gen. Ital.*).

160. Prezzo del biglietto ferroviario per il percorso dal porto estero di sbarco al luogo di destinazione.

Quand'anche la rejezione dell'emigrante dal porto estero di sbarco non debba imputarsi, a' termini dell'art. 24 della Legge, a colpa del vettore, questi è tuttavia tenuto a restituire all'emigrante stesso il prezzo del biglietto ferroviario da lui pagato pel viaggio dal porto predetto al luogo di destinazione, biglietto del quale, per l'avvenuta rejezione, non potè usufruire (C. A. Palermo, 9 marzo 1905 — *Castellana c. Comp. "La Patria"*).

161. Mancata vendita di merci e perdita di impiego sperato.

I danni che il vettore deve risarcire all'emigrante, del cui mancato imbarco sia responsabile, non possono essere se non quelli preveduti o prevedibili al momento della stipulazione del contratto. È destituita pertanto di ogni fondamento la domanda dell'emigrante che pretenda il risarcimento del danno subito per mancata vendita di merci e per la perdita dell'impiego sperato per un proprio figlio (C. A. Chieti, 14 maggio 1907 — *Colamarino c. Nav. Gen. It.*).

162. Tassa da pagarsi dal vettore all'erario del paese di destinazione per lo sbarco dell'emigrante.

È infondato il ricorso con cui l'emigrante, respinto dal paese di destinazione, pretende il rimborso della tassa che il vettore avrebbe pagato all'erario del paese stesso, qualora lo sbarco fosse stato consentito. Tale spesa infatti è compenetrata nel prezzo del nolo e non può scindersi da esso in guisa da poter formare oggetto di controversia distinta da quella che si aggiri sulla resti-

tuzione del nolo medesimo (C. A. Palermo, 3 novembre 1908 — *Ficarra c. Comp. "Lloyd Sabauda"*).

163. Spese fatte durante la permanenza nel porto d'imbarco dall'emigrante che ha risolto il contratto (art. 22 Legge).

Il vettore non è obbligato a indennizzare l'emigrante, il quale abbia ottenuto la risoluzione del contratto di trasporto e la conseguente restituzione del nolo pagato, per le spese fatte durante la permanenza nel porto d'imbarco, quando risulti che tale permanenza era puramente facoltativa da parte dell'emigrante stesso (C. A. Reggio Calabria, 27 maggio 1907 — *Marando* ed altri *c. Nav. Gen. It.*).

164. Onorari di difesa dell'emigrante nel giudizio avanti la Commissione Arbitrale (art. 84 Regol.).

Non possono ammettersi come oggetto di risarcimento di danno da parte del vettore all'emigrante le spese da questi incontrate per essersi avvalso, nel giudizio relativo avanti la Commissione Arbitrale, dell'opera di uno speciale difensore, poichè di questo l'emigrante stesso non ha bisogno, essendo ammesso dalla legge a sostenere le proprie ragioni personalmente (C. A. Palermo, 30 ottobre 1905 — *Ventimiglia c. Comp. "La Patria"*).

165. Variazione di prezzo del biglietto d'imbarco per il viaggio di rimpatrio dell'emigrato (art. 170 Regol.).

Il passeggero di III classe, di ritorno in Italia, il quale abbia acquistato all'estero il biglietto d'imbarco per un determinato prezzo, non ha alcun diritto ad esser rimborsato dal vettore della differenza fra il prezzo stesso e quello minore a cui, per le condizioni del mercato, il biglietto medesimo sia disceso al momento della partenza (C. A. Genova, 2 luglio 1908 — *Mafucci c. Comp. "Norddeutscher Lloyd"*).

PROCEDURA NEI GIUDIZI

davanti alle Commissioni Arbitrali
sulle controversie tra emigranti e vettori

CAPO I.

Ricorso e instaurazione del giudizio

A) **Chi può ricorrere** (articoli 6, 26 e 27 Legge).

(Vedi anche massime nn. 2, 3, 153, 216, 249, 258 e 307)

166. Persone che si trasferiscono da uno ad altro porto italiano prima di concludere il contratto di trasporto come emigranti.

Non compete la qualifica di emigrante, e quindi la facoltà di ricorrere alla Commissione Arbitrale ai sensi dell'art. 26 della Legge, a chi si sia imbarcato in un determinato porto italiano per recarsi ad altro porto italiano a proprio rischio e pericolo e prima di concludere il contratto di trasporto transoceanico. (C. A. Palermo, 18 giugno 1907 — *Sciortino c. Comp. "White Star Line"*).

167. Persona che ha compiuto il viaggio transoceanico in seconda classe.

Non è emigrante, nel senso richiesto dall'art. 6 della Legge, e non può quindi valersi del diritto di ricorso a' termini dell'articolo 26 della Legge stessa, chi abbia compiuto il viaggio transoceanico in 2^a anzichè in 3^a classe, ammenochè non provi con documenti di aver viaggiato in classe superiore alla 3^a perchè il vettore lo trasse in inganno nell'intento di esimersi dalle respon-

sabilità sancite dall'art. 24. (C. A. Palermo, 9 marzo 1905 — *Lo Gioco c. Comp. "Norddeutscher Lloyd "*) (1).

168. L'art. 6 della Legge ha definito il *nomen juris*, la portata della parola giuridica *emigrante*, stabilendo, fra l'altro, che debba considerarsi tale chi viaggia in *terza* classe, e con ciò ha ben limitato il campo in cui si svolge la giurisdizione delle Commissioni Arbitrali, di cui al successivo art. 27, e la materia sottoposta alle statuizioni di esse. È chiaro che, quando manchino gli estremi designati per tale materia o quando non si abbiano i requisiti speciali dettati per l'accertamento del carattere legale di emigrante, ogni cognizione di contestazioni, ogni potestà di statuizione si debbano reputare *ope legis* interdette al magistrato speciale, alle Commissioni Arbitrali, e rientrino nell'orbita del diritto comune.

Deve pertanto cassarsi la sentenza della Commissione Arbitrale, che abbia giudicato sul ricorso di un viaggiatore di seconda classe contro il vettore, ancorchè vi fossero motivi per ritenere che si trattasse, in fatto, di un vero e proprio emigrante, il quale avesse viaggiato in 2^a classe anzichè in 3^a sol perchè indottovi con inganno dal vettore stesso o da un suo rappresentante. (CASS. SEZ. UNITE, 17 marzo 1906 — *Comp. "Norddeutscher Lloyd "*, c. *Albanese*) (2).

(1) Vedi sentenza in Appendice, pag. 275. La Suprema Corte, come risulta dalla massima seguente, negò in un caso analogo che la Commissione Arbitrale potesse pronunziarsi sul ricorso di un passeggero di 2^a classe per il solo fatto che, come tale, il ricorrente non può formalmente considerarsi emigrante. Questa affermazione, in ogni modo, e quantunque la sentenza impugnata sia stata cassata *senza rinvio*, riguarda unicamente il campo della competenza, e non esclude che l'altro principio, affermato nella massima N. 167 (per cui deve considerarsi emigrante anche colui che viaggiò in classe superiore alla 3^a perchè tratto in inganno dal vettore) possa ritenersi intrinsecamente giusto. (*N. del Comp.*)

(2) La sentenza in *L. 1906, 1042* e in Appendice, pag. 147.

169. Persona che ha locato l'opera propria a bordo del piroscafo per ottenere il trasporto.

Ad integrare il concetto di emigrante, quale risulta dall'art. 6 della Legge, occorre che fra il vettore e la persona che intende trasferirsi all'estero sia intervenuto un contratto di trasporto sulla base di un prezzo, che il primo accetta e la seconda paga. Perciò non è emigrante, ma un semplice locatore dell'opera propria, chi prende servizio come carbonaio su un piroscafo che trasporti emigranti, stabilendo col vettore per corrispettivo il viaggio gratuito, e quindi non può, in caso di conflitto col vettore stesso, rivolgersi alla Commissione Arbitrale. (C. A. Napoli, 21 marzo 1907 — *Di Guglielmo c. Comp. "Hamburg-Amerika Linie"*).

170. Viaggio compiuto su piroscafo non iscritto in patente.

Non può attribuirsi la qualifica di emigrante e il conseguente diritto di ricorso alla Commissione Arbitrale, a' termini dell'articolo 26 della Legge, a chi abbia compiuto il viaggio transoceanico su un piroscafo di una compagnia di navigazione non fornita della patente di vettore di emigranti. (C. A. Palermo, 30 giugno 1908 — *Ricevuti c. Comp. "Unione Austriaca"*).

171. Non possono considerarsi emigranti i viaggiatori che prendono imbarco sopra un piroscafo non iscritto nella patente del vettore come abilitato al servizio di emigrazione, ancorchè siano diretti, con biglietto di terza classe, a paesi posti al di là dello stretto di Gibilterra o del canale di Suez. I rapporti contrattuali di noleggio intercedenti tra tali viaggiatori e il vettore sono disciplinati dal Codice di commercio, e le controversie che ne derivano vanno sottoposte alla cognizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria. (C. A. Genova, 3 dicembre 1908 — *Allegrini c. Comp. "Générale de Transports Maritimes"*).

172. Viaggiatore che rimpatria da paese dove non esiste corrente emigratoria italiana.

Non è emigrante, e non ha quindi diritto di ricorrere alla Commissione Arbitrale, a' termini dell'art. 26 della Legge, il passeggero di 3^a classe di ritorno in patria da un paese estero, pel quale non esista emigrazione dall'Italia a scopo di lavoro, e in cui egli si sia recato non come emigrato, ma come un viaggiatore qualunque e per scopi commerciali. (C. A. Chieti, 2 giugno 1908 — *Galluppi c. Comp. "Norddeutscher Lloyd "*) (1).

173. Persona che non ha emigrato, ma ha consegnato il proprio bagaglio ad un emigrante.

Non può attribuirsi la qualifica di emigrante, e quindi il diritto di reclamo alla Commissione Arbitrale, ai sensi degli articoli 26 e 27 della Legge, a chi ricorre per ottenere il risarcimento dei danni derivatigli da smarrimento di bagaglio, quando si tratti di persona che non ha emigrato all'estero, ma che semplicemente ha affidato a un emigrante, perchè lo consegnasse ad altri al suo arrivo nel paese di destinazione, il bagaglio che andò smarrito. (C. A. Messina, 8 luglio 1908 — *Nizza c. Comp. "Lloyd Italiano "*).

174. Emigrante di ritorno dopo essere stato ammesso allo sbarco nel paese di destinazione.

L'emigrante che ritorna in Italia per ragioni di salute, dopo essere stato ammesso nel paese a cui era diretto, anche se l'ammissione ebbe luogo con qualche difficoltà, non ha azione per richiedere al vettore il risarcimento dei danni derivatigli dal non aver potuto rimanere nel paese medesimo, poichè, a' termini della

(1) Vedi sentenza in Appendice, pag. 190.

Legge, tali danni possono eventualmente competere ai respinti dal paese di destinazione, ma non mai a coloro che vi furono ammessi. (C. A. Messina, 27 febbraio 1904 — *Spinella c. Comp. "Norddeutscher Lloyd "*) (1).

175. Emigrante che ha risolto il contratto di trasporto.

La restituzione all'emigrante del prezzo del nolo, avvenuta per reciproco concorde volere dell'emigrante stesso e del vettore, trae seco la conseguenza della risoluzione del contratto di noleggioro e scioglie i rapporti giuridici dei contraenti derivanti dalla vigente Legge sulla emigrazione. Tale restituzione, pertanto, rende inammissibile in rito il ricorso dell'emigrante alla Commissione Arbitrale per risarcimento di pretesi danni derivati dal mancato imbarco. (C. A. Palermo, 18 giugno 1907 — *D'Angelo c. Comp. "Italia "*).

176. Inammissibilità del ricorso per risarcimento di determinati danni nel caso di avvenuta transazione incondizionata.

L'emigrante che abbia rilasciato al vettore una quietanza, da cui risulti che il pagamento della somma nella medesima indicata gli fu fatto a tacitazione di ogni diritto spettantegli verso il vettore stesso in conseguenza dell'avvenuta sua rejezione dal paese di destinazione, non può, con posteriore ricorso alla Commissione Arbitrale, pur riconoscendo la quietanza anzidetta, pretendere il pagamento delle giornate di lavoro perdute, adducendo che di queste non si tenne calcolo, poichè la formula liberatoria come sopra usata prova che la transazione ebbe luogo per qualsiasi titolo d'indennizzo, e che la questione, interamente definita, non può più essere risolta. (C. A. Palermo, 20 giugno 1907 — *Rotolo c. Comp. "Norddeutscher Lloyd "*).

(1) Vedi sentenza in Appendice, pag. 209.

177. Trattative iniziate ma non concluse col vettore - Mancanza del biglietto d'imbarco (articoli 6 e 26 Legge).

Non è emigrante ai sensi dell'art. 6 della Legge, e non può quindi invocare la giurisdizione speciale della Commissione Arbitrale, chi, comunque abbia iniziato trattative col vettore, non le abbia, per qualunque ragione, concluse ottenendo il biglietto di imbarco, col rilascio del quale soltanto il vettore assume tutte le responsabilità nascenti dal contratto. (C. A. Palermo, 18 giugno 1807 — *Fasulo c. V. Fornari*).

178. Se occorra il biglietto d'imbarco per attribuire la qualità di emigrante.

Il possesso del biglietto d'imbarco non è condizione essenziale a determinare la qualità di emigrante. (C. A. Catania, 27 ottobre 1903 — *Seminara ed altri c. Comp. "Hamburg-Amerika Linie "*).

179. Agli effetti dell'art. 26 della Legge deve considerarsi emigrante anche colui che, avendo trattato per l'imbarco col rappresentante del vettore, abbia ricevuto da quest'ultimo il *benessere* rispetto a tali trattative, quantunque non gli sia stato rilasciato ancora il regolare biglietto d'imbarco. (C. A. Caltanissetta, 28 giugno 1906 — *Umbria ed altri c. Comp. "Lloyd Italiano "*).

180. La qualifica di emigrante, ai fini dell'applicazione dell'art. 6 della Legge, non compete solamente a quelle persone che trovansi in corso di navigazione o per lo meno a coloro che possiedono il biglietto d'imbarco, ma anche a colui che, avendo perfezionato il contratto di trasporto col vettore o col suo rappresentante, reclami per una qualsiasi inesecuzione del contratto stesso, la quale per avventura potrebbe anche consistere nel colpevole mancato invio del biglietto d'imbarco da parte del vettore.

Non può quindi quest'ultimo eccepire la mancanza, in chi si trovi nelle accennate condizioni, della qualità di emigrante, per dedurne la inammissibilità del ricorso avanti la Commissione Arbitrale. (C. A. Palermo, 28 luglio 1905 — *Alessandra c. Comp. "Hamburg-Amerika Linie "*) (1).

181. Il biglietto d'imbarco, più che scrittura richiesta per comprovare fra le parti l'esistenza del contratto, serve a far conoscere l'emigrante al personale preposto al governo del piroscafo, e perciò può essere rilasciato dal vettore anche quando il contratto sia stato verbalmente definito dal suo rappresentante. (C. A. Salerno, 30 luglio 1903 — *Calce c. Comp. "La Patria "*).

182. Se occorra l'effettiva partenza per attribuire la qualità di emigrante.

Non ha fondamento l'eccezione della mancanza della qualità di emigrante in chi non si recò effettivamente nel paese di destinazione oltre o eano, ma soltanto si trasferì, dopo concluso il contratto di trasporto col vettore, dalla propria residenza al porto d'imbarco, perchè se l'art. 6 della Legge definisce come emigrante il cittadino che si rechi in paese posto al di là dello stretto di Suez, ecc., non richiede però che in fatto il viaggio abbia luogo, tanto è vero che l'art. 22 della stessa Legge chiama emigrante chi ancora non ha intrapreso il viaggio. (C. A. Foggia, 2 giugno 1908 — *Iannaci ed altri c. Comp. "Lloyd Italiano "*) (2).

183. (Art. 22 Legge).

L'effettiva partenza per il viaggio transoceanico non costituisce condizione *sine qua non* perchè l'emigrante possa, sempre ed in ogni caso, invocare la tutela che la Legge gli accorda,

(1) Vedi sentenza in Appendice, pag. 277.

(2) Vedi sentenza in Appendice, pag. 199.

poichè nei riguardi del vettore il cittadino assume la veste di emigrante con la contrattazione dell'imbarco, che basta di per sè a fondare quel rapporto giuridico pel quale è conferita ad una delle parti la veste di *vettore di emigranti* e all'altra quella di *emigrante*, per tutti gli effetti, il che si deduce anche chiaramente dal disposto dell'art. 22 della Legge. (C. A. Napoli, 7 luglio 1908 — *Musolino c. Nav. Gen. It.*) (1).

184. Emigrante fornito di passaporto americano.

Non è fondata in diritto l'eccezione di irricevibilità del ricorso dell'emigrante, dedotta dal fatto che questi sia partito dall'Italia con passaporto americano, poichè, anche a prescindere dalla considerazione che quest'ultima circostanza non esclude possa tuttavia trattarsi di persona avente la cittadinanza italiana, l'art. 6 della Legge in modo esplicito e tassativo parifica all'emigrante nazionale quello di nazionalità non italiana, che prenda imbarco in un porto del Regno, agli effetti dei successivi articoli 21, 26 e 27. (C. A. Salerno, 20 luglio 1908 — *Annunziato c. Comp. Anglo-Americana*).

185. Emigranti e passeggeri di III classe di ritorno in Italia (art. 91 Regol.).

Agli effetti dell'art. 91 del Regolamento deve considerarsi passeggero in viaggio di rimpatrio, avente diritto di ricorso alla Commissione Arbitrale per risarcimento di danno in seguito a perdita o deterioramento del bagaglio, non solo l'emigrante che ritorni in Italia per essere stato respinto dal paese di destinazione, ma anche chi, per qualunque altro motivo, ritorni da un paese transoceanico viaggiando in terza classe. (C. A. Palermo, 14 agosto 1902 — *Russo c. Comp. "La Veloce "*) (2).

(1) Vedi sentenza in Appendice, pag. 245.

(2) Vedi sentenza in Appendice, pag. 253.

186. Emigrante minorene.

Non può l'emigrante minorene adire la Commissione Arbitrale ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 della Legge senza essere assistito dal suo legale rappresentante. (C. A. Palermo, 25 giugno 1904 — *Cusumano c. Comp. "La Veloce"*).

187. Moglie dell'emigrante.

La moglie non può ricorrere alla Commissione Arbitrale, ai sensi dell'art. 26 della Legge, in luogo e vece del marito, anche se fornita di autorizzazione maritale. (C. A. Palermo, 17 dicembre 1907 — *Marretta c. Comp. "La Patria"*).

188. La moglie non ha, per legge, la rappresentanza del marito; deve quindi ritenersi carente di azione la moglie che adisca la Commissione Arbitrale per ottenere dal vettore il risarcimento dei danni derivanti dal naufragio del piroscafo su cui era imbarcato il marito emigrante, sia che questi risulti ancora vivente, sia che sussista il dubbio sulla sua esistenza (1). (C. A. Napoli, 7 novembre 1907 — *Buoso c. Nav. Gen. It.*).

189. Padre dell'emigrante.

Il padre dell'emigrante maggiorene, in mancanza di regolare delegazione o mandato del figlio, non ha alcuna veste per ricorrere in nome di esso alla Commissione Arbitrale. (C. A. Ancona, 21 luglio 1904 — *Bruni c. Nav. Gen. It.*).

190. Eredi ed aventi causa dall'emigrante (2).

Non può ritenersi consentito agli eredi od aventi causa dall'emigrante respinto dal paese di destinazione il ricorso alla Com-

(1) La moglie, ove si consideri erede legittima del marito, potrebbe ricorrere come tale, secondo le massime nn. 192, 193, 194 e 195 che seguono. (*N. del Comp.*).

(2) Vedi nota a pag. 27.

missione Arbitrale per risarcimento di danni, sia per lo speciale carattere del giudizio avanti a tale consesso, sia perchè l'art. 26 della legge abilita a siffatto ricorso il solo emigrante. (C. A. Palermo, 28 settembre 1905 — *Cutino c. V. Fornari*).

191. L'azione contemplata dall'art. 26 della Legge deve ritenersi strettamente personale e propria dell'emigrante e non può estendersi agli aventi causa, i quali, nella loro qualità di danneggiati, e a tutela dei loro diritti, debbono agire innanzi alla competente Autorità giudiziaria. (C. A. Lucca, 3 gennaio 1907 — *Bertucelli ed altri c. Nav. Gen. It.*).

192. Quantunque la Legge negli articoli 26 e 27 parli soltanto di controversie fra *emigranti* e vettore, e non consideri la possibilità di controversie promosse dagli eredi dell'emigrante, nulla si può indurre da tale omissione, perchè se la Legge ha considerato il caso normale, non può, con questo solo, aver derogato al principio generale della trasmissione all'erede delle azioni del *de cuius*. Ciò si deduce anche dal fatto che se la Legge istituì una magistratura speciale per siffatte vertenze, non lo fece in vista delle persone, bensì in vista della specialità dei rapporti giuridici su cui doveva svolgersi il giudizio. (C. A. Ascoli Piceno, 14 marzo 1907 — *Curtù c. Nav. Gen. It.*).

193. Come il padre può *jure potestatis* far valere innanzi alla Commissione Arbitrale un'azione per danni subiti da un minorenne emigrante, non può negarsi ai figli e al coniuge *jure successionis* di sperimentare innanzi alla Commissione stessa le azioni spettanti al *de cuius* in virtù del contratto di emigrazione da esso stipulato. Sarebbe strano infatti che la Legge, intesa a proteggere con la semplicità e la speditezza del procedimento gl'interessi degli emigranti e le medesime loro sostanze, non fosse applicabile proprio quando la morte ne ha reso più difficile e più

gravosa la tutela. (C. A. Salerno, 20 luglio 1908 — *Ciliberti c. Comp. "Hamburg-Amerika Linie"*) (1).

194. La vedova e i figli di un emigrante naufrago hanno *jure proprio* diritto di chiedere al vettore il risarcimento dei danni patiti per la scomparsa in mare del loro rispettivo marito e padre, e non hanno perciò necessità di dimostrare come fondamento delle loro azioni la morte di lui. (T. Genova, 6 marzo 1908 — *Cecchini c. Nav. Gen. It.*) (2).

195. Il processo verbale di scomparsa in mare di un emigrante in séguito a naufragio rende procedibile l'azione degli eredi di lui contro l'armatore pel risarcimento dei danni. (A. Genova, 22 dicembre 1908 — *Nav. Gen. It. c. Cecchini*) (3).

196. Necessità del ricorso perchè la Commissione Arbitrale possa pronunziarsi su una vertenza fra emigrante e vettore.

In mancanza di un formale ricorso non può la Commissione Arbitrale pronunziarsi, comunque eccitata a farlo dalla richiesta dell'Autorità amministrativa, su una vertenza fra emigrante e vettore, e tanto meno quando trattisi di esaminare se sia stata o meno conforme a legge, nei riguardi della procedura, una decisione già pronunziata, che la Legge dichiara inappellabile. (C. A. Ancona, 10 novembre 1903 — *Prudenzi c. Fata e Comp. "La Veloce"*).

(1) Vedi sentenza in Appendice, pag. 312.

(2) La sentenza in *Temi Genov.*, 1908, 248, e *Dir. Maritt.*, 1908, 62.

(3) La sentenza in *G. It.*, 1909, I, II, 130.

B) **Forma del ricorso** (art. 26 e 27 Legge; art. 84 Regol.)

(Vedi anche massima n. 228)

197. Sottoscrizione del ricorso (1).

Non è ammissibile in rito il ricorso dell'emigrante alla Commissione Arbitrale quando non sia firmato dall'emigrante stesso o da persona munita di regolare mandato di procura speciale (C. A. Palermo, 31 ottobre 1905 — *Macaluso ed altri c. Nav. Gen. Italiana*) (2).

198. Poichè la Legge nessuna forma prescrive ai ricorsi degli emigranti, di cui è cenno nell'art. 26 della legge stessa, è destituita di fondamento l'eccezione d'inammissibilità di un ricorso dedotta dal fatto che esso non porti la firma dell'emigrante che lo ha presentato, quando egli lo confermi con la propria presenza alla discussione avanti la Commissione arbitrale. (C. A. Chieti, 28 settembre 1903 — *Santilli e Di Valerio c. Comp. "La Patria"*).

199. È ammissibile in rito il ricorso dell'emigrante alla Commissione Arbitrale, anche se non firmato, quando l'insieme dei documenti della causa non lasci dubbio che il ricorso stesso riguardi il richiedente (C. A. Avellino, 7 gennaio 1904 — *Marotta c. Comp. "La Patria"*).

200. È ammissibile in rito il ricorso dell'emigrante, anche se da questi, analfabeta, non firmato, quando l'emigrante stesso l'abbia confermato mercè procura notarile (C. A. Caltanissetta, 26 marzo 1907 — *Mastranga c. Nav. Gen. It.*).

(1) Vedi nota a pag. 27.

(2) Vedi sentenza in Appendice, pag. 286.

201. Ricorso presentato dall'emigrante per mezzo di un congiunto.

È ammissibile in rito il ricorso presentato dall'emigrante alla Commissione Arbitrale per mezzo di un suo congiunto, quando risulti da lettera autografa che a questi l'emigrante stesso abbia affidato il preciso incarico di produrlo (C. A. Napoli, 9 giugno 1908 — *Pasquarelli e Antonelli c. Comp. "White Star Line"*).

202. Ricorso fatto verbalmente ad una delle autorità indicate nell'art. 26 della Legge.

Non è richiesto a pena di nullità che il ricorso dell'emigrante alla Commissione Arbitrale sia prodotto per iscritto. Basta che l'emigrante stesso siasi presentato davanti ad una delle Autorità designate dalla Legge come competenti a ricevere il suo reclamo e abbia esposto chiaramente tutte le sue doglianze contro il vettore e chiesto concretamente l'indennizzo, per aversi l'azione prevista dalla Legge medesima. L'Autorità ricevente non è che l'organo di trasmissione del reclamo e vi dà maggiore autenticità di quella che sia da attribuirsi ad una carta, talvolta neppure sottoscritta dall'emigrante, che può essere analfabeta (C. A. Napoli, 4 aprile 1903 — *Di Pietro c. Comp. Anglo-Italiana*).

203. Reclamo verbale fatto all'estero alle autorità consolari italiane.

Non può considerarsi come vero e proprio ricorso la comunicazione, da parte delle competenti autorità consolari, fatta per mezzo del Commissariato dell'Emigrazione, di un reclamo prodotto verbalmente alle autorità stesse da emigranti, per rimborso del prezzo pagato per il viaggio di ritorno in patria, non verificatosi. Su tali lagnanze, pertanto, la Commissione Arbitrale è incompetente a pronunziarsi (C. A. Palermo, 27 giugno 1907 — *Schirò e Lauro c. Comp. "Unione Austriaca"*).

204. Reclamo fatto verbalmente alla Commissione Arbitrale.

Non può riconoscersi valore di ricorso, agli effetti dell'art. 26 della Legge, all'istanza fatta verbalmente dall'emigrante in pubblica udienza alla Commissione Arbitrale per ottenere il risarcimento di danni a carico del vettore, poichè l'articolo predetto, nell'indicare le autorità e i pubblici ufficiali ai quali il ricorso può esser presentato, stabilisce modalità di procedura che tutte hanno per base un ricorso scritto, il quale, del resto, è tanto più necessario in quanto la data della sua presentazione ne determina l'ammissibilità rispetto ai termini di cui all'articolo citato (C. A. Messina, 27 novembre 1907 — *Scuderi c. Nav. Gen. It.*).

205. Ricorso steso a bordo del piroscafo sull'apposito registro (articoli 82 e 165 Regol.).

Non ha fondamento l'eccezione di inammissibilità del ricorso, steso dall'emigrante respinto dal paese di destinazione sul registro apposito a bordo del piroscafo nel viaggio di ritorno, dedotta dal fatto che il ricorso stesso non sia stato ripetuto in Italia, nel termine di tre mesi dallo sbarco, poichè la Legge non prescrive tale ripetizione, che anzi è logicamente esclusa dalla prescrizione di tenere a bordo un registro destinato a ricevere i ricorsi degli emigranti (C. A. Roma, 12 dicembre 1907 — *Menotti c. Comp. "Hamburg-Amerika Linie"*).

206. Ricorso steso in forma di una lettera e non presentato nei modi di legge, nè confermato con l'intervento alla discussione.

Deve ritenersi irricevibile, come privo di qualsiasi carattere di autenticità, il ricorso dell'emigrante, quando risulti steso semplicemente in forma di lettera e inviato non per mezzo di alcuna delle autorità indicate dall'art. 83 del Regolamento, ma di una terza persona, e quando il ricorrente, quantunque invitato, non si sia curato di intervenire o di farsi rappresentare in udienza

avanti alla Commissione Arbitrale adita (C. A. Alessandria, 19 dicembre 1907 — *Grignolio c. Nav. Gen. It.* „).

207. Specificazione dei danni di cui si chiede il risarcimento.

L'emigrante che ricorre alla Commissione Arbitrale per ottenere il risarcimento dei danni derivatigli dalla sua rejezione dal paese d'immigrazione, che egli affermi avvenuta per colpa del vettore, deve specificarli e non può limitarsi alla generica affermazione di essere stato danneggiato dalla rejezione stessa (C. A. Potenza, 4 maggio 1903 — *Ceraldi c. Comp. "La Patria"* „).

C) *Autorità a cui il ricorso può essere presentato* (art. 26 Legge)

(Vedi anche massime nn. 56, 202, 203, 204, 206, 209, 217, 227, 228 e 235).

208. L'enumerazione fatta dalla Legge all'art. 26 delle Autorità a cui il ricorso dell'emigrante può essere presentato, non ha carattere tassativo, ma esemplificativo, come si deduce dal disposto dell'art. 83 del Regolamento, il quale indica anche altre Autorità come competenti a ricevere il ricorso stesso. Questo pertanto può anche essere efficacemente presentato al Comitato per l'emigrazione del Comune di residenza dell'emigrante (C. A. Milano, 28 luglio 1903 — *Feltrin c. Comp. "Générale Transatlantique"* „) (1).

(1) Vedi sentenza in Appendice, pag. 220.

D) *Termine a ricorrere* (art. 26 Legge)

(Vedi anche massime nn. 204, 205, 254, 309 e 334)

209. Quando sia applicabile il termine di sei mesi (1).

Perchè l'emigrante possa valersi del termine di sei mesi, utile per ricorrere alla Commissione Arbitrale, secondo il disposto dell'art. 26 della Legge, è necessario che il ricorso sia da lui presentato, entro il termine stesso, alle Autorità consolari italiane del paese d'immigrazione; e quando ciò egli non abbia curato di fare, ma abbia preferito di far produrre il suo ricorso da persona da lui incaricata alla Commissione Arbitrale, il termine utile, a pena di decadenza, è quello più breve di tre mesi (C. A. Palermo, 17 dicembre 1907 — *Fera c. Comp. "White Star Line"* „).

210. Al reclamo di un emigrante, il quale trovasi all'estero e ricorre per lo smarrimento del proprio bagaglio verificatosi all'estero, è applicabile il termine di sei mesi per la presentazione, anzichè quello di tre mesi, anche nel caso in cui il reclamo stesso sia scritto da un rappresentante in Italia (C. A. Messina, 17 giugno 1908 — *Montagno-Grillo c. Comp. "Norddeutscher Lloyd"* „) (2).

211. Dalle disposizioni dell'art. 26 della Legge, confrontate fra loro, si deduce che quando si tratti di emigrante, che abbia dovuto rientrare in Italia, deve applicarsi, per giudicare della ricevibilità del ricorso, il termine più lato di sei mesi dallo sbarco nel Regno, e non l'altro di mesi tre, che si riferisce solo al caso di mancata partenza (C. A. Milano, 28 luglio 1903 — *Feltrin c. Comp. "Générale Transatlantique"* „) (3).

(1) Vedi nota a pag. 27.

(2) Vedi sentenza in Appendice, pag. 218.

(3) Vedi sentenza in Appendice, pag. 220.

212. Computo del termine.

Nel termine di tre mesi, di cui all'art. 26 della Legge, non deve computarsi il *dies a quo* (C. A. Palermo, 20 giugno 1907 — *Palmisano c. Nav. Gen. It.* „).

213. Nel termine di tre mesi stabilito dall'art. 26 della Legge non deve computarsi il giorno dell'arrivo dell'emigrante nel porto italiano di sbarco (C. A. Palermo, 3 novembre 1908 — *Jemmola c. Comp. "Lloyd Sabauda"* „).

214. Mancando la prova del giorno preciso in cui l'emigrante di ritorno sbarcò in Italia, e non potendo perciò determinarsi da quando principiò a decorrere il termine di tre mesi, di cui all'art. 26 della Legge, non può la Commissione arbitrale, nel giudizio sul ricorso dell'emigrante stesso, accogliere l'eccezione con la quale il vettore affermi, senza darne la prova, essere scaduto il detto termine (C. A. Caserta, 5 novembre 1907 — *Moratta c. Comp. "White Star Line"* „).

215. Ricorso prodotto per danni derivati da scomparsa dell'emigrante in seguito a naufragio. Computo del termine.

Il ricorso prodotto alla Commissione Arbitrale contro il vettore da chi vi abbia interesse per risarcimento di danni derivanti dalla morte dell'emigrante avvenuta in naufragio è da considerarsi tardivo solo quando, essendo decorso il termine di cui all'art. 26 della Legge, computato dal giorno della trascrizione nei registri dello Stato Civile dell'atto di scomparsa dell'emigrante, sia provato che del contenuto di questo atto il ricorrente ebbe notizia contemporaneamente alla trascrizione medesima (C. A. Chieti, 2 giugno 1908 — *Eredi Cocco c. Nav. Gen. It.*)(1).

(1) Vedi sentenza in Appendice, pag. 187.

216. Effetti della ratifica del ricorso prodotto dall'emigrante minorene rispetto al termine.

Agli effetti del termine stabilito dall'art. 26 della Legge, il ricorso prodotto alla Commissione Arbitrale dall'emigrante minorene o da chi per lui può essere utilmente ratificato dai genitori dell'emigrante stesso, e la ratifica retroagisce sino al momento della presentazione del reclamo (C. A. Salerno, 10 giugno 1907 — *D'Antonio e Napoli c. Comp. "La Veloce"*).

217. Ricorso presentato in termine al Prefetto e da questo trasmesso oltre il termine alla Commissione Arbitrale.

Non ha valore l'eccezione di inammissibilità del ricorso dell'emigrante per decorrenza di termini, fondata sul fatto che il ricorso stesso sia stato presentato al Prefetto anzichè alla Commissione Arbitrale, quand'anche a questa esso sia pervenuto dopo la scadenza, poichè anzitutto il Prefetto era autorità competente a riceverlo e d'altra parte non può farsi colpa al ricorrente se la Prefettura abbia trasmesso in ritardo il ricorso, da essa ricevuto in tempo utile (C. A. Messina, 30 dicembre 1903 — *Basile c. Nav. Gen. Italiana*).

218. Procura a ricorrere rogata dopo la scadenza del termine.

È contrario ad ogni sano principio e non può accogliersi, come quella che porterebbe ad interpretare troppo restrittivamente la legge, l'eccezione di inammissibilità di un ricorso, prodotto dall'emigrante nel termine utile di cui all'art. 26 della Legge, fondata sulla circostanza che l'atto di procura speciale rilasciato dall'interessato al proprio difensore fu rogato posteriormente alla scadenza di detto termine (C. A. Palermo, 27 ottobre 1905 — *Lionti c. Comp. "Anchor Line"*).

219. Sospensione o interruzione del termine in generale.

La scadenza dei termini di cui all'art. 26 della Legge non importa la decadenza del diritto dell'emigrante, bensì soltanto la prescrizione dell'azione spettantegli contro il vettore; perciò sono ammissibili, quando sussistano cause adeguate, la sospensione e l'interruzione dei termini stessi (C. A. Napoli, 8 novembre 1906 — *Asciolla c. Comp. "White Star Line"*).

220. Sospensione del termine a favore dei minori non emancipati (art. 2120 Cod. civ.).

Per il disposto dell'art. 2120 del Codice civile rimane sospeso a favore del minore non emancipato il termine di cui all'art. 26 della legge sull'emigrazione per ricorrere alla Commissione Arbitrale contro il vettore per risarcimento di danni derivanti dalla morte del padre del minore stesso, emigrante, perito in sèguito a naufragio (C. A. Chieti, 2 giugno 1908 — *Eredi Cocco c. Nav. Gen. It.*) (1).

221. Efficacia delle trattative bonarie col vettore, anteriori al ricorso, riguardo alla sospensione del termine.

Non può ritenersi irricevibile un ricorso alla Commissione Arbitrale contro il vettore per rifiuto di biglietto d'imbarco, ancorchè sia scaduto il termine di cui all'art. 26 della Legge, quando risulti che l'interessato, appena avuta notizia di tale rifiuto, abbia mosse le sue doglianze al Sindaco del proprio Comune, ottenendo che immediatamente iniziasse col vettore le pratiche per il rifacimento dei danni (C. A. Campobasso, 31 novembre 1903 — *Stafieri c. Comp. Anglo-Italiana*).

222. È ammissibile in rito il ricorso dell'emigrante alla Commissione Arbitrale anche se presentato fuori termine, quando ri-

(1) Vedi sentenza in Appendice, pag. 187.

sulti che il ritardo a presentarlo sia dovuto non a negligenza del ricorrente, ma alle lusinghe delle quali egli fu oggetto da parte del vettore, durate fino alla scadenza del termine stesso (C. A. Messina, 3 settembre 1904 — *Saccà c. Comp. "Anchor Line "*) (1).

223. Non può il vettore eccepire la inammissibilità per decorrenza di termini del reclamo prodotto alla Commissione Arbitrale dall'emigrante respinto dal paese di destinazione, quando si riconosca che la decorrenza medesima sia dovuta al ritardo dello stesso vettore nel fornire i chiarimenti richiestigli intorno alla causa della rejezione. (C. A. Napoli, 11 giugno 1907 — *Scanzo c. Comp. "White Star Line "*) (2).

224. Il termine per ricorrere, di cui all'art. 26 della Legge, si inizia con la fine delle trattative bonarie che, dopo lo sbarco, siano intercorse fra emigrante e vettore, trattative alle quali spesso gli emigranti sono indotti dalle promesse e lusinghe degli stessi vettori. (C. A. Napoli, 21 luglio 1908 — *Brancati c. Comp. Transatlantica di Barcellona*) (3).

225. Agli effetti della decorrenza dei termini, di cui all'articolo 26 della Legge, non può tenersi conto di pratiche bonarie compiute col vettore anteriormente alla scadenza dei termini stessi da chi non aveva la rappresentanza legale dell'emigrante interessato (C. A. Palermo, 20 giugno 1907 — *Barone c. V. Fornari*).

226. Ricorso prodotto fuori termine, ma preceduto, in termini, da trattative con l'Ispettorato dell'emigrazione.

È ammissibile in rito il ricorso dell'emigrante alla Commissione Arbitrale, diretto ad ottenere dal vettore il risarcimento di

(1) Vedi sentenza in Appendice, pag. 211.

(2) Vedi sentenza in Appendice, pag. 242.

(3) Vedi sentenza in Appendice, pag. 251.

danni per dispersione di bagaglio, e presentato oltre il termine di cui all'art. 26 della Legge, quando risulti in modo non dubbio che entro il termine siano state iniziate le prime pratiche con gli uffici dell'Ispettorato di emigrazione per il rinvenimento del bagaglio medesimo. (C. A. Palermo, 14 aprile 1904 — *Bolignano c. Comp. "Italia "*).

227. È ammissibile in rito il ricorso dell'emigrante per risarcimento di danni contro il vettore, anche se presentato oltre il termine prefisso dall'art. 26 della Legge, quando, entro quel termine, una domanda di risarcimento sia stata prodotta dall'emigrante stesso all'Ispettorato dell'emigrazione, che se non era competente a decidere, era tuttavia competente a riceverla. (C. A. Palermo, 14 marzo 1903 — *Scordato c. Comp. "Anchor Line "*) (1).

228. È ammissibile in rito il ricorso prodotto dall'emigrante fuori dei termini di cui all'art. 26 della Legge, quando sia stato preceduto da altro reclamo orale, fatto dall'emigrante stesso all'Ispettore dell'emigrazione; e non può il vettore utilmente eccepire la non validità di questo primo ricorso orale, poichè la norma per cui il ricorso dell'emigrante dev'essere steso in carta libera ha per iscopo di regolare gli atti del giudizio arbitrale in relazione alla legge sul bollo, ma non implica in senso assoluto l'obbligo dell'emigrante di stendere lui il ricorso per iscritto; tanto è vero che Commissari viaggianti, Ispettori ed altri pubblici ufficiali possono scrivere essi il ricorso su d'un modulo prestabilito e secondo le orali indicazioni degli interessati. (C. A. Messina, 17 giugno 1908 — *Montagno-Grillo c. Comp. "Norddeutscher Lloyd,"*) (2).

(1) Vedi sentenza in Appendice, pag. 258.

(2) Vedi sentenza in Appendice, pag. 218.

229. Ricorso prodotto fuori termine alla Commissione Arbitrale competente dopo che fu presentato in termini a quella incompetente.

Poichè è pacifico nella giurisprudenza che il ricorso prodotto ad Autorità incompetente sospende la decorrenza dei termini, può l'emigrante, dopo che la Commissione Arbitrale adita ha dichiarato la propria incompetenza, giovargli di un nuovo termine per riprodurre il ricorso a quella che era invece competente a giudicarlo. (C. A. Milano, 28 luglio 1903 — *Feltrin c. Comp. " Générale Transatlantique "*) (1).

230. Per la benevola giurisprudenza ora invalsa in ogni ordine di giudizi, il ricorso prodotto in termini dall'emigrante ad una Commissione Arbitrale incompetente non produce nell'emigrante stesso la decadenza del diritto a ricorrere a quella che sarebbe invece competente, quando l'errore del ricorrente apparisca, per le circostanze in cui avvenne, pienamente scusabile. (C. A. Perugia, 30 settembre 1903 — *Naticchioni c. Comp. " Norddeutscher Lloyd "*) (2).

231. E' ammissibile in rito il ricorso dell'emigrante, prodotto per mezzo di procuratore, anche se l'atto di procura non abilita il mandatario a produrlo alla Commissione Arbitrale adita, bensì ad un'altra, quando a quest'ultima sia stato efficacemente presentato in tempo utile ed essa siasi dichiarata incompetente per territorio a giudicarlo (C. A. Avellino, 17 marzo 1904 — *Gargano ed altri c. Comp. Ligure-Brasiliana*).

232. Interruzione del termine (3).

Non giova ad interrompere il termine di cui all'art. 26 per la presentazione, da parte dell'emigrante, di un ricorso diretto ad

(1) Vedi sentenza in Appendice, pag. 220.

(2) Vedi sentenza in Appendice, pag. 295.

(3) Vedi nota a pag. 27.

ottenere dal vettore il risarcimento dei danni per l'avvenuta rejezione dal porto di destinazione, il fatto che durante il viaggio di ritorno dello stesso emigrante sia stato presentato al commissario di bordo un altro reclamo, quando quest'ultimo aveva oggetto del tutto diverso (nella specie: ricorso per maltrattamenti subiti a bordo). (C. A. Messina, 27 febbraio 1904 — *Intelisano c. Nav. Gen. It.*).

233. Agli effetti del termine stabilito dall'art. 26 della Legge deve riconoscersi per valido il ricorso dell'emigrante, anche quando questi, per ignoranza, abbia in esso attribuito il danno⁸, che credesse di avere ingiustamente patito, a colpa dell'una, anzichè di altra delle numerose persone con le quali abbia avuto a trattare durante, prima e dopo il viaggio di emigrazione. (C. A. Salerno, 25 giugno 1904 — *Altieri c. Comp. Transatlantica di Barcellona*) (1).

234. L'errore dell'emigrante, il quale abbia prodotto ricorso contro un vettore diverso da quello con cui ebbe a contrattare l'imbarco, non interrompe il termine di cui all'art. 26 della Legge. (C. A. Potenza, 26 novembre 1907 — *Coraggioso c. V. Fornari*).

235. Il ricorso prodotto dall'emigrante ad Autorità incompetente a decidere (nella specie: il Commissariato dell'Emigrazione) interrompe il termine di cui all'art. 26 della Legge, e l'avviso dato al ricorrente dall'Autorità comunale della giusta via da seguire fa decorrere, dalla sua data, un nuovo termine a favore del ricorrente stesso (C. A. Messina, 2 giugno 1905 — *Barbagiovanni c. Comp. "Anchor Line "*) (2).

(1) Vedi sentenza in Appendice, pag. 306.

(2) Vedi sentenza in Appendice, pag. 213.

236. Il ricorso prodotto dall'emigrante all'Autorità giudiziaria interrompe il termine per la presentazione di altro ricorso dello stesso emigrante per il medesimo oggetto alla Commissione Arbitrale.

Tuttavia, quest'ultima non può decidere al riguardo, quando non sia esaurita l'azione sperimentata col ricorso all'Autorità giudiziaria (1). (C. A. Bari, 9 agosto 1906 — *Ottolino c. Comp. Anglo-Italiana*).

237. Facoltà dell'emigrante di adire l'Autorità giudiziaria ordinaria dopo scaduto il termine per ricorrere alla Commissione Arbitrale.

L'emigrante che lasci trascorrere il termine di cui all'art. 26 della Legge per ricorrere alla Commissione Arbitrale, potrà sempre convenire agli stessi effetti il vettore avanti all'Autorità giudiziaria ordinaria.

Tale facoltà gli è accordata infatti dalla disposizione letterale dello stesso art. 26, la quale in tal senso viene illustrata dagli art. 84 e 86 del Regolamento.

Se non competesse, infatti, all'emigrante un'utile azione davanti all'Autorità giudiziaria in caso di tardivo ricorso alla Commissione Arbitrale, la legge sull'emigrazione, che è precipuamente legge di protezione degli emigranti, creerebbe a questi una situazione manifestamente svantaggiosa ed iniqua in confronto con ogni altro cittadino, a cui l'azione per risarcimento di danni si prescrive in un trentennio. (C. A. Pavia, 10 luglio 1907 — *Fagnani* ed altri c. *Nav. Gen. It.*).

(1) La sentenza ammette non solo la concorrenza delle due giurisdizioni, speciale e ordinaria, ma ammette altresì che il ricorso fatto alla seconda non escluda la ammissibilità del ricorso, contemporaneo o posteriore, alla prima; il principio è contrario alla dottrina e alla giurisprudenza dominante. Vedi massime nn. 237, 238, 252, 253, 254 e 255. (*N. del Comp.*).

238. La giurisdizione arbitrale, creata dalla Legge in favore degli emigranti, non impone loro l'obbligo di sottostarvi e meno ancora importa la decadenza della loro azione, trascorvi i termini di cui all'art. 26 della Legge stessa, ma è per essi puramente facoltativa. Può quindi l'emigrante, se crede, rivolgersi all'Autorità giudiziaria ordinaria, anzichè alla Commissione Arbitrale, e può farlo anche quando abbia lasciato decorrere il termine sopradetto senza rivolgersi alla seconda. (CASS. SEZ. UNITE, 24 marzo 1909 — *Volpe c. Borriello*) (1).

E) *Difesa dell'emigrante e del vettore in giudizio* (art. 26 Legge e art. 84 Regol.).

(Vedi anche massime nn. 164, 218, 241 e 242 *in nota*)

239. Ammissibilità della concessione ad emigranti di un difensore d'ufficio, promossa dal Commissariato dell'Emigrazione.

Poichè la legge sull'emigrazione è ispirata ad un concetto di speciale tutela verso la classe degli emigranti, tutela che viene promossa ed esplicata nei modi più varii per mezzo del Commissariato, degli Ispettorati e delle Commissioni Arbitrali, le quali ultime del resto non sono vincolate dall'osservanza di forme, termini, ecc., stabiliti per i giudizi ordinari, non ripugna nè è contrario allo spirito o all'economia della Legge che il Commissariato dell'Emigrazione, in casi assolutamente eccezionali, in cui si tratti di giudizio avanti ad una Commissione Arbitrale sul ricorso di emigranti del tutto privi di difesa e impossibilitati a procurarsela, dia incarico ad un avvocato di sua fiducia di provvedere alla difesa stessa. (C. A. Genova, 15 ottobre 1908 — *Ricorsi di emigranti vari, relativi al naufragio del "Sirio" c. Nav. Gen. Italiana*) (2).

(1) Vedi sentenza in Appendice, pag. 157.

(2) Vedi sentenza in Appendice, pag. 202.

240. Se spettino al vettore assolto indennità di comparizione e di difesa.

Al vettore assolto nel giudizio avanti la Commissione Arbitrale non competono indennità di comparizione e di difesa. (C. A. Messina, 20 agosto 1902 — *Librizzi c. Comp. "La Veloce"*).

F) *Citazione delle parti* (art. 84 Regol.)

(Vedi anche massima n. 330)

241. Citazione del vero vettore in luogo di quello erroneamente chiamato in causa.

Può la Commissione Arbitrale ordinare che sia citato a comparire in giudizio il vero vettore, in luogo di quello erroneamente chiamato in causa dall'emigrante, il quale al secondo è tenuto a corrispondere l'equivalente delle spese da esso incontrate per farsi rappresentare avanti la Commissione medesima. (C. A. Reggio Calabria, 6 maggio 1907 — *Lia c. Comp. "La Veloce"*).

242. Citazione del solo rappresentante del vettore.

Per la legale contestazione del giudizio avanti la Commissione Arbitrale basta che il reclamo dell'emigrante sia notificato dalla competente Prefettura al rappresentante del vettore, quando col rappresentante stesso il detto emigrante abbia trattato, poichè altrimenti diverrebbero troppo lunghe ed intricate le liti tra emigrante e vettore qualora la notificazione dovesse esser fatta, anzichè al rappresentante, che è sul luogo ed è noto, alla Compagnia vettrice interessata, la quale può anche risiedere all'estero e di cui può anche non conoscersi in modo certo la residenza, non essendone obbligatoria la denuncia alla Prefettura, ciò che

invece la Legge stabilisce si faccia nei riguardi dei rappresentanti.

La mancata notifica del ricorso al vettore non esclude però che la condanna al risarcimento dei danni verso l'emigrante possa colpire il vettore stesso solidalmente col suo rappresentante (1). (C. A. Cagliari, 15 settembre 1907 — *Serra-Carta e Obinu c. Comp. Ligure-Brasiliana e Guspini*).

243. Per il chiaro disposto degli art. 16, 26 e 13 della Legge e 84 del Regolamento, non è necessaria, nei giudizi avanti le Commissioni Arbitrali, la citazione del vettore, quando si tratta di fatto proprio del rappresentante, anche se per essere questi risultato responsabile del danno patito dall'emigrante, il vettore medesimo debba essere condannato al risarcimento (2). (C. A. Ancona, 10 novembre 1903 — *Prudenzi c. Fata e Comp. "La Veloce"* „).

244. Citazione del vettore mediante lettera raccomandata al rappresentante.

La citazione del vettore all'udienza, nel giudizio avanti la Commissione Arbitrale, fatta con lettera raccomandata diretta al rappresentante, risponde ai criteri della Legge. Infatti questa non stabilisce nessuna particolare prescrizione al riguardo, e d'altra parte da tutto il contesto delle sue disposizioni apparisce che il legislatore volle prescrivere in tale materia un sistema quanto

(1) Non si è tenuta presente, nella specie, la disposizione dell'art. 13 della Legge, per effetto della quale le Compagnie estere di navigazione in tanto possono ottenere la patente di vettore in quanto abbiano un mandatario italiano, domiciliato nel Regno. Gravi dubbi, poi, possono sorgere circa il principio affermato, quando si pensi che il rappresentante è un mandatario speciale e non può, senza una procura *ad lites*, rappresentare il vettore in giudizio, onde si viene ad ammettere la possibilità di condannare colui (il vettore) che non è stato chiamato a difendersi. (*N. del Comp.*).

(2) Vedi nota alla massima precedente.

più semplice ed economico. (C. A. Roma. *Deliberazione adottata* (1) *circa la decisione 2 maggio 1905 sul ricorso Petrini c. Comp. Anglo-Italiana*).

245. Possibilità del giudizio in assenza di entrambe le parti.

La Commissione Arbitrale può giudicare ed emettere le proprie decisioni anche in assenza delle parti.

Non sono pertanto rigorosamente applicabili ai giudizi di tale magistrato speciale le disposizioni del Cod. di Proc. Civ. relative all'istituto della contumacia. (C. A. Catania, 27 ottobre 1903 — *Seminara c. Comp. "Hamburg Amerika Linie"* „).

246. Il giudizio della Commissione Arbitrale per l'emigrazione non è ostacolato dal non intervento di entrambe le parti contendenti, emigrante e vettore. (C. A. Palermo, 17 dicembre 1907 — *Arcoleo c. V. Fornari*) (2).

G) *Perenzione*

247. Deve la Commissione Arbitrale dichiarare non esser luogo a provvedere, per perenzione, sull'istanza dell'emigrante, quando, dopo la morte di questi, nessuno degli aventi diritto abbia riasunto l'istanza medesima (3). (C. A. Genova, 3 dicembre 1908 — *Pace c. Nav. Gen. It.*).

(1) Non si è potuto rintracciare la data di questa deliberazione, non indicata nel testo relativo.

(2) La sentenza parla, nel suo testo, di contumacia, ma l'espressione è impropria, come si rileva dalla massima precedente. (*N. del Comp.*).

(3) Ammesso il principio che l'istituto della perenzione, che appartiene al diritto comune, e di cui non parlano né la Legge né il Regolamento, sia applicabile ai giudizi che si svolgono avanti alle Commissioni Arbitrali, dovrebbe ammettersi del pari l'applicabilità del termine, di cui all'art. 338 del Cod. di Proc. civ., fissato in tre anni. Nel caso deciso, invece, erano trascorsi meno di due anni dalla presentazione del ricorso e poco più d'un anno dalla morte dell'emigrante. (*N. del Comp.*)

CAP. II.

Competenza delle Commissioni Arbitrali

A) *In generale e in confronto con la giurisdizione ordinaria* (articoli 26 e 27 Legge).

(Vedi anche massime nn. 168, 169, 171, 191, 192, 193, 196, 203, 228, 230, 236, 237, 238, 262, 263, 264, 266, 273, 274, 277, 333, 334 e 336)

248. Facoltà della Commissione Arbitrale di decidere della propria competenza.

Poichè il legislatore, quando volle togliere a corpi giudicanti la facoltà di decidere sulla propria competenza, lo disse esplicitamente (art. 42 Legge 2 giugno 1889 per la IV Sezione del Consiglio di Stato; art. 15 Legge 1° maggio 1890 per la Giunta Provinciale Amministrativa; art. 6 R. Decreto 23 dicembre 1875 per la Cassazione territoriale), deve ritenersi, nel silenzio della Legge, che la Commissione Arbitrale abbia la facoltà medesima. (C. A. Reggio Calabria, 27 maggio 1907 — *Martino c. Nav. Gen. It.* (1).

249. Estensione della competenza delle Commissioni Arbitrali alle controversie che riguardano i successori dell'emigrante.

La competenza speciale delle Commissioni Arbitrali è stabilita non solo per le questioni che interessano personalmente gli emigranti, ma anche per quelle che riguardano i loro successori

(1) La sentenza in *G. It.*, 1907, I, I, 849, in nota.

e aventi causa, nelle materie contemplate dalla legge sull'emigrazione. (CASS. SEZ. UNITE, 19 aprile 1906 — *Comp. " Dominion Line „ c. Flammia*) (1).

250. Incompetenza delle Commissioni Arbitrali in materia di reati.

Quando i fatti denunziati dall'emigrante nel suo ricorso alla Commissione Arbitrale presentano i caratteri di un vero e proprio reato, la Commissione stessa deve dichiarare la propria incompetenza a giudicarne. (C. A. Genova, 2 luglio 1908 — *Balari c. Nav. Gen. It.*).

251. Concorso delle due giurisdizioni, ordinaria e speciale.

Il legislatore con l'aver detto che l'emigrante *potrà* adire la Commissione Arbitrale, che giudica inappellabilmente, gli ha concesso una facoltà pel caso che meglio e con maggior sollecitudine credesse in tal modo provvedere ai propri interessi, ma con ciò non gli ha precluso la via di adire, con l'ordinaria procedura, l'Autorità giudiziaria, che con i diversi gradi di giurisdizione offre maggiore garanzia. (CASS. SEZ. UNITE, 11 febbraio 1908 — *Masci-Koppel*) (2).

252. La competenza delle Commissioni Arbitrali a conoscere delle controversie fra vettore ed emigrante, derivanti dal contratto di trasporto, non esclude la competenza dell'Autorità giudiziaria a conoscere delle medesime controversie, essendo facoltà dell'emigrante di adire le Commissioni Arbitrali o l'Autorità giudi-

(1) La sentenza in *F. I.*, 1907, I, 552; *Cass. Un. Civ.*, 1908, 491, e in Appendice, pag. 150.

(2) La sentenza in *F. It.*, 1908, I, 287; *Riv. Emigr.*, 1908, maggio, pagina 24; *Temi Genov.*, 1908, 161; *Giust. Amm.*, 1908, III, 60, e in Appendice, pag. 155. Conforme ad altra sentenza della Cassaz. 12 luglio 1907, *Nav. Gen. It. c. Tiepolo*, in *L.*, 1907, 2087.

ziaria. (A. Genova, 22 dicembre 1908 — *Nav. Gen. It. c. Cecchini*) (1).

253. La competenza delle Commissioni Arbitrali è puramente facoltativa, e gli emigranti possono sempre, se lo credono, adire l'Autorità giudiziaria anche per le questioni che sarebbero di competenza delle Commissioni. (CASS. ROMA, 24 marzo 1909 — *Volpe c. Borriello*) (2).

254. La competenza delle Commissioni Arbitrali sulle controversie fra gli emigranti e i vettori è concorrente con quella dell'Autorità giudiziaria; quest'ultima competenza succede poi interamente a quella delle Commissioni allorchè l'azione è proposta dopo trascorso il termine stabilito nella legge sull'emigrazione, il quale non opera nè decadenza nè prescrizione in danno dell'emigrante. (CASS. SEZ. UNITE, 24 marzo 1909 — *Volpe c. Comp. Anglo-Italiana*) (3).

255. Anche trattandosi di arrolamento di emigranti non transoceanici, è facoltativo e non obbligatorio il procedimento arbitrale disposto dall'art. 27 della Legge. (A. Roma, 10 aprile 1906 — *Koppel c. Santucci ed altri*) (4).

256. Rapporti fra il giudizio civile avanti la Commissione Arbitrale e il giudizio penale.

L'essere istituito d'ufficio un giudizio penale contro il rappresentante del vettore per appropriazione indebita del prezzo del nolo pagatogli dall'emigrante non impedisce il ricorso di questi alla Commissione Arbitrale contro il vettore per rivalsa di danni;

(1) La sentenza in *G. It.*, 1909, I, II, 130.

(2) La sentenza in *F. It.*, 1909, I, 702; *L.*, 1909, 732.

(3) La sentenza in *G. It.*, I, I, 631 - con nota sulla concorrenza delle competenze, in cui si sostiene che il concorso è successivo, non simultaneo.

(4) La sentenza in *F. I.*, 1906, I, 1132; *Dir. Mar.*, 1906, 323; *Temì Genov.*, 1906, 698.

al più potrà il vettore, nel giudizio penale, opporsi alla costituzione di parte civile dell'emigrante stesso. (C. A. Caserta, 13 giugno 1907 — *Parolise ed altri c. Comp. "White Star Line",*) (1).

257. Il vettore di emigranti è responsabile di tutti i danni sofferti dall'emigrante durante il tragitto, che non siano imputabili a forza maggiore; laonde, esclusa o non provata la forza maggiore, la pendenza di giudizio penale contro il capitano della nave non è motivo per la sospensione del giudizio sulla domanda di risarcimento dei danni derivati da naufragio. (C. A. Napoli, 21 febbraio 1907 — *Pirito c. Nav. Gen. It.*) (2)

258. La Commissione Arbitrale non è tenuta all'osservanza delle forme della procedura ordinaria, ma giudica con le norme dettate dal Regolamento, il quale lascia, ciò che è naturale alla indole arbitramentale del Collegio, ampia libertà di procedere nel modo che agli arbitri appaia più rispondente alla equità e alla giustizia. E la equità e la giustizia non consigliano certamente di attendere l'esito di una lunga istruttoria penale, che sia iniziata contro il capitano del piroscafo per accertarne la responsabilità in caso di naufragio, prima di decidere intorno alle domande di poveri emigranti o dei loro poverissimi eredi, prodotte alla Commissione Arbitrale per i danni dal naufragio stesso loro derivati. (C. A. Torino, 11 marzo 1907 — *Mosso c. Nav. Gen. Italiana*) (3).

259. Il giudizio promosso dall'emigrante contro il vettore per ottenere il risarcimento dei danni derivatigli dal naufragio della nave non deve restar sospeso nel corso del giudizio penale a carico del vettore o del capitano della nave; nè l'abbandono di que-

(1) Vedi sentenza in Appendice, pag. 180.

(2) La sentenza in *G. It.*, 1907, I, II, 524, e in Appendice, pag. 224.

(3) Vedi sentenza in Appendice, pag. 314.

sta osta alla proponibilità dell'azione dell'emigrante. (C. A. Reggio Calabria, 21 maggio 1907 — *Martino c. Nav. Gen. It.*) (1).

260. L'esercizio dell'azione dell'emigrante contro il vettore per risarcimento di danni derivati da naufragio non è sospeso (quando sia accertato che il naufragio non derivò da forza maggiore) dal giudizio penale incoato contro il capitano della nave naufragata. (CASS. SEZ. UNITE, 12 luglio 1907 — *Nav. Gen. It. c. Tiepolo*) (2).

261. Il giudizio civile promosso dall'emigrante o suoi eredi contro il vettore per essere indennizzati dei danni patiti in dipendenza del naufragio della nave, sulla quale quel primo era imbarcato, non può essere sospeso in pendenza del giudizio penale istituito contro il capitano e altre persone dell'equipaggio, ritenute colpevoli del naufragio stesso. (T. Genova, 6 marzo 1908 — *Cecchini c. Nav. Gen. It.*) (3).

B) *Competenza per materia* (art. 26 e 27 Legge).

(Vedi anche massime nn. 77, 118, 120, 139 e 284)

262. Limiti della competenza della Commissione Arbitrale (4).

La competenza attribuita alla Commissione Arbitrale dalla Legge deve ritenersi ristretta a tutte quelle controversie che pos-

(1) La sentenza in *G. It.*, 1907, I, I, 849, in nota.

(2) La sentenza in *L.*, 1907, 2087 e in *F. It.*, I, 1115.

(3) La sentenza in *Temi Genov.*, 1908, 248 e *Dir. Maritt.*, 1908, 62. La Corte d'Appello di Genova, riformando questa sentenza, ebbe ad affermare invece, con pronunciato del 22 dicembre 1908, che: "In pendenza del procedimento penale a carico del capitano e dell'equipaggio della nave, quali responsabili del naufragio, devesi sospendere il giudizio civile promosso dall'armatore per il risarcimento dei danni." Vedi *G. It.*, 1909, I, II, 130. Il principio posto dalla detta Corte contrasta, come si vede, con la giurisprudenza delle Commissioni Arbitrali e della stessa Corte di Cassazione. Vedi massime nn. 257, 258 e 259. (*N. del Comp.*).

(4) Vedi nota a pag. 27.

sono nascere fra vettore ed emigranti in dipendenza delle disposizioni della Legge stessa, e cioè di tutte quelle disposizioni che contemplano i rapporti tra il vettore e l'emigrante dal momento in cui si stipula il contratto d'imbarco a quello in cui viene a cessare ogni effetto del medesimo, e non quegli altri rapporti che, pur nascendo in tale intervallo, sono dovuti ad altre cause non contemplate dalla Legge ma dal diritto comune, rapporti d'indole generale e dipendenti dalla qualità di passeggero e non di emigrante.

Per questi ultimi rapporti deve rimanere integra la giurisdizione ordinaria: chè, se altrimenti fosse e l'emigrante e il vettore dovessero ritenersi di diritto e in ogni caso sotto la giurisdizione speciale della Commissione Arbitrale, non si comprenderebbe l'accenno dell'art. 86 del Regolamento alle eventuali controversie avanti le Autorità giudiziarie del Regno. (C. A. Cuneo, 4 dicembre 1906 — *Tallone c. Nav. Gen. It.*).

263. Il contratto intercedente tra il vettore e l'emigrante contempla soltanto la persona di quest'ultimo e il suo bagaglio, limitato per peso, dimensione e contenuto. Non rientra perciò in tale contratto tutto ciò che, all'infuori del bagaglio, l'emigrante possa portare con sè, onde sfugge alla competenza della Commissione Arbitrale ogni azione per risarcimento di danni, che non abbia per oggetto la persona o il bagaglio dell'emigrante. (C. A. Genova, 3 dicembre 1908 — *Momo c. Comp. "Lloyd Italiano"*).

264. Attesa la formula usata dal legislatore nell'art. 26 della Legge, non vi ha dubbio che la competenza della Commissione Arbitrale si estenda a qualunque specie di danno che l'emigrante abbia subito e da qualunque causa prodotto, dal momento della conclusione del contratto con il vettore a quello in cui il viaggio ha avuto termine. Infatti il detto articolo parla di restituzione di somme, di risarcimento di danni e di ogni controversia relativa alla Legge, ed è impossibile, per il significato materiale delle parole, oltre che per lo spirito della disposizione, confondere il

risarcimento di danni con le controversie relative alla Legge; evidentemente le due espressioni, separate dalla particella disgiuntiva, indicano due casi distinti, e con le parole "risarcimento di danni", si devono intendere tutti quei danni derivanti da circostanze non contemplate espressamente nella Legge, perchè quelli relativi ad essa fanno sorgere eventualmente le controversie che sono dal legislatore indicate con pensiero separato e distinto dalle azioni per danni in genere.

Ne consegue che l'azione per risarcimento di danni, sperimentata dall'emigrante contro il vettore, deve necessariamente estendersi ai fatti che sarebbero di diritto comune, ma che il legislatore ha voluto invece fossero sottratti alla cognizione dell'Autorità giudiziaria e devoluti alla competenza delle Commissioni Arbitrali. (C. A. Torino, 11 marzo 1907 — *Mosso c. Nav. Gen. Italiana*) (1).

265. Tramutamento del biglietto di chiamata.

È da considerarsi controversia vertente tra emigrante e vettore, sulla quale è competente a decidere la Commissione Arbitrale, quella sorta tra chi abbia trattato per il tramutamento di un biglietto antipagato e il rappresentante di vettore col quale le trattative stesse siano state compiute, quand'anche le medesime abbiano avuto per oggetto, sia pure per equivoco, non un vero biglietto antipagato, ma un semplice avviso che esso sarebbe stato spedito dall'estero. (C. A. Messina, 12 luglio 1905 — *Collica c. Comp. "Anchor Line"*).

266. Contratto di trasporto.

Tutte le azioni derivanti dal contratto di trasporto fra emigranti e vettore sono di esclusiva competenza della Commissione

(1) Vedi sentenza in Appendice, pag. 314

Arbitrale di cui all'art. 27 della Legge. (T. Napoli, 25 maggio 1908 — *Comp. Ligure-Brasiliana c. Vastarella*) (1).

267. Danni derivanti da naufragio.

La legge sull'emigrazione del 1901 deve applicarsi non già con criterio d'interpretazione restrittiva, cioè nei soli casi e tempi in essa tassativamente espressi, quasi che la medesima avesse carattere penale o di polizia, ma invece col criterio di abbracciarvi tutte e singole le figure di casi contemplati anche genericamente o in modo indiretto dal legislatore in vista di conseguire con pienezza di efficacia lo scopo di protezione dell'emigrante. E poichè il fenomeno emigratorio consta di tre momenti, quello della partenza dal paese donde si emigra, quello del trasporto dell'emigrante per effettuare il viaggio e quello di arrivo al paese di destinazione, con che il fenomeno stesso si compie, verificandosi il danno dell'emigrante durante il periodo del viaggio, a causa di naufragio, e cioè nel momento tipico in cui l'emigrazione si effettua, è indubbiamente competente a giudicarne la Commissione Arbitrale. (C. A. Treviso, 5 febbraio 1907 — *Furlan c. Nav. Gen. Italiana*) (2).

268. La Commissione Arbitrale per l'emigrazione è competente a decidere sulla domanda di risarcimento di danni sofferti per effetto di naufragio, proposta da emigranti contro il vettore. (C. A. Napoli, 21 febbraio 1907 — *Pirito c. Nav. Gen. It.*) (3).

269. Deve ritenersi insito nel contratto di trasporto interceduto fra vettore ed emigrante l'obbligo del primo di assicurare

(1) La sentenza in *Temi Genov.*, 1908, 572; *Dir. e Giurispr.*, XXIV, 40; *Mon. Trib.*, 1908, 775; *Dir. Maritt.*, 1908, 299; *Riv. Emigr.*, 1908, giugno, pag. 29.

(2) Vedi sentenza in Appendice, pag. 321.

(3) La sentenza in *G. It.*, I, II, 524 e in Appendice pag. 224.

la incolumità della persona del secondo durante il viaggio. Perciò, quando l'emigrante soffre un danno nella propria persona nel corso del viaggio, in seguito a naufragio, e il vettore non provi che questo si dovette a caso fortuito o a forza maggiore, il vettore stesso cade in colpa contrattuale. Ne consegue che la Commissione Arbitrale è competente a decidere intorno alla controversia che riguarda il danno predetto, in quanto esso deriva da inadempimento degli obblighi del contratto di trasporto, contemplato dalla legge speciale sull'emigrazione. (C. A. Reggio Calabria, 27 maggio 1907 — *Martino c. Nav. Gen. It.*) (1).

270. La giurisdizione della Commissione Arbitrale non ha carattere eccezionale, ma soltanto speciale, per ragione di materia, come apparisce dallo scopo stesso della Legge, dal complesso di tutte le sue disposizioni e particolarmente dalla dizione ampia e generale dell'art. 26.

I limiti di essa sono quindi determinati unicamente dalla materia su cui versa, e perciò non giova al vettore, per sottrarsi alle conseguenze dell'azione intentata contro di lui dall'emigrante per risarcimento di danni in seguito a naufragio, eccipire che la Commissione Arbitrale è incompetente a decidere sulla domanda, riferendosi questa ad un fatto avvenuto dopo la conclusione del contratto di trasporto, poichè appunto la competenza di tale magistrato speciale si estende in tutto quel campo, in cui permangono i rapporti giuridici che si costituiscono fra vettore ed emigrante, rapporti i quali non cessano, se non quando il secondo sia giunto, nelle fissate condizioni, al paese di destinazione. (C. A. Palermo, 24 giugno 1907 — *Di Paola ed altri c. Nav. Gen. Italiana*).

271. La competenza delle Commissioni Arbitrali provinciali istituite con l'art. 26 della Legge non comprende soltanto le

(1) La sentenza in *G. It.*, 1907, I, I, 849, in nota.

azioni dell'emigrante contro il vettore o il suo rappresentante per restituzione di somme o risarcimento di danni, ma anche tutte le altre azioni derivanti dal contratto di trasporto interceduto fra emigrante e vettore, e quindi altresì l'azione dell'emigrante contro il vettore per risarcimento di danni derivati dal naufragio dovuto a colpa del capitano della nave. (CASS. SEZ. UNITE, 12 luglio 1907 — *Nav. Gen. It. c. Tiepolo*) (1).

272. Poichè manca, così nella Legge come nel Regolamento, qualunque disposizione che contempra il caso di naufragio del piroscafo su cui l'emigrante è imbarcato, è da ritenersi che la Commissione Arbitrale non sia competente a giudicare le questioni tra emigrante, o suoi aventi causa, e vettore, che nascano da tale fatto, in esse comprese quelle dipendenti dall'abbandono del piroscafo. Tali questioni, per la loro importanza, rientrano assolutamente nell'orbita e nella tutela del diritto comune, trattandosi di risolvere contestazioni gravissime circa la interpretazione delle combinate disposizioni degli articoli 1151, 1152 e 1153 del Codice Civile e 491, 492, 493 e 879 del Codice di Commercio, ciò che richiede una lunga e laboriosa istruttoria, incompatibile con la procedura sommaria stabilita dall'art. 27 della Legge. (C. A. Lucca, 3 gennaio 1907 — *Bertucelli ed altri c. Nav. Gen. It.*) (2).

273. La competenza delle Commissioni Arbitrali a decidere intorno a una domanda di risarcimento dei danni derivanti da naufragio, proposta da un emigrante contro il vettore, non vien meno sol perchè altro emigrante abbia per lo stesso fatto proposta azione innanzi all'Autorità giudiziaria. (C. A. Padova, 10 dicembre 1906 — *Tiepolo c. Nav. Gen. It.* (3); C. A. Pavia, 27

(1) La sentenza in *L.*, 1907, 2087 e *F. It.*, 1907, I, 1115.

(2) Unica sentenza, fra le innumerevoli emanate in questa materia, la quale si discosti recisamente dalla tendenza dominante nella giurisprudenza, così delle Commissioni Arbitrali come dell'Autorità giudiziaria ordinaria. Vedi massime precedenti riguardanti casi di naufragio. (*N. del Comp.*).

(3) La sentenza in *G. It.*, 1907, I, II, 151.

dicembre 1906 — *Lucotti c. Nav. Gen. It.*) (1); C. A. Napoli, 21 febbraio 1907 — *Pirito c. Nav. Gen. It.*) (2).

274. Abbandono della nave in caso di avvenuto naufragio.

La Commissione Arbitrale per l'emigrazione è competente a giudicare degli effetti dell'abbandono della nave da parte dell'armatore, vettore di emigranti, nei rapporti di esso vettore con gli emigranti, anche se avanti i Tribunali ordinari sia pendente controversia intorno alla validità dell'abbandono. (C. A. Napoli, 21 febbraio 1907 — *Pirito c. Nav. Gen. It.*) (3).

275. Furto patito dall'emigrante durante il viaggio.

Di fronte alla generica disposizione dell'art. 26 della Legge, non vi è dubbio che la Commissione Arbitrale sia competente a giudicare anche della controversia fra emigrante e vettore, riguardante risarcimento dei danni che dal primo sia chiesto per furto patito durante il viaggio. (C. A. Avellino, 30 ottobre 1907 — *Macchione c. Comp. "Lloyd Italiano"*).

276. Opera salariata prestata a bordo del piroscafo.

Sfugge alla competenza della Commissione Arbitrale il giudizio sul reclamo dell'emigrante, diretto a chiedere un compenso per opera prestata (nella specie, come fuochista) a bordo del piroscafo nell'interesse del vettore. (C. A. Ascoli Piceno, 22 maggio 1903 — *Pica c. Comp. "Hamburg-Amerika Linie"*).

277. Contratto di lavoro.

Le vertenze in materia di emigrazione, che non riguardino il contratto di trasporto tra emigrante e vettore, ma quello di la-

(1) La sentenza in *F. It.*, 1907, III, 152; *G. It.* 1907, I, II, 151.

(2) La sentenza in *G. It.*, I, II, 524, e in Appendice, pag. 224.

(3) La sentenza in *G. It.*, 1907, I, II, 524, e in Appendice, pag. 224.

voro fra emigranti e arrolatore, sfuggono alla competenza speciale delle Commissioni Arbitrali e spettano alla cognizione dei magistrati ordinari. (CASS. SEZ. UNITE, 11 febbraio 1908 — *Masci c. Koppel* ed altri) (1).

278. Non è ammissibile in rito il ricorso alla Commissione Arbitrale di un impresario contro un vettore per risarcimento di danni sofferti dalla sua impresa in conseguenza del mancato sbarco nel porto di destinazione di emigranti dall'impresario stesso arruolati per lavori da eseguirsi all'estero, poichè la Commissione anzidetta non è competente a giudicare se non su vertenze insorte fra emigranti e vettori in dipendenza del contratto di trasporto, e in séguito a ricorso degli stessi emigranti. (C. A. Palermo, 24 agosto 1903 — *Deserti c. Comp. "La Veloce"*) (2).

279. Contratto di assicurazione stipulato dall'emigrante contro i danni della rejezione.

La Commissione Arbitrale, di cui all'art. 27 della Legge, non è competente a decidere sulle controversie nascenti da un contratto di assicurazione per i danni dell'eventuale rejezione dell'emigrante dal paese di destinazione, intervenuto fra l'emigrante stesso e una società di assicurazione. (C. A. Catanzaro, 15 novembre 1906 — *Cicero c. Comp. Anonima Unione Meridionali*).

280. Rimborso del nolo pagato per viaggio di ritorno non effettuato.

Non può la Commissione Arbitrale, per difetto assoluto di giurisdizione, pronunziarsi su un reclamo rivolto da emigranti in paese straniero al Console italiano per mancato rimborso del

(1) La sentenza in *F. It.*, 1908, I, 287; *Temi Genov.*, 1908, 161; *Riv. Emigr.*, 1908, maggio, pag. 24; *Giust. Amm.*, 1908, III, 60, e in Appendice, pag. 155.

(2) Vedi sentenza in Appendice, pag. 264.

prezzo del viaggio di ritorno in patria, non effettuato. (C. A. Palermo, 27 giugno 1907 — *Schirò e Lauro c. Comp. "Unione Austriaca"*).

281. Controversie fra rappresentante e vettore.

La Commissione Arbitrale è incompetente a pronunziarsi sul reclamo prodotto da un rappresentante contro il proprio vettore. (C. A. Siracusa, 16 maggio 1906 — *Nobile c. Comp. "Lloyd Italiano"*).

282. Rimborso dovuto al Ministero degli Affari Esteri per spese di rimpatrio di emigranti (art. 30 Legge).

Per il preciso disposto dell'art. 30 della Legge la Commissione Arbitrale è competente a giudicare sulla domanda prodotta dal Ministero degli Affari Esteri per ottenere il rimborso di somma spesa per rimpatrio di un emigrante, respinto dal paese di destinazione perchè sprovvisto di mezzi di sussistenza, a carico di chi abbia indotto l'emigrante stesso a partire, fornendogli tutte le necessarie indicazioni per poter viaggiare senza passaporto (C. A. Chieti, 28 settembre 1903 — *Commissariato dell'Emigrazione c. Saraceni*).

C) *Competenza per valore* (art. 26 e 27 Legge)

283. Controversie di valore non eccedente le L. 50.

Le Commissioni Arbitrali sono incompetenti a pronunziarsi intorno alle vertenze sorte nel porto d'imbarco fra vettore ed emigrante e non eccedenti il valore di L. 50, avendo per esse la Legge all'art. 27, ultimo alinea, istituito un giudice speciale, che

è l'Ispettore dell'Emigrazione. (C. A. Palermo, 27 gennaio 1904 — *Li Pira c. Comp. "Hamburg Amerika Line "*).

284. La competenza contenziosa dell'Ispettore dell'Emigrazione, stabilita dall'art. 27 capoverso ultimo della Legge, si limita alle controversie per valore non eccedente L. 50, che sorgono nel luogo d'imbarco fra l'emigrante e le persone nel capoverso indicate. Perciò la Commissione Arbitrale e non l'Ispettore è competente a decidere su controversie insorte fra emigrante e vettore in ragione di danni sofferti dal primo nel porto di sbarco per colpa del secondo, quand'anche i danni stessi ammontino a un valore non superiore alle 50 lire. (C. A. Reggio Calabria, 5 dicembre 1907 — *Albano c. Comp. "Withe Star Line "*).

285. Competenza per valore dedotta dalla domanda (art. 32 Cod. Proc. Civ.).

Agli effetti della competenza per valore, onde impugnare di nullità la decisione della Commissione Arbitrale di emigrazione deve aversi riguardo alla domanda d'indennizzo proposta da ogni singolo emigrante, nulla rilevando che con l'istessa unica istanza siano stati proposti più reclami da emigranti diversi. (A. Palermo, 19 dicembre 1904 — *Russo c. Brizzolesi*) (1).

286. (Art. 26 e 27 Legge).

La competenza della Commissione Arbitrale, per quanto si riferisce al valore della causa, si deduce dalla domanda dell'emigrante e non dalla somma che risulti effettivamente dovuta. (C. A. Chieti, 2 giugno 1908 — *Vichi c. Comp. "Hamburg Amerika Linie "*).

(1) La sentenza in *Foro Sicil.*, 1905, 92; *Mon. Pret.*, 1905, 173.

287. (Art. 26 e 27 Legge; art. 84 Regol.).

Non può eccepirsi l'incompetenza della Commissione Arbitrale a giudicare sulle controversie di cui all'art. 16 della Legge quando la domanda è per valore o somma indeterminata. (C. A. Napoli, 14 luglio 1908 — *Vitale c. "White Star Line"*).

D) **Competenza per territorio** (art. 27 Legge e art. 84, 91 e 171 Regolamento).

(Vedi anche massime nn. 228, 230, 231, 310, 327 e 328)

288. **Rinuncia alla eccezione d'incompetenza per territorio.**

Nei giudizi avanti le Commissioni Arbitrali è ammissibile la rinuncia concorde delle parti alla eccezione d'incompetenza per territorio. (C. A. Benevento, 21 luglio 1906 — *Covino e Porcari c. Comp. "La Veloce"*).

289. La rinuncia ai propri diritti, e tanto più a una garanzia di procedura, non si presume, ma deve essere espressa, o almeno desunta da fatti che la legge espressamente consideri induttivi di rinuncia tacita. Non può quindi l'emigrante, il quale abbia prodotto ricorso per risarcimento di danni avanti a una Commissione Arbitrale incompetente per ragione di territorio, sostenere che il vettore abbia rinunciato a valersi nel relativo giudizio dell'eccezione d'incompetenza, pel fatto che lo stesso vettore aprì in precedenza con lui talune pratiche di bonario componimento, poi fallite. (C. A. Chieti, 28 luglio 1906 — *Caramanico c. Comp. "La Patria"*).

290. Determinazione della competenza della Commissione Arbitrale rispetto al reclamo della persona che emigra dall'Italia.

Secondo l'interpretazione letterale dell'art. 27 della Legge, la competenza territoriale della Commissione Arbitrale è determinata dal luogo in cui l'emigrante discusse col vettore o col suo rappresentante le proposte per il contratto d'imbarco, e non da quello, per avventura diverso, in cui il contratto fu materialmente firmato. (C. A. Salerno, 30 luglio 1903 — *Calce c. Comp. "La Patria"*).

291. La competenza territoriale della Commissione Arbitrale è determinata dal luogo ove l'emigrante *trattò per l'imbarco*, dal luogo, cioè, ove fece le pratiche col vettore o col suo rappresentante per ottenere il biglietto, non da quello in cui il biglietto medesimo fu emesso. (C. A. Potenza, 30 gennaio 1906 — *Cipolla c. Comp. "Hamburg Amerika Linie"*).

292. Il contratto di trasporto dell'emigrante deve considerarsi perfetto dal momento in cui fu pagato il nolo e fu rilasciata quietanza della somma relativa. Sorgendo quindi controversia, è competente a decidere la Commissione Arbitrale del luogo in cui il pagamento avvenne, non quella del luogo in cui si verificò la effettiva consegna all'emigrante del biglietto d'imbarco. (C. A. Napoli, 21 marzo 1907 — *Sicignano c. Comp. "Norddeutscher Lloyd"*).

293. (art. 36 Cod. di comm.).

La determinazione del momento in cui il contratto di trasporto fra emigrante e vettore si perfeziona, all'effetto di stabilire la competenza territoriale della Commissione Arbitrale a giudicare del ricorso per inadempimento degli obblighi da esso derivanti, quando i due contraenti risiedano in luogo diverso, deve regolarsi a norma dell'art. 36 del Codice di commercio. In forza di esso e della specialità del contratto, questo deve ritenersi perfetto appena il vettore, ricevuta la proposta dell'emigrante, abbia

fermato per questo il posto sul piroscalo, dandogliene poi avviso. In tal caso, quindi, è competente a decidere sul ricorso, a norma dell'art. 27 della Legge, la Commissione Arbitrale del luogo in cui il vettore ha compiuto la detta operazione (1). (C. A. Perugia, 30 settembre 1903 — *Naticchioni c. Comp. "Norddeutscher Lloyd "*) (2).

294. I danni derivanti all'emigrante dalla sua rejezione dal paese di destinazione sono conseguenza diretta del contratto di imbarco e non si possono considerare avvenuti all'estero.

Pertanto, la Commissione Arbitrale competente a giudicare del relativo ricorso dell'emigrante contro il vettore è quella del luogo ove il contratto fu stipulato e non quella del porto d'arrivo, ove ha termine il viaggio di ritorno dell'emigrante, della quale ultima parla l'art. 171 del Regolamento.

Infatti tale articolo accenna all'*emigrato* italiano che rimpatria, cioè lascia *volontariamente* il suolo straniero, ove *volontariamente* erasi recato, e non è quindi applicabile al caso dell'*emigrante* che ritorna in Italia contro la propria volontà, senza aver potuto accedere al paese ove era diretto. (C. A. Chieti, 28 settembre 1903 — *Santilli e Di Valerio c. Comp. "La Patria "*).

295. Quando l'emigrante italiano si sia recato all'estero per imbarcarsi e colà abbia stipulato il contratto di trasporto col vettore straniero avente un mandatario in Italia, la Commissione Arbitrale competente a giudicare del ricorso dell'emigrante stesso, diretto a ottenere il risarcimento dei danni per mancato imbarco, è quella della Provincia ove egli aveva la propria residenza (3).

(1) Il principio è contrario alla giurisprudenza dominante in materia. Vedi massime nn. 290, 291, 292 e 297. (*N. del Comp.*).

(2) Vedi sentenza in Appendice, pag. 295.

(3) Vedi massima n. 24.

(C. A. Campobasso, 21 giugno 1909 — *Giorgetta c. Comp. " Générale Transatlantique "*) (1).

296. Determinazione della competenza della Commissione Arbitrale in caso di biglietto prepagato.

Quando l'emigrante sia munito di biglietto prepagato, la competenza della Commissione Arbitrale a giudicare del ricorso di lui per mancato o ritardato imbarco è determinata, giusta il letterale disposto dell'art. 27 della Legge, dal luogo in cui egli ebbe a consegnare il biglietto stesso al vettore. (C. A. Bari, 15 settembre 1907 — *Di Battista c. Nav. Gen. It.*).

297. (Art. 36 Cod. Comm.).

Per l'art. 36 del Codice di Commercio il contratto di trasporto fra il vettore e l'emigrante, quando il secondo abbia trattato col primo per lettera circa il tramutamento d'un biglietto antipagato, si perfeziona quando all'emigrante giunge la risposta affermativa del vettore, e cioè nel luogo ove l'emigrante stesso risiede. Tale luogo di residenza, pertanto, è quello che determina la competenza territoriale della Commissione Arbitrale, nel caso di controversia. (C. A. Potenza, 26 novembre 1907 — *Bozza c. Comp. " La Veloce "*).

298. Determinazione della competenza della Commissione Arbitrale rispetto al reclamo dell'emigrato italiano che rimpatria (2).

Di fronte alla precisa disposizione dell'art. 171 capoverso del Regolamento, non vi è dubbio che manchi ogni competenza a decidere del ricorso prodotto dall'emigrato che rimpatria, per pretesi danni dovuti a colpa del vettore, nella Commissione Arbitrale del luogo dove fu stipulato il contratto d'imbarco quando

(1) Vedi sentenza in Appendice, pag. 178.

(2) Vedi nota a pag. 27.

l'emigrante stesso partì dall'Italia, se il detto luogo è diverso da quello in cui l'emigrato di ritorno sbarcò o doveva sbarcare. (C. A. Campobasso, 6 dicembre 1905 — *Pece c. Comp. Transatlantica di Barcellona*).

299. La Commissione Arbitrale competente a decidere sul ricorso dell'emigrato che rimpatria contro il vettore per risarcimento di danni che si pretendono dal fatto di questo causati è quella del porto in cui ha termine il viaggio di ritorno. Non regge quindi l'eccezione d'inammissibilità del ricorso, dedotta dal fatto che l'emigrante non adì la Commissione Arbitrale del porto in cui il piroscafo fece scalo prima di giungere a quello, a cui l'emigrante era diretto. (C. A. Palermo, 9 marzo 1905 — *Graziano c. V. Fornari*).

300. La disposizione dell'art. 171 del Regolamento, che chiama competente a decidere sui reclami degli emigrati che rimpatriano la Commissione Arbitrale del porto d'arrivo nel Regno, vuol essere interpretata nel senso che tale porto sia quello in cui l'emigrante deve sbarcare definitivamente, anche se, per giungervi, egli debba, dal piroscafo che lo ha trasportato in Italia, trasbordare su altro piroscafo, in un porto italiano, per continuare il viaggio fino a quello di sbarco. (C. A. Messina, 26 agosto 1908 — *Restifo c. Comp. Transatlantica di Barcellona*).

301. Per la determinazione della competenza territoriale della Commissione Arbitrale, il *porto d'arrivo* di cui è cenno nell'articolo 171 del Regolamento non può ritenersi quello al quale l'emigrato di ritorno è diretto, quando i piroscafi della Compagnia di navigazione che eseguì il trasporto non vi hanno approdo; in questo caso è *porto d'arrivo* quello in cui il piroscafo giunge e sbarca gli emigranti. (C. A. Messina, 15 gennaio 1908 — *Cerra c. Comp. "Société Générale des Transports maritimes"*).

302. La disposizione dell'art. 171 capoverso del Regolamento deve ritenersi d'indole speciale e facoltativa, nel senso che si sia voluto dare all'emigrato rimpatriante la facilitazione di poter reclamare tanto durante la navigazione quanto appena arrivato in uno dei porti, sede di Ispettorato di emigrazione; nel qual caso soltanto, e per evidenti motivi di convenienza, la competenza a giudicare sul ricorso di lui è attribuita alla Commissione Arbitrale del porto d'arrivo, mentre in tutti gli altri casi deve ritenersi la competenza ordinaria della Commissione Arbitrale della provincia da cui l'emigrante era partito e in cui fa ritorno (1). (C. A. Reggio Calabria, 5 settembre 1906 — *Siclari c. Comp. "Anchor Line"*).

303. L'art. 171 del Regolamento dà facoltà agli emigrati di rivolgersi alla Commissione Arbitrale del porto d'arrivo, ma non costituisce una tassativa competenza territoriale della Commissione stessa (2). (C. A. Aquila, 28 dicembre 1906 — *Di Sabato c. Comp. "Hamburg Amerika Linie"*).

304. Determinazione della competenza della Commissione Arbitrale rispetto al reclamo del passeggero di ritorno riguardante questione di bagaglio.

La Commissione Arbitrale competente a decidere, a norma dell'art. 91 del Regolamento, sulle controversie fra passeggero di terza classe in viaggio di ritorno e vettore circa perdita o dete-

(1) La competenza territoriale delle Commissioni Arbitrali, secondo la regola generale contenuta nell'art. 27 della Legge, è stabilita in relazione al luogo dove l'emigrante trattò l'imbarco per il viaggio d'emigrazione in Italia. A questa regola generale, pertanto, non si può riferire il caso previsto dall'art. 171 del Regolamento, che riguarda l'emigrato che fa ritorno in patria dopo aver stipulato all'estero il contratto di trasporto col vettore, per il qual caso il Regolamento stabilisce la competenza speciale della Commissione arbitrale del porto d'arrivo; non sembra quindi esatta la distinzione fatta dalla sentenza. (*N. del Comp.*).

(2) Vedi nota alla massima precedente.

rioramento di bagaglio è quella del porto d'arrivo. Ciò, se anche non risultasse chiaramente dalla lettera del citato art. 91, si dedurrebbe in ogni modo dai principî regolatori della competenza territoriale, in quanto il porto di arrivo è il luogo ove si verifica e si constata il fatto della perdita o del deterioramento, che dà luogo all'azione per il risarcimento del diritto violato. (C. A. Chieti, 28 luglio 1904 — *Caramanico c. Comp. "La Patria"*).

CAPO III.

Prove (art. 24, 26 e 27 Legge)

(Vedi anche massime nn. 16, 17, 20, 109, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 134, 181, 194, 195, 199, 214 e 215)

305. Principio di prova. Sua efficacia nei giudizi avanti la Commissione Arbitrale.

I giudizi che si svolgono davanti alle Commissioni Arbitrali sono giudizi speciali, in cui non possono sempre seguirsi le tassative disposizioni sancite dal Codice di procedura civile e devesi invece giudicare *aequo et bono*. Perciò, quando negli atti esibiti dall'emigrante ricorrente vi sia un principio di prova, non può respingersene la domanda, ma deve accordarglisi un termine per produrre quelle altre prove che egli ritenga utili nel proprio interesse. (C. A. Salerno, 23 maggio 1907 — *Pisapia c. Comp. "Hamburg Amerika Linie"* „).

306. Su quali elementi di fatto possa basarsi il giudizio della Commissione Arbitrale.

La Commissione Arbitrale per la sua stessa natura e per lo scopo ond'è stata istituita può e deve accertare la responsabilità dei vettori anche quando essa sorga da fatti ed elementi diversi da quelli denunziati dagli emigranti. (C. A. Messina, 2 giugno 1905 — *Barbagiovanni c. Comp. "Anchor Line"* „) (1).

(1) Vedi sentenza in Appendice, pag. 213.

307. Sospensione del giudizio per l'accertamento nel ricorrente della qualità di emigrante (art. 6 Legge e art. 166 Regol.).

Può la Commissione Arbitrale, quando le circostanze della causa facciano sorgere il dubbio che il ricorrente possa considerarsi come emigrante agli effetti della Legge, pur avendo viaggiato in 2^a classe anzichè in 3^a, sospendere il giudizio, per provocare al riguardo la decisione, che spetta inappellabilmente al Commissariato dell'Emigrazione, ai termini dell'art. 6 della Legge. (C. A. Benevento, 17 luglio 1905 — *Mercurio c. Comp. "Hamburg Amerika Linie"* „).

308. Prova della conoscenza, nel vettore, delle disposizioni delle leggi straniere relative all'emigrazione.

Può considerarsi come principio di prova (tale cioè da poter essere eventualmente avvalorato da altre circostanze) che il vettore conoscesse la disposizione della legge del paese d'immigrazione, con cui si sia introdotta una nuova ragione di divieto all'entrata degli emigranti nel paese stesso, il fatto che la nuova norma sia stata sancita qualche giorno prima della partenza dell'emigrante, quando il vettore sia una Compagnia di navigazione, potendo presumersi che questa, per mezzo dei numerosi suoi rappresentanti all'estero, i quali si danno reciproca anticipata notizia del movimento del naviglio, per prendere in tempo i loro impegni prima che i vapori compiano il loro giro di navigazione, abbia avuto notizia, anche solo telegrafica, della nuova disposizione. (C. A. Messina, 20 agosto 1902 — *Pagano ed altri c. Comp. "Anchor Line"* „) (1).

(1) Vedi sentenza in Appendice, pag. 205.

309. Onere della prova rispetto alla decorrenza del termine per ricorrere.

Il vettore che, avanti alla Commissione Arbitrale, propone l'eccezione di inammissibilità del ricorso dell'emigrante, per essere trascorso il termine utile a ricorrere dal giorno dello sbarco nel Regno, è tenuto a fornire la prova relativa al momento in cui lo sbarco stesso è avvenuto. (C. A. Potenza, 16 luglio 1908 — *Fasanella c. Comp. "Llyod Italiano"*) (1).

310. Onere della prova rispetto alla determinazione del luogo dove fu stipulato il contratto di trasporto.

Quando sorga il dubbio sulla competenza territoriale della Commissione Arbitrale del luogo di residenza dell'emigrante, spetta a questi di fornire la prova che le trattative per l'imbarco seguirono nel luogo stesso e non altrove. (C. A. Potenza, 26 novembre 1907 — *Cardone c. Comp. "White Star Line"*).

311. Onere della prova circa il motivo della rejezione dell'emigrante (2).

Se all'emigrante non è stata resa nota la causa della sua rejezione dal paese d'immigrazione, nè egli, del resto, per l'immediato reimbarco, ha mezzo alcuno di rendersene edotto, è chiaro che al vettore incombe l'obbligo di infermarsene, poichè è nel suo interesse di far respingere gli eventuali reclami dell'emigrante, nel caso che la rejezione sia avvenuta per colpa di quest'ultimo. L'onere della prova, pertanto, spetta in questa materia al vettore e non all'emigrante. (C. A. Potenza, 4 maggio 1903 — *Toscano c. Nav. Gen. It.*) (3).

(1) Vedi sentenza in Appendice, pag. 300.

(2) Anche su questa materia la giurisprudenza delle Commissioni Arbitrali è discorde. S'intendono qui richiamate le osservazioni fatte innanzi in casi consimili (Vedi nota a pag. 27).

(3) Vedi sentenza in Appendice, pag. 296.

312. Nel giudizio sulla responsabilità del vettore per la rejezione dell'emigrante dal paese di destinazione, spetta al vettore stesso la prova che le disposizioni in forza delle quali la rejezione avvenne gli erano ignote, e ciò prima della partenza, perchè se la prova del contrario dovesse cadere a carico dell'emigrante, ne verrebbe frustrata la norma dell'art. 24 della Legge, non essendo possibile che ignoranti contadini, quali sono gli emigranti, siano in grado di dimostrare la mala fede di potenti Società. (C. A. Potenza, 4 maggio 1903 — *Toscano c. Nav. Gen. Italiana*) (1).

313. Spetta all'emigrante il provare le ragioni per le quali fu respinto dal paese di destinazione, perchè possa determinarsi se la sua rejezione debba ascriversi a colpa del vettore. (C. A. Caserta, 16 settembre 1902 — *Natale ed altri c. Comp. "La Patria "*).

314. Spetta all'emigrante, il quale ricorra per ottenere il risarcimento dei danni causatigli dalla sua rejezione dal paese di destinazione, di fornire la prova precisa del motivo per cui fu respinto; nè in questa materia, in cui la Legge richiede una prova, è lecito ricorrere a induzioni o ad argomenti di probabilità. (C. A. Messina, 2 dicembre 1903 — *Spadaro c. Comp. "La Patria "*).

315. Per l'art. 24 del Regolamento, agli effetti di accertare la eventuale responsabilità del vettore per la rejezione dell'emigrante dal paese di destinazione, spetta all'emigrante stesso la prova che al vettore predetto erano note prima della partenza le circostanze che tale rejezione avrebbero determinato. (C. A. Genova, 27 gennaio 1904 — *Pecoraro ed altri c. "Norddeutscher Llyod "*).

(1) Vedi sentenza in Appendice, pag. 296.

316. In tanto può l'emigrante ripetere i danni-interessi per la sua rejezione dal paese di destinazione, in quanto provi che il vettore conosceva, prima della partenza, le circostanze che avrebbero determinato la rejezione stessa; tale prova evidentemente manca quando lo stesso emigrante, nel suo ricorso, confessa di non conoscere il motivo pel quale fu respinto. (C. A. Messina, 27 febbraio 1904 — *Calderone c. Nav. Gen. It.*).

317. Valore di un atto notorio in cui si attesti l'esistenza della malattia che determinò la rejezione dell'emigrante.

Non costituisce, per sè solo, prova sufficiente che il vettore conoscesse la malattia per causa della quale l'emigrante fu respinto dal paese di destinazione un atto notorio, prodotto dall'emigrante stesso, nel quale tale circostanza sia attestata. (C. A. Reggio Calabria, 23 marzo 1906 — *Perla c. Comp. "Anglo-Italiana "*).

318. Valore delle notizie fornite dall'Autorità amministrativa circa il motivo che determinò la rejezione dell'emigrante.

Quando le risultanze degli atti d'istruttoria, non contraddette da quelle emerse alla pubblica udienza avanti la Commissione Arbitrale, dimostrino chiaramente che la rejezione dell'emigrante dal paese di destinazione è dovuta a colpa o negligenza del vettore, non giova a questi, per esimersi da responsabilità, eccepire che le informazioni ufficiali dell'Autorità amministrativa indichino motivi di rejezione diversi da quelli come sopra accertati. (C. A. Palermo, 31 marzo 1908 — *Rinninello c. Comp. "White Star Line "*).

319. Per l'accertamento della responsabilità del vettore, agli effetti dell'art. 24 della Legge, basta che il motivo determinante la rejezione dell'emigrante risulti in sèguito all'istruttoria del ricorso da lui presentato alla Commissione Arbitrale e non è necessario che sia espressamente dichiarato nelle informazioni ufficiali

dell'Autorità amministrativa. (C. A. Palermo, 31 marzo 1908 — *Piro c. Comp. "White Star Line"*).

320. Se l'indennizzo accordato dal vettore ad un emigrante possa costituire una prova di responsabilità rispetto ad altri emigranti in uguali condizioni.

Non giova all'emigrante, che si ritenga danneggiato per colpa del vettore, addurre, come argomento di ricorso, il fatto che il vettore stesso abbia indennizzato altro emigrante, il quale si trovava nelle stesse sue condizioni, poichè in tale fatto non può riconoscersi senz'altro una prova che il vettore fosse realmente responsabile del danno. (C. A. Messina, 3 aprile 1907 — *Vitale ed altri c. Nav. Gen. It. e Comp. "La Veloce"*).

321. Valore dei registri del vettore nel giudizio avanti la Commissione Arbitrale (art. 1328 Cod. Civ.).

I registri del vettore di emigranti, quando siano conformi alle prescrizioni di legge, e cioè bollati e vidimati, fanno piena fede, avanti le Commissioni Arbitrali, delle circostanze in essi affermate. Non può pertanto oppugnarsi l'asserzione contenuta nel copia-lettere del vettore, con cui si attesti che il contratto con l'emigrante è intervenuto in un determinato comune per mezzo del rappresentante ivi stabilito.

Nè può invocarsi al riguardo il disposto dell'art. 1328 del Codice Civile, se si tien conto della speciale natura dei giudizi devoluti alle anzidette Commissioni, le quali sono chiamate a risolvere come bonarie compositrici le controversie tra vettori ed emigranti. (C. A. Palermo, 4 aprile 1907 — *Vitale c. Nav. Gen. Italiana*) (1).

(1) Vedi sentenza in Appendice, pag. 292.

322. Valore delle indicazioni del registro dei noli, tenuto dal vettore.

L'annotazione risultante dal registro dei noli, tenuto dal vettore, riguardo all'effettivo ammontare del nolo corrisposto dall'emigrante fa piena fede in giudizio, quando manchi la prova della somma maggiore che l'emigrante stesso semplicemente asserisca di aver pagato. (C. A. Genova, 3 dicembre 1908 — *Bussu c. Comp. "Lloyd Sabauda"* „).

323. Valore delle risultanze dei verbali di visita alla nave.

Le risultanze dei verbali di visita alla nave da parte del Registro Italiano e della Capitaneria di Porto, non che della patente rilasciata dal Commissariato per l'emigrazione in ordine alla buona condizione di navigabilità della nave non costituiscono che semplici presunzioni, che possono essere combattute con prova contraria. (T. Genova, 6 marzo 1908 — *Cecchini c. Nav. Gen. Ital.*). (1).

(1) La sentenza in *Temì Genov.*, 1908, 248 e *Dir. Maritt.*, 1908, 62.

CAP. IV.

Modi con cui ha termine il giudizio (art. 26 e 27 Legge e art. 84 Regol.).

324. Rinunzia al ricorso; requisiti formali (art. 343 Cod. proc. civ.).

La Commissione Arbitrale non può tenere alcun conto della rinunzia alla lite prodotta dall'emigrante, quando essa non sia rivestita delle prescritte forme legali. (C. A. Palermo, 30 marzo 1909 — *Canzoneri c. Comp. "Unione Austriaca"*).

325. Non intervento dell'emigrante al giudizio come presunzione di rinunzia al ricorso.

L'ostinata contumacia (1) dell'emigrante, che abbia prodotto ricorso alla Commissione Arbitrale e che, essendo da questa stato invitato a provare con testimoni le domande formulate contro il vettore, non abbia curato, in nessuna delle udienze all'uopo fissategli, di corrispondere all'invito, deve ritenersi equivalere a rinunzia o abbandono del ricorso. (C. A. Palermo, 17 dicembre 1907 — *Di Liberto c. Comp. "La Veloce"*).

326. Deve senz'altro respingersi il ricorso prodotto senza alcun documento di appoggio alla Commissione Arbitrale dall'emigrante, quando questi, opportunamente avvertito con lettera raccoman-

(1) Anche in questo caso si parla di contumacia in senso improprio. Vedi nota alla massima n. 246.

data del giorno della discussione, non si sia curato di intervenire all'udienza, nè di farvisi rappresentare. (C. A. Reggio Calabria, 20 giugno 1905 — *Larussa c. Nav. Gen. It.*).

327. Valore come cosa giudicata della sentenza emanata da una Commissione Arbitrale incompetente per territorio.

La decisione di una Commissione Arbitrale, anche se questa sia incompetente per territorio, costituisce cosa giudicata, e rende inammissibile una nuova vertenza fra le stesse parti e per lo stesso oggetto avanti la Commissione Arbitrale che sarebbe stata competente a giudicare. (C. A. Messina, 27 febbraio 1904 — *Correnti c. Comp. "La Patria"*).

328. Non è ammissibile il ricorso ad una Commissione Arbitrale su oggetto intorno al quale già esista una precedente decisione di altra Commissione Arbitrale, anche se questa non fosse competente per territorio a pronunziarsi al riguardo. (C. A. Reggio Calabria, 5 dicembre 1907 — *Spinella c. Nav. Gen. It.*).

CAP. V.

Rimedi contro le sentenze delle Commissioni Arbitrali

(Vedi anche massima n. 285)

329. Revocazione delle sentenze delle Commissioni Arbitrali.

Deve ammettersi, contro le sentenze della Commissione Arbitrale, la possibilità del giudizio di revocazione, sia perchè la tesi contraria potrebbe portare a conseguenze ingiuste quando i motivi di revoca fossero veramente fondati, sia perchè la Legge implicitamente ammette che le decisioni medesime sono passibili dei rimedi straordinari. (C. A. Chieti, 2 giugno 1908 — Ricorso **V. Fornari**) (1).

330. Nei giudizi avanti le Commissioni Arbitrali l'avviso di fissazione d'udienza deve essere dato alle parti direttamente e non basta che venga loro trasmesso per mezzo del Sindaco del rispettivo Comune.

La mancanza di tale avviso diretto, per cui non abbia potuto aver luogo il contraddittorio, è motivo sufficiente di revocazione della sentenza, salva l'instaurazione di un nuovo giudizio. (C. A. Girgenti, 14 novembre 1907 — *Sciascia c. Comp. "La Patria"*).

331. Non è motivo sufficiente di revocazione della decisione della Commissione Arbitrale il mancato intervento del vettore nel relativo giudizio, ancorchè risulti abbia avuto luogo perchè il vettore era persuaso, a torto, che la causa sarebbe stata rinviata. (C. A. Chieti, 2 giugno 1908 — Ricorso **V. Fornari**) (2).

(1) Vedi sentenza in Appendice, pag. 188.

(2) Vedi sentenza in Appendice, pag. 188.

332. Azione di nullità delle sentenze delle Commissioni Arbitrali (art. 32 Cod. proc. civ.).

Contro le sentenze delle Commissioni Arbitrali per l'emigrazione non è ammessa nemmeno l'azione di nullità per i casi di cui all'art. 32 Cod. proc. civ. (CASS. Torino, 15 luglio 1901 — *Gallo c. Campanella*) (1).

333. Denunciabilità in Cassazione delle sentenze delle Commissioni Arbitrali (art. 3, n. 3, Legge 31 marzo 1877 sui conflitti).

Le decisioni di magistrati speciali non possono essere denunciate alla Cassazione di Roma per eccesso di potere se non quando abbiano pronunciato su materie sottratte a ogni giurisdizione o deferite a ordine diverso, ma non se siano censurabili per vizi di forma e di procedimento o per violazione di legge. (CASS. SEZ. UNITE, 19 aprile 1906 — *Comp. "Dominion Line" c. Flammia*) (2).

334 (art. 26 Legge; art. 84 Regol.).

Non è denunciabile in Cassazione per incompetenza la decisione di una Commissione Arbitrale, per il fatto che questa abbia giudicato sull'azione intentata dall'emigrante oltre i termini di cui all'art. 26 della Legge. Infatti, nessuna disposizione sancisce lo spostamento della competenza quando i termini a ricorrere siano trascorsi; nè sarebbe stato opportuno il farlo, trattandosi di materia d'ordine pubblico, che non può essere regolata dalla volontà delle parti, come avverrebbe se fosse lecito ad esse di scegliersi il giudice lasciando trascorrere i termini all'uopo prefissi. (CASS.

(1) La sentenza in *Temì Genov.*, XIII, 578)

(2) La sentenza in *F. I.*, 1907, I, 552; *Cass. Un. Civ.*, 1908, 491. e in Appendice, pag. 150.

SEZ. UNITE, 19 aprile 1906 — *Comp. "Dominion Line", c. Flammia* (1).

335 (art. 26 e 27 Legge e 84 comma 5° Regol.).

Le sentenze della Commissione Arbitrale per l'emigrazione, dichiarate dalla legge inappellabili, hanno, in questo senso, qualità analoga a quella delle sentenze emanate dagli arbitri privati inappellabili. E quindi non è ammesso ricorso per cassazione contro le medesime, come non è ammesso contro le sentenze di arbitri inappellabili, e come non lo è in materia civile contro nessuna sentenza inappellabile proferita in primo grado. (CASS. di Roma, 11 luglio 1903 — *Brizzolesi c. Tiburzi*). (2).

336 (art. 3 Legge 31 marzo 1877 sui conflitti).

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione di Roma sono competenti a pronunziarsi su un ricorso contro una decisione della Commissione Arbitrale per l'emigrazione, quando col ricorso stesso si eccepisca la incompetenza assoluta di tale Commissione, poichè si tratta di risolvere un conflitto fra la giurisdizione speciale e quella dell'Autorità giudiziaria, e perciò di applicazione dell'articolo 3 della Legge 31 marzo 1877. (CASS. SEZ. UNITE, 17 marzo 1906 — *Comp. "Norddeutscher Lloyd", c. Albanese*) (3).

(1) La sentenza in *F. It.*, 1907, 1, 552; *Cass. Un. Civ.*, 1908, 491, e in Appendice, pag. 150.

(2) La sentenza in *G. It.*, 1903, I, 1, 759; *F. It.*, 1903, 1, 1192; *L.*, 1903, 2192.

(3) La sentenza in *L.*, 1906, 1042, e in Appendice, pag. 147.

APPENDICE

CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA

(SEZIONI UNITE).

17 marzo 1906.

Pres. PAGANO-GUARNASCHELLI — Rel. PUGLIESE — P. M. QUARTA.

Comp. “ Norddeutscher Lloyd „ c. Albanese.*Omissis.*

Ha considerato che dalla narrativa racchiusa nella sentenza della Commissione Arbitrale della provincia di Potenza per l'emigrazione si rilevi il seguente fatto.

Un certo Giuseppe Albanese fu Antonio, contadino di Tricarico, con ricorso del 2 settembre 1904, reclamava dalla Commissione in parola la condanna della Società “ Norddeutscher Lloyd „ al pagamento di lire ottocento quale indennizzo dei danni e delle spese, a lui spettante per essere stato respinto dalle Autorità americane di New-York, dove intendeva sbarcare. Affermava il reclamante che avendo egli domandato tanto all'ispettore della Società “ La Patria „, signor De Maria Rocco, quanto all'incaricato della Società in Napoli, signor De Rosa, se, pur avendo cinquantadue anni di età, avesse potuto emigrare, gli venne risposto che avrebbe potuto conseguire il suo intento, purchè avesse viaggiato in seconda classe e al momento del suo arrivo avesse dichiarato alle Autorità americane di possedere lire mille in contanti.

Ma, ad onta di cotesti mezzi esattamente adoperati, non ottenne il suo intento, e giunto in America, fu costretto a ritornare in patria, viaggiando a spese della Compagnia in 3^a classe.

La Società convenuta, pur non impugnando i fatti dedotti dal reclamante, si limitò ad eccepire l'incompetenza assoluta della Commissione per territorio e per materia, deducendo che la legge speciale sulla emigrazione è applicabile ai soli *emigranti*, qualità questa riconosciuta nei soli cittadini che si rechino al di là dello stretto di Gibilterra viaggiando in 3^a classe, e che tale non potesse essere ritenuto lo Albanese, che avrebbe invece viaggiato in 2^a classe. L'adita Commissione, ritenendo prive di fondamento le due eccezioni in parola e reputando dimostrata la responsabilità della Società, credè di stabilire in linea prudenziale la

cifra di lire seicentoventicinque come ammontare dei danni dovuti allo Albanese, e al pagamento di tale somma condannò la Società con sentenza del 20 giugno 1905.

Di questa sentenza la soccombente ha domandato la cassazione alle Sezioni unite del Supremo Collegio, sostenendo " la incompetenza assoluta per materia (mancanza di giurisdizione) del giudice che pronunziò, " in violazione degli articoli 24, 26, 27 e 6 della legge 31 gennaio 1901 " sull'emigrazione e 869, n. 4, del Codice di commercio „.

Quantunque il ricorso sia stato ritualmente notificato, non solo allo Albanese, ma anche al Commissariato per l'Emigrazione, al Prefetto della Provincia, al Presidente della Commissione Arbitrale che ha pronunciato la sentenza, nessun controricorrente si è costituito per resistervi.

La Cassazione (Sezioni unite) ha considerato, in diritto, che completamente fondata si appalesi la ragione del ricorso, di sovra testualmente trascritta, e con corredo di dottrina e di erudizione ampiamente sviluppata nella memoria a stampa.

Senza indugiarsi qui nel discutere in astratto dell'ammissibilità del gravame, la quale sarebbe giustificata nel caso dalla lettera e dallo spirito dell'art. 3 della legge 31 marzo 1877, basterà riflettere come si sia, fuori dubbio, in presenza di un conflitto fra l'Autorità giudiziaria e una giurisdizione speciale che è stata creata e disciplinata da apposita legge dello Stato. Conflitto sollevato mercè la eccezione di assoluta incompetenza prodotta dalla parte interessata davanti la Commissione speciale, e sul quale conflitto sono *recto tramite* chiamate a statuire le Sezioni Unite in esecuzione e per effetto del citato art. 3 della legge del 1877. Questa verità giuridica (quella, cioè, del diritto delle Sezioni Unite a dirimere il conflitto fra la potestà ordinaria e le Commissioni speciali arbitrali per l'emigrazione) è stata, or non è guari, implicitamente ammessa in altra simigliante occasione relativa a ricorso per cassazione di sentenza della stessa Commissione Arbitrale di Potenza per l'emigrazione ricordata dall'odierna ricorrente.

Non occorre poi lungo ragionamento per dimostrare come realmente fondata sia la eccepita incompetenza assoluta della Commissione, e la cui pratica conseguenza si risolve nel dover riconoscere che la denunciata sentenza venne emanata da chi non aveva la potestà di emanarla.

La materiale dizione, invero, e lo spirito chiarissimo degli articoli 26 e 27 della legge 31 gennaio 1901 sull'emigrazione, dai quali è creata la giurisdizione delle Commissioni Arbitrali ed è designata la materia litigiosa sottoposta alle loro decisioni, hanno evidentemente ristretto il campo delle possibili dispute a quello fra vettore ed emigrante, e hanno altresì disciplinato le norme procedurali *sui generis*.

L'articolo 6 della stessa legge, poi, troncando recisamente il passo a possibili equivoci e disquisizioni, ha definito, diremmo quasi, il *nomen juris*, la portata della parola giuridica *emigrante* nei rapporti con le speciali Commissioni organizzate e con la materia sottoposta alle costoro statuizioni. Ora è chiaro che, quando manchino gli estremi designati per tale materia o quando non si abbiano i requisiti speciali dettati per la caratteristica legale e legittima di emigrante, ogni cognizione di contestazione, ogni potestà di statuizione, si debbano reputare *ope legis* interdette al magistrato speciale, alle Commissioni Arbitrali, e rientrano nell'orbita del diritto comune.

E poichè nel caso concreto non poteva l'Albanese essere in fatto reputato emigrante a senso di legge, era ed è evidente come nella Commissione fosse assolutamente venuto meno ogni diritto a conoscere della vertenza e sentenziare su di essa. Gli è per effetto di questo difetto di potere che la sentenza impugnata dalla "Norddeutscher Lloyd", deve venir cassata, senza rinvio ad altro giudice.

Per questi motivi:

Cassa senza rinvio, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA

(SEZIONI UNITE).

19 aprile 1906.

PRES. PAGANO-GUARNASCHELLI — Rel. BASILE — P. M. QUARTA.

Comp. " Dominion Line ,, c. Flammia.*Omissis.*

Lucia Flammia il 5 giugno 1905 presentava reclamo alla Commissione Arbitrale per l'emigrazione presso la Prefettura di Avellino contro la Compagnia di navigazione " Dominion Line ,, assumendo: che il di lei marito Tommaso La Manna, in buona salute, partiva per Boston, nel 25 luglio 1902, con una figliuola quattordicenne, sopra un piroscafo della detta Compagnia; che la figliuola era stata ammessa allo sbarco, ma il La Manna era stato invece respinto dalle autorità americane addette al ricevimento degli emigranti; e fattolo rimpatriare dalla Compagnia stessa, giunto a Marsiglia, veniva colpito da follia; e ricoverato ivi in un manicomio, indi a poco vi era morto; in conseguenza di che chiedeva, per l'avvenuta rejezione del marito, una indennità di lire diecimila.

La Commissione Arbitrale, con sentenza del 9 luglio 1906, rigettando le eccezioni di incompetenza e di prescrizione opposte dalla Compagnia, la condannava a pagare alla Flammia lire seimila a titolo di danni-interessi, sulle considerazioni: che non reggeva la dedotta incompetenza per avere la istante esercitato un diritto successorio, nello stesso modo che la legge lo garentiva al proprio marito; che non era d'attendere alla prescrizione, ai termini dell'ultimo capoverso dell'art. 26 della legge sulla emigrazione, poichè, a prescindere da ogni altra considerazione, bastava avere riguardo all'obbligo che la Società per l'art. 80 del regolamento relativo aveva di consegnare l'emigrante alle frontiere italiane; obbligo al quale la Società aveva contravvenuto, lasciando invece il La Manna a Marsiglia, dove, colto dal male, fu dalle autorità locali ricoverato in una casa di salute, nella quale miseramente morì senza che la famiglia, per molti anni, e dopo incessanti ricerche, ne fosse venuta a conoscenza; che, in ultimo, bisognava restringere la domanda in giuste e veritiere proporzioni, e nei limiti di vero risarcimento, e non di speculazione.

La soccombente Società denunzia ora la suddetta sentenza alla Sezioni unite di questa Corte Suprema, lamentando:

1° la violazione degli articoli 6, 26 e 27 della legge 31 gennaio 1901 sulla emigrazione, per essere la Commissione Arbitrale incompetente a pronunziarsi per materia, per la ragione che l'emigrante può intentare azione per restituzione di somme, per risarcimento di danni e per ogni controversia relativa alla legge suddetta, contro il vettore od il suo rappresentante, e perchè le liti tra vettore ed emigrante possono essere inappellabilmente giudicate dalla Commissione Arbitrale provinciale; e trattandosi quindi di un *jus singulare* e personale, concesso agli emigranti, non trasmissibile agli eredi, non poteva estendersi alla Flammia, la quale avrebbe dovuto rivolgersi non alla Commissione arbitrale, ma al magistrato ordinario. E perchè, in ogni caso, la domanda relativa all'azione che l'emigrante vorrà intentare contro il vettore deve essere presentata all'estero, dentro sei mesi dall'arrivo al porto di destinazione, al Console od all'ufficio governativo di protettorato e, nel Regno, al Prefetto della Provincia dove si contrattò l'imbarco o dove questo doveva effettuarsi, entro tre mesi dallo sbarco, se l'emigrante sia stato respinto dal luogo di destinazione; e siccome, nella specie, era certo che il La Manna era partito il 25 luglio 1902 ed era stato respinto dagli Stati Uniti il 5 successivo settembre e nel viaggio di ritorno per Napoli era deceduto a Marsiglia, ed erano trascorsi i tre mesi fissati dalla legge per potersi adire la Commissione arbitrale, così doveva ritenersi cessata la competenza della medesima e doveva quindi della vertenza conoscere l'Autorità giudiziaria;

2° la violazione dei succitati articoli e dell'art. 84 del relativo regolamento 16 luglio 1901 per eccesso di potere commesso dalla Commissione arbitrale, essendo stata la medesima composta, non di cinque membri, ma di quattro soltanto, per esser mancato uno dei due eletti dal Consiglio provinciale, e quindi essa non aveva alcun potere per pronunziare sui ricorsi degli emigranti, ed inoltre perchè il Sorrentino, sostituto Procuratore del Re, intervenuto come Pubblico Ministero, dopo avere preso le sue conclusioni, fece poi parte del Collegio giudicante, e firmò la sentenza come arbitro, contrariamente alle disposizioni di legge ed ai principj regolatori dei giudizi arbitrali.

CONSIDERANDO:

Che non ha valore il primo mezzo del ricorso, e per verità la legge del 31 gennaio 1901, completata dal regolamento 10 luglio stesso anno, è, nella sua essenza, una legge di protezione della classe ignorante e

povera, per la cui attuazione erano indispensabili provvedimenti straordinari, onde far sì che, con essa, si potesse avere giustizia pronta, e gratuita, spoglia di ogni formalità procedurale nelle controversie contro il vettore, le quali non debbonsi considerare ristrette unicamente alla persona dell'emigrante, ma a tutto ciò che si riferisce alla materia della emigrazione, ed ai rapporti giuridici che dal contratto fra vettore ed emigranti, e loro aventi causa, potessero derivare, trattandosi di una competenza speciale, unicamente determinata da pubblico interesse e non da ragioni personali, come chiaramente si evince dalle parole stesse dell'art. 26, che parla appunto di azioni per restituzione di somme, e per risarcimento di danni, e più specialmente dallo inciso della prima parte dell'articolo stesso: *o per questioni relative alla presente legge*, che fu aggiunto al testo della precedente legge del 1888; e come meglio apparisce dal suo spirito, e dalle discussioni parlamentari che la precedettero, le quali dimostrano manifestamente come la medesima non possa ritenersi suscettibile della limitazione che le vorrebbe attribuire la Commissione Arbitrale, pretendendo restringere la competenza della Commissione Arbitrale alle questioni relative alla persona dell'emigrante, escludendone i suoi successori, od aventi causa; mentre il legislatore volle estendere la giurisdizione arbitrale ad ogni altra controversia relativa alla legge stessa.

Che molto meno avrebbe valore l'argomento, che trattandosi nella specie di un *jus singulare* e personale concesso agli emigranti, la legge non potrebbe estendersi ad altre persone; poichè siffatto concetto è assolutamente escluso dal legislatore; e lo dichiarò espressamente il Ministro Guardasigilli, alla Camera dei deputati, nella tornata del 2 dicembre 1900, nel respingere un emendamento d'un deputato, tendente a deferire siffatte controversie ai Pretori, facendogli opportunamente osservare, che la Commissione Arbitrale non costituiva una giurisdizione *eccezionale*, ma una giurisdizione semplicemente *speciale* resa necessaria dalla materia stessa del contendere e dalla condizione dei litiganti; ricordando come le Commissioni istituite con la legge del 1888 non avessero funzionato; e concludendo, essere stato saggio pensiero della Commissione, e del Governo, quello di dettare regole di competenza così larghe che nessun dubbio potesse sorgere.

Che priva di base è poi l'altra argomentazione della ricorrente, con la quale pretenderebbe desumere la incompetenza della Commissione Arbitrale dalla decorrenza dei termini e dalla tardività della proposta azione; e giustamente notò anzitutto, a questo riguardo, la impugnata sentenza, che la Società era responsabile per l'art. 80 del regolamento, il quale dichiara che, se l'emigrante sia respinto dal paese di destina-

zione, il vettore sarà tenuto a riportarlo in un porto del Regno; e siccome l'ultimo capoverso dell'art. 26 della legge in questo caso stabilisce che il termine per intentare la sua azione decorrerà dal giorno del suo sbarco nel Regno, così la incompetenza della Giunta arbitrale, nella figura del caso presente, non avrebbe potuto avere applicazione; e giustamente la denunciata sentenza non volle indugiarsi sulle speciali circostanze, le quali avrebbero potuto giustificare il ritardo col quale la Flammia fu costretta ad istituire il giudizio. Oltre a ciò è da osservare ancora che nessuna disposizione di legge sancisce lo spostamento della competenza nel caso fossero trascorsi i termini dalla legge stabiliti a questo effetto; nè sarebbe stato opportuno il farlo, trattandosi di competenza di ordine pubblico, la quale non avrebbe potuto essere determinata dall'arbitrio delle parti litiganti, come certo avverrebbe se fosse lecito ad esse di scegliersi il giudice, lasciando trascorrere i termini all'uopo prefissi. D'altronde, in caso congenere, relativamente alla applicazione delle norme contenute nella legge 30 giugno 1889 pel rimborso delle spese anticipate dall'Erario pel mantenimento dei poveri inabili al lavoro, questo Supremo Collegio ha costantemente ritenuto essere di competenza dell'autorità amministrativa, avente piena giurisdizione al riguardo, ogni contestazione, anche quando la domanda dei vari Enti fosse inoltrata oltre il termine di un anno stabilito dall'art. 25 della legge stessa.

Che del tutto inattendibile è poi il secondo mezzo del ricorso; poichè tutte le censure che con esso vengono prospettate si concretano in vizi di forma della decisione impugnata, i quali non possono giammai costituire un eccesso di potere denunciabile in Cassazione. L'eccesso di potere consiste non già negli atti coi quali un giudice usurpa le attribuzioni di un altro giudice, il che si risolverebbe in incompetenza; ma negli atti coi quali egli avrebbe fatto ciò che non sarebbe permesso di fare a nessun altro giudice, giudicando sopra materie deferite ad ordine diverso, o sottratte a qualsiasi giurisdizione; ma non potrà giammai dirsi che abbia commesso eccesso di potere un magistrato speciale, il quale, nel profferire la sua sentenza abbia proceduto con un numero di giudicanti minore di quello stabilito dai suoi ordinamenti; o perchè uno dei suoi componenti abbia fatto da Pubblico Ministero, e poscia da giudice (la qual cosa, peraltro, nella specie non appare dimostrata); egli, in questo caso, avrà mal giudicato, avrà violato le norme organiche del suo istituto, e la sua sentenza, nei casi determinati dalla legge, potrà essere corretta dall'autorità superiore, quando ciò sia consentito; ma non potrà giammai essere denunciata in Cassazione per eccesso di potere, come decise questa Corte in caso perfettamente analogo con la sentenza 16-30 dicembre 1905.

Che questa Corte Suprema ha più volte proclamato il principio che le mere violazioni di legge con le quali s'investono le decisioni delle giurisdizioni speciali non aprano la via alla denunzia di annullamento davanti le Sezioni Unite; e che non potrebbe elevarsi a ragione di vera e propria incompetenza, o di vero eccesso di potere, la manomissione di un precetto di legge comune, o di leggi speciali, perpetrata da quella potestà che è competente *ex lege* ad applicare il precetto medesimo. Essa, anche erroneamente applicandolo, non eccede punto i limiti naturali del suo ordinario potere; e non esorbitando quindi da questi confini, non attenta a quelli di un'altra potestà, inesattamente applicando la legge; ma questo non è il caso di usurpazione di competenza, non potendo sorgere conflitto là dove non sussiste contrasto fra due diverse potestà, ed in tal caso il potere consentito dalla legge del 1877 a queste Sezioni Unite non trova propizio terreno per potersi legittimamente esplicare, spettando ad esse la risoluzione dei conflitti che sorgono tra il potere giudiziario e talune delle giurisdizioni speciali; ma le medesime non hanno potestà di richiamare entro i confini delle proprie attribuzioni quelle magistrature speciali che, per avventura, si allontanassero dalle norme ad esse assegnate nello esplicamento delle loro funzioni.

Per siffatte considerazioni:

La Corte,

Rigetta il ricorso, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA

(SEZIONI UNITE).

11 febbraio 1908.

Pres. PAGANO-GUARNASCHELLI — Rel. CERZA.

Masci c. Koppel.*Omissis.*

Osserva, in diritto, che i magistrati di merito con la denunciata sentenza ritennero che la dedotta incompetenza dell'Autorità giudiziaria, basata sul fatto di aver la legge stabilito un organo speciale per la cognizione di determinate controversie, è di ordine pubblico e deve quindi essere dichiarata anche di ufficio e che quindi la relativa questione, comunque e da chiunque posta, deve essere risolta con precedenza su di ogni altra. E tale affermazione è evidentemente corretta.

Ma non può dirsi lo stesso del modo come la questione fu risolta. E di vero, basta leggere gli art. 26-27 della legge sulla emigrazione del 31 gennaio 1901 per veder chiaramente che possono adirsi le speciali Commissioni Arbitrali per le controversie dipendenti dai contratti di trasporto e che trovano il loro fondamento nel vincolo giuridico che per il fatto dell'emigrazione nasce tra emigranti e vettori.

Ora non mettendosi in dubbio che la presente causa ha per oggetto il contratto di lavoro e non quello di trasporto e verte tra operai e aruolatore, che è ben diverso dal vettore, che deve essere fornito di speciale patente, è vano invocare la competenza della Commissione Arbitrale.

E poi giova pur notare che il legislatore, con l'aver detto che l'emigrante *potrà* adire la Commissione arbitrale, che giudica inappellabilmente, gli ha concesso una facoltà pel caso che meglio e con maggiore sollecitudine credesse in tal modo provvedere ai propri interessi, ma con ciò non gli ha preclusa la via di adire, con l'ordinaria procedura, l'Autorità giudiziaria che con i diversi gradi di giurisdizione offre maggior garanzia.

Nè vale invocare la disposizione dell'art. 29 della cennata legge, perchè, a prescindere che anche in virtù di tale disposizione l'avvalersi del

procedimento arbitrale da parte dell'operaio arruolato costituisce una facoltà e non un obbligo, è opportuno notare che l'esercizio di tale facoltà è circoscritto in certi termini, i quali, allorchè fu promossa l'azione del Masci, erano già decorsi.

Che dovendosi, per le ragioni innanzi accennate e che in casi analoghi ha pure adottato questo Supremo Collegio a Sezioni Unite, cassare la denunziata sentenza, la causa va rimandata allo stesso Tribunale di Aquila perchè provveda in merito su tutte le questioni che vennero prospettate dalle parti, e che non vennero risolte per essersi accolta l'eccezione d'incompetenza dell'Autorità giudiziaria, basata erroneamente sulla legge del 31 gennaio 1901.

Per tali motivi

Cassa, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA

(SEZIONI UNITE).

24 marzo 1909.

Pres. PAGANO-GUARNASCHELLI — Rel. SPIRITO — P. M. QUARTA.

Volpe c. Borriello.

.....
Omissis.

LA CORTE:

Considera che ancora una volta si presenta al giudizio del Supremo Collegio la questione di vedere se la giurisdizione arbitrale costituita dalla legge sull'emigrazione sia facoltativa od obbligatoria.

Già parecchie volte questa Corte ebbe a pronunciarsi in quel senso; nè di presente crede dover deflettere dalle precedenti decisioni, niente essendo stato dedotto in contrario, valevole a farla rinvenire sulla propria giurisprudenza.

Che, anzi, riguardando la *cevata quaestio* da un diverso punto di vista, trova di poter confortare il giudizio sopra di essa spiegato di ulteriori argomenti che ne rendono più saldo il convincimento.

Che, invero, le ragioni tutte enunciate nella sentenza del Tribunale, secondo l'ordine di idee che vi sono sviluppate, tendono a stabilire esclusivamente che la speciale procedura e la relativa giurisdizione dalla legge costituita improntassero il carattere d'obbligatorietà.

Ma ciò per poco ritenuto, la questione rimarrebbe non per altro esaurita, e converrebbe, per arrivare alla conseguenza cui è pervenuto il giudice di merito, dimostrare altresì che i termini dalla legge segnati per l'esplicamento delle proprie ragioni all'emigrante innanzi la giurisdizione arbitrale implicassero, a un tempo, la decadenza dell'azione.

Senza dubbio le due idee, dell'obbligatorietà di seguire la giurisdizione speciale e quella della decadenza, sono fra loro correlative, onde, quando si fosse associata quella, questa non potrebbe che esserne la diretta conseguenza.

Ma poichè si tratta dell'interpretazione di quei due precetti di legge, nel senso appunto di vedere se obbligatoria o facoltativa sia per gli emigranti quella giurisdizione, non si può prescindere da codesto ulteriore riflesso, che alla questione stessa imprime una diversa fisionomia.

Imperocchè la questione allora non sarebbe più di sola forma, ma di sostanza, in quanto si tratterebbe di definire, non più se l'uso di quella giurisdizione fosse imperativo o lasciato alla libera facoltà dell'emigrante, ma pure se la legge, che indubbiamente nel crearla ebbe in mira di favorire le condizioni di questa classe di persone, avesse voluto privarla, con il trascorrimento del termine segnato per l'esperimento del reclamo, del diritto di potere più oltre sperimentare le proprie ragioni innanzi all'autorità giudiziaria, quando, secondo il diritto comune, fosse ancora in vita l'azione a essa competente.

Ora è impossibile disconoscere quanto la questione stessa, riguardata sotto codesto profilo, si dilunghi da quella d'interpretazione puramente formale dei due controversi articoli; poichè, se in materia procedurale e di forma si potrebbe essere più inclini a intendere le due disposizioni di legge nel modo prescelto, quando si trattasse invece di dare a simile interpretazione un contenuto diverso, conviene che l'ufficio dell'interprete si svolga con un criterio più misurato, per non privare gli emigranti, nel punto di prendere a cuore la loro sorte e nel proposito di favorirli, del diritto, che la legge comune accorda a tutti i cittadini.

E poichè l'art. 26 nel suo primo alinea disciplina esclusivamente la materia del termine entro cui la domanda alla giurisdizione arbitrale deve essere presentata, nulla statuendo della conseguenza del vano decorrimento di tale termine in ordine alla esistenza del diritto, è semplicemente ovvio che dovesse la ragione comune riprendere il suo impero e che quindi l'obbligatorietà dello sperimento della giurisdizione arbitrale dovesse tutt'al più riferirsi a quel periodo di tempo, oltre il quale, venendo meno il limite del favore accordato dalla legge all'emigrante, egli dovesse rientrare nel diritto comune e far valere le sue ragioni innanzi ai magistrati ordinari. Concetto che trova conforto altresì nella diversa misura dei termini dall'alinea segnati alle due ipotesi ivi contemplate, inconciliabile con la sostanza del diritto a tutti egualmente spettante, non che nel disposto del n. 2 dell'art. 926 Cod. comm., che pone quale limite alla prescrittibilità dell'azione derivante dal contratto di noleggio l'intero spazio di un anno nei casi come l'attuale.

Ora nella specie, è bene notarlo, la domanda spiegata dal Volpe innanzi all'autorità giudiziaria ebbe luogo solo addì 8 marzo 1908, quando già da tempo erano trascorsi i tre mesi ed era sul punto di spirare l'anno dal rilascio del biglietto d'imbarco. Sicchè la questione d'interpretazione

dei controversi articoli si risolverebbe nel di lui rapporto nella perdita di ogni suo diritto, se l'intelligenza attribuita a essi dal Tribunale dovesse addurre la decadenza dell'azione.

Senonchè a contraddire l'opinione accolta dalla sentenza denunciata sta il disposto dell'art. 86 del Regolamento 10 luglio 1901, in applicazione di detta legge, il quale statuisce: " In ogni caso di azione intentata al vettore da emigranti avanti un'autorità giudiziaria del Regno, chi intenti l'azione sarà tenuto, ecc. „. E però non può cader dubbio che quanto meno l'obbligatorietà dello sperimento dell'azione avanti la giurisdizione arbitrale non porti alla decadenza dell'azione medesima, trascorso il termine all'uopo prefisso; onde, in ogni caso, l'impugnata sentenza avrebbe violata la legge sulla competenza.

Ma generica e non circoscritta da termini e da modi è la disposizione del citato articolo del Regolamento, mentre vale d'altronde il riflesso sopraccennato, della correlatività, cioè, che intercede tra i due concetti di obbligatorietà di giurisdizione e di decadenza. Ond'è a ritenere, con più sano criterio, che meglio risponda all'insieme delle disposizioni di legge e regolamentari e alle norme più corrette di ermeneutica legale, che la giurisdizione arbitrale, creata in favore degli emigranti dalla legge 31 gennaio 1901, non imponga loro l'obbligo di sottostarvi, e, meno ancora, che importi la decadenza della loro azione, ma sia per essi puramente facoltativa.

Ed è per queste ragioni che la Corte, confermando la sua giurisprudenza anteriore, crede doversi accogliere il ricorso dal Volpe proposto. Pertanto la Corte cassa e rinvia, ecc.

COMMISSIONE ARBITRALE DI ALESSANDRIA.

19 dicembre 1907.

Pres. BERLESE — Rel. CALCAGNO.

Mironi c. Navigazione Generale Italiana.

Omissis.

IN FATTO.

Negli ultimi giorni del mese di luglio la Mironi Giuseppina, moglie di Pavesi Giovanni, contrattava in Bassignana (Provincia di Alessandria) col sig. Omodeo Giulio, rappresentante della " Società di Navigazione Generale Italiana „, due passaggi, uno per sè e l'altro ammontante ad un quarto per la sua bambina di anni cinque di nome Carolina, per il viaggio in 3^a classe da Genova a Buenos-Ayres.

Il 2 agosto prendevano imbarco a Genova sul piroscalo *Sirio*, che naufragava il 4 agosto.

Nel terribile disastro la Mironi perdeva tutto il bagaglio consistente, a sua dichiarazione, in un grande baule, due valigie ed un sacco ripieni di oggetti di uso e rimaneva vittima la bambina.

Per il che la Mironi, unitamente al proprio marito con lei firmato, presentava il ricorso suaccennato e successivamente, comparendo il marito, tanto in proprio quanto per l'autorizzazione maritale, passarono entrambi al Baldi la procura per rappresentarli nelle vertenti procedure.

IN DIRITTO.

Sulla questione pregiudiziale.

I. - Sostenne dapprima la convenuta che disciplinando la legge sull'emigrazione le azioni strettamente proprie dell'emigrante, non possa la ricorrente agire per un'azione di danni per la perdita della figliuola, derivante non già dal *contratto*, ma dal fatto del naufragio. L'eccezione impugna il ricorso per quanto riguarda unicamente la domanda di danni

per la perdita della bambina, non per quanto riguarda la perdita del bagaglio.

Ma anche così ridotta non pare alla Commissione che essa abbia valore, poichè la limitazione su cui essa si fonda non è nella legge.

La ricorrente era emigrante; se aveva ed ha azione verso il vettore (l'attuale convenuto) per la perdita di oggetti di bagaglio, perduti durante la traversata, a maggior ragione avrà azione pel risarcimento dei danni, di gran lunga superiori, per la perdita d'una figlia emigrante e viaggiante con essa.

Sarebbe assurdo concedere l'azione all'emigrante per cose di piccolo momento, ed escluderla per quella di valore enormemente maggiore.

La legge dispone all'art. 13 che la cauzione sta a garanzia, in primo luogo, dell'*adempimento* di tutte le obbligazioni del vettore, e con l'articolo 26 stabilisce che l'emigrante potrà intentare azione contro il vettore *per restituzione di somme, per risarcimento di danni*, e per ogni controversia relativa alla legge stessa.

Ora, chi potrà negare che l'emigrante ricorrente non abbia avuto in proprio un danno gravissimo per la perdita della bambina, che la Società aveva assunto l'obbligo di trasportare con essa incolume al luogo di destinazione?

Se quindi l'azione della ricorrente si basa sopra una violazione del contratto di trasporto, che l'offende nelle sue naturali affezioni, e che le produce un danno, non pare serio sostenere che non sia un'azione personale all'emigrante Mironi Giuseppina, e che non possa la medesima esperirsi avanti il giudice speciale, istituito con criteri così larghi da comprendersi ogni valutazione di danni ed ogni specie di violazione di contratto.

II - Nè vale l'invocare l'art. 491 del Codice di commercio.

La disposizione contenuta nel medesimo, per quanto ha tratto alla menomata responsabilità del proprietario di navi, è disposizione d'ordine speciale che non può estendersi a casi non espressamente in essa contemplati.

Ora la liberazione accordata con tale articolo riguarda soltanto il proprietario della nave, per le obbligazioni contratte dal capitano per ciò che concerne la nave e la spedizione.

Ma l'azione per danni, promossa dall'emigrante, riguarda il vettore che ha contratto una obbligazione personale con lui, e che per essa è sottoposto alla legge speciale dell'emigrazione.

Il fatto che il vettore sia anche proprietario non può far scomparire nella convenuta quella piena ed essenziale sua qualità.

D'altronde, se la legge sull'emigrazione ha stabilito che il vettore

abbia a prestare una cauzione, la quale deve stare a garanzia dello adempimento di tutte le obbligazioni di lui, ciò significa che il legislatore non ha voluto diminuire, ma aumentare la sua responsabilità civile. Sarebbe assurdo in verità che la legge, emanata precisamente per favorire in ogni caso efficacemente e realmente i poveri emigranti, potesse consentire che i medesimi, a ristoro dei danni subiti per violazione del contratto di trasporto, dovessero accontentarsi dei resti di una nave naufragata, o, come nel caso concreto, di un'entità che è scomparsa irremissibilmente in fondo al mare. La legge sarebbe un'irrisione, non un beneficio!

Ond'è che pare alla Commissione logico il concludere che l'art. 491 non è applicabile nei rapporti tra emigrante e vettore; che se si considera come disposizione speciale essa non può estendersi a caso diverso, in essa non contemplato; se si considera come disposizione generale codificata, debba ritenersi abrogata dalla legge speciale, come in *toto iure* avviene, giusta il noto aforisma romano, sia per il concetto dominante della legge stessa, sia perchè alla garanzia *nave*, la legge speciale ne ha sostituito un'altra *cauzione*.

III. - Esprimendo questo convincimento la Commissione resta esonerata dal rispondere all'altra eccezione prospettata dal convenuto, che, eseguito l'abbandono, e verificatosi un consorzio fra i creditori, tutte le questioni sulla validità dell'abbandono debbano essere decise dall'Autorità giudiziaria, presso cui fu radicata la causa per l'abbandono medesimo.

Ritenendosi che la questione dell'abbandono è affatto estranea al giudizio che è chiamata a dare la Commissione arbitrale, non si verifica nessuna ragione di connessità, nè di accessorietà di domanda, nè di litispendenza.

IV. - Se non che la convenuta chiede ancora che la Commissione abbia a sospendere il giudizio sul reclamo fino a *gius cognito* del processo penale in corso.

Ma neanche questa eccezione pare alla Commissione accoglibile.

Infatti l'azione promossa dall'emigrante non si basa sopra una colpa più o meno grave del capitano, o dei suoi dipendenti, ma si fonda sulla violazione di un rapporto giuridico civile ed intervenuto tra emigrante e vettore, violazione che può esistere indipendentemente da un reato.

La causa penale non si svolge già contro l'attuale convenuta, la quale non risulta dal certificato prodotto che sia pur anco evocata in causa come civilmente responsabile, ma contro il capitano Piccone (ora defunto) e diverse altre persone dell'equipaggio. Non vi è quindi neppure connessità di causa, e neppure ricorre l'applicazione dell'art. 31 del Codice di

procedura penale, perchè la disposizione della legge sull'emigrazione, che stabilisce un fóro speciale ed un Tribunale arbitrale, lo rende inapplicabile per lo stesso disposto dell'ultima sua parte.

Nè pare alla Commissione, per motivi già più volte enunciati, che sia nel concetto della legge, la quale la esonera dall'osservanza di ogni facoltà di rito generale, l'obbligare l'emigrante ad attendere il lungo ed incerto esito di un giudizio penale, al quale egli è estraneo, per avere il soddisfacimento di quanto gli possa essere dovuto dal vettore per danni subiti durante la navigazione.

Nè resta precluso con ciò alla Navigazione Generale il mezzo di difendersi dalla sua responsabilità in questa sede, con quelle stesse ragioni di merito, che vorrebbe far valere avanti l'autorità giudiziaria.

V. - Di ciò conscia la convenuta, si fa a dedurre infatti diversi capitoli di prova per provare che il naufragio del *Sirio* è dovuto ad un caso di forza maggiore.

Ma non sarà difficile dimostrare che le deduzioni stesse non servono all'uopo.

Il primo capitolo implica il risultato complessivo della prova, non già una prova, e quindi non è ammissibile per la sua stessa ampiezza.

Coi tre capitoli successivi si vuole in sostanza assodare che il signor Piccone e gli ufficiali vegliarono a buon governo della nave, che il capitano avvisò la "Formica", e determinò una rotta che secondo la deduzione avrebbe dovuto portare il *Sirio* stesso a più di 2 miglia dalla "Formica", stessa, che il capitano Piccone era nel pieno possesso delle sue facoltà fisiche ed intellettuali.

Ora ognuno vede, come con questa prova non si accenni neppure all'avvenimento straordinario, impreveduto ed imprevedibile, che, intervenendo fra la invocata diligenza del capitano ed il disastro, ne fosse la causa unica, e costituisse così quel caso fortuito, ineluttabile, il quale può escludere la responsabilità.

La prova del caso di forza maggiore incombe all'obbligato ed è rigorosa e deve estendersi anche al punto di escludere che le conseguenze del fortuito, le quali riescirono dannose, siano state accresciute per fatto positivo o negativo dell'obbligato stesso o dei suoi dipendenti.

Si tratta della morte di un emigrante, si doveva offrire la prova che, avvenuto il naufragio per forza maggiore, l'equipaggio ed il capitano avevano fatto tutto il possibile per operare il salvataggio.

Ma questa circostanza non è neanche prospettata nelle deduzioni.

Queste debbonsi perciò ritenere irrilevanti ed inconcludenti, e quindi sono da respingersi.

VI. - Per conseguenza, ritenuta la responsabilità della Navigazione

Generale a compensare i ricorrenti per la perdita della bambina e del bagaglio, nell'occasione di cui si discorse, non resta che a fissare l'ammontare.

Considerato che la domanda della Mironi è di lire settemila complessive, comprendendosi in essa anche il compenso per danni morali.

Che avuto ad ogni cosa il debito riguardo, e considerato che si tratta di una bambina la quale aveva ancora piuttosto bisogno di cure, che non fosse di vantaggio alla famiglia, pare equo stabilire in lire duemila ottocento il compenso dovuto per questo titolo, e in lire duecento quello per la perdita del bagaglio.

Per questi motivi.

Respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione.

Condanna la Navigazione Generale Italiana, ecc.

COMMISSIONE ARBITRALE DI ANCONA.

23 agosto 1902.

Pres. MONACO — Rel. ANDREOLI.

Quagliani c. Comp. " Société Générale de Transports Maritimes ,,"

Omissis.

Ritenuto

IN FATTO:

Che il Quagliani Carlo fu Pietro, deciso d'emigrare in America, si rivolse al Severini Pacifico, noto rappresentante di vettori d'emigrazione, perchè gli procurasse il biglietto d'imbarco per sè e tutta la sua famiglia.

Che il Quagliani stesso si recò in Municipio a richiedere i documenti, passaporto e richiesta per ottenere il ribasso sulle ferrovie fino a Genova.

Che in questa richiesta fu omesso il nome del figlio Francesco, non si sa se per mero errore o perchè il Quagliani non avesse dapprima intenzione di portarlo seco.

Che il Severini con i documenti ottenuti gli procurò un biglietto di imbarco dalla " Société de Transports Maritimes „ di Marsiglia, ricevendo una caparra di L. 120.

Che, come risulta da telegramma della Società, questa accettò l'arruolamento e dichiarò che la famiglia Quagliani avrebbe potuto partire con il piroscafo *Italie* il 9 novembre 1901.

Che il Quagliani, avvedutosi della mancanza del nome del figlio Francesco, domandò consiglio al Severini, il quale, consenziente il Quagliani, lo aggiunse di suo pugno nella richiesta.

Che recatasi la famiglia Quagliani alla stazione ferroviaria di Sassoferrato per partire per Genova, si ebbe rifiutato il biglietto di ribasso perchè la richiesta era alterata.

Che detta famiglia, perduta quella occasione, non partì più per l'America.

Ritenuto

IN DIRITTO:

Che non si può negare la competenza di questa Commissione perchè l'aggiunta di un nome fatta dal Severini sulla richiesta è un'atto che tendeva ad agevolare l'emigrazione del ricorrente ed era necessario per rendere possibile l'imbarco.

Che non può disconoscersi nel Severini la qualità di rappresentante del vettore di emigrazione " Société générale de Transports Maritimes à Vapeur de Marseille „, perchè il fatto avvenne nel novembre 1901 e cioè nei primi tre mesi dall'andata in vigore della legge 31 gennaio 1901, quando per l'art. 3 delle disposizioni transitorie gli agenti di emigrazione potevano continuare nell'esercizio, purchè avessero iniziati gli atti per ottenere la patente.

Che tale disposizione deve per analogia applicarsi anche ai detti agenti d'emigrazione, come il Severini, munito di regolare licenza in data 24 febbraio 1899, tanto vero che la R. Prefettura, incaricata a ciò, soltanto nel febbraio 1902 diffidava il Severini a non compiere atti di emigrazione per la Società suddetta.

Che in ogni modo, anche dato che il Severini non fosse finalmente il rappresentante della " Société de Transports Maritimes de Marseille „, è certo che esso ne era rappresentante di fatto, tanto che per l'imbarco del Quagliani si ha un telegramma di accettazione della Società stessa, e la ricevuta della caparra è fatta per la Società.

Che tale condizione di fatto è notoria e confermata anche dall'altra questione oggi stesso discussa da questa Commissione su ricorso di Alessandrelli Ugo, anche esso arruolato dal Severini per conto della stessa Società.

Che in conseguenza se la Società riconosceva ed approfittava dell'opera del Severini non sarebbe nè logico nè equo che essa potesse disconoscerla quando non le sia utile.

Che l'aggiunta di un nome fatta dal Severini sulla richiesta di viaggio è pienamente ad esso imputabile perchè il Severini non doveva ignorarne le conseguenze, mentre non lo scusa l'assenso dato dal Quagliani, perchè questi, ignaro delle disposizioni sull'emigrazione, si era appunto perciò rivolto ad un'esperto della materia ed in lui riposava tranquillo, nè poteva aver ragione di opporsi a cosa che dal rappresentante del vettore era trovata possibile.

Che in presenza della latissima disposizione dell'art. 16 della legge 31 gennaio 1901, la quale dichiara che il vettore d'emigranti è respon-

sabile del fatto del suo rappresentante, non può dubitarsi come il danno risentito dalla famiglia Quagliani debba imputarsi al rappresentante Severini e quindi alla Società pel cui conto agiva.

Che in conseguenza debbono entrambi provvedere al ristoro dei danni sofferti.

Che i danni debbono liquidarsi tenendo conto delle spese effettivamente sostenute per viaggi delle persone e dei bagagli e del tempo che la famiglia ha dovuto vivere senza occupazione, fino al giorno cioè che, rinnovati gli atti, avesse potuto prendere realmente imbarco per l'America.

.....
Omissis.

.....
 Condanna la Società, ecc.

COMMISSIONE ARBITRALE DI BARI.

15 settembre 1907.

Pres. SABÀTTINI — Rel. FERRERO.

Pinto c. Comp. "Lloyd Italiano"

Omissis.

Ritenuto che le circostanze sopraccennate hanno pieno valore di attendibilità in quanto che, per la legislazione vigente italiana, non avrebbe potuto rilasciarsi il passaporto al minorenne Francesco Pinto, senza la chiamata del parente e l'accompagnamento da parte di altro emigrante maggiore di età;

Che però non essendo dimostrato dal vettore per quale motivo non sia il Pinto ammesso allo sbarco non si può sostenere che il fatto sia solo imputabile al libero criterio delle autorità americane, perchè colui che, quale vettore, ne aveva procurato l'imbarco, e nel caso che ne occupa l'imbarco fu procurato dal rappresentante il vettore in Castellana, Masi Giuseppe, ha assunto l'obbligo non solo del materiale trasporto sul vapore, ma di tutelarne lo sbarco in modo da fare persuase le autorità americane della soddisfazione di tutte le condizioni per esse volute, ciò che non consta siasi fatto, dal momento che il vettore non è nemmeno in grado di affermare per quale motivo non sia stato accettato, il che lascia anche supporre sia avvenuto per incuria o colpa del vettore o di chi per esso accompagnava l'emigrante sul vapore *Virginia*, donde la responsabilità pel danno subito, il quale, indiscutibile nel suo essere per le giornate di lavoro perdute, le speranze di miglioramento deluse, ecc., può venir liquidato nella cifra ridotta di L. 300, comprese le spese del presente giudizio.

Per questi motivi;

Omissis.

Condanna il vettore, ecc.

COMMISSIONE ARBITRALE DI BENEVENTO.

9 marzo 1904.

Pres. MIRELLI — Rel. CRESCITELLI.

Petretti c. Comp. " Italia „.

Omissis.

Ritenuto in fatto che Petretti Ernesto il 25 aprile 1903 s'imbarcò a Napoli sul vapore *Ravenna*; che questo perdetto l'elica ad Algeri, dove fu costretto e fermarsi 10 giorni, dopo dei quali poté ripartire per New-York. Che, ivi giunto il Petretti, non trovò il suo parente Antonio De Franco, il quale non ebbe modo di attenderlo per la durata di quei 10 giorni di ritardo, mentre il detto De Franco già precedentemente si era fatto trovare in porto per ricevere il Petretti; e questi poi venne respinto perchè a causa di quel ritardo non trovò più alcuna persona che lo ricevesse al punto di sbarco.

Ritenuto, in diritto, che non regge l'eccezione preliminare del convenuto, cioè che il ricorso debba dichiararsi inammissibile per essere stato presentato fuori termine. Risulta invece che il Petretti, nei termini di legge, cioè il 24 giugno 1903, rivolse l'istanza contro la Società " Amburghese „. Ora è vero che questa non ha nulla da vedere con la Società " Italia „, ma è pur vero che, nonostante fosse male indicato il vettore, il reclamo era però stato legalmente presentato, e ciò ben valse a interrompere qualsiasi prescrizione. Non è in fatti da parificare chi trascura e se ne sta inerte con chi volendo tutelare i propri diritti ricorre ed in buona fede erra, correggendosi più tardi. D'altronde in giurisprudenza è ritenuto ormai pacifico che l'errore del ricorso innanzi a magistrato incompetente o contro un convenuto supposto, quando non vi concorra il dolo o la mala fede, non fa perdere all'attore i propri diritti, purchè si rinnovi rettamente la istanza.

Ritenuto del pari che se il De Franco si fosse trovato a ricevere a New-York il Petretti al momento dello sbarco, questi non sarebbe stato respinto. Ora è assodato che il De Franco ben si trovò a posto nel giorno designato, ma che intanto fu il piroscafo che non giunse a destinazione

in quel giorno pel ritardo subito di 10 giorni. Ora siffatto ritardo produsse la conseguenza che al De Franco, impiegato in un'officina ed in una città lontana da New-York, non fu più accordato il permesso di ritornare a New-York per ricevere il Petretti; e questi subì il danno della reiezione.

La Commissione arbitrale ritrae in proposito il convincimento che il ritardo dei 10 giorni per la rottura dell'elica non dipese da forza maggiore, ma dal fatto del vettore, che avrebbe dovuto impiegare un piro-scafo migliore e mantenere il viaggio nei limiti annunziati col manifesto d'imbarco, giusta l'art. 169 del Regolamento. Avrebbe dovuto il vettore stesso dimostrare che la forza maggiore lo costrinse a non più mantenere i limiti indicati nel manifesto; tale prova non l'ha fatta, nè può dedursi dalla presunzione della visita subita prima della partenza.

Ciò posto, se il De Franco si fosse potuto trovare a ricevere il Petretti, sarebbe rimasta esclusa ogni presunzione da parte della Commissione dello sbarco, la quale invece suppose l'esistenza d'un contratto di lavoro che nel fatto non esisteva.

Considerato, d'altra parte, che le indennità dovute al Petretti non debbono poi spingersi oltre i limiti assegnati da una misura equitativa e prudente. La colpa del vettore, infatti, vi fu, ma lata e non grave; nè il Petretti per la sua età, pel suo mestiere, per le sue condizioni, ebbe a subire danni maggiori di quelli della perdita del biglietto e del viaggio accessorio da Benevento a Napoli e viceversa. D'altronde egli fu mantenuto a spese della Società, anche nei 10 giorni di ritardo, e nulla consumò di suo speciale peculio.

Per questi motivi

.....
Omissis.

.....
 Condanna il vettore, ecc.

COMMISSIONE ARBITRALE DI CAGLIARI.

15 settembre 1907.

Pres. LAJ-MARTIS — Rel. MENICHELLA.

Salaris c Navig. Gener. Ital.

.....
Omissis.

Ritenuto

IN FATTO:

Che il 2 agosto 1906 l'emigrante Soru Salaris Antonio prese imbarco a Genova sul piroscafo *Sirio*, che naufragò il 4 dello stesso mese ed anno nelle acque della Spagna, alle ore 4.10 pom. con buon tempo e mare calmo e ciò dipese da un errore di rotta inescusabile, commesso dal capitano del piroscafo, essendo la località del sinistro fin troppo nota ai naviganti, in ora e stagione propizia.

Che il reclamante a stento ebbe salva la vita, perdendo tutto quanto aveva seco, effetti, bagaglio, abiti, denaro, e che la madre reclamante stabilisce in lire 359, delle quali lire 155 rappresentano il prezzo del bagaglio, e il rimanente il denaro che aveva seco.

Che la stessa reclamante in una successiva lettera del 23 luglio 1907 chiede alla Commissione la rifusione dei danni in genere dal figlio risentiti.

Che in sèguito al naufragio del *Sirio* la Navigazione Generale Italiana fece dichiarazione di abbandono del piroscafo anzidetto e del nolo esatto e da esigersi, con atto ricevuto dal notaio Paolo Cassanello di Genova in data dell'8 stesso mese, e ciò a' sensi e per gli effetti dell'art. 419 del Codice di Commercio ed a vantaggio di tutti gli eventuali creditori e di ciascuno di essi ed in genere di tutti coloro che risultassero tali nei riguardi della Navigazione Generale e della Società proprietaria a riguardo del predetto naufragio.

Che detto atto venne notificato al Prefetto della Provincia di Cagliari, nella rappresentanza dell'emigrante, con atto dell'Usciere giudiziario addetto a questo Tribunale del 25 novembre 1907.

Considerando

IN DIRITTO:

Che non si ravvisa del tutto conforme all'indole della giurisdizione speciale della Commissione Arbitrale, ed alle forme da osservarsi nei giudizi che hanno luogo avanti di essa, l'insistente richiesta della difesa della Navigazione Generale Italiana, che l'attrice documenti *col biglietto d'imbarco* la somma dei danni che essa domanda per il figlio minore Soru Salaris Antonio, per gl'indumenti che questi dice di *aver perduti*, e *come li ha perduti*. Certamente se l'interessato avesse potuto conservare questo importante elemento di prova, che avrebbe documentato la esistenza ed il peso del bagaglio che aveva seco, avrebbe di molto facilitato la risoluzione della presente controversia, avendo certamente, in previsione delle contestazioni di simile natura, il legislatore prescritto l'obbligo, le modalità del biglietto d'imbarco, con gli art. 74, 88 e 91 del regolamento sull'emigrazione.

Ma la difesa della Navigazione Generale Italiana avrebbe dovuto tenere nella debita considerazione il fatto che qui trattasi di naufragio; che gli emigranti a stento ebbero salva la vita; che il naufragio si svolse in circostanze pietose ed eccezionali; che fu tale e tanto lo spavento provato, e le peripezie del salvataggio, che quei miseri nulla potettero salvare dei loro effetti personali e che furono raccolti nello stato morale e materiale più compassionevole, e vestiti ed alimentati per più giorni dalla carità pubblica.

Ora il richiedere da questi infelici il biglietto d'imbarco per documentare la loro richiesta per i danni subiti, è evidentemente pretesa eccezione.

Nè legalmente potrebbesi fare alla ricorrente tale richiesta, inquantochè, a chi ben la consideri, l'ipotesi dell'articolo 91 è quella ordinaria e frequente di bagaglio danneggiato o smarrito a bordo di un bastimento che ha seguito regolarmente o con danni solo al carico, la sua rotta, ed ha toccato la meta. *Qualora a bordo del piroscavo vada smarrito o sia danneggiato il bagaglio dell'emigrante*, dice l'art. 91 succitato; ciò vuol dire quando solo il bagaglio dell'emigrante sia stato danneggiato, non la persona di lui; *a bordo del piroscavo*, ossia quando il piroscavo sia rimasto immune da disastro; altrimenti sarebbe vano parlare di bordo e di piroscavo.

Quando invece il piroscavo sia andato perduto, giustamente il legislatore non può più parlare di biglietto d'imbarco, prima che alla salvezza del quale il naufrago deve pensare a quella della sua persona. Ma

in ogni caso ben limitata sarebbe l'efficacia della prova proveniente dal biglietto d'imbarco; essa infatti non potrebbe che essere limitata al danno risentito per la perdita od il deterioramento del bagaglio; nessuna prova potrebbe fare in giudizio in ordine all'altra categoria dei danni morali e materiali, e di perdita di valori che erano custoditi dalla persona dell'emigrante, in caso di naufragio, i quali danni, come chiaramente si evince dalle parole: *risarcimento di danni, restituzione di somme*, per ogni *controversia relativa alla presente legge*, di cui è cenno nell'art. 26 della legge sull'emigrazione, possono formare obbietto di reclamo avanti la Commissione Arbitrale.

Vero è invece che il legislatore nello stabilire la speciale giurisdizione della Commissione Arbitrale ha voluto emancipare il suo giudizio da rigore di forme e di termini: ha inteso di demandarle un'opera di equità e di umanità, autorizzandola a formare il suo giudizio sulla scorta di ogni elemento, di ogni circostanza che dai fatti possano emergere: si è affidato al suo criterio di giustizia ed al sussidio della sua esperienza.

“ La Commissione Arbitrale della Provincia, (dice l'art. 27 della legge), sarà competente non ostante qualunque patto in contrario; *non sarà tenuta all'osservanza delle forme e dei termini stabiliti per l'istruzione della causa avanti all'Autorità giudiziaria, per la notificazione della sentenza, giudicherà con le forme stabilite dal regolamento* „ “ La Commissione (dice l'art. 84 del regolamento), *sentite le parti, ed anche in assenza di quella che, quantunque debitamente chiamata, non fosse comparsa, emetterà la propria sentenza, che sarà definitiva* „ “ Le liti tra vettore ed emigrante, saranno giudicate *inappellabilmente* da una Commissione Arbitrale, avente sede in ogni Capoluogo di Provincia „ (dice l'art. 17 della legge). È dunque evidente l'indole di questa giurisdizione e la specialità delle forme da osservarsi.

Pur non essendo stato prodotto il biglietto d'imbarco, crede la Commissione poter fondare il suo apprezzamento sul valore del bagaglio che l'emigrante Soru Salaris Antonio aveva seco dalla nota degli effetti prodotta dalla madre di lui a corredo del suo reclamo, informando il suo giudizio al criterio di quello che suole essere bagaglio di emigrante, che porta seco tutti quegli effetti che gli possano servire di scorta durante tutta la sua permanenza all'estero e nelle diverse stagioni dell'anno.

Ritiene anche la Commissione di poter ammettere che l'emigrante avesse seco del danaro, sia perchè è certo che, per povero che sia, non affronta un lungo viaggio senza portar seco quel po' di denaro che può raggranellare all'atto di lasciare la casa e la famiglia per sopperire agli eventuali bisogni ed alle esigenze a bordo del piroscalo e nel luogo di

arrivo, in previsione che dovrà stare qualche giorno a sue spese fino a che non trova stabile e remunerativa occupazione.

Nè s'ignora dai più che i regolamenti dei paesi transoceanici, dove affluisce l'emigrazione, richiedono che l'emigrante abbia come sostentarsi per diversi giorni appena sbarcato, senza il che potrebbe esser respinto.

Date poi le pietose circostanze del naufragio, le peripezie a cui andarono incontro ed il gran pericolo corso e lo spavento, a cui furono in preda per delle ore, data la loro condizione di emigranti, il lungo ritardo ed il disagio patito per raggiungere il luogo di destinazione, la Commissione crede di dover attribuire alla reclamante anche una indennità pei danni morali risentiti dal figlio.

In base a queste considerazioni la Commissione, ecc.

.....
Omissis.

Condanna la Navigazione Generale Italiana, ecc.

COMMISSIONE ARBITRALE DI CAMPOBASSO.

20 giugno 1904.

Pres. STEFANELLI - Rel. PETRUZZI.

Nucci c. Navigazione Generale Italiana.

Omissis.

Consta in fatto che Nucci Antonino del fu Giuseppe, di anni 17, da S. Felice Slavo, nel novembre 1903 diretto a New-York in cerca di lavoro, s'imbarcava in un piroscafo della Navigazione Generale. Giunto a destinazione fu respinto dalla locale commissione di vigilanza sugli immigranti, "perchè, egli dice, sul passaporto non era indicata alcuna persona che poteva aver cura di lui.". E per questa rejezione la madre del Nucci, in rappresentanza del figlio minorenni, chiede dalla Società di navigazione il rimborso del nolo pagato in lire 180, nonchè lire 200 a titolo di danni e spese derivati dalla perdita di lavoro retribuito nei giorni di viaggio.

La Commissione arbitrale, al fine di accertare in ogni miglior modo le ragioni della rejezione del Nucci e la misura della responsabilità del vettore, ha voluto sentire personalmente il ricorrente, il quale ha dichiarato, che al momento dello imbarco avea seco sole lire 80; che fu respinto, perchè nessuno si trovava a New-York che potesse pigliar cura di lui.

Una cosa non ha detto il Nucci, ma col solo presentarsi ha reso evidentissima; egli ha figura, più che di giovane a 17 anni, di fanciullo a 12 anni; egli ha l'aspetto di fanciullo così debole ed infermiccio, che certissimamente non avrebbe trovato ad essere impiegato in nessun lavoro anche leggero. E però non occorre alla Commissione investigare ulteriormente per decidere, con criteri della più rigorosa giustizia, che al vettore spetti la responsabilità della rejezione del Nucci.

E di vero tutte le condizioni limitatrici della immigrazione, le quali sono ben note a tutti i vettori d'Italia, s'imperniarono su questo principio: evitare che la immigrazione si risolva in un danno per lo Stato, o perchè l'immigrante, come infermo di grave malattia, debba essere di necessità ricoverato in un nosocomio; o perchè l'immigrante, come inetto

a qualunque lavoro, debba essere ricoverato in un asilo di mendicizia o vivere a spese della pubblica carità; o perchè l'immigrante, come persona altre volte condannata, dia a temere che in luogo di ricercar lavoro muti cielo per ricercar ambiente più propizio alle sue tendenze criminalmente antisociali. Il Nucci non è un delinquente. Il Nucci non è malato. Il Nucci è oggi, e più dovea essere otto mesi addietro, un giovane evidentemente inetto ad ogni lavoro, per la sua costituzione cachettica. Onde a prima vista, anche senza un'accurato esame degli organi interni e della conformazione scheletrica, ognuno avrebbe giudicato, come giudica la Commissione, che ben presto il misero Nucci sarebbe ricaduto a peso della pubblica carità, e per malattia che poteva manifestarsi e perchè soprattutto non avrebbe trovato lavoro. E queste probabilità erano palesate più gravi dalle due circostanze accertate: di non avere cioè il Nucci nessuno che pigliasse cura di lui, e per essere egli giunto a New-York avendo seco 80 lire.

Queste tre circostanze di fatto non vanno guardate isolatamente, come vorrebbe il valoroso rappresentante della " Navigazione „.

Sono fatti che coesistono, ed hanno, nè possono non avere, influenza reciproca per aggravare quella probabilità, ad evitare la quale soprintende rigidamente la commissione americana per la immigrazione. Se Nucci avesse avuto sole 50 lire (minimo richiesto dalle norme limitatrici della immigrazione) ma fosse stato un gagliardo giovane, la conseguenza della rejezione non potrebbe addebitarsi al vettore. Se Nucci, pur essendo quel misero organismo che è, avesse avuto seco alcune migliaia di lire, che gli avessero dato agio di attendere pazientemente a rinvigorire il corpo ed a trovare un lavoro adatto per lui, la sua rejezione sarebbe dalla Commissione arbitrale giudicata come non giustificata. Se Nucci avesse avuto in America parenti obbligati, disposti ed in condizione di provvedere sufficientemente al sostentamento di lui, certo non sarebbe stato respinto.

In quella vece Nucci si è presentato nelle condizioni dianzi esposte, le quali in parte erano visibili, in parte potevano dal vettore agevolmente accertarsi. Dunque è rigorosamente giusto, che sul vettore ricadano le conseguenze della rejezione.

E qui si son fatte varie obiezioni:

a) come fa il vettore, quando è quella grande Società, che è la " Navigazione Generale „, ad accertarsi se l'emigrante abbia danari sufficienti, od abbia in America persone, che possano pigliar cura di lui? La risposta è facile. Dai subvettori locali, che davvero non devono solo servire ad accaparrare emigranti, si devono assumere informazioni;

b) nel luogo d'imbarco si trova un medico americano, subito dall'Italia a differenza di altre nazioni, il quale ha lasciato passare il Nucci. La risposta è agevole: se il medico americano non ha fatto il suo dovere non per questo chi è direttamente responsabile verso l'emigrante può esimersi dal compiere i doveri propri.

Per quanto riguarda poi lo ammontare dei danni la Commissione non crede giusto accogliere integralmente la istanza del ricorrente Nucci. Il prezzo del nolo in lire 180 deve essergli restituito; quanto ad altri danni derivati da perdita di mercedi e da spese incontrate, si reputa in via equitativa fissare la somma di lire 70.

E per cosiffatte ragioni

.....
Omissis.

.....
 Condanna la Navigazione Generale Italiana, ecc.

COMMISSIONE ARBITRALE DI CAMPOBASSO.

22 giugno 1909.

Pres. MAFFEI — Rel. PUOTI.

Giorgetta c. Comp. " Générale Transatlantique "

La Commissione

Omissis.

Ha emesso la seguente ordinanza in merito al ricorso presentato da Giorgetta Nicola fu Giuseppe, da Montemitro, contro la Compagnia " Générale Transatlantique „ per rimborso di spese in conseguenza della rejezione disposta dalle autorità del porto di Anversa.

Chiamata la causa all'udienza fissata, il reclamante non è comparso di persona nè si è fatto rappresentare da speciale procuratore. Anche contumace è la convenuta Società; però il rappresentante di essa, in Roma, ha inviato lettera al presidente della Commissione con la quale deduce che il Giorgetta non può invocare la protezione della legge italiana per quanto è oggetto del ricorso.

FATTO.

Giorgetta Nicola, fu Giustino, domiciliato in Montemitro, con ricorso 25 maggio 1906, assume: che il 6 aprile detto anno noleggiò, nella città di Chiasso (Svizzera), un posto di terza classe in un vapore appartenente alla Compagnia Generale Transatlantica, per recarsi a New York, pagando lire 50 per caparra, che a Baden, dopo passata la visita sanitaria, pagò altre lire 155 a saldo del prezzo del nolo ed ebbe assicurazione di ottenere libero passaggio ne' porti americani: che invece ad Anversa, nel momento dell'imbarco, venne sottoposto a novella visita, scartato per malattia alla testa e rimpatriato con grave suo dispendio. Quindi chiede la restituzione delle lire 205, prezzo del nolo pagato, ed il rimborso delle spese di viaggio, in lire 162, così distinte: lire 30 per dieci giornate di lavoro perduto; lire 39 pel viaggio da Montemitro a Chiasso e lire 93 pel ritorno da Anversa a Montemitro.

Invitati il ricorrente e la Compagnia a comparire innanzi a questa Commissione, la Compagnia con lettera al presidente deduce: "che non ha partenze da Anversa e che il reclamante essendosi rivolto ad un agente di Chiasso, e cioè ad un agente estero, non autorizzato, non può invocare la protezione della legge italiana alla quale egli stesso ha rinunciato col rivolgersi all'estero"; e che non avendo la Compagnia facoltà di agire nelle provincie meridionali non doveva nè poteva rilasciare il biglietto di imbarco al Giorgetta.

DIRITTO.

Attesochè l'eccezione della Compagnia non regge.

La Compagnia Generale Transatlantica, con sede in Parigi, è vettore di emigranti per la linea Havre-New York, ed ha un mandatario in Italia, domiciliato in Roma, come emerge dalla nota del Commissariato della Emigrazione, in data 14 settembre 1906, n. 14407-43. Ciò posto non può rinvocarsi in dubbio che contrattando la Compagnia con emigranti italiani, anche a Chiasso, non può sfuggire alla legge italiana ed alla competenza della Commissione del domicilio dell'emigrante.

Avvegnachè è indifferente che colui il quale vuole emigrare sia avviato all'Havre da un agente clandestino nel Regno, o che vada spontaneamente a Chiasso ad acquistare il biglietto.

Il fatto poi di non avere la Compagnia facoltà di agire nelle provincie meridionali, non può certo invocarsi in proprio vantaggio dalla Compagnia medesima, quante volte la stessa contrattò con un cittadino dell'Italia meridionale.

Epperò, senz'altro, è da affermarsi la propria competenza sul prodotto ricorso.

Che non risultando dagli atti per quale motivo l'emigrante Giorgetta venne respinto ad Anversa, occorre disporre che tanto il Commissariato di emigrazione accerti.

Per questi motivi:

.....
Omissis.

Afferma la propria competenza sul prodotto ricorso e dispone che il Commissario per l'Emigrazione accerti per quale motivo il Giorgetta venne respinto da Anversa, ecc.

COMMISSIONE ARBITRALE DI CASERTA.

13 giugno 1907.

Pres. Russo — Rel. Comi.

Parolise ed altri c. Comp. "White Star Line"

Omissis.

IN FATTO:

Visto il reclamo presentato dai sottoindicati emigranti ecc., i quali assumono di avere versato nelle mani di Trucco Antonio fu Sebastiano, rappresentante in Marcianise del vettore "White Star Line", l'importo del viaggio per emigrare negli Stati Uniti; che il detto Trucco ebbe ad appropriarsi delle somme ricevute fuggendo da Marcianise e rendendosi irreperibile, e che pertanto ad essi reclamanti spetta il rimborso della somma da ciascuno versata, nonchè la rivalsa dei danni per essersi trovati nella impossibilità di compiere il loro viaggio. I detti ricorrenti si rimettono alle conclusioni contenute nei loro ricorsi ed oralmente sostenute dai loro rappresentanti.

La Compagnia, rappresentata con procura 27 gennaio 1906 per notaro Coccadale dall'avvocato Regio Calcuso, fa rilevare che nel rito devesi ritenere la incompetenza della Commissione Arbitrale a giudicare sulla vertenza, poichè nella specie trattasi di appropriazione indebita che dà luogo ad azione civile o penale innanzi al magistrato giudiziario.

Che nella ipotesi non sia accolta questa ragione pregiudiziale, manca ai ricorrenti, come rilevasi nel merito, la qualifica di veri e propri emigranti ai sensi della legge speciale sull'emigrazione, in quanto che essi, pure avendo pagato un anticipo sul nolo del viaggio, non ebbero ad effettuarlo per la ragione suindicata, e però non può dirsi concluso e perfetto il contratto d'emigrazione: ben vero la legge dichiara emigranti coloro che si recano oltre l'istmo di Suez, onde mancando tale circostanza

viene meno la loro qualità. Il rappresentante del vettore fa inoltre osservare che il verbale redatto innanzi al Pretore di Marcianise, quale presidente della Commissione locale per l'emigrazione, constatante l'avvenuto pagamento del prezzo, non può avere giuridico effetto, per non essere stato redatto in contraddittorio col rappresentante della Compagnia; che in ogni caso la Commissione arbitrale dovrebbe soprassedere da ogni decisione, essendo pendente, innanzi al Tribunale di S. Maria C. V., il giudizio penale contro il subvettore Trucco, col quale essa Compagnia trovasi citata per i danni civili.

Il rappresentante stesso fa in ultimo osservare che fra i reclamanti ve ne sono alcuni che non hanno veste a ricorrere perchè viaggiatori di seconda classe, e questi sono: De Pascale Giovanna ed Adelina; De Filippo Tommaso; Salina Raffaele; Stellato Raffaele e Sannetta Luigi. Per tutti gli altri reclamanti però il rappresentante stesso eccepisce di essere disposto a provare, anche con testimonianze, l'avvenuto pagamento del prezzo ed insiste per la rivalsa dei danni da liquidarsi in misura uguale per ciascuno al prezzo versato, oltre il rimborso del prezzo stesso.

IN DIRITTO:

Attesochè sulla pregiudiziale eccezione d'incompetenza questa si ravvisa infondata, poichè i ricorrenti possono benissimo istituire l'azione per i danni innanzi a questa Commissione arbitrale, indipendentemente dal giudizio penale di appropriazione indebita qualificata, che è stato istituito d'ufficio dal Pubblico Ministero trattandosi di reato di azione pubblica; al fine il vettore potrà eccepire nel giudizio penale che i ricorrenti non potranno costituirsi parte civile per il risarcimento dei danni chiesti nella sede attuale.

Nel merito, attesochè la legge nel definire la qualità di emigranti dice soltanto che è tale colui che si reca oltre l'istmo di Suez, ed il contratto tra il vettore e colui che vuole partire è perfezionato dal momento che s'è stabilito sulla cosa e sul prezzo, tanto più allorchè tale intendimento è avvalorato dal fatto consueto del versamento del prezzo stesso, nulla rilevando che ancora non siasi rilasciato il biglietto di imbarco, che è soltanto la prova del contratto stesso, senza però che essa escluda altre specie di frodi, onde tale eccezione del vettore deve rigettarsi come che infondata.

Attesochè sia per lo contrario da accogliersi la eccezione del vettore stesso che non siano da considerarsi emigranti quelli tra i ricorrenti come

sopra nominati, muniti del biglietto di seconda classe e che a riguardo di costoro sia da dichiararsi inammissibile il loro reclamo;

Attesochè sia per lo contrario da accogliersi in ogni sua parte il reclamo prodotto dagli altri ricorrenti essendo fondate in diritto le ragioni da essi esposte.

ACCOGLIE:

per quanto di ragione, il ricorso di questi ultimi, e condanna il vettore, ecc.

COMMISSIONE ARBITRALE DI CHIETI.

3 febbraio 1905.

Pres. SESTINI - Rel. MERCURI.

Ursino c. Navigazione Generale Italiana.

Omissis.

Ritenuto in fatto che Filippo Nicola Ursino, da Roio del Sangro, suo comune di residenza, il 24 febbraio 1904, munito di regolare passaporto per l'estero, partì per New-York, col piroscafo *Lombardia* della " Navigazione Generale Italiana „, a scopo di emigrazione, ma che respinto da Ellis Island dalle Autorità americane a causa della sua avanzata età e per difetto di mezzi, dovè ritornare con lo stesso piroscafo il giorno 28 del successivo mese di marzo a Napoli, dove cadde infermo per 18 giorni.

Ritenuto che per tal fatto l'Ursino chiede che la Società " Navigazione Generale Italiana „ lo indennizzi della somma di L. 155, prezzo del biglietto d'imbarco, della somma di L. 37.20, spese di viaggio di andata e ritorno da Roio del Sangro a Napoli, della somma di L. 120 per lucri mancati per 40 giorni in ragione di L. 3 al giorno e della somma di L. 100 per spese di malattia sofferta in seguito al viaggio di ritorno dall'America, per 18 giorni, compreso il lucro mancato, i medicinali e la cura medica.

IN DIRITTO:

Attesochè, come altra volta ha deciso questa Commissione, il vettore deve ritenersi responsabile dei danni risentiti dall'emigrante per essere stato respinto dai porti di America a causa dell'età avanzata, inquantochè il vettore non doveva nè poteva ignorare che per disposizioni emanate dalle Autorità americane gli emigranti di età superiore ai 45 anni, se non hanno colà parenti od amici che siano in grado di garentire per loro in caso di malattia e di disoccupazione, corrono pericolo di essere senz'altro respinti dal porto di sbarco e rinviati in Italia.

Ora, dato che questa circostanza di fatto emergeva dal passaporto dell'emigrante, il vettore non può allegarne ignoranza ed avrebbe dovuto

perciò o non accettare il contratto o esigere dall'Ursino una dichiarazione di avere a New-York parenti ed amici che lo potessero garantire. Nè varrebbe alla Società opporre che non esiste una legge americana che escluda gli emigranti che hanno raggiunto una data età, perchè in siffatta materia più che al nome va guardato alla sostanza e quando è certo che le Autorità americane respingono gli emigranti di oltre 45 anni, questo divieto, sia pure che non derivi da una legge federale ma sia soltanto una disposizione di carattere locale, per l'emigrante non cessa di aver forza di legge, non essendo nel suo potere di opporvisi. Perciò questa Commissione ebbe ad interpretare l'art. 24 della legge nel senso che ivi si richiama non le sole leggi federali ma anche le leggi e le ordinanze proprie di ciascun Stato americano.

Che il divieto medesimo fu ripetutamente reso noto fino dal maggio 1901 per mezzo del *Bollettino degli Affari esteri* e nell'ottobre 1902 per mezzo del *Bollettino dell'emigrazione*, per cui non è ammissibile che la " Navigazione Generale „ lo ignorasse,

Che, così comportandosi, la " Navigazione Generale „ è venuta meno all'obbligo assunto col contratto di fare sbarcare l'Ursino a New-York affinchè potesse rimanervi, ed attendere al lavoro di cui andava in cerca, ond'è che deve rispondere dei danni derivati all'Ursino per tale inadempimento colposo.

Attesochè la " Navigazione Generale „ non comparendo a difendersi implicitamente riconosce che la domanda dell'Ursino non può essere contraddetta nè in diritto nè in fatto, anche per ciò che riguarda l'ammontare del lucro cessante e delle spese della malattia incorsa da lui durante il viaggio di ritorno e nei 18 giorni successivi.

Che del resto le somme reclamate per questi due ultimi titoli non si presentano eccessive.

Per questi motivi

.....
Omissis.

.....
 Condanna il vettore, ecc.

COMMISSIONE ARBITRALE DI CHIETI

14 maggio 1907.

Pres. SESTINI - Rel. BOZZOLO.

Pace c. Comp. "La Veloce",,

.....
Omissis.

FATTO:

Il Pace Sebastiano convenne colla Compagnia di navigazione "La Veloce", per l'imbarco di sua figlia d'anni 25 su un vapore di proprietà della Compagnia stessa, viaggiante per New-York. Il giorno 5 dicembre 1906, in seguito ad invito ricevuto, la figlia partì alla volta di Napoli, ma quivi non poté prendere imbarco, non essendo il vapore partito a causa dello sciopero della gente di mare. Il Pace nel suo ricorso domandò a carico del vettore un indennizzo di lire 40; successivamente, asserendo di avere egli accompagnato a Napoli la figlia, richiese che l'indennizzo fosse portato a L. 80.

Portata la causa in discussione nella seduta del 14 giugno 1907, il rappresentante del vettore sostenne che il vapore sul quale doveva imbarcarsi la figlia del Pace non poté partire per forza maggiore, a causa dello sciopero della gente di mare, la quale causa quindi non poteva imputarsi alla Società. Di conseguenza domandò che il ricorso venisse respinto. Il Pace non comparve, rimettendosi, giusta sua lettera 14 marzo 1907, alla giustizia della Commissione arbitrale.

RITENUTO IN DIRITTO:

Che non sempre, ed in tutti i casi, possa allo sciopero applicarsi la teoria sostenuta dal rappresentante del vettore, che esso cioè sia causa di forza maggiore. Infatti, questa forma tutto affatto moderna di lotta tra capitale e lavoro non può essere disciplinata in modo uniforme, inquantochè le cause di essa, quantunque sintetizzate nella formula di lotta

tra capitale e lavoro, sono così varie, che occorre siano vagliate caso per caso. Lo stabilire *a priori* che la sciopero costituisca un caso di forza maggiore porterebbe alla conseguenza, contraria ad equità e giustizia, che un imprenditore, il quale per cocciutaggine o, peggio ancora, spinto soltanto dalla egoistica visione dei propri interessi personali, non voglia aderire a giuste pretese dei suoi operai, e ne provochi lo sciopero, possa poi di questo valersi per eludere anche gli impegni assunti verso terzi, e che lo sciopero gli ha impedito di mantenere.

Premesse tali considerazioni, dalle quali discende anche che lo sciopero non può neppure vagliarsi in base alle leggi generali, questa Commissione non ritiene al caso in esame applicabile l'eccezione della forza maggiore.

È notorio infatti che nel periodo dello sciopero della gente di mare, avvenuto dal settembre al dicembre 1906, le Società continuarono a disimpegnare i servizi più importanti, e non può quindi asserirsi che esse non fossero assolutamente in grado di mantenere gli impegni assunti verso gli emigranti. Le Società in sostanza abbandonarono, perchè giudicato ciò meno dannoso ai propri interessi, questo servizio, pur continuando a disimpegnare gli altri, la cui cessazione le avrebbe assai più pregiudicate: preferirono cioè di rendersi inadempienti verso gli emigranti. Non possono di conseguenza esimersi non solo dal rimborsare loro il prezzo del contratto di noleggio, ma eziandio dall'indennizzarli dei danni subiti.

Per questi motivi

Accoglie il ricorso e condanna, ecc.

COMMISSIONE ARBITRALE DI CHIETI.

2 giugno 1908.

Pres. SESTINI — Rel. RINALDI.

Eredi Cocco c. Navig. Gener. Italiana.

.....
Omissis.

IN DIRITTO:

Attesochè non possa farsi seria questione del termine, sia perchè, trattandosi di *minori*, contro questi resta sospeso ogni termine di prescrizione (art. 2120 Cod. civile), sia perchè non constando che gli eredi abbiano, *contemporaneamente* alla trascrizione dell'atto di scomparsa nei registri dello stato civile, conosciuto il suo contenuto, il ricorso datato 9 settembre 1907 non possa ritenersi tardivo;

Attesochè, ritenuto in rito ammissibile il ricorso, nel merito, è da escludersi ogni caso di forza maggiore nel caso del naufragio del *Sirio*. Le condizioni di tempo e di luogo come avvenne il naufragio, con mare calmo e ciel sereno, non costituiscono una qualsiasi *infelicitas fati*, ma dimostrano l'assoluta imperizia e colpa del capitano che mandò la nave ad urtare contro uno scoglio conosciuto da ogni uomo di mare;

Attesochè, non versandosi in tema di obbligazione nascente da delitto o quasi delitto, risulta evidente la *culpa ex contractu* del vettore contro l'emigrante, poggiata sul contratto di trasporto, e quindi sulla integrità fisica dell'emigrante all'atto dello sbarco al porto di destinazione; nè nei rapporti tra vettore ed emigranti ha nulla da vedere la responsabilità od irresponsabilità del capitano della nave di fronte alla legge penale o nei rapporti con l'armatore o Compagnia di navigazione;

Attesochè, nei riguardi della valutazione del danno causato dalla morte dell'emigrante Cocco, subentra l'azione moderatrice della Commissione, riducendo a più equa misura la somma richiesta dalle parti attrici.

.....
Omissis.

Condanna la Società vettrice, ecc.

COMMISSIONE ARBITRALE DI CHIETI.

2 giugno 1908.

Pres. SESTINI — Rel. RINALDI.

Ricorso **Fornari.**

.....
Omissis.

Ritenuto in fatto che il vettore d'emigranti sig. Giuseppe Fornari di Napoli con suo ricorso del 27 luglio 1907 avanzò domanda a questa Commissione di revoca della sentenza 14 maggio 1907 della Commissione stessa contro di lui ed a favore di Porreca Giovina, a mente degli articoli 30, 494 e 495 del Codice di procedura civile, per dolo, errore, contraddizione e per avere giudicato in contumacia di esso Fornari.

Ritenuto che all'udienza d'oggi l'avv. prof. Francesco Amadia per il Fornari ha insistito nel ricorso presentato dal suo cliente previo rigetto dell'eccezione di inammissibilità della domanda di revocazione sollevata preliminarmente dal convenuto sig. Edoardo De Vincentiis di Giacomo da Casoli, assistito dal sig. avv. Esculapio De Cinque, quale cessionario del credito della Porreca verso il Fornari dipendente dalla citata sentenza 14 maggio 1907, come da istrumento per notar Di Giorgio di Casoli dell'11 agosto 1907, registrato in Casoli il 21 detto, al n. 45.

Considerato nell'incidente d'inammissibilità riunito al merito, previa ordinanza messa a verbale, che la Commissione non crede di potere seguire la teoria della inammissibilità del rimedio della revocazione contro le sentenze delle Commissioni Arbitrali, sembrandole che potrebbe portare a conseguenze ingiuste ed in caso in cui i motivi di revoca fossero veramente fondati e perchè la legge speciale implicitamente ammette che le sentenze della Commissioni Arbitrali possano esser passive dei rimedi straordinari.

Considerato che il ricorso del Fornari per ottenere la revocazione della detta sentenza, quantunque sostenuto strenuamente dal suo rappresentante, non regge. Prima di tutto la sentenza impugnata si fa carico dei principali argomenti sui quali si vuol fondare la chiesta revoca, in ispecie dell'esito del giudizio penale contro la Porreca, perchè ivi si disse che sia per le risultanze dell'istruttoria penale chiuse con ordinanza del

G. I. di Lanciano del 30 luglio 1906, sia per i documenti prodotti la Commissione si era convinta che il passaporto esibito dalla Porreca al Fornari doveva trovarsi fin da quel momento quale era in atti, tanto più che le parole *nubile e naturale* che il Fornari diceva anche allora e ripete oggi che fossero state aggiunte dopo *aliena manu* apparivano invece vergate dello stesso carattere di chi aveva riempito il passaporto.

Come questo primo motivo di revocazione (errore) anche l'altro di voluta contraddizione per non avere la Commissione atteso l'esito del processo penale, come si vede, in fatto non sussiste.

Che tanto meno è provato il *dolo*. In proposito il patrocinio del Fornari si è limitato ad impugnare gratuitamente tutte le premesse di fatto contenute nella sentenza impugnata senza offrire alcuna prova.

Che infine la contumacia, dato anche e non concesso che il Fornari sia comparso per esser sicuro che non gli sarebbe stato negato il rinvio, certamente non sarebbe motivo di revocazione.

PERCIÒ

La Commissione pure ammettendo in rito la domanda di revocazione la rigetta in merito e condanna il vettore Giuseppe Fornari alle spese del presente giudizio.

COMMISSIONE ARBITRALE DI CHIETI.

2 giugno 1908.

Pres. SESTINI — Rel. RINALDI.

Galluppi e Comp. “Norddeutscher Lloyd „

.....
Omissis.

Con ricorso del 30 gennaio scorso il Galluppi adiva questa Commissione Arbitrale, chiedendo la condanna della Compagnia suddetta a pagargli la somma complessiva di L. 8.493,97 per rivalsa di danni subiti nel suo commercio, perchè partito l'11 ottobre 1907 da Napoli sul piroscavo *Prinzess Alice* di essa Compagnia e giunto a Batavia il 3 novembre detto, non potè ripartire il 7 novembre col piroscavo *Roons* per Napoli, dove sarebbe giunto il 1° dicembre, avendogli l'agente della Compagnia rifiutato di accordargli la riduzione del 20 per cento sul prezzo di ritorno, contrariamente al regolamento della Compagnia. Di qui una permanenza non prevista di parecchi giorni in Batavia, dove la vita è costosissima, e la necessità di aver dovuto trovare il denaro che gli mancava sia per le maggiori spese, sia per pagare il prezzo intero del biglietto di ritorno, e il ritardo del suo ritorno in patria in stagione non più propizia a concludere i contratti che si proponeva (in generi di salumi e di formaggi).

A sua volta la Compagnia convenuta, con controricorso del 30 maggio p. p., eccepiva l'incompetenza della Commissione Arbitrale, per materia.

All'adunanza del 2 corrente mese non sono comparsi nè il ricorrente, nè la Società convenuta, quantunque citati.

Udita la relazione della causa fatta dal consigliere signor Dott. Michele Rinaldi.

Visti i documenti prodotti; poichè non è provato che la Compagnia convenuta faccia servizio di emigrazione ed è anzi notorio che non esiste emigrazione a scopo di lavoro fra l'Italia e l'isola di Giava, e infine perchè ad ogni modo, come si rileva dallo stesso suo ricorso, il Galluppi non avrebbe emigrato, ma invece si fece trasportare a Batavia come un

viaggiatore qualunque e per scopi commerciali, che escluderebbero pur sempre lo scopo di lavoro inteso nel senso della legge sull'emigrazione. Quindi anche il suo ritorno da quell'isola per l'Italia deve considerarsi, quale fu infatti, un viaggio di un commerciante qualunque e non di un emigrante che rimpatriasse, e così vengono a mancare le persone essenziali per stabilire la competenza della Commissione Arbitrale, cioè un emigrante e un vettore di emigranti.

.....
Omissis.
.....

Dichiara la propria incompetenza, ecc.

COMMISSIONE ARBITRALE DI CUNEO.

8 dicembre 1903.

Pres. BENETTINI — Rel. BARGIS.

Corrado ed altri c. Olivero e Comp. " Société Générale de Transports maritimes "„

.....
Omissis.

FATTO:

Con ricorso pervenuto alla prefettura il 29 novembre u. s., gli attori dichiarano di aver contrattato col signor Olivero Antonio il loro trasporto da Genova a Buenos Aires per il prezzo di L. 180 ciascuno, nel vapore *Algerie*, partente il 18 ottobre. Il contratto ebbe luogo il 7 ottobre 1903 in Verzuolo col pagamento di un acconto sul prezzo di L. 30 ciascuno.

Il Giovanelli (1) da Genova richiese i passaporti per la registrazione, che sarebbero stati inviati il giorno 11 ottobre, in un con le caparre, restandosi nell'intesa che gli attori sarebbero partiti il 17 ottobre da Saluzzo.

Senonchè il 16 ottobre, quando gli instanti già avevano vendute le loro masserizie, furono diffidati dal rappresentante Olivero di sospendere la partenza per essere il vapore già completo, differendola al 3 dicembre, giorno in cui sarebbe partito altro piroscalo.

Non potendo, essi reclamanti, attendere oltre, perchè non avrebbero più potuto giungere in tempo a Santa Fè per la mietitura, rinunciarono a partire, reclamando i danni in L. 150 ciascuno.

Aggiungono che l'Olivero volle loro ritirare i biglietti d'imbarco all'atto della restituzione della caparra, ma che essi si rifiutarono (eccetto il Demaria) intendendo di valersene per reclamare i danni, e che se il Demaria lo restituì, tuttavia si riservò sempre la ripetizione dei danni. Essi esibirono, all'atto del ricorso, i biglietti di imbarco in data 7 ottobre 1903, dai quali risulta che il piroscalo *Algerie* doveva partire il

(1) Mandatario del vettore.

18 ottobre, e che dai reclamanti si era pagato, sul nolo di L. 180, un acconto di L. 30.

All'udienza del 5 novembre comparve l'Olivero il quale, anzitutto, eccepi:

1° che il ricorrente Andreis avrebbe potuto partire, essendo per lui pervenuto il benessere della Società, mentre preferì cedere il posto ad altri;

2° che tanto per l'Andreis, come per gli altri quattro ricorrenti, il contratto di trasporto era stato pattuito con la riserva verbale del *benestare* della Società. Esibi, a prova del suo asserto, la cartolina 6 ottobre, da cui risulta che il *benestare* per l'Andreis Giuseppe era pervenuto; altra cartolina 9 ottobre, con la quale il Giovanelli da Genova richiedeva, se non la produzione dei passaporti, almeno dei nominativi degli imbarcandi, senza di che era impossibile rilasciare il *benestare*; la ricevuta del vaglia della caparra di L. 105 complessive spedite l'11 ottobre da Verzuolo, col quale vaglia, a dichiarazione verbale fatta all'udienza dall'Olivero, avrebbe pure spedito i passaporti; il telegramma 12 ottobre proveniente da Genova, col quale, confermandosi il *benestare* per l'Andreis, si respingono gli altri per essere l'*Algerie* al completo.

A detta udienza del 5 novembre la Commissione rilevando che la citazione al Giovanelli gli sarebbe stata fatta, anzichè direttamente con raccomandata, a mezzo della questura di Genova, e che non si aveva la prova che gli sarebbe stata recapitata, decise di rinviare la causa alla udienza del 1° dicembre, mandando a rinnovare le citazioni, ed all'Olivero di provare della riserva verbale del benessere all'atto del contratto.

All'udienza del 1° dicembre comparve l'Olivero, assistito dall'avvocato Girò, e per il Giovanelli l'avvocato Leon Maurizio Durini, munito di procura alle liti in data 17 febbraio 1903 del notaio Gerardenghi Ricci Andrea;

Sentito il relatore, fu interpellato l'Olivero se il contratto fatto con i quattro dei reclamanti che presentarono il biglietto di imbarco era pure stato fatto col Demaria Antonio, al che egli assentì, come pure dichiarò di non aver rilasciato prima il biglietto d'imbarco dell'esibizione dei passaporti per parte degli emigranti. Quindi l'avv. Durini dichiara, che con la consegna del biglietto d'imbarco il contratto d'imbarco non è definitivo, ma resta subordinato sempre al *benestare* del vettore; che se nel biglietto d'imbarco non risulta della clausola del *benestare* è perchè si tratta di un informe modulo antico, in cui tal clausola non venne inserita, sebbene agli emigranti sia fatta nota verbalmente e con circolari contenenti tutte le condizioni dell'imbarco fra cui quella del *benestare*. Che il *benestare* è indispensabile per non avere, al momento della par-

tenza, un numero di passeggeri superiore al prescritto; che il contratto che fanno i rappresentanti è condizionato al consenso che deve pervenire dalla sede in cui ha luogo l'imbarco e che il contratto non è perfetto che quando viene ad essere firmato dal mandatario della Società; aggiunge che i reclamanti con l'avere ritirata la caparra hanno sciolto il contratto, e che l'essere attualmente tutti partiti per l'America (eccetto l'Andreis) escluderebbe quel danno per cui reclamano.

L'avvocato Girò osserva che all'atto della consegna del biglietto di imbarco all'emigrante, questi solo è vincolato al contratto, non così la Società il cui vincolo incomincia solo con la dichiarazione comunicata del *benestare*, il quale *benestare* è nell'esclusivo interesse del vettore per regolare il carico della nave in partenza.

Ritenuto

IN DIRITTO:

1° Che il contratto di trasporto dell'emigrante non risulta che dal biglietto d'imbarco, non essendo dalla legge prescritta altra forma di contratto e poichè la legge stabilisce che il biglietto contenga le condizioni del trasporto, come stazzatura, velocità, ecc., è giocoforza ritenere che, in mancanza di altro contratto, il biglietto di imbarco sia l'atto in base al quale debba il contratto ritenersi esistente; qualora poi fosse ammissibile che tale contratto potesse subordinarsi alla condizione del *benestare* del vettore, la legge che ha largamente provveduto per le altre condizioni avrebbe pure imposto che una condizione di tale importanza trovasse posto nel biglietto e fosse disciplinata da norme atte a rendere meno precario il contratto in rapporto all'emigrante che si volle specialmente tutelare.

Nè può dirsi si tratti di un informe modulo usato finora, ed in cui non venne ancora inserta la clausola del *benestare*, se si considera che detti moduli riportano nella loro parte posteriore gli articoli della nuova legge e quindi appaiono abbastanza recenti; si potrebbe piuttosto dubitare se si possa inserire (almeno senza disciplinarla) la clausola del *benestare* nei biglietti d'imbarco, sia perchè toglierebbe ai contratti ogni carattere di bilateralità, sia perchè porrebbe l'emigrante alla mercè del vettore, venendo meno ai criteri fondamentali che ispirarono la legge.

2° Che il contratto deve ritenersi perfetto con la firma del rappresentante sul biglietto d'imbarco, e con la consegna del medesimo all'emigrante; perchè, se altrimenti fosse, l'emigrante non avrebbe contrattato che al momento in cui il mandatario avrà pure firmato, e quindi in tutto il periodo che dalla partenza dell'emigrante dalla sua residenza va all'ar-

rivo nel luogo dell'imbarco, dove firmerebbe il mandatario, l'emigrante non avrebbe nessun diritto verso il vettore, mentre invece la legge impone obblighi al vettore anche anteriormente al momento della partenza dell'emigrante dalla sua residenza.

3° Che il *benestare* deve considerarsi non quale condizione del contratto ma quale atto interno di gestione fra mandatari, rappresentanti e commessi del vettore, per regolare il servizio di imbarco, e che non può riguardare l'emigrante il cui contratto è definitivo al momento che riceve il biglietto d'imbarco; e che come condizione il cui avverarsi dipenderebbe esclusivamente dalla volontà del vettore, renderebbe sempre nullo il contratto (art. 1162 Cod. civile).

4° Che se anche si volesse ritenere il *benestare* come clausola efficace, non potrebbe l'Olivero, che il 7 ottobre ricevette dai ricorrenti i passaporti, esimersi dalla responsabilità di averli trattenuti fino all'11 ottobre, in cui li spedì a Genova; poichè risulta che il 9 ottobre il mandatario lo invitava a mandar subito i passaporti, il che fa ritenere che in quel giorno vi erano ancora i posti vacanti sul piroscavo; non avendoli spediti che l'11 ottobre, ricevette, il 12, la notizia di piroscavo completo.

Se poi l'Olivero avesse ricevuto i passaporti solo il giorno 10 ottobre, come affermano i ricorrenti, avrebbe, in contravvenzione all'art. 19 della legge, consegnato loro i biglietti d'imbarco prima di avere i passaporti, poichè i biglietti d'imbarco furono consegnati il giorno 7 ottobre.

5° Che il vettore deve rispondere dell'opera dei suoi commessi e che indubbiamente per gli indugi e pei ritardi dei medesimi, i ricorrenti portarono un danno, che non può, però, ascendere alla somma domandata nel ricorso, se si considera che essi poscia emigrarono.

6° Che all'Andreis Giuseppe non può competere alcuna indennità dipendendo il mancato imbarco dalla sua volontà, poichè risulta e dalla sua cartolina 6 ottobre e dal telegramma 12 ottobre, che per lui il posto vi sarebbe stato.

.....
Omissis.

Condanna solidariamente, ecc.

rivo nel luogo dell'imbarco, dove firmerebbe il mandatario, l'emigrante non avrebbe nessun diritto verso il vettore, mentre invece la legge impone obblighi al vettore anche anteriormente al momento della partenza dell'emigrante dalla sua residenza.

3° Che il *benestare* deve considerarsi non quale condizione del contratto ma quale atto interno di gestione fra mandatari, rappresentanti e commessi del vettore, per regolare il servizio di imbarco, e che non può riguardare l'emigrante il cui contratto è definitivo al momento che riceve il biglietto d'imbarco; e che come condizione il cui avverarsi dipenderebbe esclusivamente dalla volontà del vettore, renderebbe sempre nullo il contratto (art. 1162 Cod. civile).

4° Che se anche si volesse ritenere il *benestare* come clausola efficace, non potrebbe l'Olivero, che il 7 ottobre ricevette dai ricorrenti i passaporti, esimersi dalla responsabilità di averli trattenuti fino all'11 ottobre, in cui li spedì a Genova; poichè risulta che il 9 ottobre il mandatario lo invitava a mandar subito i passaporti, il che fa ritenere che in quel giorno vi erano ancora i posti vacanti sul piroscavo; non avendoli spediti che l'11 ottobre, ricevette, il 12, la notizia di piroscavo completo.

Se poi l'Olivero avesse ricevuto i passaporti solo il giorno 10 ottobre, come affermano i ricorrenti, avrebbe, in contravvenzione all'art. 19 della legge, consegnato loro i biglietti d'imbarco prima di avere i passaporti, poichè i biglietti d'imbarco furono consegnati il giorno 7 ottobre.

5° Che il vettore deve rispondere dell'opera dei suoi commessi e che indubbiamente per gli indugi e pei ritardi dei medesimi, i ricorrenti portarono un danno, che non può, però, ascendere alla somma domandata nel ricorso, se si considera che essi poscia emigrarono.

6° Che all'Andreis Giuseppe non può competere alcuna indennità dipendendo il mancato imbarco dalla sua volontà, poichè risulta e dalla sua cartolina 6 ottobre e dal telegramma 12 ottobre, che per lui il posto vi sarebbe stato.

.....
Omissis.

Condanna solidariamente, ecc.

già d'un vettore occasionale, ma di una Società che ha organizzato un servizio regolare di trasporti per emigrazione, è ovvio che la mancata partenza d'un piroscafo non dia luogo se non a un ritardo, inquantochè altri piroscafi poi si succedono, come infatti si sono succeduti dopo alcuni mesi, a periodi determinati per la stessa destinazione, e sia quindi applicabile, nell'interesse stesso dell'emigrante alla cui protezione la legge intende, la disposizione dell'articolo 22, il quale, in caso di ritardo, gli concede non solamente di ricuperare il nolo, ma di chiedere anche alla Commissione arbitrale il risarcimento del danno, non però in via assoluta ma soltanto ove ne sia il caso.

La Commissione ha quindi considerato quale portata debba darsi a cotesta aggiunta limitativa, dato che un danno, come non può dubitarsi, abbia il Maggi subìto; e scartata l'ipotesi che essa possa significare: ove un danno vi sia (poichè è intuitivo che se danno non vi fosse non si potrebbe mai parlare di risarcimento) ritiene che debba interpretarsi nel senso che sia dovuto solo in quanto vi sia colpa da parte del vettore, onde ne consegue la necessità di ricercare se nel caso in esame fosse stato possibile alla Navigazione Generale, con misure preventive o con provvedimenti di altra natura, evitare il verificarsi dello sciopero della gente di mare che cagionò la mancata partenza del *Lombardia* nel giorno 4 e del *Sannio* nel giorno 8 dicembre, o dare, con altri mezzi, esecuzione al contratto di trasporto arruolando nuovo personale e facendo partire, in vece di quelli, altri piroscafi. Ora, se non è a dire in modo assoluto che lo sciopero costituisca sempre un caso di forza maggiore, non imputabile quindi a colpa di chi, per il suo verificarsi, si trova costretto a venir meno a patti contrattuali assunti con terzi, non si può nemmeno disconoscere che nel caso in esame il rifiuto del personale regolarmente arruolato dalla Società convenuta a prestar servizio nei suoi piroscafi, scoppiato improvvisamente, con violazione non solo della legge penale sulla marina, ma ancora della legge civile sui contratti, e mantenutosi poi per lungo tempo per il concorso solidale di tutta la classe dei marinai, la quale, o spontaneamente o per violenza subìta, si rifiutava a sostituire gli scioperanti, costituisca un ostacolo assoluto a far partire i piroscafi nella data stabilita, poichè in alcun modo non è dimostrato nè affermato che la Società, fidando nei contratti d'arruolamento già stipulati e che dovevano avere forza di legge tra le parti, avesse potuto prevedere che lo sciopero sarebbe scoppiato o, anche prevedendolo, avuto mezzo per impedirlo.

Nè varrebbe opporre che invocandosi dalla Società la forza maggiore incombeva ad essa dimostrare che l'inosservanza del contratto da parte dei marinai non fosse originata da altre mancanze da parte sua che la costituissero in colpa; poichè se ciò fosse accertato, starebbe sempre a

suo favore la circostanza notoria che essa fu sollecita di aprire immediatamente nuovi arruolamenti per sostituire il personale scioperante, ma questi non poterono avere alcun effetto, non già perchè il personale mancasse o non riuscisse ad accordarsi sulle mercedi o sulle condizioni di servizio, ma perchè le violenze e le intimidazioni degli scioperanti si frapposero ad impedirlo, intervenendo così un nuovo ed estraneo elemento perturbatore, che farebbe venir meno ogni fondamento anche a quella responsabilità che si volesse ricercare nel disposto dell'articolo 1153 del Codice civile, il quale, se obbliga per il fatto delle persone dipendenti, non obbliga però per quello dei terzi; e qui fu appunto il fatto dei terzi che, rendendo vano ogni tentativo di nuovi arruolamenti, costrinse la Società a quella procrastinazione delle partenze che determinò il Maggi a rinunciare al suo progetto di emigrare.

Per queste considerazioni la Commissione arbitrale deve riconoscere non potersi ascrivere a colpa della Navigazione Generale Italiana il danno che può aver sofferto il Maggi e in conseguenza respinge la sua istanza.

COMMISSIONE ARBITRALE DI FOGGIA.

2 giugno 1908.

Pres. DE MARCO — Rel. IANDOLI.

Iannacci ed altri c. Comp. "Lloyd Italiano",

.....
Omissis.

Ritenuto

IN FATTO.

Che il giorno 22 marzo 1907 il signor Nicola Centola fu Donatantonio, di S. Marco in Lamis, quale rappresentante di emigrazione, chiamò il figlio Centola Donato, reggente l'ufficio postale e telegrafico di Rignano, e gli ingiunse di far conoscere ai ricorrenti che tre di essi potevano partire, perchè erano disponibili tre posti sul piroscalo che si recava in America; e che gli altri due potevano occupare i posti di 1^a o di 2^a classe.

Vista la precedente sentenza 17 ottobre 1907, con la quale si ordinava che gli attori provassero tali estremi di fatto, che sono risultati veri, giusta deposizione fatta dai testimoni Bergantini Pietro fu Antonio e Nardella Antonio fu Giuseppe innanzi al Conciliatore di Rignano, comunicato a noi con nota del 23 gennaio scorso.

IN DIRITTO.

Considerato che non è il caso di accogliere il primo motivo di incompetenza secondo il quale non debbono ritenersi emigranti i ricorrenti perchè non si recavano effettivamente in America, ma si portarono solo dal loro domicilio a Napoli per prendere imbarco su di un piroscalo diretto in America; ed invero, se l'art. 6 agli effetti della legge sull'emigrazione definisce l'emigrante il cittadino che si rechi in paesi posti al di là del canale di Suez ecc., tale espressione non può intendersi che nel senso di viaggiatori che abbiano contratto il trasporto per un paese

posto al di là del Mediterraneo in altro continente, ma non si richiede che in fatto il viaggio si effettui.

E tale interpretazione è resa palese dall'art. 22 della stessa legge, che chiama emigrante chi ancora non ha intrapreso il viaggio. Il carattere di emigrante agli effetti di stabilire la competenza di questa Commissione si desume dalla perfezione del contratto di trasporto per un paese oltre oceano; il che nel caso intervenne perchè la volontà del vettore di concedere l'imbarco a' tre richiedenti fu fatta palese a mezzo del suo rappresentante. Nè può accogliersi l'affermazione che nel rappresentante manca il rapporto institorio per aversi la responsabilità civile di cui all'art. 1168 Cod. civ., perchè se è necessario che il rappresentante sia munito d'un certificato di assenso del Commissariato, non per questo esso perde il carattere di commesso del vettore, anzi l'art. 16 esplicitamente detta che il vettore può nominare rappresentanti, assumendo la responsabilità civile di ogni loro atto.

Considerato che debba invece accogliersi la dichiarazione di incompetenza per due dei cinque emigranti, perchè ad essi fu concesso di partire, ma solo con biglietti di 2^a classe, mentre essendo risultato che gli altri tre dovevano partire in 3^a classe, per essi questa Commissione è pienamente competente a decidere.

Ritenuto però che allo stato degli atti non risulta quali dei cinque emigranti contrassero il trasporto in 3^a classe e quindi non si può addivvenire alla liquidazione dei danni, mancando il soggetto attivo, avente diritto.

Ritenuto che allo stato non avendo materia a deliberare non è il caso di concedere la controprova richiesta dal convenuto.

DECIDE:

Allo stato degli atti non luogo a deliberare.

COMMISSIONE ARBITRALE DI GENOVA.

2 luglio 1908.

Pres. GROPPA — Rel. FRANZÈ.

Canepa c. Comp. "White Star Line",.

Omissis.

Afferma il ricorrente che in data 3 aprile 1907 prendeva imbarco sul piroscafo *Republic* appartenente alla Società convenuta, per recarsi a New-York insieme con due figliuoli e con certa Battagliardi Luisa in Galleazzi.

Che, giunto a destinazione, l'Autorità americana gli impedì lo sbarco in compagnia della Battagliardi, ritenendo trattarsi di coppia illegittima, cui in virtù delle leggi locali è preclusa la immigrazione, e conseguentemente egli dovette rimpatriare con tutto il sèguito.

Che essendo noto alla Società vettrice il motivo, da cui venne determinata la rejezione del ricorrente, la Società stessa ne è responsabile, onde egli chiede il risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 24 della legge sull'emigrazione.

Ritenuto che, nè dagli atti esibiti dal ricorrente, nè da quelli richiesti d'ufficio, a compimento dell'istruttoria, risulta provato lo estremo necessario per la declaratoria della responsabilità del vettore nella subbietta materia, e cioè la scienza del motivo determinante la reiezione dell'emigrante, in virtù delle leggi locali sull'immigrazione.

Che, anzi, avendo la Società trattato separatamente l'imbarco del Canepa e della Battagliardi e rilasciato due distinti biglietti, uno in testa a ciascuno, è da presumere che essa ignorasse i vincoli illegittimi che li univano e che del resto il ricorrente avrebbe potuto e dovuto palesare nelle risposte al questionario, agli effetti della responsabilità della Società vettrice, ciò che non fece.

Per tali motivi

Omissis.

Rigetta il ricorso, ecc.

COMMISSIONE ARBITRALE DI GENOVA.

15 ottobre 1908.

Pres. TESTA — Rel. FRANZÈ.

Ricorsi di emigranti vari c. Navig. Gen. Ital.

.....
Omissis.
.....

La Commissione, così adunata in numero legale, coll'assistenza del sottoscritto segretario di Prefettura investito delle funzioni di cancelliere, ha proceduto all'esame dei vari ricorsi presentati dai superstiti dal naufragio del *Sirio*, contro la Società " Navigazione Generale Italiana „.

Sono intervenuti all'adunanza l'avv. Paolo Calegari, quale rappresentante la " Navigazione Generale Italiana „, e l'avv. Francesco Bo, incaricato dalla Prefettura, su richiesta del Commissariato dell'Emigrazione, della difesa dei ricorrenti sprovvisi di legale rappresentanza.

Prima ancora che la discussione venga iniziata, l'avv. cav. Paolo Calegari, nella qualità predetta, eccepisce in via pregiudiziale l'illegalità dell'intervento dell'avv. cav. Francesco Bo, osservando che nessuna disposizione della legge sulla emigrazione, nè del relativo regolamento, dà facoltà al Commissariato di intervenire nelle cause tra emigranti e vettori davanti alle Commissioni Arbitrali provinciali nè direttamente, nè indirettamente col munire di un difensore i ricorrenti che ne sono sprovvisi.

Che alla tutela degli emigranti, anche non rappresentati, provvede già sufficientemente la legge sull'emigrazione per mezzo delle Commissioni arbitrali, la composizione delle quali è tale da offrire la maggior garanzia del più imparziale e retto giudizio; che il Commissariato — autorità superiore — deve assolutamente mantenersi estraneo a qualsiasi ingerenza sia diretta che indiretta nelle Commissioni, che infine nella fattispecie l'avv. Bo non ha veste per intervenire in causa non essendo e non potendo essere rappresentante del Commissariato centrale, nè rappresentante degli emigranti, perchè non munito di regolare procura e quindi incapace a fare tutti gli atti che sono di competenza del vero e proprio mandatario.

Chiede pertanto che la Commissione proceda all'esame dei ricorsi suddetti senza il patrocinio dell'avv. Bo.

Questi giustifica il suo intervento in causa non come rappresentante del Commissariato nè degli emigranti, ma unicamente come curatore degli interessi di questi, per sostenere e avvalorare le loro domande. E come per l'art. 26 lett. *d* del regolamento per l'esecuzione della legge, l'Ispettorato dell'emigrazione oltre a ricevere i reclami degli emigranti ed emettere i provvedimenti di sua competenza può promuovere anche quelli che siano di competenza di altre autorità, così non ripugna allo spirito della legge che anche il Commissariato promuova dal canto suo e nell'interesse degli emigranti un provvedimento di tutela quale è quello della nomina d'un difensore d'ufficio per gli emigranti che di difesa sono privi. Ritiene pertanto pienamente giustificato e non contrario alla legge il suo intervento disposto dal Commissariato.

L'avv. Callegari insiste ed eleva formale incidente sul quale chiede che la Commissione si pronunci.

La Commissione, fatte allontanare le parti e i loro rappresentanti, ritenuto che l'avv. Bo non interviene in causa come rappresentante del Commissariato dell'Emigrazione, nè come rappresentante degli emigranti, ma unicamente in virtù di incarico fiduciario conferitogli dal Commissariato suddetto per sostenere le ragioni esposte dai ricorrenti e facilitare in tal modo l'opera della Commissione;

Che d'altra parte questa, per l'art. 27 della legge, non è vincolata dell'osservanza di forme, termini, ecc. stabiliti per i giudizi ordinari davanti alle autorità giudiziarie, ma può servirsi di tutti quei mezzi che reputa migliori per giudicare con piena e serena conoscenza di causa; che nella fattispecie poi si tratta di ricorsi compilati da poveri emigranti, ignari della legge, e in condizioni di grave perturbamento a cagione del disastro subito, donde la impossibilità di una esauriente documentazione a corredo delle domande.

Che i ricorrenti stessi non sono neppure ora in grado di intervenire in giudizio o di farsi rappresentare perchè quasi tutti lontani, dispersi qua e là pel mondo, e in parte anche irrimediabilmente, per cui a loro neppure ha potuto giungere la notizia della discussione dei ricorsi prodotti.

Che infine la legge sull'emigrazione è ispirata dal concetto di speciale tutela verso la classe degli emigranti, tutela che viene promossa e esplicata nei modi più vari a mezzo del Commissariato centrale, degli Ispettorati e delle Commissioni Arbitrali e quindi nulla di ripugnante e contrario allo spirito e all'economia della legge stessa che il Commissariato nel caso in esame, assolutamente eccezionale, abbia creduto consentaneo ai suoi fini disporre una certa assistenza e difesa a favore di emigranti che ne sono assolutamente privi e che si trovano nella impossibilità di procurarsela diversamente.

Per questi motivi

LA COMMISSIONE,

con voti quattro favorevoli e uno contrario, rejetta l'eccezione del rappresentante della " Navigazione Generale Italiana „, decide procedere all'esame dei vari ricorsi di cui all'ordine del giorno coll'assistenza dell'avv. Bo.

L'avv. Callegari dichiara di voler ricorrere in Cassazione e chiede che si sospenda qualsiasi giudizio in attesa dell'esito del ricorso. La Commissione, ritenuto che il ricorso che eventualmente venisse presentato alla Cassazione non avrebbe effetto sospensivo e che d'altra parte urge provvedere alla definizione dei ricorsi pendenti già da oltre due anni, decide proseguirsi nella discussione.

L'avv. Callegari si rimette alla decisione della Commissione, partecipando alla discussione.

.....
Omissis.

COMMISSIONE ARBITRALE DI MESSINA.

20 agosto 1902.

Pres. ROTONDO — Rel. BUCCOLINI.

Pagano ed altri c. Comp. "Anchor Line ,,"

.....
Omissis.

Ritenuto

IN FATTO:

Che col ricorso del 3 luglio 1902 i nominati Pagano, Pelleriti e La Falce asseriscono di essersi presentati al sig. Francesco Agresta, d'aver da lui comprati tre biglietti di passaggio per l'America in qualità di emigranti e di aver perciò pagato L. 165 ciascuno, di essere partiti da Messina il giorno 8 maggio, e d'esser giunti a New-York il 23 dello stesso mese; di essere stati da New-York respinti a Messina (dove in seguito a gravi disagi giunsero il 17 agosto), perchè avevano superata l'età di 45 anni; onde chiedono la restituzione del nolo pagato ed il ristoro dei danni.

Che con deduzioni scritte e con difesa orale alla udienza pubblica il loro avvocato sostenne la responsabilità del vettore ritenendolo obbligato a conoscere le leggi che in America vigono in relazione all'emigrazione, epperò certamente non ignaro di quella che vieta l'ingresso negli Stati Uniti agli emigranti di età superiore ai 45 anni, per cui chiese fosse il vettore stesso condannato a pagare L. 1000 a titolo di risarcimento a ciascuno dei suoi difesi.

Che il vettore per contro sostenne la propria irresponsabilità; eccettuando che, mentre per l'art. 24 della legge la responsabilità s'incorre dai vettori, solo quando sia provato ch'essi prima della partenza conoscevano le leggi estere che determinarono il rifiuto dell'emigrante, è nel caso speciale dimostrato dalle date, che la Società "Anchor Line ,," ed i suoi agenti non potevano il giorno 8 maggio (di della partenza), conoscere la legge proibitiva dell'ingresso agli emigranti di età superiore ai 45 anni, promulgata in America appena il giorno 4 di quello stesso mese;

tanto più che di quella legge fu data agli uffici di emigrazione la regolare notizia dal Commissariato centrale solo il 20 giugno.

Che in subordinato lo stesso vettore eccepi, che l'aver superato l'età di 45 anni non è già in America un motivo di rifiuto assoluto; ma è tale senza dubbio quando l'emigrante non dimostri di aver danaro sufficiente, e di aver negli Stati Uniti parenti ed amici benestanti che assumano di garantirgli i mezzi di sussistenza; nella specie i tre ricorrenti asserirono di aver dei parenti e li indicarono, ed affermarono altresì di possedere chi 50 e chi 60 lire, come si rileva dagli interrogatori esibiti; e ciò malgrado furono respinti non già a causa della età, sibbene perchè le autorità ritennero che potessero, per la loro indigenza, restare a peso della beneficenza pubblica, del che il vettore non potrebbe esser tenuto a rispondere.

Considerato

IN DIRITTO:

Che per quanto non si possa trarre dai fatti e dalle date (della partenza degli emigranti e della promulgazione della nuova legge sull'immigrazione in America), la presunzione grave che il vettore conoscesse già l'8 di maggio la legge promulgata in America il 4 di quel mese, certo è che le conseguenze inerenti alla responsabilità del vettore rimangono immutate; certo non è impossibile che il vettore avesse avuta notizia di quella legge prima dell'8 di maggio; perchè avendo l' "Anchor Line", un'Agenzia propria a New-York in Broadway, al n. 17, non è escluso che l'agente abbia di là telegrafato in tempo utile all'Agenzia di Messina il mutamento che alla legge del 26 febbraio 1891 apportava la nuova, il che è tanto più degno di credibilità, in quanto è risaputo che le varie agenzie di una medesima Compagnia di navigazione si tengono reciprocamente, telegraficamente e quotidianamente informate del movimento della flotta, al fine di prendere in tempo gli opportuni impegni prima che i vapori compiano il loro giro di navigazione; e nulla vietava che l'agente di New-York, sapendo che da Messina doveva salpare a quella volta il *Calabria*, avvertisse in tempo che agli emigranti di età maggiore degli anni 45 non era più come prima permessa l'immigrazione.

Ciò sarebbe stato perfino conforme ai doveri morali, anzi agli stessi interessi economici della Compagnia. Ma data la brevità del tempo trascorso tra il 4 e l'8 maggio tale presunzione non sembra così grave e precisa da potersi sostituire alla prova, e la Commissione ritiene che se veramente, come i ricorrenti dicono, essi fossero stati respinti da New-

York solo a causa dell'età, arduo sarebbe stato il constatare la responsabilità del vettore.

Se non che, questi offre con le lettere, mediante le quali furono i ricorrenti rinviati alla Compagnia pel rimpatrio, la prova migliore, che non per l'età, ma piuttosto per indigenza essi non furono ammessi.

E ciò lo fa incorrere nella responsabilità che credette di evitare.

Infatti, sia che il vettore ritenesse che la legge da applicare ai ricorrenti al loro arrivo in America era quella del 26 febbraio 1901, sia che conoscesse già l'altra del 4 maggio 1902, come sembra più probabile, le conseguenze sono le stesse.

La legge 26 febbraio 1901 vieta l'ingresso negli Stati Uniti agli emigranti nullatenenti, onde l'emigrante, sotto l'impero di quella legge, dovea prima d'imbarcarsi dimostrare di possedere almeno 30 dollari, cioè 150 franchi, ovvero di possedere in America uno stretto parente od amico capace di rispondere di lui. Ma dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti furono imbarcati, sebbene avessero in tutto, due cinquanta lire ciascuno, ed il terzo sessanta; dunque l'agente non curò di constatare se essi erano nelle condizioni volute per essere ammessi.

Meschina risorsa è il dire che dalle loro risposte ai questionari si rileva ch'essi dichiararono di avere al paese di arrivo un parente od amico capace di rispondere di loro. Prima di tutto è da osservare che quei questionari sono scritti tutti di pugno dell'unico testimone al segno di croce degli emigranti, od almeno a quel segno che da loro si dice apposto; il che non depono troppo della esattezza e della sincerità delle fatte domande e delle risposte ricevute. In secondo luogo è strano assai che in uno di essi il La Falce risulti analfabeta e sottoscriva col segno di croce, mentre egli sottoscrive con quasi buona calligrafia la procura rilasciata al suo avvocato Angelo Messina ai rogiti di notar Pugliese di Roccella Valdemone. In terzo luogo il questionario non dice che l'emigrante dimostrò di possedere un parente che avrebbe assunta la garanzia di lui, ma semplicemente che l'emigrante aveva un parente; il che non basta.

Sicchè, dato pure che il vettore ignorasse il dì 8 maggio la legge americana del 4 di quel mese, restava pure a lui addossato l'obbligo di assicurarsi che gli emigranti in partenza trovavansi nelle condizioni volute dalla legge del 1891, e poichè non erano, e perciò furono respinti, e le cause del respingimento erano a lui note, la responsabilità sua diviene patente.

Non si può giudicare altrimenti anche nel caso, forse più probabile, che il vettore conoscesse prima della partenza la legge del 4 maggio.

La Compagnia infatti, ad evitare le conseguenze della sua colpa,

tentò di escluder questa, producendo le norme per gli emigranti pubblicate nel *Bollettino dell'emigrazione*.

A prescindere dalla considerazione che quelle norme non hanno carattere alcuno di autenticità, certo è che, a volerle pur considerare come il testo della legge medesima, esse dimostrano apertamente la colpa e l'incuria del vettore.

Esse dicono: che fra le persone, a cui non è in America permesso lo sbarco se non sotto determinate condizioni, sono coloro che hanno più di 45 anni. Costoro devono dimostrare di aver negli Stati Uniti amici o parenti, *che vogliano o possano provvedere al loro sostentamento in caso di bisogno*.

Le norme aggiungono: *Come regola generale si ritenga che chi ha parenti ed amici negli Stati Uniti, capaci di dargli aiuto e di garentire che esso non cadrà a carico del pubblico, deve indicarli alla Commissione americana potendo ciò facilitarli lo sbarco*. Ma dall'anzidetto sorge appunto che il vettore non curò di assicurarsi che gli emigranti, di cui trattasi, avessero dei parenti capaci di garentire per loro; onde furono respinti perchè *potevano cadere a carico del pubblico*. Onde la responsabilità del vettore è evidente.

Nè vale obbiettare che le norme stesse richiedono che lo emigrante abbia con sè 50 o 60 lire. Perchè tal somma è richiesta a coloro che son uomini robusti e pronti a lavorare; e tali non sono considerati coloro che hanno più di 45 anni di età. Questi devono avere, o una somma tale che affidi della loro sussistenza per un periodo di tempo relativamente non breve, ovvero devono dimostrare di avere quei tali parenti ed amici che garentiscano per loro. E poichè è evidente che in nessuna di queste ipotesi il vettore fece con diligenza l'esame dei requisiti a cui doveano soddisfare gli emigranti, requisiti che gli erano noti, ne segue che egli non è solamente tenuto a ricondurre in patria l'emigrante, ma anche a restituirgli il prezzo del viaggio pagato, ed a risarcirgli i danni.

Considerato che non si può tener conto del certificato medico prodotto dal Pelleriti Salvatore, il quale pare sia stato al suo ritorno dall'America afflitto da una lussazione della clavicola destra; non essendo provato che quella disgrazia gli incolse per colpa del vettore, o quantomeno occasionalmente al viaggio.

Considerato che è esagerata la richiesta dei ricorrenti. La restituzione del prezzo pagato importa L. 165 per ognuno, ed i danni possono in via equitativa farsi ascendere a L. 100 per ciascuno.

Per questi motivi

La Commissione

Condanna la Società, ecc.

COMMISSIONE ARBITRALE DI MESSINA.

27 febbraio 1904.

Pres. ROTONDO — Rel. BUCCOLINI.

Spinella c. Comp. "Norddeutscher Lloyd",

.....
Omissis.

Letto il ricorso dello Spinella, il quale afferma:

che partì il dì 11 giugno 1903 per New York con un biglietto del "Norddeutscher Lloyd", società rappresentata qui dal signor Colajanni;

che al suo arrivo nel dì 24 giugno fu rinchiuso in batteria, ove rimase 15 giorni, e ne uscì quando per mezzo del fratello colà dimorante interessò un avvocato;

che quindi fu costretto a riparare all'ospedale per malattia contratta durante la detenzione;

che per ciò fu costretto a tornare in Italia, dove giunse il 13 agosto 1903;

che in conseguenza gli spettano i danni giusta l'articolo 24 della legge.

Sentite all'udienza le parti, e specialmente il ricorrente, il quale non seppe chiarire varie circostanze di fatto in sèguito alle conclusioni difensive del vettore, il quale affermò invece che lo Spinella giunse bensì a New York il 24 giugno, ma la Commissione locale per gli emigranti lo respinse da prima, perchè egli stesso, credendo di far meglio i propri interessi, dichiarò ai commissari di essere andato colà in sèguito a contratto di lavoro (mentre gli immigranti sotto contratto di lavoro sono rigorosamente respinti dalla legge americana); che lo Spinella, capito che avea mal fatto a dichiarare cosa che peraltro non era vera, telegrafò al fratello, il quale, adibito un avvocato, ottenne la revoca della ordinanza della Commissione; che in sèguito a ciò lo Spinella fu realmente ammesso negli Stati Uniti, e appunto andò a raggiungere il fratello a Kalston in Pennsylvania; che poi, vuoi per la malattia che lo afflisse e che derivò da tutt'altra causa che non la detenzione, vuoi per altra ragione, tornò in Italia non già come emigrante respinto dal paese di destinazione,

ma come qualsiasi altro passeggero, pagando il suo biglietto di ritorno; che in conseguenza inapplicabile è l'art. 24 della legge e inammissibile il ricorso.

Attesochè tutto quanto vien deducendò il Colajanni nel nome è provato nettamente da più lettere del Commissariato dell' Emigrazione; il quale attesta, per informazioni avute dalla " Society for the Protection of Italian Immigrants „, che lo Spinella Santi fu dapprima escluso dallo sbarco perchè giudicato essere andato sotto contratto di lavoro, e, ammesso poi il 7 luglio per appello, partì per Kalston (Pennsylvania) a raggiungere il fratello Giacomo. Così non è più dubbio che il ricorrente fu ammesso, entrò negli Stati Uniti e vi rimase in piena libertà dal 7 luglio fino all'agosto, in cui tornò volontariamente in Italia.

Attesochè per ciò lo Spinella non ha azione per richiedere alla Società del " Norddeutscher Lloyd „, i danni che possono per avventura competere soltanto ai respinti e non mai agli ammessi;

Per questi motivi:

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

COMMISSIONE ARBITRALE DI MESSINA.

3 settembre 1904.

Pres. TARANTO — Rel. FUSCO.

Saccà c. Comp. "Anchor Line",,

.....
Omissis.

IN FATTO:

La Commissione ha anzitutto rilevato:

Che il reclamante Saccà Vincenzo, contrattato in Messina il proprio viaggio, con l'agente signor Francesco Agresta, partiva per l'America, dove giunto, dalle autorità locali fu respinto a causa della sua età inoltrata (50 anni) e quindi dovette ritornare in Italia;

Che egli appena sbarcato in Messina, il 27 luglio 1902, intraprese subito pratiche con l'agente Agresta per ottenere dalla Società il risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'inutilità del viaggio;

Che l'agente Agresta, nella rappresentanza della Società "Anchor-Line", fecegli sperare la possibilità di un accordo, in ordine al risarcimento suddetto, ma questo non fu mai effettuato, finchè essendo scorso il termine utile perchè il Saccà potesse ricorrere contro il vettore (articolo 26 della legge) l'Agresta gli tolse assolutamente ogni speranza di risarcimento;

Che allora il Saccà (23 aprile 1903) interpretando la condotta dello agente Agresta come un inganno si volse alla Questura, la quale ebbe ad accertare esser vere le circostanze esposte dal reclamante Saccà;

Che lo stesso agente Agresta, quasi riconoscendo implicitamente la giustizia del reclamo del Saccà, dichiarava alla Questura che la Compagnia da lui rappresentata non avrebbe ecepita la prescrizione, nel caso in cui il Saccà avesse voluto ricorrere alla Commissione Arbitrale.

IN DIRITTO

poi la Commissione ha considerato:

Che la disposizione dell'art. 26, secondo comma, della legge sull'emigrazione per la quale il termine utile per la presentazione dei ricorsi degli emigranti che *abbiano dovuto far ritorno in Italia* è di tre mesi (dal giorno del loro sbarco nel Regno), è disposizione di massima applicabile ai casi normali;

Che però il caso del Saccà è caso speciale in quanto che la prescrizione del termine suddetto non è imputabile a negligenza del Saccà, ma alle lusinghe delle quali egli fu oggetto da parte della Società, finchè quel termine fu decorso;

Che di conseguenza non essendo imputabile al Saccà la prescrizione del ricorso, non sarebbe equo, col respingerlo, far pesare su di lui le conseguenze di una colpa non sua;

Che del resto, a confermare la Commissione in un principio equitativo, sta la considerazione che il Saccà, come la massima parte degli emigranti, è persona incolta, quasi analfabeta, e che quindi, ignorante delle formalità di legge, troppo si affidò al vettore.

Per tali considerazioni, pertanto, la Commissione

DECIDE

Ammettere in rito in via *di equità* il ricorso del Saccà.

Intorno al merito dello stesso ha considerato:

Che l'età del Saccà (motivo del suo respingimento) non poteva essere ignorata dalla Società, essendo scritta nel passaporto e nelle altre carte dell'emigrante;

Che per quanto sia vero che le leggi americane non precisano alcun limite di età per l'immigrazione, è però indiscutibile che i vettori furono, a questo proposito, edotti delle difficoltà apposte all'ammissione di emigranti troppo inoltrati negli anni, per via di molteplici avvertenze pubblicate dal Ministero degli affari esteri. Tra queste avvertenze ne va specialmente rilevata una, la quale fin dal 1898 (*Bollettino del Ministero Esteri*, Fascicolo n. 125, aprile 1898) avvisava che "tutti gli emigranti di età avanzata, cioè tra i 40 e i 60 anni, o di costituzione delicata, difficilmente sono ammessi, ecc.,";

Che conseguentemente alla Società "Anchor-Line", dovevano essere note, all'epoca della partenza del Saccà, le difficoltà che egli avrebbe incontrato a cagione della sua età inoltrata, onde

La Commissione,

Pei motivi sopra esposti,

Condanna il vettore, ecc.

COMMISSIONE ARBITRALE DI MESSINA.

2 giugno 1905.

Pres. BIONDO — Rel. GIOBBE.

Barbagiovanni c. Comp. "Anchor Line",.

Omissis.

IN FATTO:

Con ricorso del 9 novembre 1903 gli emigranti Barbagiovanni-Miracolo Giuseppe e Vincenzo, di Sebastiano, da Tortorici, si rivolsero a questa Commissione esponendo che il 6 luglio 1903 col piroscafo *Victoria* della Società "Anchor Line", partirono per New-York, dopo essere stati sottoposti alla visita medica e avere esibito i prescritti documenti. Ma giunti a New-York furono respinti dalle Autorità americane forse perchè, ritengono i ricorrenti, trovavansi a bordo dei pregiudicati imbarcatisi clandestinamente, i quali volevano pure sbarcare a New-York. Chiedono pertanto in ogni modo che sia loro rimborsato il biglietto di viaggio pagato per tutti e due in L. it. 290 e una indennità di L. it. 10,000 per risarcimento di danni patiti.

All'udienza del 2 giugno 1905 il rappresentante dei ricorrenti insistendo nelle ragioni descritte si rimise a questa Commissione per stabilire equamente la misura dell'indennizzo pei danni.

Il procuratore della Società con deduzioni scritte e orali sostenne e chiese:

1° L'inammissibilità del ricorso Barbagiovanni per decorrenza di termine;

2° Subordinatamente il rigetto del ricorso perchè i ricorrenti non forniscono prove dei fatti libellati;

3° In via più subordinata e nel merito il rigetto del ricorso perchè i ricorrenti furono respinti per un fatto addebitabile a loro stessi, e non alla Società, cioè perchè erano entrambi legati da contratto di lavoro, come risulta dai documenti all'uopo presentati, mentre dal formulario

d'interrogatorio precedente alla partenza risulta ch'essi dichiararono non essere legati da contratto di lavoro;

4° In ultima ipotesi e in via ancora più subordinata il rigetto del ricorso per quanto riguarda la restituzione delle spese di viaggio da New-York a Cleveland già restituite, e il rigetto o la riduzione a miti porzioni dell'enorme indennizzo preteso dai ricorrenti per risarcimento di danni, tenuto conto della loro condizione e della breve durata del viaggio.

IN DIRITTO:

Ritenuto anzitutto che è da respingere la domanda di inammissibilità del ricorso fatto dal procuratore della "Anchor Line", sia perchè uno dei fratelli Barbagiovanni, il Vincenzo, sbarcò a Palermo il 19 agosto 1903 e da questa data, a termini dell'ultimo capoverso dell'art. 26, decorrono i tre mesi del termine prescritto, sia perchè il primo ricorso diretto al Commissariato dell'Emigrazione in Roma in data 6 settembre 1903 era stato prodotto nei termini, e giova a sospendere la decorrenza del termine stesso, tanto più che poi i ricorrenti, essendo stati avvertiti con lettera del Sindaco di Tortorici dell'11 settembre 1903, n. 1725, allegata al ricorso, della via da seguire, reclamarono a questa Commissione il 9 novembre successivo, mentre aveano tempo sino al 10 dicembre 1903, riaprendosi per essi il termine dalla data della comunicazione suddetta.

Considerato in secondo luogo che i ricorrenti non sono obbligati a fornire le prove dei fatti denunziati e che d'altra parte spesso essi non conoscono i motivi della loro rejezione dagli Stati Uniti d'America e spongono delle ragioni che non rispondono al vero.

Attesochè però dalle stesse affermazioni del procuratore della Società e dai documenti da lui esibiti risulta che i Barbagiovanni vennero respinti perchè legati da contratto di lavoro.

Considerato che la Società, pur conoscendo che gli emigranti giunti in America sotto contratto di lavoro sono senza meno respinti, si giustifica e crede sgravarsi della responsabilità in cui è incorsa, producendo due verbali d'interrogatorio a stampa, che si dice fatto ai Barbagiovanni prima della partenza.

Ritenuto che a tali verbali, non firmati dagli emigranti, nè da testimoni fidefacienti, sprovvisti di data e di qualsiasi autenticità, contenenti financo le risposte precedentemente stampate, questa Commissione non può attribuire valore alcuno.

Ritenuto che questa Commissione per la sua stessa natura e per lo scopo ond'è stata istituita può e deve accertare la responsabilità dei vet-

tori anche quando essa sorga da fatti ed elementi diversi da quelli denunziati dagli emigranti.

Considerato pertanto che la Società, non essendosi regolarmente accertata se i Barbagiovanni fossero o meno legati da contratto di lavoro, come sarebbe stato suo dovere, è incorsa nella responsabilità prevista dall'art. 24 della legge 31 gennaio 1901, n. 23.

Considerato infine che merita di essere accolta la domanda della Società per quanto riguarda il rigetto dell'istanza degli emigranti pel rimborso delle spese del viaggio da New-York a Cleveland, che fu restituito, e la riduzione della somma chiesta come indennizzo che si reputa molto esagerata.

Per questi motivi

.....

Omissis.

.....

Accoglie, per quanto di ragione, il ricorso, ecc.

COMMISSIONE ARBITRALE DI MESSINA.

28 marzo 1906.

Pres. PANTANO — Rel. GIOBBE.

Russo c. Vettore Finizio.

.....
Omissis.

La Commissione osserva

IN FATTO:

Che in luglio 1905 emigrava per l'America sul vapore *New York* Pietro Russo d'anni 35, il quale fu respinto da New-York a causa di un piede storpio (di forma bovina) onde fu costretto a rimpatriare, ritornando a Napoli li 11 agosto 1905;

Che imputando alla Compagnia di Navigazione "Italo-Americana", con la quale aveva contrattato, il motivo di sua reiezione, il Russo reclamava dalla stessa il rimborso del prezzo del biglietto pagato in L. 145, nonchè una serie di danni e spese dovute sostenere per un ammontare complessivo di L. 435 circa.

IN DIRITTO:

Che essendo il ricorso stato presentato in termine può prendersi in esame pel merito;

Che è appunto nel merito, per quanto riflette il rimborso del nolo, che le dimanda va respinta per carenza di azione; stante che è dimostrato coi documenti prodotti e dalle stesse ammissioni del reclamante, che egli viaggiò con assicurazione personale presso la "Popolare", di Milano, dalla quale, dopo la reiezione dall'America, ottenne rimborso del nolo;

Che non può quindi il Russo pretendere dal vettore altro indennizzo pel medesimo titolo, perchè sarebbe un indebito arricchimento, avendo stipulato la polizza di assicurazione sotto i patti espressamente consen-

titi, tra cui quello al n. 5, contenente la cessione alla "Popolare", assicuratrice (dopo il pagamento dell'assicurazione) di tutti i diritti spettanti all'emigrante in base all'art. 24 della legge speciale fino a concorrenza della somma dovuta;

Che di conseguenza fa difetto al reclamante il diritto di chiedere il nolo, potendolo sperimentare per effetto della cessione la Società assicuratrice se e quando crederà di convenire nei modi di legge e presso la competente autorità il vettore odierno, che deve essere liberato di fronte all'emigrante del rimborso del nolo;

Che piuttosto la dimanda del Russo può parzialmente accogliersi, quanto alla rivalsa dei danni subiti a causa del suo rimpatrio, danni che la Commissione limita alla complessiva somma di lire ottanta, non potendo tenere in calcolo spese ed erogazioni che la legge non mette a carico del vettore e che nella specie non gli si possono addebitare come causate dalla propria colpa.

Per tali motivi

.....
Omissis.

Condanna il Vettore, ecc.

COMMISSIONE ARBITRALE DI MESSINA.

17 giugno 1908.

Pres. COCUZZA — Rel. BASCONE.

Montagno-Grillo c. Comp. "Norddeutscher Lloyd",

Omissis.

FATTO:

Che il figlio del reclamante Montagno-Grillo contrattò il proprio viaggio in Messina con la Compagnia "Norddeutscher Lloyd", e partì da Messina il giorno 5 aprile 1906 recando seco il proprio bagaglio, consistente in una cassa;

Che avendo fatto a Napoli il trasbordo sul transatlantico *Weimar* proseguì il viaggio fino a New-York, dove giunto dovette constatare la mancanza della propria cassa, dispersa o sottratta;

Che in conseguenza di ciò il Sebastiano Montagno-Grillo nello intendimento di recuperare il bagaglio del figlio presentò reclamo al R. Ispettore dell'emigrazione di Messina, il quale, se omise di assumere in verbale le doglianze che il Montagno-Grillo gli espose oralmente, si affrettò però a chiedere per iscritto spiegazioni all'Agenzia della Compagnia, la quale gli rispose, con lettera 16 agosto 1906, non tanto esaurientemente, cosicchè l'Ispettore credette opportuno di dovere insistere con successiva corrispondenza;

Considerato in

DIRITTO:

Che per gli articoli 90 e 91 del regolamento sull'emigrazione il vettore è responsabile dei danni subiti dall'emigrante per lo smarrimento o manomissione del bagaglio;

Che quantunque il reclamo indirizzato per iscritto dal Montagno-Grillo al R. Ispettore di emigrazione di Messina con la data 22 novembre 1906 sia effettivamente fuori dei termini stabiliti dall'art. 26 della legge, pure la decorrenza dei termini è eliminata dal fatto che il Montagno-Grillo, in questo suo reclamo, si riferisce ad un precedente ricorso;

Che infatti è assodato che il Montagno-Grillo nei primi dell'agosto 1906 presentò un primo ricorso orale al R. Ispettore dell'emigrazione esibendo nello stesso tempo un elenco degli oggetti che si contenevano nel bagaglio smarrito;

Che la eccezione sollevata dalla difesa della Compagnia, sulla non validità di questo primo ricorso orale, non è ammissibile: poichè l'avvertenza della legge che il ricorso dell'emigrante debba essere in carta libera è intesa a regolare gli atti del giudizio arbitrale in relazione alla legge sul bollo, ma non implica in senso assoluto l'obbligo dell'emigrante di stendere lui il ricorso per iscritto;

Che è tanto vero ciò, che Commissari viaggianti, Ispettori ed altri pubblici ufficiali scrivono essi il ricorso su di un modulo prestabilito, e secondo le orali indicazioni che dagli interessati vengono date;

Che quantunque il R. Ispettore d'emigrazione di Messina non abbia steso per iscritto il ricorso che oralmente il Montagno-Grillo presentò nei primi di agosto 1906, pure diede subito avviamento alle pratiche necessarie con la Compagnia " Norddeutscher Lloyd ", mercè una corrispondenza dalla quale gli estremi del ricorso risultano indiscutibilmente affermati;

Che quel primo ricorso non è da ritenersi fuori termine come subordinatamente dalla difesa della Compagnia fu eccepito; perchè ad esso non il termine di *tre mesi* è applicabile, ma quello di *sei mesi*, trattandosi di ricorso fatto per conto di un emigrante che si trova all'estero e che all'estero ha constatato lo smarrimento del proprio bagaglio;

Che infatti l'art. 26 della legge sull'emigrazione, stabilendo il termine di *tre* o di *sei* mesi per la presentazione dei ricorsi nel Regno o all'Estero, si riferisce alla persona dell'emigrante; ma non è detto che il reclamo debba essere scritto di proprio pugno di lui, nè tampoco nel luogo ove egli si trova; potendo essere materialmente scritto da un parente od altro incaricato;

Che la materiale scritturazione del ricorso per mano d'interposta persona, fatta in sede diversa da quella dove trovasi il reclamante, non muta i termini che la legge determina in rapporto alla persona del reclamante ed all'oggetto del ricorso;

Che quindi al reclamo di un emigrante il quale trovasi all'estero e che ricorre per lo smarrimento di un bagaglio verificato all'estero, è applicabile il termine di sei mesi per la presentazione, anche quando il reclamo sia scritto, come nel caso in esame, dal padre in Italia nella rappresentanza del figlio che trovasi all'estero.

Per questi motivi

La Commissione, accogliendo il ricorso in esame,

Condanna la Compagnia " Norddeutscher Lloyd ", ecc.

COMMISSIONE ARBITRALE DI MILANO.

28 luglio 1903.

Pres. MILANO D'ARAGONA — Rel. SIRONI.

Feltrin c. Comp. " Générale Transatlantique ,,,

.....
Omissis.

DIRITTO.

Attesochè occorre anzitutto stabilire in via pregiudiziale se il ricorso sia ricevibile. Dispone in proposito l'art. 26 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione: " L'emigrante potrà intentare azione per restituzione di somme, risarcimento di danni, ecc., contro il vettore o il suo rappresentante, con domanda rivolta a un regio ufficio consolare o ad un ufficio governativo di protettorato dell'emigrazione all'estero, oppure, se la partenza non avvenne, al Prefetto della provincia, all'Ispettore d'emigrazione o al Comitato del luogo dove contrattò o dove doveva effettuarsi l'imbarco.

" La domanda all'estero dovrà essere fatta dentro sei mesi dall'arrivo al porto di destinazione, o ad altro porto quando l'emigrante non abbia potuto arrivare a quello: e nel regno dentro tre mesi dalla data di partenza indicata nel biglietto d'imbarco.

" Se l'emigrante abbia dovuto far ritorno in Italia, senza aver potuto comunicare con le regie autorità, o con gli uffici di protezione, il termine decorrerà dal giorno del suo sbarco nel Regno ,,.

Attesochè dal confronto di queste disposizioni si evince che quando si tratti di emigrante che abbia dovuto rientrare in Italia, debba applicarsi il termine più lato di sei mesi dallo sbarco e dall'arrivo nel Regno, e non l'altro di mesi tre che ricorre solo in caso di mancata partenza.

Attesochè essendo il Feltrin arrivato in Italia il 28 dicembre 1902, il suo reclamo presentato fra il 24 e il 26 aprile al Comitato per l'emigrazione in Volpago si presenta ricevibile quanto ai termini.

Attesochè, stando al preciso disposto dell'art. 26 della legge, la domanda avrebbe dovuto presentarsi al Prefetto della provincia di Milano,

ovvero al Comitato per l'emigrazione di Milano, dove il contratto di trasporto fu stipulato.

Peraltro la legge non colpisce colla sanzione di nullità l'inosservanza delle norme determinanti le Autorità che debbono essere adite dai ricorrenti.

Attesochè l'art. 83 del regolamento, nell'intento di favorire l'emigrante, amplifica il disposto della legge coll'accennare ad altre Autorità (Medico militare di bordo e Commissario viaggiante) a cui può utilmente presentarsi il ricorso: sicchè verrebbe tolto all'enumerazione fatta dalla legge il carattere tassativo.

Attesochè infine il suggerimento di rivolgersi al Comitato per l'emigrazione in Volpago sarebbe stato dato dalla Prefettura di Treviso, sicchè si presenta anche maggiormente scusabile l'errore commesso.

Del resto è pacifico nella giurisprudenza amministrativa il principio che il ricorso fatto ad autorità incompetente sospende la decorrenza dei termini (decisioni della IV Sezione del Consiglio di Stato 24 aprile 1900, 20 id., 11 gennaio 1901 ed altre numerosissime), sicchè trasportando, come sembrerebbe lecito, la massima nel campo di questa speciale giurisdizione, ove al caso la Commissione per l'emigrazione della provincia di Treviso avesse dichiarato la sua incompetenza a conoscere dell'azione intentata dal Feltrin, sarebbe pur sempre rimasto al medesimo tempo utile per produrre nuovo ricorso ad altra delle autorità competenti, poichè, giusta quella giurisprudenza, dal giorno della notificazione della decisione d'incompetenza da parte dell'autorità erroneamente adita riprende vita il decorrimento del termine fino al suo espletamento.

Pertanto il ricorso si presenta ricevibile e può essere esaminato nel merito da questa Commissione.

Attesochè entrando in quest'ordine d'indagini, per l'articolo 19 della legge per l'emigrazione e 64 del regolamento relativo, quando si tratti di emigrante italiano, occorra e basti la presentazione del passaporto per l'estero in cui sia indicato lo Stato transoceanico ove l'emigrante intende recarsi, perchè il vettore o il suo rappresentante sieno autorizzati a rilasciare il biglietto d'imbarco.

Attesochè il Feltrin presentò regolare passaporto per gli Stati Uniti d'America rilasciato il 15 novembre 1902 dall'Ufficio provinciale di P. S. di Treviso, ed inoltre esibì l'atto di nascita, il certificato del casellario che lo dimostra immune da precedenti penali, e quello di subita vaccinazione.

Attesochè il rappresentante della Società si era assicurato che lo stesso emigrante era in possesso di un peculio nella misura voluta dalle leggi dell'Unione Americana; ed inoltre s'era accertato che il Feltrin non ver-

sasse in alcuna delle condizioni che avrebbero reso incompatibile il suo soggiorno agli Stati Uniti, sottoponendogli l'apposito questionario, provocandone le risposte, e facendogli apporre la sua firma a conferma dell'esattezza delle fatte asserzioni.

Attesochè quindi il rappresentante della Società aveva acquistata la persuasione che nessun ostacolo vi fosse nei rapporti così della legislazione italiana come di quella del paese di destinazione, avendo fatto succedere al rilascio del biglietto d'imbarco l'esperimento di tutte quelle pratiche che la legge e la prudenza suggerivano.

Attesochè il nuovo documento esibito dal sig. Gulinelli (1) starebbe a dimostrare la dubbia legalità del provvedimento di reiezione emanato dalle autorità locali, perchè anche ammesso che le risposte date dal Feltrin, probabilmente pel suo grado limitato di coltura, fossero insufficienti a ben stabilire l'essere suo, vi erano però sempre il passaporto per l'estero e gli altri documenti, compreso il questionario, che lo identificavano non solo, ma davano di lui particolareggiate notizie.

Attesochè peraltro se la grave misura non pare giustificata, e sembri trattarsi più che altro di pretesto per impedire al Feltrin l'entrata nel paese, di ciò non può addossarsi alcuna responsabilità alla vettrice o al suo rappresentante.

Invero, a senso dell'art. 24 della legge sull'emigrazione " il vettore è responsabile dei danni verso l'emigrante il quale sia stato respinto dal paese di destinazione in forza delle leggi locali sull'immigrazione, quando sia provato che a lui erano note prima della partenza le circostanze che avrebbero determinata la reiezione dell'emigrante, e nella fattispecie il respingimento si appalesa arbitrario ed illegale, ed il Gulinelli non lo poteva affatto prevedere.

Attesochè la Società vettrice ha adempiuto all'obbligo fattogli dall'art. 80 del regolamento sull'emigrazione coll'aver riportato l'emigrante all'Hàvre e coll'aver provveduto al viaggio di lui in ferrovia fino a Modane.

Attesochè il Feltrin non dice di essersi presentato all'Ufficio di P. S. di Modane per ottenere, a senso dell'art. 80 suddetto, 1° cap., il foglio di via gratuito per il ritorno al paese natio, documento che forse poteva essergli rilasciato, con un'interpretazione un po' larga di detta disposizione, sebbene fosse provvisto di danaro sufficiente per viaggiare a proprie spese.

(1) Rappresentante del vettore.

Che in ogni modo se anche vi fu rifiuto del foglio di via, esula in ciò ogni responsabilità del vettore.

Attesochè è irrilevantel'appunto che il Feltrin ha successivamente mosso alla Società di averlo indirizzato per la via di Basilea-Hâvre, invece che per la via di Genova, ad ogni modo *imputet sibi* di essersi rivolto al rappresentante di un vettore straniero, e non ad una Società di navigazione nazionale, che l'avrebbe sicuramente imbarcato a Genova.

Per le esposte considerazioni

.....
Omissis.

Rigetta il ricorso, ecc.

COMMISSIONE ARBITRALE DI NAPOLI.

21 febbraio 1907.

Pres. MAFFEI — Rel. DEL BALZO.

Pirito c. Navigazione Generale Italiana.

.....
Omissis.

Osserva in

FATTO.

Che con ricorso in data 27 settembre 1906, diretto a questa Commissione Arbitrale, Pirito Maria fu Stefano, da Caulonia, domiciliata in Napoli, dichiarava che, a sèguito di regolare contratto di trasporto per emigrazione con rotta da Napoli a Buenos Ayres, stipulato con la " Navigazione Generale Italiana „ il 2 agosto del detto anno, partiva dal porto di Napoli sul piroscavo *Sirio*. Esponeva, inoltre, che la sera del giorno 4 dello stesso mese il mentovato piroscavo naufragava nello specchio delle acque mediterranee, prossimo al porto di Cartagena e propriamente presso le isole Hormigas, senza concorso di forza maggiore, ma per manifesta colpa del capitano. Scampata prodigiosamente a quel sinistro, durante il quale oltre un centinaio di emigranti perirono, non potè più proseguire in quella rotta, restituendosi in patria per sopravvenuta anemia acutissima a sèguito di profusa metrorragia, sviluppatasi durante le ansie e la paura del naufragio.

A corredo della istanza, la ricorrente esibiva un certificato medico del dott. Filipponi, in data 13 settembre 1906, e chiedeva, per tanto, oltre il risarcimento dei danni derivanti dalla perdita del bagaglio e delle suppellettili, la somma di L. 15,000 a titolo di ristoro per la grave malattia contratta; e subordinatamente, in caso di una sentenza non definitiva, una liberanza provvisoria di L. 2000 oltre le spese.

All'udienza l'attrice, rappresentata dall'avv. Salvia prof. Ernesto, si riportò al ricorso, ai documenti esibiti e alla memoria a stampa.

La Società di Navigazione, rappresentata dall'avv. on. Spirito Beniamino, si riportò, alla sua volta, alla memoria a stampa, con la quale aveva

elevata la eccezione di incompetenza di questa Commissione *ratione materiae*, sostenendo che la competenza attribuita alla medesima dalle leggi emigratorie debba ritenersi circoscritta a tutte quelle controversie che possono nascere tra vettore ed emigrante, in dipendenza di tutte le disposizioni di cui alla legge sulla emigrazione, e non punto estendersi a quei rapporti giuridici, che, pur nascendo tra vettore ed emigrante, sono dovuti ad altre cause, quale il naufragio, non contemplate dalla legge speciale, ma invece dal diritto comune. Eccepi del pari la incompetenza per ragioni di connessità, per essere l'attuale giudizio intimamente connesso con quello pendente innanzi il Tribunale di Genova, ad istanza della Navigazione medesima, ed avente per obbietto la dichiarazione di validità dell'abbandono del piroscifo, fatto in data 8 agosto 1906, come da esibito certificato del 12 novembre dell'anno su mentovato.

Dichiarò inoltre che, in ogni caso, il detto atto di abbandono, fatto a norma di legge innanzi l'autorità competente, liberava la Ditta vettrice da ogni responsabilità od obbligazione, chiedendo, in ultima ipotesi, ai sensi dell'art. 31 del Codice di procedura penale, la sospensione del giudizio sino all'esito di quello penale iniziato, come da altro certificato esibito dell'11 novembre dello scorso anno, dinanzi l'autorità giudiziaria di Genova, tendente ad accertare la responsabilità penale del capitano nel deplorato sinistro.

La parte attrice, di replica, dedusse che l'art. 26 della legge sulla emigrazione parla di risarcimento di danni in genere; che niuna eccezione è fatta per i danni causati dal naufragio; che non vi è connessità fra il giudizio di abbandono regolato dal codice di commercio e l'incoata azione personale di risarcimento di danni nascente *ex contractu*; che il solo abbandono non vale ad esonerare il vettore di emigrazione dagli obblighi contrattuali derivanti dallo speciale contratto di trasporto di persone; che in fine la presente azione di danni, che trae vita dalla convenzione, non può essere subordinata all'esito dell'azione penale, diretta ad assodare o ad escludere la sola responsabilità penale del capitano della nave naufragata.

Osserva in

DIRITTO.

Che la legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione, sotto il titolo "Delle controversie, tra vettori ed emigranti", sancisce all'art. 26 che "l'emigrante potrà intentare azione contro il vettore od il suo rappresentante per restituzione di somme, per risarcimento di danni e per ogni controversia relativa alla presente legge", e nel successivo arti-

colo 27 dispone che le liti tra vettore ed emigrante, delle quali all'articolo precedente, saranno giudicate inappellabilmente dalla Commissione arbitrale della provincia in cui l'emigrante trattò l'imbarco, senza tener dietro alla osservanza delle forme e dei termini stabiliti per l'istruzione delle cause davanti l'autorità giudiziaria, attingendo norme di procedura dal relativo regolamento.

Dalla dizione letterale degli articoli su ricordati, da tutto il complesso della legge e del regolamento promana limpido il concetto, che fu intendimento legislativo quello di fornire agli emigranti i mezzi più economici e più spediti per la pronta definizione di tutte quelle controversie che potessero trarre alimento dal contratto di trasporto marittimo di persona, stipulato tra il vettore e l'emigrante.

Codesta tutela, per le spiccate tendenze emigratorie di nostra gente, si appalesò, per motivi di ordine umano, sociale ed economico, indispensabile nella creazione della nuova legge, che volle garantire la incolumità personale dell'emigrante, integrarne l'energia per renderlo tetragono alle possibili frodi ed inganni di avidi speculatori e disciplinare perciò con speciali norme giurisdizionali tutte le controversie che fossero conseguenza diretta dei rapporti giuridici sorti fra l'emigrante e chi ne avesse curato il trasporto. Onde la necessità che tali affari non patissero la remora delle procedure ordinarie, nè fossero vincolati a tutte quelle norme che presidiano i diritti del passeggero di prima o di seconda classe, fece sollecito il legislatore a sottrarre alla competenza ordinaria l'emigrante, creandone una speciale, di cui potesse tempestivamente avvalersi in conformità dell'indole, della natura e delle modalità intrinseche del nuovo istituto, a malgrado della poca simpatica corrente delle giurisdizioni speciali, a cui si è dovuto per necessità di cose anche dal legislatore italiano far ricorso, ogni qualvolta la materia stessa del contendere e le condizioni peculiari dei litiganti ne abbiano additato il bisogno.

Se non che, prima di ritenere acquisita ai Collegi arbitrali la competenza *ratione materiae* anche in tema di naufragio, ed a rinterzare il concetto dell'ampia giurisdizione della Commissione adita, torna indispensabile profilare un confronto fra le vigenti disposizioni, che disciplinano la giurisdizione speciale del Collegio arbitrale, e quelle che informavano la precedente legge dell'8 dicembre 1888, la quale segnò la prima orma legislativa nella tutela di coloro che disertano la patria in cerca di fortuna migliore.

La soverchia densità delle popolazioni, i cresciuti bisogni, la scarsa mercede, specie agli agricoltori, l'agognata prosperità, la vocazione storica della gente latina e l'esempio incalzante di altre nazioni, che cer-

carono uno sbocco in lidi lontani, dove la prestazione d'opera o l'industria fossero più remunerative, progressivamente determinarono in Italia tale una corrente emigratoria, che l'on. Crispi, preoccupato della sorte di tanti cittadini, presentò nell'anno 1887 al Parlamento un progetto di legge diretto a disciplinare la industria delle agenzie di emigrazione e del trasporto degli emigranti.

Nè il nuovo disegno fu negletto nella parte giuridica, perchè venne stabilito che la liquidazione dei danni sofferti dagli emigranti fosse attribuita ad una Commissione di arbitri composta del prefetto, del procuratore del Re e del sindaco. La ragione di siffatte norme legislative venne dal ministro proponente commentata nella seduta 15 dicembre del detto anno, nella quale dichiarò: " L'istituto della cauzione (data dal vettore degli emigranti) qualora le vertenze dovessero risolversi in via giudiziaria, fallirebbe interamente al suo scopo. Onde è che quasi tutti i legislatori hanno stimato necessario far luogo alla decisione in via amministrativa, con o senza ricorso. La mia proposta tiene una via di mezzo, la quale alla speditezza desiderata della giurisprudenza amministrativa accoppia maggiori garanzie per i diritti e le ragioni nelle due parti contraenti ».

Nè mancò, a maggior chiarezza della finalità giuridica della nuova giurisdizione arbitrale, la parola dell'on. Fortis, sotto-segretario all'interno, che nella tornata 7 dicembre 1888, a proposito del testo concordato fra il Governo e la Commissione parlamentare, uscì a dire: " Noi aggiungiamo in questa legge delle disposizioni eccezionali, affinchè i giudizi di liquidazione di danni possano essere sollecitamente compiuti senza ostacoli, senza il dubbio che possa andar perduta la sostanza degli infelici, che non ebbero finora alcuna difesa contro l'intrigo, contro la sopraffazione, contro la soperchieria di questi mercanti di carne umana, che nel maggior numero dei casi sono gli agenti di emigrazione ».

Alla stregua di tali criteri direttivi, la Commissione degli arbitri venne con maggior solennità e larghezza costituita, cioè dal prefetto, dal presidente del Tribunale, dal procuratore del Re e da due membri del consiglio provinciale; e nell'art. 13 del testo concordato fu stabilito che i danni erano riconosciuti e liquidati da una Commissione di arbitri funzionante in ogni capoluogo di provincia; che questa Commissione era competente non ostante qualunque patto in contrario; che non era tenuta ad osservare le forme ed i termini stabiliti per l'istruzione della causa davanti l'autorità giudiziaria; che doveva giudicare con le norme prescritte dall'art. 21 del codice di procedura civile; che alla sentenza dovevansi applicare gli articoli 22, 23, 24 e 27 di detto codice, e che ter-

rebbe luogo dell'atto di compromesso voluto dall'art. 24 del codice di rito civile.

Se non che, la soluzione del problema, che implicava la introduzione di nuovi istituti tutelari d'indole giuridico-sociale delicatissimi, e fu invece, a detta dello stesso relatore, on. De Zerbi, *legge di polizia*, venne riconosciuta, alla prova della esperienza, del tutto insufficiente.

Laonde altri progetti si avvicendarono: quello presentato il 1° luglio 1896 dall'on. Pantano, quello presentato il 24 febbraio 1898 dal ministro Visconti-Venosta, il progetto Canevaro e gli ultimi disegni presentati dal Venosta e dal Pantano, concordi nel pensiero di sostituire con una nuova legge, sostanzialmente diversa, quella del 1888.

All'uopo, gli on. Luzzatti Luigi e Pantano Edoardo, nella relazione della Commissione parlamentare per lo studio del disegno di legge in parola, dissero: "Errammo tutti nel 1888, e non abbiamo allora com-
"preso che occorreano provvedimenti di tutela economica e sociale, non
"soltanto o principalmente di polizia „.

Riconosciuto, pertanto, che le norme di diritto ebbero sì poca efficacia pratica, e che le industrie delle agenzie di emigrazione, anzi che essere *rigorosamente disciplinate*, giusta il proposito del legislatore, morbosamente erano prosperate sotto l'impero di quella legge, si sentì urgente il bisogno di preparare un nuovo disegno che rinverdisse le precedenti disposizioni, dettasse norme certe in ordine alla giurisdizione arbitrale e disciplinasse le modalità dei contratti di trasporto, rendendo impossibile l'opera rapace di loschi mediatori fra vettori ed emigranti.

Per tali motivi la nuova legge istituì il Commissariato di emigrazione ed altri uffici da esso dipendenti, non che il vettore di emigrazione, e le norme riflettenti la giurisdizione speciale furono reintegrate ed evolute in un'orbita più comprensiva e più vasta.

La Commissione arbitrale, infatti, per la legge del 1888, e precipuamente per le disposizioni degli articoli 17, 4° capoverso, e 15, 1° capoverso, aveva circoscritta la propria competenza all'accertamento ed alla liquidazione dei danni subiti dall'emigrante per opera dell'agente, precludendo in tal guisa l'adito, come osserva il Mortara, a tutte le controversie di altro genere, non escluse "quelle relative all'interpretazione o
"all'esecuzione del contratto, e quelle che per qualsiasi motivo dipen-
"dente dal contratto o dal fatto della navigazione potessero insorgere „.

La incertezza di quelle norme giuridiche, specie in confronto all'ultimo capoverso dell'art. 4 della legge su mentovata, ove si fa cenno alla pendenza simultanea di giudizi innanzi ai tribunali ordinari e alla Commissione Arbitrale, dettero luogo a fluttuanti interpretazioni sulla ob-

bligatorieta assoluta o non della competenza speciale della legge in discorso.

La contraddittorieta, infatti, dei giudicati, che principalmente toccarono la delicata questione giurisdizionale, diede luogo, nella discussione svoltasi alla Camera dei deputati nella tornata 2 dicembre 1900, alla controproposta dell'on. Gallini, intesa a sopprimere codeste Commissioni. Ma il ministro guardasigilli, on. Gianturco, virilmente sostenne l'istituto del collegio arbitrale e cementò la sua funzionalità giurisdizionale col dire: "È dunque tutta una materia speciale, che per le condizioni delle
" persone, per l'obbietto stesso del giudizio, dev'esser di necessità sot-
" tratta alla magistratura ordinaria, come fu a questa sottratta nel 1888.
" L'on. Gallini osserva che le Commissioni del 1888 quasi non funziona-
" rono affatto. È vero: me ne duole moltissimo; ma ciò avvenne perchè
" la legge del 1888 lasciò intatta per molti altri rispetti la giurisdizione
" dei tribunali ordinari; ed io rammento che per una causa gravissima
" si dovette litigare in tribunale, in appello e in cassazione, solamente
" per determinarne la competenza. Perciò appunto credo sia stato saggio
" pensiero della Commissione e del Governo quello di dettar regole di
" competenza *così larghe*, che nessun dubbio possa sorgere. E son sicuro,
" che se non funzionarono le Commissioni istituite con la legge del 1888,
" funzioneranno quelle che veniamo a creare con la presente „.

Ed in armonia perciò all'intenzione del legislatore, alla sua parola interpretativa, la nuova legge, giova riperlo, all'art. 26 ha stabilito che l'emigrante possa intentare azione per restituzione di somme, per risarcimento di danni e per ogni controversia relativa alla detta legge contro il vettore o il suo rappresentante.

Si volle, quindi, togliere l'incertezza che dominava sovrana a traverso un ibridismo giurisdizionale nella legge del 1888 e si volle dare una formula ampia, univoca e incontrovertibile alle attribuzioni di questo Tribunale speciale, che estende la sua potestà giurisdizionale sopra ogni controversia nascente dalla legge sull'emigrazione. Ed appunto perchè questa è sorta per la tutela della inviolabilità personale dell'emigrante e per garanzia della sua integrità giuridica durante il tempo che l'emigrazione (cioè il trasporto ed il relativo contratto) si compie, non è possibile ammettere che la competenza del Collegio arbitrale adito debba delimitare le sua cognizione soltanto ad una certa categoria di azioni nascenti da detto contratto, quando precisamente per garantire dalle possibili frodi, inadempienze o danni derivanti all'emigrante dal noleggioro trasse ragione di esistenza e di fine.

E tale ragione è data dalla parola della legge stessa al capo II, dove sotto il titolo: " Emigrazione a paesi transoceanici „, contempla nei suoi

vari rapporti, con provvedimenti di indole tutelare, il trasporto degli emigranti, dando siffatta qualifica non solo ai cittadini, ma anche agli stranieri, purchè imbarcati nel Regno, i quali si rechino in paese posto di là del canale di Suez o dello stretto di Gibilterra, viaggiando in terza classe o in classe equiparata. Si provvede pertanto nel loro interesse, nei successivi articoli, alla istituzione del Commissariato dell' Emigrazione e degli uffici da esso dipendenti, cioè del consiglio di emigrazione, dell' ispettorato di emigrazione, nei porti di Napoli, Genova e Palermo, dei comitati mandamentali o comunali, degli uffici di protezione, d'informazione e di avviamento al lavoro negli Stati, verso i quali si dirige a preferenza l'emigrazione. Ivi si dà vita, con l'art. 13, alla nuova e speciale figura del *vettore di emigrazione*, che sopprime l'agente d'emigrazione, il quale tra le diverse compagnie concorrenti aveva interesse di far prescegliere quella che, o per l'alto tasso del nolo o pel servizio trasandato, potesse fornirgli maggior provvigione.

Riconosciuto, da un lato, l'agente d'emigrazione come elemento perturbatore della libertà dell'emigrante, e constatata, dall'altro, insufficiente, in rapporto all'emigrante, la figura del vettore nautico, venne fuori (e fu scopo sostanziale della legge) la figura del vettore d'emigrazione, il quale deve, fra l'altro, essere fornito di speciale patente, la cui richiesta implica accettazione di tutti gli obblighi derivanti al vettore dalla legge in discorso.

Essa inoltre, sotto lo stesso titolo, provvede al limite nummario del nolo, la cui determinazione costituisce una delle più importanti funzioni del Commissariato; definisce la responsabilità del vettore per mancato, ritardato o interrotto viaggio; regola, in una parola, il contratto di trasporto d'emigranti nel suo contenuto, nelle sue pattuizioni, nella sua forma; statuendo, da una parte, l'obbligo al vettore di trasportar l'emigrante dal porto d'imbarco al suo destino, e, dall'altra, l'obbligo all'emigrante del pagamento del nolo. La legge quindi nel creare i menzionati istituti tutelari, con a capo il Commissariato dell' Emigrazione, e nello istituire obblighi speciali al vettore d'emigranti, ha voluto, in sua previdenza, togliere ogni possibilità di danno per l'emigrante, che da solo non poteva essere garantito, specie perchè povero, di fronte alle potenti società vettrici, che con la coalizione od anche con semplici accordi taciti potevano imporre, a loro libito, condizioni onerosissime. Nulla perciò è lasciato alla libertà della convenzione; ogni patto contrario a quanto la legge prescrive o impone è nullo; epperò la forma del contratto di trasporto per l'emigrante si compendia nel biglietto d'imbarco.

Ma, sebbene codesti obblighi siano determinati dalla legge e non ammettano deroghe volontarie, è pregio rilevare che i rapporti tra vettore

ed emigranti non cessano tuttavia di essere volontari e consensuali, e perciò contrattuali. Chè se è vero che l'obbligo di garantire la incolumità del viaggiatore risiede in un principio di ragione superiore al contratto, come quello che mette capo al diritto inalienabile della propria conservazione, ciò non importa che esso debba dirsi indipendente dal contratto stesso, di cui, malgrado tutto, è sempre la base fondamentale. Epperò, essendo puramente contrattuale l'azione che ne deriva, i principi che la regolano vanno ricercati, non già nell'astratta teorica della *colpa aquiliana*, ma nella stessa legge del contratto; il cui imperio deve estendersi a tutto ciò che concerne il trasporto ed i mezzi per attuarlo.

Di talchè se nel contratto di noleggio è virtualmente incluso l'obbligo del trasporto, se la sicurezza della navigazione, precipuamente per la vita dell'emigrante, costituisce un patto contrattuale incoercibile, se la legge emigratoria investe tutto il contratto di trasporto e fa obbligo al vettore di fornir la nave e far trasportare, incolumi, gli emigranti al luogo di destinazione, e se infine l'art. 26 abilita l'emigrante ad intentare azione presso la Commissione per risarcimento di danno e per ogni controversia relativa alla legge in disamina, non è chi non veda che tutte le controversie, niuna esclusa, relative al contratto di trasporto rientrano nell'orbita della competenza della Commissione Arbitrale provinciale, che, perciò stesso, dovrà statuire anche sui danni derivanti dal naufragio.

Nè va, in fine, trasandato di ricordare che siffatta competenza non è solamente voluta dal legislatore, espressa dalla legge, ventilata dalla dottrina; ma venne dalla stessa autorità giudiziaria riconosciuta con sentenza 10 aprile 1906 della Corte di appello di Roma, nella causa Koppel, Santucci ed altri, dove è scritto: " Or se lart. 26, che determina la materia da sottoporsi alla Commissione Arbitrale, parla di azioni per risarcimento di danni e di controversie relative alla presente legge e contro il vettore ed il suo rappresentante; se nel designare la relativa procedura ed i termini usa le parole: *Se la partenza non avviene — dalla data della partenza indicata nel biglietto d'imbarco — dal giorno del suo sbarco nel Regno*, e simili; se il seguente articolo sanziona le liti *tra vettore ed emigrante, delle quali nell'articolo precedente*, ed al capoverso 5°, nel determinare la competenza territoriale, accenna soltanto alle trattative per l'imbarco, non puossi dal senso letterale delle mentovate disposizioni trarre altro significato oltre a quello che la Commissione Arbitrale sia stata esclusivamente dal legislatore stabilita per la risoluzione delle controversie tra emigrante e vettore, cioè quelle nascenti dal contratto di trasporto e non dal contratto di lavoro „.

Nè, d'altra parte, le argomentazioni in contrario possono vulnerare il principio su cui la Commissione adagia il proprio convincimento, dirette

a circoscrivere la materia della sua competenza in angusti limiti, entro cui non volle il legislatore confinarla.

Non si disconosce, invero, dalla società di navigazione, che la Commissione sia competente a definire ogni controversia *relativa alla presente legge*; ma si obietta che, tenuto conto delle origini e della costituzione della Commissione Arbitrale, la competenza di essa debba intendersi limitata ad una sfera di questioni che non rientrano nel campo di quelle di indole generale, implicanti responsabilità che la *nave assume* di fronte a qualunque passeggero o caricatore, indipendentemente dalla qualità di emigrante, non potendo estendersi ad ipotesi dalla legge non previste, nè regolate; onde, se la legge non parla di abbandono della nave, subentrano al *jus singulare* le norme dettate dal diritto comune.

Niun dubbio, al certo, che trattasi di un *jus singulare utilitatis causa introductum*, per cui chi è chiamato ad applicarlo non può esser guidato da altro criterio che quello di bene intendere ed interpretare il concetto del legislatore. Evidentemente tale concetto è stato, come si è visto, quello di stabilire, senza limitazione di sorta, la competenza della Commissione Arbitrale provinciale per tutte le azioni di risarcimento di danni e per tutte le controversie relative al contratto di trasporto di persona, che s'identifica con la legge in esame.

Per sostenere la tesi opposta occorrerebbe dimostrare o che la legge sull'emigrazione non abbia per oggetto di disciplinare detto contratto, o che le azioni derivanti dal contratto di trasporto tra vettore ed emigrante siano frazionatamente sottoposte alla competenza della Commissione arbitrale. Ma la fatta interpretazione grammaticale e logica, desunta quest'ultima dalla ragione storica, politica, giuridica e sociale della legge, dissipa ogni incertezza al riguardo e largamente dimostra che, in conformità delle parole del guardasigilli del tempo, tutta una materia speciale fu sottratta alla magistratura ordinaria.

Ove si voglia poi sostenere che, trattandosi di *jus singulare*, tutte le controversie non enunciate nella legge sono per ragion di materia sottratte alla competenza arbitrale, sol perchè non sono ivi nominativamente contemplate, si dimentica che tutte le leggi speciali implicano quistion di diritto comune, e che il diritto singolare, se non è suscettivo di interpretazione analogica, può ben prestarsi ad interpretazione estensiva, in quanto, elargandone il senso letterale, non se ne sposta il concetto informatore. E nella specie la necessità di interpretare estensivamente la legge in quistione si rileverà agevolmente ove si pensi che, trattandosi di una particolare e più efficace protezione, che il potere legislativo ha concesso per una intera classe di persone e per una intera categoria di rapporti giuridici, è necessario applicarla nel più ampio senso, per evitare che

qualcuno di quei rapporti venga sottratto alla provvida opera protettrice del legislatore.

Così l'*jus singulare* diventa *jus commune* nell'ampia orbita di ciò che esso regola, e la materia eccezionale diviene norma regolatrice per tutti i casi nei quali torni applicabile la ragione ispiratrice di quel diritto speciale.

Ed a questi medesimi principi è evidentemente ispirata la legge stessa che, nella sua forma, lungi dall'accennare ad una enumerazione tassativa delle controversie sottoposte alla Commissione Arbitrale, avvalendosi della locuzione *ed ogni controversia relativa alla presente legge* dà chiaramente a divedere che nei limiti della legge stessa si è voluto dare la massima estensione alla competenza dell'adito Collegio.

Che, per tanto, le norme di competenza dettate dalla legge agli articoli 26 e 27 siano improntate ad una regola generale, che disciplina la subbietta materia, si desume non soltanto dalle cose discorse, ma altresì dalle eccezioni di competenza stabilite dall'ultimo alinea dell'art. 27 della legge in correlazione dell'art. 86 del regolamento e dall'accenno fatto nell'art. 26 del ritorno alla legge comune.

Le controversie, infatti, relative a somme o valori non eccedenti le lire cinquanta, che insorgono nel luogo d'imbarco tra emigrante e vettore oppure tra emigranti e locandieri, barcaiuoli, facchini o altri che abbiano prestato all'emigrante l'opera loro, saranno giudicate dall'ispettore dell'emigrazione con provvedimento passibile di opposizione o di appello. Nè cotesta competenza inferiore va confusa con i provvedimenti demandati dalla legge al Commissariato, al consiglio di emigrazione, al prefetto, al capitano di porto, al medico militare di bordo, al commissario viaggiante e agli agenti consolari all'estero, poichè codeste decisioni non riflettono funzioni giudiziarie o deroghe giurisdizionali, ma implicano provvedimenti d'indole meramente amministrativa.

L'art. 26 della legge dice che " l'emigrante potrà intentare azione contro il vettore, ecc. „, ed il regolamento all'art. 86 soggiunge: " in caso di azione intentata al vettore da emigranti innanzi all'autorità giudiziaria del Regno „.

Dal raffronto di queste disposizioni limpidamente scaturisce che la deroga alla giurisdizione ordinaria è completa ove trattisi di controversie non eccedenti il valore di L. 50; ma se la lite tra vettore ed emigrante superi tal valore, la deroga è consentita per le azioni intentate dall'emigrante contro il vettore e non viceversa. Se non che, non trattandosi di giurisdizione assoluta, non è tolta la facoltà di adire il magistrato ordinario qualora l'emigrante non voglia o non sappia a tempo adire la Commissione provinciale arbitrale.

La disparità di trattamento fra vettore ed emigrante conferma la *ratio legis*, sia perchè si è voluto che le azioni del vettore contro l'emigrante non isfuggissero alla competenza della giurisdizione ordinaria per non elargire il privilegio al vettore, sia perchè si è voluto concedere un trattamento speciale all'emigrante mettendo a suo libito la giurisdizione ordinaria e quella eccezionale, dando un termine predefinito di tre o sei mesi, a seconda i casi, per avanzare la domanda, entro cui la procedura arbitrale può aver movimento, non fissando termini per quella ordinaria di cui potrà valersi anche se i termini fissati dall'art. 26 siano stati negletti.

La disposizione facoltativa dell'art. 26 " potrà intentare „ si armonizza quindi con la frase imperativa dell'art. 27 " le liti saranno giudicate inappellabilmente da una Commissione arbitrale „. Nell'una volle il legislatore creare all'emigrante, potestativamente e tempestivamente, una giurisdizione speciale; nell'altra stabilì che, nei limiti di tempo fissati dall'art. 26, non varrebbe nè per l'una, nè per l'altra parte alcun patto che importasse rinuncia o deroga alla giurisdizione speciale, sempre per le sole quistioni attinenti al trasporto, poichè quel patto urterebbe contro una espressa norma proibitiva e non sarebbe valida pel disposto dell'articolo 12 delle disposizioni preliminari al codice civile.

Pel contratto di trasporto, quindi, tra il vettore di emigranti, anche se straniero, e l'emigrante, a qualunque nazione appartenga, sorge la convinzione che se i termini e le modalità stabilite dalla legge emigratoria siano dall'emigrante rispettati, la giurisdizione arbitrale non potrà essere sfuggita. Ed in tal caso la giurisdizione speciale crea di fronte ai tribunali ordinari una incompetenza per materia, una incompetenza assoluta, la quale investe tutti i rapporti giuridici che abbiano nascimento dal contratto, e crea nel contempo una obbligatorietà condizionata alla giurisdizione speciale, la quale, perchè appunto abbraccia tutta la materia della convenzione, potrebbe anche dirsi, relativamente al contratto di noleggio, generale; giurisdizione che cessa al cessare la decorrenza dei termini, allo spirare dei quali permane tuttora in vita l'azione esperibile innanzi l'autorità giudiziaria.

Il mentovato art. 86 del regolamento ribadisce il fin qui detto, poichè, provvedendo per la sospensione dello svincolo della cauzione, obbligatoria, nelle liti innanzi la Commissione, condizionata, nelle liti dinanzi la magistratura ordinaria, alla presentazione al Commissariato di un certificato della competente cancelleria giudiziaria da cui risulti la causale dell'azione, non cade dubbio che, dopo la scadenza del termine per esperire l'azione presso il Collegio arbitrale, si possa adire l'autorità ordinaria, come ben può l'emigrante inizialmente sperimentarla.

Nè, finalmente, per escludere la competenza della Commissione Arbitrale, può invocarsi a sussidio l'art. 22 penultimo capoverso della legge, per trarre la conseguenza che l'unico obbligo derivante dalla legge pel vettore, in caso di naufragio, sia di mandare altro piroscalo, e che quindi gli altri obblighi non abbiano origine dalla legge sull'emigrazione, ma dal diritto comune.

Questo argomento, in tema di competenza, contiene una petizione di principio, perchè dà per vero e dimostrato che qualunque altra quistione, che non si riferisca all'invio di un piroscalo, non riguardi la legge sull'emigrazione; ma appunto questo principio è in disputa, e una delle principali quistioni che, a cagion di esempio, vengono sollevate nella presente contestazione è di vedere, per la condizione giuridica del vettore di emigrazione in rapporto alla facoltà dei proprietari di una nave di farne l'abbandono liberatorio, quali conseguenze possono derivare sulla quistione di competenza dall'abbandono fatto in Genova, sulla cui validità penderebbe giudizio, come più innanzi sarà esaminato. Codesta controversia riguarda appunto l'applicazione, gli effetti e il contenuto della legge di emigrazione; sicchè con la risoluzione del merito della controversia si vorrebbe risolvere la quistione di competenza; quando invece la competenza va preliminarmente vagliata e decisa, e la quistione di vedere se le obbligazioni del vettore siano limitate agli effetti dell'art. 22 o pur no costituisce una controversia relativa alla legge di emigrazione e quindi ben deve alla Commissione Arbitrale provinciale essere sottoposta.

Ritenere pertanto, dopo quanto si è venuto esponendo, che la giurisdizione della Commissione sia limitata in più stretti cancelli, in tema di azioni nascenti dal contratto di trasporto di persone, importa rinnegare le finalità della legge sull'emigrazione, disconoscerne le origini e le imprescindibili ragioni di tutela che la ispirarono, vulnerarla, in breve, nello spirito e nella parola.

*
*
*

A rendere, d'altra parte, più tangibile e certo che la Commissione adita estenda la sua attività giurisdizionale a tutti i fatti ed azioni derivanti dal contratto di trasporto, sarà utile desumerne i rilievi dagli stessi argomenti prospettati dalla società vettrice in ordine alla dichiarazione di abbandono della nave, il cui giudizio di convalida, riguardante, a detta della società su mentovata, emigranti e non emigranti, darebbe luogo a rapporti generali e complessi, che per ragioni di connessità sottrarrebbero in ogni caso l'azione incoata a questo Collegio, in virtù della

stessa legge sull'emigrazione, che verrebbe, per tal modo, in conflitto con quella comune.

Che ove mai l'atto di abbandono, fatto innanzi al tribunale di Genova, al cui compartimento il piroscampo *Sirio* era iscritto, e notificato ai creditori, fosse giuridicamente efficace anche in rapporto agli emigranti, il giudizio sulla validità dell'abbandono istesso, istituito innanzi a quell'autorità giudiziaria, porterebbe alla conseguenza che tanto questa lite, quanto quella di contributo fra i creditori per la ripartizione di ciò che si potrà ricavare dalla nave e dai noli, non potrebbero svolgersi che in un giudizio unico e presso una autorità giudiziaria unica, in conformità dell'art. 104 del codice di procedura civile.

Se non che, va, anzitutto, osservato che il giudizio di convalida di abbandono, di cui si afferma la pendenza innanzi l'autorità giudiziaria di Genova, a dimostrare il quale mal sorreggono la sola dichiarazione di abbandono e la nuda asserta notifica agli emigranti, non può riguardare che l'osservanza delle forme e dei termini prescritti per la legale efficacia dell'atto e per la eventuale liquidazione e distribuzione del ricupero, se ve ne sia stato; ma in quanto agli effetti speciali liberatori, in relazione ai creditori, non può sorgere la quistione se non nella sede stessa in cui del credito si contende, contro il quale l'armatore deduca la limitazione della propria responsabilità per effetto dell'abbandono convalidato.

Ed appunto questa sarebbe la sede della detta contesa, come quella che si riferisce agli effetti dell'abbandono nei rapporti dei vettori di emigrazione. Nè, se anche di questi effetti si contendesse dinanzi il tribunale di Genova, sarebbe codesta una ragione di incompetenza della Commissione Arbitrale, da poi che non tratterebbesi nella specie di connesità, ma di pendenza di lite, e la litependenza soltanto allora può, a norma dell'art. 104 del codice di procedura civile, richiamare il giudizio nella sede prima adita, quando si tratti di due autorità giudiziarie egualmente competenti. Ora a vedere gli effetti dell'abbandono, nei rapporti dell'emigrazione in applicazione alla legge relativa, non essendo competente che la sola Commissione Arbitrale, non si verifica l'ipotesi dell'articolo su ricordato.

E per quanto riguarda la validità formale dell'abbandono, il giudizio relativo non può esercitare alcuna efficacia nella controversia presente.

In vero, è stato già precedentemente accennato alle figure, ben distinte fra loro, di vettore nautico o armatore, e vettore di emigranti. Il primo, sia o no proprietario della nave, esercita il commercio della navigazione, fornendo la nave di ciò che occorre; onde, ai sensi dell'art. 388 del codice di commercio, è vettore tanto chi trasferisce persone da luogo

a luogo, quanto chi assume di farle trasferire affidandone ad altri la esecuzione.

Da ciò consegue che, ove mai nei noleggiatori o nei passeggeri sorgessero diritti per fatto colposo del capitano (diritti che sarebbero privilegiati sul nolo e sulla nave in conformità degli articoli 646 penultimo alinea, 661, 673, n. 6 e 674, n. 11 del codice di commercio) può il vettore nautico dichiarare di abbandonare la nave ed il nolo esatto o da esigere, manifestando cioè di voler rispondere solamente con quanto venne affidato al capitano, e che già forma obbietto di privilegio.

L'altro, invece, ai sensi del mentovato art. 16 della legge in disamina, sia proprietario o armatore o anche noleggiatore della nave, abbia o no scelto l'equipaggio ed il capitano, ovvero siano stati scelti dall'armatore, trae la sua condizione giuridica dal riconoscimento da parte dello Stato della figura singolare e novissima di *vettore di emigranti*, il quale si differenzia con demarcati profili dal vettore nautico, che il codice di commercio designò più latamente nell'articolo su ricordato. E mentre costui ha una speciale autorizzazione ed esercita in genere il commercio di navigazione con responsabilità meno onerosa, il vettore di emigranti trae il diritto di trafficare sul trasporto degli emigranti dalla *patente* di vettore, con limiti di prezzo sul nolo, di somministrazioni speciali, di prestazione d'opera prima dell'imbarco, a bordo, durante la traversata e posteriormente all'approdo, in caso di rejezione.

La sua figura specializzata e complessa importa un insieme di obblighi precisi, non passibili di deroghe malgrado qualsiasi patto in contrario, in rapporto alla incolumità di quelle persone, nel cui interesse il legislatore ha voluto creare leggi di presidio ed istituti di tutela. Epperò si fa obbligo al vettore di emigranti di versare una congrua cauzione non inferiore a L. 3000 di rendita in titoli dello Stato, rimborsabile sei mesi dopo il cessato esercizio, mai svincolabile in caso di giudizio pendente, reintegrabile ogni qualvolta abbia subito diminuzione, e messa a garanzia non solo dell'adempimento di tutte le sue obbligazioni verso l'emigrante o chi per esso, ma ancora del pagamento delle pene pecuniarie; e gli si fa altresì obbligo di protrarre, nel massimo, ad un anno la validità della patente, con limite anche minore di esercizio, con facoltà di ritirarla a libito del ministero degli esteri, di subire il calmier sul prezzo del nolo, che può esser nullo o non intero in ragione dell'età, gratuito, di sussidio, di favore o di arrollamento in ragione della categoria cui l'emigrante appartiene; come intero dovrà essere il noleggio della nave, obbligatoria l'andatura, la taglia, la disposizione interna della stessa; e tali obblighi preventivamente accettati e sul vettore gravanti a seguito della semplice richiesta della patente. Tali obblighi, pel combi-

nato disposto degli articoli 13 e 16 della legge e 68 e 91 del regolamento, si riassumono nel corrispondere all'emigrante tutti i danni, purchè non siano derivati da forza maggiore.

Da ciò promana che la responsabilità diretta e personale del rifacimento di qualsiasi lesione patrimoniale, che colpisca la persona affidatagli con la veste di emigrante, gli deriva non dalla qualità di armatore o proprietario della nave, ma esclusivamente da quella di vettore di emigranti. Onde è lecito affermare che, trattandosi, nella specie, di obbligo personalmente assunto con la semplice richiesta della patente e messo in atto col contratto di trasporto, non può farsi luogo all'abbandono liberatorio, di cui all'art. 491 del codice su ricordato.

Che ove mai tal privilegio fosse applicabile al vettore di emigranti, si andrebbe incontro ad un assurdo logico e giuridico; avvegnachè dovrebbe distinguersi, il più delle volte, la figura del vettore di emigranti, che è noleggiatore della nave, da quella di vettore di emigranti, che è armatore della stessa. Dato, infatti, il caso che la responsabilità del sinistro ricadesse sul capitano, l'abbandono della nave libererebbe da qualsiasi responsabilità il vettore di emigranti, che fosse armatore della nave, mentre non sarebbe liberato il vettore. ove fosse il noleggiatore della stessa, al quale incomberebbe l'obbligo di risarcire illimitatamente il danno non causato da forza maggiore.

Ed allora un'unica figura, giuridicamente profilata dalla legge nell'interesse di una intera classe di non abbienti, si sdoppierebbe in due figure, passibili di ben differente trattamento, e una identica condizione giuridica da essa creata con la nomina di vettore di emigranti porterebbe a responsabilità diverse in confronto di una legge che non volle vedere nel vettore altra figura che quella di vettore di emigranti.

Sicchè, a seguire i criteri contrari, l'emigrante assumerebbe l'alternata veste dell'emigrante o del passeggero, a seconda che il vettore fosse noleggiatore o armatore; e non altrimenti costui sarebbe limitatamente o illimitatamente responsabile, a seconda delle sue qualità di armatore o noleggiatore della nave, in ispreto della condizione conferitagli dalla legge.

Non potrebbe perciò nel vettore di emigranti riconoscersi altra qualità senza ledere le finalità giuridiche di una legge posta a presidio degli umili; poichè il ricupero e la vendita di una nave abbandonata nello specchio di mari lontani o nelle profondità dell'oceano, darebbe alimento a giudizi, non meno diuturni che dispendiosi, tra società finanziariamente potenti e gente incolta e povera, mentre la legge volle appunto sopperire a codeste deficienze economiche ed intellettuali con procedure rapide ed eccezionali. Onde ebbe vita giuridica la figura di un incari-

cato al trasporto di turbe ammiserite ed ignare pel tragitto oceanico con l'obbligo di risarcire il danno da esse subito non per forza maggiore, indipendentemente dall'essere proprietario o armatore o semplice noleggiatore della nave, appunto per addossargli una responsabilità illimitata anche pel fatto del capitano.

Epperò l'abbandono liberatorio, che ha tentato compiere l'armatore del *Sirio*, non libera costui dalle responsabilità che incombono allo stesso nella qualità di vettore di emigranti, e la connessità non si riscontra nella causa in esame, non potendo il giudizio di abbandono innanzi il tribunale di Genova avere influenza nella presente controversia o che venga definito con convalida o con dichiarazione di nullità del fatto abbandono.

*
**

Nè altrimenti può essere vagliata la istanza di sospensione invocata dalla convenuta, ai sensi dell'art. 31 codice di procedura penale, ove si consideri che il vettore deve rifare il danno se sia stato accertato e se non provi che sia stato la conseguenza di un caso di forza maggiore.

Non spetta quindi all'emigrante di confortare la sua azione con la prova del fatto doloso o colposo, non versandosi in tema di obbligazione nascente da delitto o quasi delitto; epperò l'esercizio di detta azione non potrà essere paralizzato in pendenza di un procedimento penale a carico del presunto responsabile del disastro.

Qualunque sia l'esito di tale giudizio, non potrà esso, di fronte all'emigrante, aver forza di giudicato che compri la forza maggiore agli effetti dell'esenzione dall'obbligo del risarcimento del danno; da poi che in questa sede avrebbe dovuto il vettore fornire la prova del caso fortuito; prova che la Navigazione non ha peranco lueggiata, non potendo l'evento dannoso avere nella specie rapporto di causalità con qualsiasi *infelicitas futi*, poichè non può revocarsi in dubbio che la nave, con mare calmo e ciel sereno, s'infranse, per colpa del capitano, di contro uno scoglio nemmeno ignorato da un navalestro. E se la prova della forza maggiore non deve, come l'obiettività e la subbiettività criminosa del reato, assodarsi in sede penale, e doveva bene espletarsi o per lo meno dedursi nel presente giudizio, e ciò non è stato dedotto, nè dimostrato, non ricorre il caso che la cognizione del reato influisca sulla decisione della presente causa, mentre, al contrario, concorrono disposizioni speciali che invertano, come si è detto, l'onere della prova.

A ribadire il concetto della niuna influenza del giudizio penale in questa controversia, non è ultroneo rilevare, sotto altro punto di vista,

che, anche esclusa dal magistrato qualsiasi responsabilità penale in confronto del capitano o di chi per esso, quel pronunziato non potrà mai influire sulla domanda inoltrata contro la Navigazione per risarcimento di danni, fondata non già sul reato, ma sulla infrazione delle leggi civili, la quale può verificarsi senza infrangere le disposizioni punitive; potendo un fatto non costituir reato, ma esser cagione di danni. Nè va dimenticato essere canone di diritto che, emessa dal giudice penale una sentenza assolutoria, l'offeso o danneggiato può sempre esperire l'azione civile per danni, esclusi i soli due casi contemplati dall'art. 6 del codice di procedura penale; cioè se la sentenza dichiara non essere avvenuto il fatto che formò oggetto della imputazione, ovvero che l'imputato non lo commise o non vi prese parte.

Ora, nella specie, essendo pacifico che il naufragio è avvenuto, e che al momento in cui si verificò il capitano era al comando della nave, il diritto del danneggiato all'esperimento dell'azione civile resterebbe sempre vivo, giacchè, esclusi i due casi su accennati, la diversa natura dei due giudizi, l'uno diretto alla ricerca del reato nel capitano, l'altro all'accertamento del danno nel vettore, elimina la possibilità di giudicati contraddittori.

Ammessa, per contrario, la ipotesi che il capitano venga condannato, la sentenza di condanna contro l'imputato e le persone civilmente responsabili potrebbe essere base indiscutibile dell'azione di liquidazione di danni, da parte degli emigranti, contro di essi; azione, che è superfluo ricordare, non potrebbe più l'emigrante intentare avendola posta in moto in questa sede. E nemmeno in tal caso sarà quel pronunziato in antitesi con la presente decisione, che, in più natural sede, riferma una responsabilità civile a carico della Navigazione.

Se dunque la Commissione ritiene nel suo incensurabile convincimento, pur prescindendo dalle dette considerazioni e ponendo mente soltanto alla sola circostanza di diritto che più direttamente vulnera la proposta eccezione, che il giudicato penale di assoluzione non può per nulla influire sulla presente quistione, chiaramente appare che la chiesta sospensione va reietta.

Che respingendosi pertanto la sollevata eccezione di incompetenza per ragion di materia, che trova ostacolo nella legge sull'emigrazione; quella per connessione a causa del giudizio di abbandono incoato, che non può invocarsi in favore del vettore di emigrazione; quella di sospensione in pendenza del giudizio penale, che non può influire sulla controversia in disputa; e non avendo la Navigazione offerto alcun elemento di prova della forza maggiore, che assolverebbe il vettore dal patto cui è assog-

gettato, non si può che dichiarare fondata la proposta azione ed emettere in merito le opportune provvidenze.

Che, al riguardo, benchè la convenuta Società non abbia dato conclusioni di sorta sul *quantum debeatur*, questo Collegio non di meno statuisce che i danni, richiesti in L. 15,000, tenuti presenti tutti i documenti esibiti, e valutate *ex aequo et bono* tutte le peculiari circostanze di fatto, debbono essere ridotti in definitivo a L. 2000, oltre L. 125 per risarcimento del bagaglio smarrito e degli effetti d'uso andati perduti, in conformità degli articoli 88 a 91 del regolamento.

Per tali motivi:

La Commissione, respingendo ogni contraria eccezione, condanna la " Navigazione Generale Italiana „, ecc.

COMMISSIONE ARBITRALE DI NAPOLI.

11 giugno 1907.

Pres. MAFFEI — Rel. DEL BALZO.

Scanzo c. Comp. "White Star Line",.

.....
Omissis.

Ritenuto

IN FATTO:

Che Antonio Scanzo ha prodotto reclamo a questa Commissione contro la Società "White Star Line", per essere rivaluto del nolo in L. 190 e dei danni risentiti da suo figlio Giovanni di anni 15, il quale fu fatto partire dalla suddetta Società per New-York col vapore *Cretic* il 24 maggio 1905 senza assicurarsi che concorressero le condizioni richieste per lo sbarco dalle Autorità americane, essendo stato il medesimo respinto.

All'udienza lo Scanzo non è comparso e la Società, a mezzo dell'avvocato Pasquale Guidotti, ha dedotto in rito l'inammissibilità del ricorso perchè prodotto dopo i tre mesi e nel merito che nella reiezione non vi ha alcuna sua colpa, avendo il minore 15 anni ed essendo accompagnato da un maggiore e perchè si recava presso di un suo parente, un tal Magliocchi.

Atteso

IN DIRITTO:

Che non sussista la eccepita inammissibilità, perchè se è vero che il formale reclamo è stato proposto dopo i tre mesi, è vero altresì che il ritardo fu causato dalla Società, che non curò di dare in tempo utile i chiarimenti chiestile, onde assodare la causa della rejezione.

Che nel merito il ricorso è pienamente fondato, giacchè le Autorità americane non permettono lo sbarco dei minori di 15 anni quando non si ha in America chi garentisce il minore nei modi prescritti dalle

leggi americane. Nella specie lo Scanzo dichiarò che si recava in America presso alcuni suoi parenti, ma non giustificò al vettore che i predetti suoi parenti avessero già dichiarato alle Autorità americane che essi si offrivano garanti per lui e che l'Autorità americana avesse accettata simile garanzia. E in difetto di tale garanzia la Società non doveva far partire il minore, epperò è tenuta alla rivalsa dei danni verso dello stesso, ai termini dell'art. 24 della legge sulla emigrazione.

Che, tenute presenti tutte le circostanze del fatto, si stima liquidare i danni in lire duecentonovanta, compreso in detta cifra il costo del biglietto.

Per tali motivi

Condanna il vettore, ecc.

COMMISSIONE ARBITRALE DI NAPOLI.

12 dicembre 1907.

Pres. MAFFEI - Rel. DEL BALZO.

Manca c. Navig. Gen. Ital.

.....
Omissis.

Considerato che Manca Carmelo ha adito questa Commissione per sentir condannare la Società " Navigazione Generale Italiana „ alla rivalsa di danni da lui patiti, adducendo che, partito addì 4 dicembre dal suo paese natio, Oliveri, lasciandovi la famiglia per emigrare a Valparaiso, allo scopo di migliorare le sue disagiate condizioni finanziarie, si imbarcò a Messina sul piroscalo *Sannio* della Navigazione Generale Italiana; che giunto a Napoli il 5 detto mese, invece di proseguire il viaggio, seppè con sorpresa che a causa del sopravvenuto sciopero degli equipaggi dei piroscali di detta Società, doveva far ritorno in Oliveri, dove infatti rientrò la notte del 9 dicembre.

Considerato che la difesa della Società ha eccepito non essere questa responsabile della mancata partenza del " *Sannio* „ dal porto di Napoli nel dicembre 1906, per essersi trovata di fronte a circostanze di forza maggiore.

Considerato che, senza entrare nella disamina, se e quando uno sciopero di gente di mare possa costituire causa di forza maggiore, per la quale esuli la responsabilità del vettore verso gli emigranti, sia da tenersi presente, nella specie, che la partenza del *Sannio* fu sospesa in conseguenza di istruzioni del R. Commissariato di Emigrazione che, pur non avendo forma categoricamente imperativa, eran tali da far comprendere la convenienza ed opportunità di quella sospensione.

Considerato che di fronte a dette istruzioni la Compagnia non poteva assumere la responsabilità di gravi eventi, possibili ed anche prevedibili data la forte agitazione che esisteva fra i lavoratori del mare.

Considerato infine e in conseguenza di quanto precede, che il non aver potuto l'emigrante Manca continuare il suo viaggio non è da ascrivarsi a dolo o colpa della Società " Navigazione Generale Italiana „.

Per questi motivi

Rigetta il ricorso, ecc.

COMMISSIONE ARBITRALE DI NAPOLI.

7 luglio 1908.

Pres. FAGGELLA — Rel. PENNELLA.

Musulino c. Navigazione Gen. Italiana.

.....
Omissis.

.....
Osserva

IN FATTO:

Che Musolino Francesco, avendo chiesto ed ottenuto, a mezzo del rappresentante in Nicotera della Navigazione Generale Italiana, un biglietto d'imbarco sul piroscafo *Umbria* in partenza il 17 dicembre 1906 per Buenos Aires, spediva il giorno 8 dello stesso mese, gratuitamente, col piroscafo *Sineto* della stessa Navigazione, da Nicotera, il suo bagaglio, all'ufficio di emigrazione della Società in Napoli.

Che poi per lo sciopero della gente di mare, sospese a tempo indeterminato le partenze, il Musolino si dissuase dall'emigrare, chiese la restituzione del nolo, e reclamò la restituzione del bagaglio; ma per quest'ultimo gli fu risposto, che il *Sineto* aveva fatto avaria generale, ond'era necessario che egli si fosse recato a proprie spese in Napoli a riconoscere se, fra i bagagli non andati perduti, fosse il suo. Il Musolino venne ma non trovò il bagaglio, ed intentava quindi azione contro la Società per essere indennizzato della somma di L. 300, fra valore degli effetti smarriti, e dispendio incontrato.

La Società ha eccepito all'udienza, a mezzo del suo procuratore, avvocato Luigi Ricciuti:

a) la inammissibilità del reclamo, perchè proposto fuori termine, e cioè dopo i 3 mesi dalla data del biglietto d'imbarco;

b) la incompetenza, *ratione materiae*, della Commissione adita, perchè non avendo il ricorrente intrapreso il viaggio, non poteva riconoscersi in lui la qualità di emigrante, a norma e per gli effetti della legge.

In via subordinata, nel caso che le proposte eccezioni fossero rigettate, ha chiesto di essere ammesso a provare che il bagaglio fu dal Musolino spedito con regolare polizza di carico.

IN DIRITTO:

Attesochè, pur prescindendo dalla considerazione che la Società convenuta abbia semplicemente affermato, ma non dimostrato, con l'esibizione del biglietto d'imbarco, la intempestività del reclamo introdotto contro di lei, non sia dato argomentare, per costante giurisprudenza di questa Commissione, induttivamente la decadenza del diritto di agire; la legge sull'emigrazione infatti con l'art. 27 non sancisce espressamente veruna decadenza, specie poi se dagli atti della causa, come nella specie, risulti che il ricorrente abbia immediatamente e di continuo manifestato la ferma intenzione di tutelare il suo diritto.

Attesochè non meglio fondata appare la proposta eccezione d'incompetenza, in quanto chè se è vero che alla speciale giurisdizione di questo Collegio sia devoluta la conoscenza delle sole controversie fra vettore ed emigrante, relative alla legge 31 gennaio 1901, n. 23; e che per emigrante, agli effetti della legge stessa, s'intenda il cittadino che si rechi in paese posto al di là del Canale di Suez o al di là dello stretto di Gibilterra, viaggiando in 3^a classe, non perciò devesi argomentare che l'effettiva partenza per il viaggio transoceanico costituisca condizione *sine qua non* perchè l'emigrante possa, sempre ed in ogni caso, invocare la tutela che la legge gli accorda; mentre è certo, invece, che, nei riguardi almeno del vettore, il cittadino assume le veste di emigrante con la contrattazione dell'imbarco, giacchè è il contratto d'imbarco che fonda il rapporto giuridico e conferisce ad una delle parti la veste di *vettore di emigranti* e all'altra quella di *emigrante*, per tutti gli effetti della legge.

Questo concetto, già di per sè così evidente, trovasi affermato e ribadito in molte disposizioni della legge e del regolamento, e basterà per tutte citare quella dell'art. 22 della legge, per effetto della quale l'emigrante, già fornito di biglietto, al quale sia annunziato un ritardo che superi i 10 giorni, potrà rinunciare al viaggio, recuperare il nolo se lo pagò, e chiedere alla Commissione Arbitrale il risarcimento dei danni ove ne sia il caso.

Attesochè è pacifico fra le parti che il Musolino contrattò regolarmente l'imbarco, onde devesi riconoscergli la veste di emigrante, e ri-

tenere la competenza del Collegio a giudicare dell'azione da lui promossa.

Ritenuto, in merito, che sia necessario per la soluzione della presente vertenza assodare se il bagaglio spedito col piroscalo *Sineto* era coperto da polizza di carico e quindi soggetto alle norme ordinarie del Codice di Commercio, come assume la Società, ovvero era stato imbarcato gratuitamente dal rappresentante del vettore in Nicotera, quale bagaglio di emigrante, come sostiene il ricorrente.

Attesochè ai fini di tale accertamento si presenti concludente e perfettamente ammissibile la prova domandata dalla Società convenuta, consistente nella esibizione della polizza di carico del bagaglio in questione.

Per questi motivi

Ordina l'esibizione, ecc.

COMMISSIONE ARBITRALE DI NAPOLI.

14 luglio 1908.

Pres. URCIUOLI — Rel. PENNELLA.

Scudieri c. Comp. "White Star Line",

Omissis.

Osserva in fatto:

Scudieri Maria nel giorno 30 gennaio 1907 s'imbarcò in Napoli sul piroscafo *Cedric* della Società "White Star Line", con biglietto di chiamata per New-York, e quivi giunta fu dalla Commissione d'immigrazione trovata affetta da tracoma e respinta, in forza delle leggi locali.

Per tal fatto la Scudieri intentava azione innanzi questo Collegio contro la Società vettrice, per essere rivaluta della spesa di viaggio e dei danni sofferti, nell'ammontare di L. 600, in conseguenza della reiezione, dovuta a causa imputabile al vettore.

Ed all'udienza il procuratore della ricorrente, avv. Luigi Bevilacqua, ha sostenuto che il vettore fosse in colpa, perchè mentre la visita della Commissione sanitaria non esime da responsabilità il vettore, questi nè fece visitare la Scudieri dal suo medico di fiducia, nè presenziò alla visita.

La Compagnia, a mezzo del suo procuratore avv. Calvosa, sostiene di essere invece irresponsabile della reiezione della Scudieri, cui diede regolare imbarco dopo che fu dichiarata idonea alla partenza dalla Commissione sanitaria di Napoli, al cui responso era obbligata a conformarsi; che, dovendosi anzi ritenere che la malattia sia sopraggiunta alla Scudieri durante il viaggio, la Compagnia, anzi che tenuta ad indennizzi verso di lei, doveva essere indennizzata essa del viaggio di ritorno; che il vettore, per l'art. 24 della legge, potrebbe dirsi responsabile sol quando si provasse che a lui era noto, prima della partenza, che la Scudieri era affetta da tracoma.

In diritto. Attesochè, a norma dell'art. 24 della vigente legge sulla emigrazione, il vettore è responsabile dei danni verso l'emigrante, il quale sia respinto dal paese di destinazione in forza delle leggi locali sull'immigrazione, quando sia provato che a lui erano note, prima della partenza, le circostanze che avrebbero determinato la reiezione dell'emi-

grante. E tale precetto di legge deve necessariamente intendersi nel senso, che, note al vettore le cause (indegnità, indigenza, infermità, ecc.) che, secondo le leggi locali sull'immigrazione, possono determinare la rejezione dell'emigrante, egli sia tenuto a prestare ogni maggiore diligenza nell'accertare, prima di concedere l'imbarco, che l'emigrante non versi in alcuna delle circostanze che costituiscono cause, a lui note, di rejezione dal paese di destinazione; sicchè quando tale diligenza non risulti essersi da lui prestata, e l'emigrante fu respinto, egli incorra, per il proprio fatto colposo, nella responsabilità ipotizzata dall'art. 24 della legge. Pertanto la portata della responsabilità sancita dalla legge non si restringe, come erroneamente sostiene la Società convenuta, alla sola ipotesi del dolo, al solo caso, cioè, in cui il vettore, pur sapendo che l'emigrante dovrà essere respinto per una determinata circostanza dal paese di destinazione, gli conceda tuttavia lo imbarco, e lo lasci partire.

Attesochè, nella specie, il debito della diligenza, cui era tenuto il vettore, non possa ritenersi esaurito con la semplice constatazione che l'emigrante fu riconosciuto idoneo dalla Commissione sanitaria del porto d'imbarco; al modo stesso che egli non potrebbe, in casi di rejezione per cause di età o d'indegnità, accampare il fatto che l'emigrante fu munito di passaporto dalla autorità competente, per sostenere la propria irresponsabilità.

Attesochè inoltre, erroneamente il vettore cerchi coprire la propria responsabilità dietro il responso della Commissione sanitaria del porto di imbarco, giacchè ufficio di questa non è già di verificare le condizioni fisiche e di salute dell'emigrante in rapporto alle prescrizioni proibitive delle leggi del paese d'immigrazione, bensì quello di garentire, durante il viaggio, la sanità di bordo, in rapporto alle prescrizioni tutelari della legge italiana sull'emigrazione. Se la tesi sostenuta dal vettore potesse ammettersi, dovrebbe necessariamente ritenersi come non scritta la disposizione dell'art. 24 per tutte le cause di rejezione, dipendenti, secondo le leggi locali d'immigrazione, dalle più svariate forme d'infermità che esse contemplano: il che è assurdo.

Attesochè, per quanto attiene alla prova della colpa imputabile al vettore, nella disputa che ne occupa, essa promana dalla confessione stessa del convenuto, il quale, sostenendo la propria irresponsabilità in base al principio, che incomba alla Commissione sanitaria accertare l'idoneità fisica dell'emigrante, senza che il vettore possa rifiutare lo imbarco quando la visita sanitaria ebbe risultato favorevole per l'emigrante, viene implicitamente a riconoscere che male egli fece, nè alcuna diligenza prestò per accertarsi che il ricorrente non fosse affetto da alcuna delle malattie

(ed il tracoma è di quelle) che potevano determinare la reiezione dal paese di destinazione.

Considerato, infine, che l'ipotesi pure affacciata dalla difesa del convenuto — che il ricorrente, cioè, siasi ammalato di tracoma durante la traversata, e che, in conseguenza, trattandosi di *causa superveniens*, esso non debba risponderne — non si presenti ammissibile — sia perchè non è in alcun modo provata tale importante circostanza di fatto, la quale, se vera, avrebbe dovuto essere registrata nel giornale di viaggio; e sia perchè, se fosse lecito fondarsi sopra induzioni e presunzioni, queste concordemente porterebbero ad escludere che il tracoma possa contrarsi per mare, lungo la traversata, altrimenti che per contagio (e quindi sempre per colpa del vettore) da persona che ne fosse stata affetta fin da prima dello imbarco.

Attesochè, in suo equo giudizio, posto mente alle circostanze tutte degli atti della causa, la Commissione ravvisi di poter determinare nella somma di L. 275 l'indennizzo dovuto al ricorrente, fra rimborso di nolo e danni diretti e indiretti.

Per questi motivi

Condanna la Società vettrice, ecc.

COMMISSIONE ARBITRALE DI NAPOLI.

21 luglio 1908.

Pres. URCIUOLI — Rel. PENNELLA.

Brancati c. Comp. Transatlantica di Barcellona.

.....
Omissis.

IN FATTO:

Brancati Giuseppe, di Rocco, con reclamo comunicato dal pretore di Oppido Mamertino con nota 31 gennaio 1907, adisce la giustizia della Commissione per essere risarcito del danno a lui derivato dalla dispersione di un bagaglio consegnato a Buenos Ayres, a bordo di un vapore della Compagnia transatlantica di Barcellona, il 1° ottobre 1906, giusta polizza n. 20875, che esibisce. E la legale richiesta di indennizzo alla Commissione rivolge, dopo l'esito negativo delle pratiche bonarie fatte con la Compagnia e che sono attestate dal Pretore di Oppido Mamertino e dal R. Ispettorato di Emigrazione di Napoli.

La Società, in iscritto e per mezzo dell'avvocato Vittorio Brescia Morra in udienza, non contesta nè il fatto della consegna del bagaglio, nè la sua dispersione. Eccepisce invece che: 1° la ricevuta del bagaglio esibita dal Brancati è viziata, portando essa due date (1° giugno e 1° ottobre); 2° che il Brancati non ha adempiuto alle prescrizioni dell'art. 11 del Regolamento interno della Compagnia; 3° che il reclamo è inammissibile, perchè nel mentre il Brancati, a stare alle sue affermazioni, sarebbe giunto in Napoli il 22 ottobre 1906, il suo reclamo fu inviato alla Commissione il 31 gennaio 1907.

IN DIRITTO:

Ritenuto, che sia da esaminarsi preliminarmente la eccezione di inammissibilità, che, qualora fosse ritenuta fondata, precluderebbe l'esame in merito della controversia.

Il Brancati, giunto in Napoli, non avendo ricevuto il bagaglio che alla Società aveva consegnato a Buenos Aires, reclamò per averlo. Rien-

trato ad Oppido scrisse al rappresentante-procuratore per avere informazioni, che furono negative. Appena le conobbe, presentò il suo reclamo a questa Commissione.

Il termine, di cui all'art. 26 della legge, per costante giurisprudenza di questa Commissione, si inizia con la fine delle trattative bonarie, alle quali sono indotti gli emigranti dalle promesse e lusinghe degli stessi vettori. Or bene: il Brancati giunse in Napoli il 22 ottobre 1906, presentò il ricorso al Pretore di Oppido evidentemente prima del 31 gennaio 1907, perchè non è presumibile, che quel Funzionario lo avesse trasmesso nell'istesso giorno, in cui lo ricevette. Ma anche a tener presente la data 31 gennaio, essa non è posteriore a quella della scadenza dei tre mesi indicati dall'art. 26 che di soli giorni nove. E l'inizio e lo espletamento delle pratiche bonarie tra Oppido e Napoli, senza dubbio alcuno, si protrassero per più di giorni nove.

La reiezione della eccezione di inammissibilità induce allo esame delle altre eccezioni fatte dalla Società e che sin dallo inizio appaiono temerarie.

Tale è a definirsi quella con la quale vorrebbe imputare a colpa del reclamante il fatto di essa: cioè la correzione della data del biglietto. La Società non accenna neppure alla ipotesi, che la data fosse stata corretta dall'emigrante. Se ciò fosse stato, essa lo avrebbe provato coi suoi registri di bordo.

Azzardato e destituito di qualsiasi fondamento è del pari l'altro assunto della Società, che vorrebbe imputare al reclamante l'inosservanza di un'articolo del regolamento interno della Società. Il contratto di trasporto di emigranti è regolato dalle norme della legge sull'emigrazione, norme che per essere di ordine pubblico, non possono soffrire deroga o variazione alcuna per accordi interceduti tra vettori ed emigranti.

Ritenuto che la mancanza della determinazione del peso nella ricevuta del bagaglio debba imputarsi a colpa della Società che deve risentire le conseguenze del fatto suo.

Per questi motivi

Condanna il vettore, ecc.

COMMISSIONE ARBITRALE DI PALERMO.

14 agosto 1902.

Pres. BRUNI — Rel. DE FRANCISCI.

Russo c. Comp. "La Veloce",,

Omissis.

Considerato in fatto che Giuseppe Russo, da Terranova di Sicilia ed attualmente residente in Palermo, nell'ottobre dello scorso anno da Boston, ov'era emigrato da diversi anni per un conveniente impiego presso la farmacia della Croce Rossa, rimpatriava in Italia, dopo perduta la moglie, per sistemare urgenti pendenze familiari.

Egli il due ottobre detto prese imbarco sulla *Città di Torino*, piroscafo della Società di Navigazione "La Veloce", munendosi di regolare biglietto di 3^a classe, ed asportando seco come bagaglio personale due grossi bauli. Questi però andarono smarriti; ed il Russo giunto in patria dopo averli invano rintracciati e reclamati alla Società "La Veloce", ed all'Ispettorato d'emigrazione, a norma dell'art. 27 della vigente legge sull'emigrazione del 31 gennaio 1901 ricorse a questa Commissione Arbitrale pel dovuto indennizzo.

Ed in linea di fatto va pure rilevata la informazione pervenuta al Russo nel marzo ultimo sulla giacenza dei bauli smarriti nel capannone della Navigazione Generale Italiana in Napoli, ove sarebbero stati sbarcati dal piroscafo *Lombardia* fin dal 10 dicembre 1901. Ma quando ne fu richiesto dalla "Veloce", il trasporto a Palermo, fu ritrovato un solo baule con tracce evidenti di effrazione della toppa e di parziale sottrazione degli effetti; e dal destinatario fu rifiutato perchè manomesso in quel modo.

Considerato in diritto che malgrado il silenzio e l'acquiescenza del convenuto vettore si impone l'indagine preliminare sulla competenza dell'adita Commissione Arbitrale, perchè d'ordine pubblico e perchè già preannunziata nel carteggio ufficiale seguito al reclamo del Russo.

Ai fini della competenza bisogna tener presente il tema della lite e la condizione giuridica delle parti contendenti. Niun dubbio nella specie che l'oggetto della presente controversia si riferisca ad un'azione per ri-

sarcimento di danni tra vettore ed emigrante per somma eccedente le cinquanta lire; ed è tale appunto la materia contenziosa demandata a questa magistratura speciale in virtù degli art. 26 e 27 della legge invocata e dall'art. 91 del relativo regolamento.

Relativamente poi ai requisiti personali che conferiscono il diritto di avvalersi del Comitato Arbitrale è da osservare che il Russo ha dimostrato col prodotto biglietto d'essere un viaggiatore di 3^a classe, ed è ugualmente noto che il suo viaggio fu fatto in comitiva di oltre cinquanta passeggeri provenienti da Boston.

È controverso però se il reclamo possa considerarsi di un emigrante, perchè secondo la lettera della legge pare che detta qualità debba competere esclusivamente a quei cittadini che si recano al di là del Canale di Suez o dello Stretto di Gibilterra. Pur tuttavia se ben s'intenda lo spirito della legge e qualora si ponga mente all'insieme delle disposizioni legislative che regolano siffatta materia, si rileverà di leggieri che tale interpretazione restrittiva è fuori posto, perchè la qualità di emigrante permane anche al di là del tempo impiegato pel viaggio di andata, e per contese insorte a viaggio compiuto e dopo raggiunto il porto estero nell'interesse di quei cittadini che per ragioni di lavoro o d'impiego abbandonano la madre patria per recarsi a' paesi transoceanici.

D'altronde nei rapporti del Russo la competenza di questa Commissione non viene dichiarata in base all'art. 6 della legge sull'emigrazione, bensì a norma dell'art. 91 del relativo regolamento, ove è prescritta tale competenza speciale anche pei passeggeri di 3^a classe nel viaggio di rimpatrio.

È tale appunto può considerarsi il viaggio intrapreso dal Russo il 2 ottobre dello scorso anno perchè egli torna in patria per urgenza di famiglia.

Invano poi si argomenta che il viaggio di rimpatrio è coattivo ed indipendente dalla volontà del viaggiatore, e può quasi assomigliarsi ad una vera e propria espulsione: ciò non è detto nella legge, ed un simile criterio restrittivo non risponde neanche al significato letterale della parola usata dal legislatore, nè allo spirito liberale ed umanitario cui si informa la recente legge sull'emigrazione. Sicchè dato il viaggio del Russo, che non è fatto per diletto o per altro intento sportivo, ma per ragioni di vitale interesse all'indomani di un grave lutto domestico, non si comprende perchè non debba venire protetto da queste specialissime legislative pel pronto ricupero del bagaglio smarrito e dell'indennità relativa.

In omaggio adunque alle considerazioni esposte, non contrastate da

alcuna disposizione tassativa della legge invocata, ed anche per un elevato concetto equitativo, s'impone a questa Commissione non declinare la propria competenza; tanto più che il vettore convenuto, non avendo elevata alcuna eccezione al riguardo, ha implicitamente aderito all'iniziativa della controparte di volere compromettere inappellabilmente in questa sede l'attuale controversia.

Considerando che, attendendo all'esame del merito, dalla Società "La Veloce", si contrasta la dimanda attrice, non avendo il Russo documentata in modo alcuno l'asserzione di aver consegnato il proprio bagaglio al personale della Società a bordo della *Città di Torino*; tale contestazione però non risponde alle prove raccolte ed a quanto si desume dagli altri documenti prodotti dalle parti.

Ed invero, oltre a questa prova induttiva, che pure ha una certa importanza, che difficilmente un viaggiatore qualsiasi intraprenda un così lungo viaggio senza portar con sè bagaglio di sorta, nella specie lo stesso esame testimoniale presenta dati sicuri sul possesso del bagaglio da parte del Russo, in quanto fu asportato qualche pacco a lui consegnato da altro emigrante in America, ciò che risulta accertato dalle esibite corrispondenze epistolari. Ed è anche nota l'usanza che il bagaglio viaggia insieme all'emigrante.

Ma più che alle prove orali, la certezza che il bagaglio del Russo sia stato consegnato al personale della "Veloce", s'attinge dal verbale dei funzionari di P. S. addetti all'Ispettorato di emigrazione in Palermo in data 12 aprile 1902, ove è trascritta l'*etichetta* apposta al bauler invento e che è tutta una rivelazione per la responsabilità civile della convenuta Società di Navigazione. Ebbene, è agevole rilevare che una duplice dichiarazione forma il contenuto di detta iscrizione. Con la prima si dimostra che il reclamante si avvale pel trasporto di entrambi i bauli, formanti il suo bagaglio personale, da Boston a New-York della "Westcott Express Company". È questa una rispettabile ed accreditata ditta pei trasporti delle merci nell'interno delle Americhe, alla quale si rivolse il ricorrente per la spedizione dei suoi effetti fino al porto d'imbarco, che viaggiarono insieme a lui nel medesimo treno, giungendo contemporaneamente a New-York il mattino del 2 ottobre del passato anno, e certo non si può imputare a colpa del Russo l'essersi rivolto a quella accreditata Compagnia come ne aveva il diritto, e tale comoda usanza ormai è abituale a quasi tutti i viaggiatori. E su tali rilievi di fatto nulla è a ridire sia perchè restano incontrastati dalle parti, sia perchè dell'avvenuta spedizione fa fede l'esibito scontrino della "Westcott Company".

La contestazione sorge sull'arrivo del detto bagaglio a New-York e

specie sulla consegna fattane alla Società convenuta. Ma a fare la luce su tale punto controverso v'ha la seconda parte dell'annotazione che si legge sul baule rinvenuto, così redatta: "Dochs La Veloce - Navigazione Italiana. New-York il 2-10-1901 „. Ciò rivela ad evidenza non solo l'arrivo a New-York dei detti bauli; ma che essi furono assegnati ed incamerati nel *Dochs* della "Veloce „, e ciò il 2 ottobre 1901. Questa data poi, apposta dopo l'indicazione del *Dochs*, d'assegnazione del bagaglio è la migliore illustrazione del concetto già esposto e disperde il dubbio mosso dalla controparte che siffatta indicazione potè essere compilata a Boston dall'impiegato dell' "Express Company „; perchè è accertato che i bauli partirono da Boston il giorno innanzi, e la data posteriore che vi si legge - 2 ottobre - non poteva essere annotata che a New-York registrando un fatto quivi avvenuto, cioè l'arrivo del bagaglio in detta città ed il recapito di esso nel *Dochs* della "Veloce „.

Ed essendo ormai note per rivelazione spontanea e leale dell'istesso rappresentante di detta Società, che questa possiede il suo *Dochs* pel deposito delle merci in New-York e che ivi trovasi un impiegato della "Veloce „, la cui esclusiva attribuzione è la custodia delle merci riposte per curarne l'imbarco sui piroscafi della Società, non può non risalire su questo la responsabilità dello smarrimento avvenuto.

Del resto un altro valido indizio della colpa, ricadente solo sul vettore chiamato in giudizio e non già sulla vittima del disguido lamentato nè sull' "Express Company „, che è rimasta finora estranea alla lunga contesa, è rivelato dalla implicita ammissione del proprietario da parte di detta Società, quando richiama a Napoli a proprie spese il bagaglio smarrito, e sollecita l'invio a Palermo del baule ritrovato.

Sicchè l'imprevidenza e l'omissione della necessaria diligenza da parte dell'impiegato del *Dochs* di proprietà della "Veloce „, ha cagionato il disguido del bagaglio e la perdita quasi totale dello stesso e quindi è tenuta a risponderne la Società vettrice sia per le tassative disposizioni della legge speciale sia per le norme ordinarie di diritto civile che regolano la responsabilità colposa per fatti altrui.

Considerato che per la definizione del presente lodo è indispensabile un ultimo esame sull'entità del danno subito dal reclamante; all'uopo la prima domanda d'indennizzo si riferisce al valore dei due bauli e non già di un solo, perchè questo ritrovato fu manomesso e quindi non ha più alcun valore essendo stati involati quasi tutti gli effetti. E spogliando le pretese del Russo di alcune esagerazioni e tenuto presente quanto vien sorretto da prove, e specie l'importanza del dono in gioielli e stoffe, inviato al Buccheri a mezzo del Russo, il danno per tale causa con cri-

terio abbastanza approssimativo ed esatto può complessivamente stabilirsi per entrambi i bauli in lire cinquecento.

Dove poi le dimande del Russo si appalesano oltremodo esagerate è nell'indennizzo chiesto per la protratta permanenza a Palermo, e nella conseguente cessazione degli utili goduti in America in ragione di tre scudi al giorno. Ed invero non si intende l'asserita necessità che obbligò il Russo a fermarsi a Palermo per circa dieci mesi. Egli, è certo, si avvide della sparizione del bagaglio appena giunto in Italia, e quindi senz'altro avrebbe potuto intentare la lite d'indennizzo innanzi a questa Commissione Arbitrale; ciò che poteva agevolmente espletare in un mese. E se egli si illuse per tanto tempo e nella vana e lunga attesa preferì l'oziosa permanenza a Palermo all'utile produttivo ritorno a Boston per attendere là la definizione della contesa arbitrale, imputi a sè stesso il danno di cui fu volontariamente causa. Quindi torna equo e giusto attribuire per tale titolo solo lire centocinquanta pel necessario ritardo della partenza di ritorno dato lo smarrimento delle casse.

Ed in ultimo la esorbitanza del compenso chiesto per stipendio perduto si appalesa evidente tanto per la durata che per la quantità della somma giornaliera reclamata. Un mese bastava, come si è già osservato, per le pratiche preliminari tendenti al ricupero del bagaglio e quelle sole reclamavano in Italia la presenza del ricorrente: ed inoltre l'impiego modesto del Russo, che in America vien compensato con tre scudi al giorno, in Italia è retribuito al massimo col terzo di detta somma, e tenuto presente il tenore e il valore della vita economica delle Americhe, più elevato del triplo di qui, le differenze di stipendio si equivalgono ed hanno la medesima portata. Quindi pel mese perduto, l'unico che può imputarsi a colpa della "Veloce", è convenientemente determinato l'indennizzo di lire cinque al giorno.

Le spese seguono la soccombenza.

Per tali motivi

.....
Omissis.

Condanna il vettore, ecc.

COMMISSIONE ARBITRALE DI PALERMO.

14 marzo 1903.

Pres. RANIERI — Rel. CANTONE.

Scordato c. Comp. "Anchor Line",

.....
Omissis.

Ritenuto

IN FATTO:

Che la reclamante Scordato Maria, rientrata nel Regno nella metà del mese di giugno dello scorso anno, presentavasi nel successivo agosto al locale R. Ispettorato d'emigrazione, lamentando i fatti già dichiarati avanti questa Commissione Arbitrale per reclamare l'indennizzo del danno sofferto, e sin d'allora furono iniziate le pratiche relative alla presente causa, come si rileva da analoga dichiarazione rilasciata dallo stesso Ispettore con sua lettera del 13 marzo 1903, n. 296.

Ritenuto che per la testuale disposizione dell'art. 26 della citata legge le domande degli emigranti che intendessero intentare azione per restituzione di somme e risarcimento di danni possono farsi presso l'Ispettorato di emigrazione, ciò che nel caso concreto risulta confermato dalla lettera del locale Ispettorato.

Considerato che, tenendosi conto di questa prima domanda impropriamente rivolta ad Ufficio che non poteva provvedervi, ma che era abilitato a riceverla, il ricorso, comunque risulti presentato a questa Prefettura il giorno 23 ottobre 1902, data della sua registrazione nella Segreteria di questa Commissione, deve ritenersi come la continuazione della prima domanda fatta nel mese di agosto al locale Ispettorato di emigrazione.

Chiariti così i fatti e tenuto presente che il ritorno della Scordato nel Regno avvenne nella metà del giugno dello scorso anno, deve ammettersi la tempestività del ricorso perchè prodotto nel termine prefisso dei tre mesi richiesto dalla legge, onde la eccezione pregiudiziale di inammissibilità dedotta dal rappresentante della Compagnia va reietta perchè infondata in dritto ed in fatto.

.....
Omissis.

.....
 Condanna il vettore, ecc.

COMMISSIONE ARBITRALE DI PALERMO.

24 giugno 1903.

Pres. RANIERI — Rel. CANTONE.

Cimino e Ferlitta c. Comp. "Norddeutscher Lloyd",

Omissis.

Ritenuto che nella controversia di cui si discute compito della Commissione è di accertare se la lamentata dispersione del bagaglio degli emigranti Cimino e Ferlitta sia avvenuta per colpa e responsabilità del vettore e conseguentemente sia questi passibile del risarcimento del danno, in conformità delle norme stabilite dagli articoli 88 e 91 del precitato regolamento.

Considerato in diritto che per precise disposizioni del citato art. 91 i reclamanti in caso di controversia, per lo smarrimento di tutto o parte del bagaglio con loro imbarcato, sono tenuti a giustificare con la esibizione del biglietto o dello scontrino l'avvenuta consegna delle casse disperse alla Società di navigazione, la quale conferma nelle sue deduzioni di rilasciare esso scontrino per l'imbarcazione del bagaglio a tutti gli emigranti.

Considerato che nè l'atto notorio fatto avanti il sindaco di Cefalù, nè la prova testimoniale che gl'interessati invocano a sostegno del loro assunto, possono, in questo caso, supplire alla mancanza del documento legale prescritto per giustificare la eseguita consegna di parte del bagaglio smarrito, cioè delle due casse reclamate da Ferlitta e Cimino;

Che la loro affermazione di non avere ricevuto lo scontrino del bagaglio imbarcato, mentre contraddice la norma generale seguita da tutte le Compagnie di navigazione di rilasciare a tutti gli interessati un documento constatante la consegna dello stesso bagaglio, non può in ogni caso addursi a giustificazione del ricorso, perchè essi avevano il dovere di reclamare siffatto documento, sia per la sua importanza, sia perchè le disposizioni delle leggi e dei regolamenti, che non possono essere ignorate da tutti i cittadini, stabiliscono tale mezzo di prova nelle controversie di questo genere.

Considerato che per queste ragioni non può farsi diritto alla domanda dei concorrenti e ciò senza considerare che il risarcimento del danno preteso nella cifra di L. 5000 è di gran lunga superiore a quello che in simili casi è consentito dal combinato disposto degli articoli 88 e 91 del precitato regolamento, cioè L. 100 per ogni cassa smarrita, tenuto presente che ogni emigrante ha diritto a portare con sè gratuitamente un bagaglio di peso non eccedente i 100 chilogrammi.

Per questi motivi;

.....
Omissis.
.....

Rigetta il ricorso, ecc.

COMMISSIONE ARBITRALE DI PALERMO.

24 giugno 1903.

Pres. RANIERI — Rel. CANTONE.

Savarino c. Vettore Fornari.

Omissis.

La Commissione ha considerato in fatto che la prenominata Savarino, moglie di Bonacca Salvatore, volendo emigrare negli Stati Uniti d'America per esercitare colà il suo mestiere di sarta, nel novembre del 1902, accudiva col rappresentante in questa città della Compagnia di navigazione "Prince Line", e dopo aver conchiuso il contratto di noleggio, il giorno 21 dello stesso mese imbarcavasi, insieme col di lei fratello Giuseppe, sul piroscafo *Sicilia* diretto alla città di New York.

Colà giunti il giorno 8 dicembre del 1902, il fratello Giuseppe fu ammesso allo sbarco; la ricorrente invece, dopo essere stata trattenua alla batteria, per ordine dato dalla Commissione americana d'immigrazione, fu respinta in Italia in omaggio alla legge degli Stati Uniti, la quale non consente alle donne maritate di emigrare quando non siano accompagnate dai loro rispettivi mariti.

In conseguenza di tale disposizione, la ricorrente Savarino, con lo stesso piroscafo *Sicilia*, fu costretta, suo malgrado, a rimpatriare e partita da New York l'11 dicembre 1902, fu sbarcata a Napoli il 26 dello stesso mese ed anno.

Ora la Savarino, con ricorso che porta la data del 16 marzo 1903 e che risulta depositato nella Cancelleria di questa Commissione il giorno 19 dello stesso mese ed anno, assume che la sua rejezione dagli Stati Uniti sia imputabile a colpa e responsabilità del vettore perchè questi le rilasciò il biglietto d'imbarco, mentre non poteva ignorare la legge americana che vieta l'immigrazione alle donne maritate che viaggiano sole, e conseguentemente chiede l'indennizzo nella domanda dichiarata.

* Considerato, per quanto concerne la eccezione pregiudiziale dedotta dalla Compagnia "Prince Line", convenuta in giudizio, che per la disposizione dell'art. 26 della legge sull'emigrazione del 31 gennaio 1901, n. 23,

il termine di tre mesi entro cui gli emigranti possono intentare le loro azioni per restituzione di somme, risarcimento di danni e per ogni controversia relativa alla presente legge, decorre dal giorno del loro sbarco nel Regno quando non abbiano potuto comunicare con le regie autorità o gli uffici di protezione.

Ritenuto che per le circostanze di fatto esposte nel gravame la Savarino, dopo essere stata trattenuta nella batteria di New York, luogo in cui gli emigranti subiscono la visita della Commissione americana d'immigrazione, fu respinta e reimbarcata nello stesso piroscalo e quindi non ebbe modo di mettersi in comunicazione con le regie autorità o con gli uffici di protezione.

Epperò, tenuto presente che la Savarino fu sbarcata a Napoli il 26 dicembre del 1902, il giorno 19 marzo del corrente anno, in cui essa depositò il reclamo nella Cancelleria di questa Commissione, non erano decorsi i tre mesi prescritti dalla precitata legge, e quindi la eccezione pregiudiziale dell'inammissibilità della domanda dedotta dal vettore non ha giuridico fondamento e va rejetta da questa Commissione perchè la domanda fu prodotta in termine utile.

Che rejetta la detta eccezione può discutersi il merito della presente causa.

Considerato in diritto:

Che per la precisa disposizione dell'art. 24 della ricordata legge il vettore è responsabile dei danni verso l'emigrante il quale sia respinto dal paese di destinazione in forza delle leggi locali sull'immigrazione, quando sia provato che a lui erano note le circostanze che avrebbero determinato la rejezione dell'emigrante.

Che in conseguenza di tale principio il vettore è tenuto a conoscere le condizioni tutte delle persone che emigrano e le leggi straniere che regolano la immigrazione per non rilasciare il biglietto d'imbarco quando una qualsiasi di queste condizioni vada ad urtare con la legge proibitiva dello Stato estero. Epperò, quando il vettore occulti o trascuri di dichiarare all'emigrante una qualsiasi delle norme stabilite nello Stato verso cui egli intende dirigersi, alla osservanza delle quali è subordinata l'immigrazione, egli incorre nella colpa e responsabilità prevista dalla legge.

Nella causa in esame è vero che la Savarino fu sottoposta a regolare interrogatorio avanti il rappresentante del vettore, il quale ebbe ad accertarsi delle sue generalità, della sua condizione sociale, del luogo di sua destinazione, dei mezzi posseduti, degli eventuali carichi penali, del consenso del marito della Savarino prima di rilasciarle il biglietto d'imbarco, ma tutto ciò non esclude l'obbligo dello stesso rappresentante di

conoscere la legge americana la quale non consente alle donne maritate che viaggiano sole di sbarcare negli Stati Uniti.

Or, se la esistenza dell'accennata legge non forma materia di contestazione, come può il vettore riversare sulla ricorrente tutta la responsabilità della sua rejezione e dichiarare ch'esso rilasciò il biglietto d'imbarco regolarmente, quando ciò risulta smentito dai fatti?

Per il principio innanzi esposto non era sufficiente per la Compagnia di richiedere il consenso del marito della Savarino prima di lasciarla partire, ma era anche suo dovere di avvertirla preventivamente della esistenza della legge proibitiva americana, per impedire a tempo opportuno un viaggio inutile e le conseguenze dannose ch'esso ha prodotto, dando luogo alla presente causa.

Ma tale obbligo non risulta adempiuto e quindi la Savarino ha diritto a proporre il suo gravame e chiedere l'indennizzo che per legge le è dovuto.

Considerato che la Compagnia, in linea subordinata, ammette che la ricorrente può invocare la restituzione dei noli pagati infruttuosamente per i viaggi da Palermo a New York e da Napoli a Palermo, facendo solo esclusione dei consequenziali danni pretesi dalla reclamante;

Che, dovendosi fare buon diritto alla domanda attrice per la constatata inadempienza degli obblighi che la legge impone al vettore, non può negarsi alla Savarino il conseguente diritto a ripetere il ristoro dei danni patiti per lo specioso motivo addotto dal vettore ch'essa quando pensava di emigrare era sfornita di qualsiasi risorsa e quindi non può pretendere la rivalsa;

Considerato che il negare il chiesto risarcimento dei danni prodotti dalla rejezione importa in questo caso distruggere tutti gl'intenti della legge, la quale ha voluto stabilire un efficace correttivo contro possibili abusi o non avvedute speculazioni delle Società di navigazione ed accordare agli emigranti, in massima parte poveri, quella protezione ed assistenza di cui hanno tanto bisogno per la loro ignoranza ed inesperienza.

Che devesi perciò far diritto alla domanda dei danni limitandola però alle giornate di lavoro perdute sino al giorno del suo sbarco in Palermo.

Per le premesse considerazioni:

.....
Omissis.

.....
 Condanna il vettore, ecc.

COMMISSIONE ARBITRALE DI PALERMO.

24 agosto 1903.

Pres. MIGLIO — Rel. CANTONE.

Deserti c. Comp. "La Veloce", . . .

Omissis.

Ha considerato in fatto che ai 27 febbraio del 1901 dodici operai muratori palermitani: Russo Giovanni, Russo Salvatore, Nicosia Gaetano, Quartuccio Giovanni, Trombetta Ignazio, Mazzola Giuseppe, Troia Vincenzo, Troia Michelangelo, Russo Vincenzo, Cucinello Francesco, Montalbano Bartolomeo e Manno Francesco stipulavano con la Compagnia di navigazione italiana "La Veloce", contratto d'imbarco per essere trasferiti a Merida, nello Stato del Jucatan (Repubblica del Messico) ed il successivo 7 marzo dello stesso anno imbarcavansi a Genova sul piroscafo *Las Palmas* diretto al nuovo mondo.

I detti operai, fiduciosi di recarsi al luogo di destinazione, furono invece sbarcati, il 9 aprile del 1901, nonostante tutte le loro proteste, a *Puerto Simon* nella Repubblica di Costarica, distante 10 giorni di navigazione da Merida, dove avrebbero dovuto prestare il loro lavoro. Quivi, dopo tre mesi di lunghe peripezie alle quali andarono incontro i detti operai, per mezzo di un piroscafo inglese che faceva viaggi in quelle coste, poterono trasferirsi a Colon.

Colà giunti il 21 giugno del 1901, il successivo 1° luglio dello stesso anno si presentarono alla locale R. Agenzia Consolare italiana per esporre i fatti occorsi, le loro doglianze per essere stati sbarcati in un porto diverso da quello cui erano diretti, le peripezie corse per i gravi errori imputabili al sig. Antonino Paternostro impiegato di questa Intendenza di finanza ed agente di emigrazione della "Veloce", ed in conseguenza chiesero il risarcimento dei danni sofferti e delle spese di viaggio indicati nel foglio del detto agente consolare del 1° luglio 1901 allegato agli atti della presente causa.

L'ing. Deserti, informato di questi fatti, con suo ricorso che porta la data del 26 ottobre 1901 adiva la Commissione Arbitrale sia nel nome proprio per i danni risentiti dalla sua impresa, sia nell'interesse degli

operai palermitani, anch'essi danneggiati, senza però giustificare d'aver ricevuto da loro legale mandato per sostenere le loro ragioni in giudizio.

Tale ricorso, per mezzo della R. Legazione del Messico, fu spedito al Ministero dell'Interno e da questo alla R. Prefettura di Napoli, ritenendo che quella Commissione Arbitrale fosse competente a deciderlo perchè dall'istruttoria eseguita risultò che gli operai furono inviati a Merida dalla Ditta Alvinodi Napoli e per essa da Antonino Paternostro, impiegato di questa Intendenza di finanza.

Ma la Commissione di Napoli declinò la propria competenza perchè dalle informazioni fornite dal Questore di Genova risultò che i contratti d'imbarco furono stipulati a Palermo dalla Società di navigazione "La Veloce", ed ordinò in conseguenza l'invio degli atti a questa Commissione ora chiamata a giudicarne per ragion di territorio, giusta il disposto dell'art. 17 della legge sull'emigrazione del 30 dicembre 1888, ch'era in vigore nel tempo in cui i medesimi contratti furono conchiusi.

Ritenuto che prima di scendere all'esame di merito della causa del Deserti, ora portata innanzi a questa Commissione arbitrale, giova discutere le eccezioni pregiudiziali dedotte in giudizio dalla Compagnia "La Veloce", e principalmente quella che si attiene alla incompetenza del magistrato adito di risolvere la controversia promossa dallo istante.

Considerato in diritto che tanto la legge del 30 dicembre 1888, che era in vigore nel tempo in cui si svolgevano i fatti degli operai palermitani, quanto la successiva legge del 31 gennaio 1901 che istituisce le Commissioni Arbitrali, trattano del modo di risolvere le quistioni insorgenti tra vettori ed emigranti, non già quelle fra terze persone che abbiano avuto rapporti o relazioni d'interesse con gli emigranti e le Compagnie di navigazione.

Considerato in diritto che la legislazione in vigore, ed anche la precedente, è ispirata al concetto di proteggere gli emigranti poveri che fossero per avventura tratti in inganno dai vettori per la loro inesperienza, buona fede e ignoranza, onde la legge ha voluto provvidamente garentirli contro i possibili danni che potessero risentire per colpa degli stessi vettori, rendendoli responsabili delle jatture e delle spese sostenute dai danneggiati.

Considerato che l'ing. Deserti senza legale mandato non può mutuarci, come pretende, l'azione che intendono promuovere gli operai muratori danneggiati, mentre essi hanno facoltà di far valere le loro ragioni avanti questa Commissione Arbitrale, così come le Regie Autorità per rimborso di somme da esse erogate nell'interesse di emigranti, giusta il disposto dell'art. 30 della legge sull'emigrazione del 30 gennaio 1901, N. 23.

Ritenuto che pel principio innanzi esposto il Deserti non può confondere la sua azione con quella degli emigrati a riguardo dei quali fu istituita una magistratura apposita con procedura speciale, esente da ogni spesa, garanzie e modalità che non avrebbero nel caso concreto alcuna ragion d'essere per un impresario di opere che ha sempre modo di sperimentare in separata sede la sua azione d'indennizzo, non già quella degli emigranti che non hanno trasferito nel Deserti i loro diritti con legale mandato.

Epperò questa Commissione, valutati i fatti della presente causa e presa in esame la dedotta eccezione di incompetenza, riconosce che le ragioni legali sorreggono questa prima implorazione della Società convenuta in giudizio, perocchè la quistione promossa dall'ing. Deserti non è fra quelle che in virtù delle due leggi sopra citate sono devolute al giudizio della speciale giurisdizione dalle stesse costituita.

Attesochè accogliendo la detta eccezione non è mestieri scendere all'esame delle altre questioni pregiudiziali sulla inammissibilità e decadenza del prodotto ricorso per decorrimento dei termini di legge, nè molto meno discutere il merito circa la pretesa responsabilità del vettore pei danni derivati dal ritardato arrivo dei muratori palermitani a Merida.

Per gli esposti motivi

.....
Omissis.

Dichiara la propria incompetenza, ecc.

COMMISSIONE ARBITRALE DI PALERMO.

27 gennaio 1904.

Pres. RANIERI — Rel. CANTONE.

Vullo c. Compagnia "La Veloce",.

Omissis.

Considerato in fatto che non forma materia di contestazione nella presente causa la condizione asserita dal reclamante, che ebbe rilasciato il biglietto d'imbarco dal rappresentante della Compagnia "La Veloce", in Mussomeli dopo avere corrisposto l'anticipo di L. 30 sul prezzo del nolo dovuto in L. 170 pel viaggio da Palermo a New-York.

Che la Compagnia non permise l'imbarco del Vullo quando egli giunse in Palermo per proseguire il viaggio sino a New-York, pel dubbio insorto che potesse essere respinto dal luogo di destinazione, talchè egli fu costretto di cambiare itinerario e dirigersi a Buenos-Ayres invece di New-York dove intendeva prima emigrare.

Considerato in dritto che per l'art. 24 della legge sull'emigrazione del 31 gennaio 1901, n. 23, il vettore è responsabile dei danni verso l'emigrante che sia respinto dal luogo di destinazione in virtù delle leggi locali sull'immigrazione, quando sia provato che a lui erano note prima della partenza le circostanze che avrebbero determinato la reiezione dell'emigrante.

Che per la retta applicazione dell'accennato articolo il vettore ha l'obbligo, prima di rilasciare il biglietto d'imbarco, di assumere tutte le informazioni necessarie sull'età, condizioni civile e sociale, mezzi pecuniari, di cui dispongono le persone che emigrano, esistenza o meno di un preventivo vincolo di contratto di lavoro, ed in generale tutte le circostanze degli emigranti, allo scopo di accertare se le loro condizioni siano conformi a quelle richieste dalle leggi americane e possano perciò essere ammessi liberamente allo sbarco.

Qualora nell'eseguire tale accertamento si riconosca che una o più condizioni fra quelle dichiarate dall'emigrante vengano in urto colle disposizioni che regolano l'immigrazione negli Stati Uniti o in qualunque altro Stato straniero, il vettore deve indubbiamente astenersi dal rila-

sciare il biglietto d'imbarco per non incorrere nella responsabilità prevista dal precitato art. 24 e la condanna al risarcimento dei danni ed interessi derivante da una eventuale reiezione dallo Stato verso il quale l'emigrante intendeva dirigersi, è una giusta riparazione per le conseguenze dannose allo stesso vettore imputabili per suo fatto e colpa.

Nel caso concreto non trattasi di giudizio promosso in sèguito alla avvenuta reiezione dall'America, ma bensì di divieto fatto dalla Compagnia "La Veloce", per la partenza dell'emigrante Vullo da Palermo, quando questi, già in possesso del biglietto d'imbarco, per la contrattazione avvenuta col rappresentante della stessa Compagnia a Mussomeli, riteneva che ogni difficoltà fosse stata rimossa e nessuno ostacolo vi fosse secondo la legge americana per ammetterlo allo sbarco.

Considerato che per gli effetti della responsabilità dei vettori sancita dal citato art. 24 e delle garanzie costituite a vantaggio dei poveri emigranti in massima parte ignoranti ed inesperti, l'accertamento delle loro condizioni deve precedere il rilascio del biglietto d'imbarco non solamente per evitare i pericoli della reiezione, ma bensì per sfuggire le conseguenze dannose che si verificano anche nel caso di un individuo a cui non è consentita la partenza senza giustificati motivi che rendano legale il diniego dello stesso vettore.

Nella causa che si discute il rilascio del biglietto d'imbarco al ricorrente Vullo, avvenuto a mezzo del rappresentante riconosciuto della Compagnia in Mussomeli e confermato dai documenti alligati al ricorso, fa indubbiamente presumere che lo stesso rappresentante abbia riconosciuto nel Vullo le condizioni richieste per emigrare negli Stati Uniti, nè può pretendersi che la Compagnia dovesse misconoscere il fatto compiuto dal suo legittimo rappresentante per rifare *ex integro* od in parte un accertamento che deve ritenersi compiuto da chi ne aveva il mandato legale.

Considerato che la legge di cui si discute è ispirata al principio di proteggere gli emigranti e di accordare ai medesimi, coll'azione di rivalsa, una garanzia positiva per evitare le disastrose conseguenze di una eventuale reiezione che non può addebitarsi alla loro inesperienza, ma che può invece dipendere dalla negligenza colposa del vettore.

Che questa Commissione non può seguire la teoria sostenuta dal difensore della Compagnia, che il contratto di noleggio doveva perfezionarsi qui, nella sede della Compagnia, per potersi ritenere valido e legale, negando implicitamente ogni efficacia giuridica alle operazioni compiute dal suo mandatario legale, contrariamente a tutti i principi del diritto comune che regolano i rapporti del mandatario verso i terzi che con lui abbiano contrattato.

Considerato che in questa materia non può dirsi bene augurata la tesi della nullità, per vizio nel consenso di una delle parti, del contratto intervenuto fra il rappresentante della Compagnia in Mussomeli ed il ricorrente Vullo, perchè il consenso deve presumersi quando la Società mandante lo ha nominato con l'accennata qualità, abilitandolo a rilasciare i biglietti d'imbarco e conchiudere i relativi contratti di noleggio.

.....
Omissis.
.....

.....
Condanna la Compagnia, ecc.
.....

COMMISSIONE ARBITRALE DI PALERMO.

26 ottobre 1904.

Pres. RANIERI — Rel. CANTONE.

Uzzo e Nuccio c. Comp. "La Patria",

Omissis.

LA COMMISSIONE:

ha considerato in fatto che i prenommati Uzzo e Nuccio, volendo emigrare negli Stati Uniti d'America in cerca di lavoro, dopo che erano stati respinti alla visita sanitaria e non ammessi all'imbarco in Palermo, per malattia contagiosa riscontrata negli occhi, decisero, anche per consiglio ricevuto, d'intraprendere il viaggio per la via di terra sino al porto di Liverpool, dove avrebbero dovuto imbarcarsi per proseguire il viaggio fino a New York senza la prescritta visita sanitaria.

Se non che, giunti nel porto di Liverpool, malgrado le assicurazioni avute, furono i detti emigranti sottoposti a nuova visita medica e non ammessi all'imbarco perchè trovati affetti dalla stessa malattia agli occhi (tracoma) per la quale non poterono intraprendere il viaggio per via di mare da Palermo, circostanza che si dice non ignorata dall'impiegato Pellegrino, il quale agiva per conto e nell'interesse della Compagnia convenuta in giudizio.

Rejetti dal porto di Liverpool, i detti Uzzo e Nuccio furono costretti rimpatriare a loro spese ed, assumendo di essere stati ingannati, riversano la responsabilità della rejezione sulla Compagnia di navigazione per la colpa del suo agente, e chiedono, col ricorso presentato nella cancelleria della Commissione Arbitrale il 17 giugno 1904, l'indennizzo giusta le domande sopra specificate.

Ritenuto in punto di fatto che, giusta le informazioni date dall'Ispettorato di emigrazione del porto di Palermo, la Compagnia "La Patria", fu autorizzata ad istituire in Palermo, al n. 63 della via Vittorio Emanuele, un ufficio condotto dal sig. Pellegrino Giuseppe, con cui il giorno 17 marzo 1904 i ricorrenti iniziarono le trattative pel viaggio compiuto per via di terra sino a Liverpool.

LA COMMISSIONE:

ha considerato in diritto che per l'art. 24 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sulla emigrazione il vettore è responsabile dei danni verso gli emigranti che siano respinti dal paese di destinazione in forza delle leggi locali sull'immigrazione, quando sia provato che a lui erano note, prima della partenza, le circostanze che avrebbero determinato la rejezione dell'emigrante.

Ritenuto che la detta disposizione sostanzialmente viene a confermare la norma generale di diritto comune per la quale ognuno è responsabile del danno che ha cagionato per un fatto proprio, ma anche per propria negligenza od imprudenza (art. 1152 del Codice civile).

Considerato che nella presente causa la principale disamina consiste nel riconoscere se sussista la colpa della Compagnia per aver lasciato partire, nelle condizioni note, gli emigranti Uzzo e Nuccio che non potevano essere ammessi allo sbarco in America per la malattia di cui erano affetti, e se in questo caso la Compagnia debba essere condannata al risarcimento dei danni anche per fatto e colpa del suo agente sig. Pellegrino Giuseppe.

Considerato che nella presente quistione è applicabile la norma generale di diritto comune sancita dall'art. 1155 del Codice civile, per cui ciascuno è obbligato a rispondere non solo del danno che cagiona per fatto proprio, ma anche di quello che viene arrecato per fatto delle persone che da lui dipendono, epperò in omaggio a tale principio una Società di trasporti marittimi quale è appunto "La Patria", è tenuta a rispondere pei danni cagionati dai suoi impiegati senza che possa esimersi da tale responsabilità per la circostanza di non aver potuto impedire il fatto altrui che produsse il danno.

Or posto che non offre materia di contestazione, per le informazioni ufficiali comunicate dall'Ispettorato del porto di Palermo, la qualifica del signor Giuseppe Pellegrini, legalmente autorizzato a gestire un ufficio in Palermo per conto della detta Società, non pare dubbio che quest'ultima, in applicazione delle norme generali di diritto, debba rispondere del fatto e della colpa del suo agente riconosciuto.

Considerato che indipendentemente dalla visita medica subita dai ricorrenti a Liverpool, che impedì loro di proseguire il viaggio, è risaputo che gli emigranti sono sottoposti a nuova visita sanitaria nel porto di New York prima di essere ammessi allo sbarco, epperò il viaggio per la via di terra consigliato ai detti reclamanti avrebbe sempre prodotto lo stesso risultato della rejezione cagionando un danno che deve essere risarcito, perchè nè la Compagnia nè gli agenti da lei riconosciuti debbono

ignorare le norme che governano l'immigrazione nel paese straniero dove gli emigranti si dirigono.

Epperò della rejezione avvenuta dal porto di Liverpool non è dubbio che debba rispondere la Compagnia "La Patria", perchè essa non ignorando la circostanza della malattia permise che i reclamanti avessero intrapreso un viaggio senza calcolarne a tempo opportuno i pericoli facilmente prevedibili e le disastrose conseguenze.

Ritenuto che per le suesposte considerazioni il ricorso dei prenommati Uzzo e Nuccio è fondato in legge e merita perciò di essere accolto da questa Commissione.

Per questi motivi;

.....
Omissis.

Condanna il vettore, ecc.

COMMISSIONE ARBITRALE DI PALERMO.

9 marzo 1905.

Pres. RANIERI — Rel. CANTONE.

Graziano c. Vettore Fornari.

Omissis.

Ritenuto in punto di fatto che il ricorrente partì da New-York il 9 luglio 1904 e giunse a Palermo alla fine dello stesso mese dopo avere approdato col piroscafo *Certy* nel porto di Napoli;

Ritenuto che delle due eccezioni pregiudiziali quella riguardante la incompetenza della Commissione adita merita la precedenza nella trattazione della presente causa, perchè essa, se giuridicamente fondata, escluderebbe ogni discussione sugli altri motivi di rigetto del gravame, dedotti in giudizio dal convenuto;

Ritenuto che, secondo il contratto di noleggiamento conchiuso dal reclamante col vettore Fornari, il porto di destinazione è sempre quello di Palermo stabilito nel contratto medesimo e non quello di Napoli, che è un punto di approdo del piroscafo *Certy*, sul quale imbarcossi il Graziano per fare il suo viaggio di ritorno dall'America;

Che essendo la città di Palermo il luogo di destinazione dell'emigrato, non può aversi riguardo all'approdo di Napoli per stabilire la competenza della Commissione Arbitrale; ma sibbene al punto terminale del viaggio segnato nel relativo contratto;

Che per tale considerazione l'eccezione dedotta non è fondata e va quindi rejeta;

Considerato che l'art. 26, applicabile a tutte le controversie che si possono intentare avanti la Commissione Arbitrale, ha assegnato un termine di tre mesi dallo sbarco nel Regno alle persone che avessero dritto di promuovere una qualsiasi azione per risarcimento di danno patito per colpa imputabile al vettore;

Considerato in punto di fatto che trascorsero sei mesi dall'arrivo del Graziano a Palermo al giorno 31 gennaio 1905 in cui fu depositato il suo ricorso nella Cancelleria di questa Commissione;

Considerato che l'accennata circostanza non lascia alcun dubbio sulla tardività dell'azione promossa, onde va accolta la istanza di rigetto del gravame fondato appunto su tale motivo, senza soffermarsi a discutere il merito della causa.

Per tali motivi

.....
Omissis.
.....

Rigetta il ricorso, ecc.

COMMISSIONE ARBITRALE DI PALERMO.

9 marzo 1905.

Pres. RANIERI — Rel. CANTONE.

Lo Gioco c. Comp. "Norddeutscher Lloyd",.

.....
Omissis.

Considerato in fatto che il reclamante Lo Gioco Mauro, volendo emigrare negli Stati Uniti d'America in cerca di lavoro, accudì col rappresentante locale della "Compagnia Germanica di Brema", per concludere il contratto di noleggio ma, avvertito del pericolo di poter essere respinto dal porto di destinazione per avere oltrepassato l'età di 45 anni, dichiarò di avere seguito il suggerimento datogli dallo stesso rappresentante di acquistare un biglietto come viaggiatore di seconda classe perchè in tal modo ogni pericolo di reiezione sarebbe stato scongiurato.

Assume quindi che dell'avvenuta rejezione, in sèguito alle disposizioni delle Autorità federali americane che non l'ammisero allo sbarco nel porto di New-York, debba rispondere il vettore, perchè questi, consigliandolo ad acquistare un biglietto come viaggiatore di seconda classe, lo avrebbe manifestamente tratto in inganno e devè perciò rispondere del fatto proprio.

Per le premesse considerazioni ha chiesto il condannatorio della Compagnia colle domande sopra spiegate.

LA COMMISSIONE:

Ha considerato in diritto che per l'art. 24 della legge vigente sull'emigrazione del 31 gennaio 1901 è chiamato il vettore a rispondere quando sia provato ch'egli, pur conoscendo le leggi che regolano l'immigrazione negli Stati in cui gli emigranti si dirigono, abbia lasciato partire un emigrante che non trovavasi in perfetta regola colle stesse leggi.

Considerato che per l'art. 6 è emigrante agli effetti della citata legge il cittadino che si rechi nei paesi posti al di là dello stretto di Gibilterra e del canale di Suez viaggiando in terza classe o in classe dichiarata dal Commissariato equivalente alla terza.

Considerato che in massima il cittadino non ha diritto di promuovere azione per risarcimento di danni avanti a questa Commissione quando è accertato, come nella controversia in esame, che fu acquistato un biglietto di seconda classe per trasferirsi in America.

Ritenuto che la Commissione potrebbe soltanto prendere in esame la questione quando il reclamante, senza negare il fatto di avere compiuto il viaggio in classe superiore alla terza, provasse con documenti che la Compagnia l'abbia tratto in inganno facendolo viaggiare in classe diversa anche coll'intendimento di esimersi in tal modo dalle responsabilità sancite dal citato art. 24.

Considerato che il reclamante non ha fornito i documenti necessari per chiarire e provare la tesi che intende sostenere dell'inganno tesogli dalla Compagnia facendolo viaggiare in seconda classe.

Che, in difetto di prove e di giustificazioni sull'assunto del ricorrente, questi non ha diritto di pretendere che siano raccolti dall'ufficio, che non ha facoltà dalla legge di ritirare la corrispondenza, i registri e le carte d'ufficio appartenenti a ciascuna Compagnia di navigazione che assume il trasporto degli emigranti.

Epperò, dovendosi stare nella presente causa ai principî che regolano la materia, il Lo Gioco non può dirsi emigrante nei sensi voluti dal precitato art. 6 e quindi egli non ha diritto di promuovere l'azione contro la Compagnia per risarcimento di danni.

Per tali motivi

Rigetta il ricorso, ecc.

COMMISSIONE ARBITRALE DI PALERMO.

28 luglio 1905.

Pres. GIORDANO — Rel. CANTONE.

Alessandra c. Comp. "Hamburg=Amerika Linie ,,"

Omissis.

La Commissione ha considerato in fatto:

Che il ricorrente Alessandra Giuseppe, volendo emigrare negli Stati Uniti d'America e precisamente a Rochester, dove avrebbe ritrovato il di lui cognato Giuseppe Barone, iniziò le pratiche col signor Vittorio Pisani, rappresentante nel Comune di Alia della Società Amburghese-Americana, il quale lo invitò a versare la caparra di L. 149 per lo acquisto del biglietto d'imbarco, e, ricevuta la detta somma, dichiarò che il posto era stato fissato sul piroscavo *Moltke*. Se non che, giunto a Palermo la mattina del 31 marzo 1905 e presentatosi al procuratore della Compagnia Amburghese-Americana, seppe da questi che non poteva aver rilasciato il biglietto d'imbarco come viaggiatore di 3^a classe per mancanza di posti disponibili sul piroscavo, e, malgrado tutte le sue proteste per tale fatto, non fu ammesso alla partenza ed ebbe restituito l'intero nolo già pagato in L. 190.

Da questo fatto il ricorrente crede di poter dedurre la colpa della Compagnia e quindi la responsabilità del mancato imbarco, sulla quale poggia l'azione per risarcimento dei danni spiegati nella domanda.

Ritenuto che, prima di discendere allo esame di merito del ricorso, è opportuno di discutere se sia giuridicamente fondata l'eccezione pregiudiziale dedotta dalla Compagnia convenuta in ordine alla inammissibilità del proposto gravame.

A tal riguardo la Commissione osserva che la qualifica di emigrante ai fini dell'applicazione dell'art. 6 della vigente legge sull'emigrazione del 31 gennaio 1901, n. 23, non compete solamente a quelle persone che trovansi in corso di navigazione o per lo meno a coloro che possiedono il biglietto d'imbarco, ma bensì a colui che, avendo perfezionato il contratto di trasporto col vettore o suo rappresentante, reclami per una qualsiasi inesecuzione del contratto di noleggio, la quale per avventura

potrebbe anche consistere nel colpevole mancato invio del biglietto di imbarco da parte del vettore.

Stabilito siffatto principio, non è dubbio che la quistione sull'obbligo del vettore di spedire il biglietto d'imbarco, allorchè è conchiuso il contratto di noleggio, rientra negli affari deferiti alla cognizione di questa Commissione Arbitrale, a norma dell'art. 27 della precitata legge.

Epperò l'eccezione d'inammissibilità del ricorso, dedotta dalla Compagnia convenuta in giudizio, manca, nel caso in esame, di giuridico fondamento e deve perciò respingersi.

Considerato nel merito che il principale punto della vertenza sta nell'esaminare e accertare le precise modalità degli accordi intervenuti tra il rappresentante della Compagnia in Alia e il reclamante Alessandra, per stabilire se il vettore sia incorso in colpa che lo renda passibile del ristoro dei danni cagionati per fatto proprio o del suo mandatario.

Ora, dalle circostanze di fatto esposte alla pubblica udienza dallo stesso ricorrente, si rileva che a costui era stato fissato il posto per la partenza del 16 aprile 1905 e non per quella del 1° dello stesso mese col piroscavo *Moltke*, ma che il rappresentante della Compagnia lo avrebbe indotto a partire il 31 marzo 1905, nella considerazione che si sarebbe trovato un posto disponibile per lui sullo stesso piroscavo, in vista che certo Martorella Giuseppe, il quale insieme ad altri 13 naturali di Alia aveva colà ricevuto il biglietto d'imbarco, doveva rinunciare al viaggio per ragione di malattia e quindi lo Alessandra avrebbe potuto occupare tale posto divenuto disponibile.

Or il reclamante, che aveva conchiuso il contratto d'imbarco con la Compagnia per la successiva partenza del 16 aprile 1905, assume che la Compagnia Amburghese sia incorsa nella pretesa responsabilità per fatto e colpa del suo legale rappresentante, che gli assicurò di poterlo far partire il 1° aprile, e ciò in vista della circostanza accennata che uno dei 14 emigranti di Alia, già possessore del biglietto d'imbarco, non poteva intraprendere il viaggio.

Ora in questo caso le assicurazioni del predetto rappresentante non potevano vincolare la Compagnia nel nome della quale egli agiva, perchè il ricorrente sapeva, e lo confessa alla pubblica udienza, che il suo contratto di noleggio era stabilito per la partenza del 16 aprile e avrebbe dovuto regolarmente attendere l'invio del biglietto d'imbarco prima di intraprendere il viaggio sulla semplice assicurazione del rappresentante del vettore che un posto si sarebbe trovato per la partenza di data anteriore che non è quella convenuta nel contratto.

Ora se il reclamante non potè occupare il posto rimasto disponibile per la malattia dell'emigrante Martorella di Alia, perchè lo stesso posto

fu attribuito ad altro emigrante fornito di biglietto antipagato, che aveva perciò un diritto poziore per partire col detto piroscalo, non può ora riversare sulla Compagnia la responsabilità e il conseguente ristoro dei danni per un viaggio infruttuosamente compiuto e a suo rischio e pericolo, prima dell'epoca convenuta, senza il regolare possesso del biglietto d'imbarco, di cui erano provvisti regolarmente i quattordici emigranti di Alia.

Data questa posizione di fatto, è chiaro che una semplice assicurazione del rappresentante locale della Compagnia non può considerarsi come un fatto impegnativo per il vettore, il quale di nulla è tenuto a rispondere verso l'Alessandra, perchè non aveva alcun obbligo di assegnargli il posto rimasto disponibile per la sopravvenuta malattia del Martorella.

Epperò l'assicurazione del detto rappresentante deve ritenersi, per le addotte circostanze, come un fatto dipendente dalla sua personale leggerezza, e l'aver assicurato la partenza al ricorrente prima dell'epoca stabilita in contratto, non è motivo sufficiente per dichiarare in questo caso responsabile la Compagnia, che ha agito correttamente e nella sfera delle sue attribuzioni.

È chiaro che non può parlarsi di mancata esecuzione del contratto, perchè, ammesso che questo si era perfezionato per il pagamento della caparra e del residuale importo del nolo a compimento del pattuito prezzo di L. 190, il ricorrente doveva attendere la scadenza del giorno stabilito per la partenza da Alia prima d'intraprendere il viaggio.

Se ciò non è, per le addotte ragioni l'azione per risarcimento di danni promossa dallo Alessandra manca di legittimo fondamento e deve perciò respingersi.

Per le premesse considerazioni,

.....
Omissis.

Rigetta il ricorso, ecc.

COMMISSIONE ARBITRALE DI PALERMO

29 settembre 1905.

Pres. RANIERI — Rel. CANTONE.

Andolina c. Navig. Gener. Ital.

.....
Omissis.

La Commissione:

Ha considerato in fatto che il ricorrente Andolina Salvatore, volendo emigrare negli Stati Uniti d'America in cerca di lavoro, accudì col rappresentante in Palermo della Compagnia Generale di Navigazione Italiana e dopo avere esposto le sue condizioni e di trovarsi provvisto di un atto di richiamo del proprio cognato Camerata Filippo residente nella città di Chicago, conchiuse il contratto di noleggio ed il giorno 23 maggio del corrente anno partì da Palermo diretto a New-York. Ma, giunto in quest'ultima città il giorno 8 giugno 1905, dalle Autorità federali americane non fu ammesso allo sbarco perchè aveva superato l'età prescritta dalla legge degli Stati Uniti. Egli perciò fu costretto a rimpatriare e, ritornato a Palermo il 24 giugno del corrente anno, col reclamo depositato il giorno 18 luglio ultimo stabilì di sperimentare la sua azione per rivalsa di danni ritenendo che la Compagnia dovesse risponderne.

Considerato in diritto che pel principio fondamentale stabilito dallo art. 24 della vigente legge sull'emigrazione del 31 gennaio 1901, n. 23, e per gli obblighi inerenti all'ufficio di vettore, questi è obbligato a rispondere verso l'emigrante respinto dal luogo di destinazione, quando sia provato che a lui erano note, prima della partenza, le circostanze che avrebbero determinato la rejezione dell'emigrante.

In applicazione di tale principio e per la protezione e tutela che la legge ha voluto accordare ai poveri emigranti, il vettore è tenuto ad accertare prima della partenza se le persone che intendono emigrare si trovino o meno nelle condizioni previste dallo Stato straniero verso il quale esse si dirigono e deve astenersi dal rilasciare il biglietto d'im-

barco qualora una o più delle circostanze dichiarate urtino con la disposizione proibitiva della legge straniera.

Nella fattispecie il ricorrente Andolina, per le condizioni inserite nel foglio d'interrogatorio, poteva emigrare negli Stati Uniti d'America perchè egli non aveva raggiunto l'età di 45 anni (ne aveva solo 42), possedeva L. 150 ch'erano sufficienti per provvedere ai primi bisogni dopo lo sbarco in America, non era vincolato da un contratto di lavoro e trovavasi in buone condizioni di salute.

Epperò l'Andolina, per le circostanze da lui dichiarate e raccolte nel citato foglio, trovavasi in perfetta armonia colle norme che regolano la immigrazione negli Stati della Confederazione Americana e quindi egli a torto reclama per conseguire l'indennizzo dei danni sofferti, dei quali non può in questo caso rispondere, come si pretende, la Compagnia vettrice, perchè essa, indipendentemente dall'atto di richiamo del cognato, non poteva negarsi a rilasciare il biglietto d'imbarco.

Nè può farsi ricadere alcuna colpa sul vettore perchè fu riconosciuto malaticcio nella visita sanitaria subita dall'Andolina nel porto di New-York, come si rileva nelle informazioni ufficiali sopra riferite del Commissariato dell'Emigrazione, perchè le Compagnie di navigazione non hanno per legge alcun dovere nè ragione alcuna d'ingerirsi nel preventivo riconoscimento della idoneità fisica degli emigranti la quale, come è risaputo, viene accertata da appositi medici incaricati dal Governo nei porti di Palermo e di Napoli, il di cui competente giudizio non va soggetto ad alcuna censura.

Nè in questa causa può sollevarsi alcuna questione circa l'età, perchè questa non raggiungeva i 45 anni, nè può elevarsi una causa di responsabilità nel fatto che un fratello dell'Andolina residente negli Stati Uniti d'America non trovavasi in buone condizioni finanziarie, dappoichè la Compagnia non è chiamata ad accertare la condizione dei parenti delle persone che emigrano, il che sfugge alle attribuzioni inerenti al suo ufficio, e non è equo per altro nè ragionevole spingere le pretese sino a questo punto estremo ed assurdo.

Ritenuto che la circostanza addotta dalla parte attrice alla pubblica udienza, quella cioè di trovarsi provvisto l'emigrante di un biglietto antipagato, non giova a modificare i termini della questione in esame ed aggiungere altri doveri a quelli inerenti all'ufficio di vettore, perchè il biglietto antipagato che si acquista negli Stati Uniti o con denaro a contanti o mediante prestazioni d'opere è accettato dai vettori come un modo di pagamento, essendo esso, al pari della carta moneta o di un titolo di rendita al portatore, un valore commerciale facilmente negoziabile e corrispondente in questo caso al prezzo del nolo pattuito.

Attesochè per le premesse osservazioni non può addebitarsi alcuna colpa alla Compagnia Generale di Navigazione Italiana per la rejezione dell'Andolina, onde l'azione da lui promossa per risarcimento di danni non è fondata in legge e non può quindi accogliersi.

Per questi motivi

Rigetta il ricorso, ecc.

COMMISSIONE ARBITRALE DI PALERMO

29 settembre 1905.

Pres. RANIERI — Rel. CANTONE.

Licata c. Comp. " La Patria „

.....
Omissis.

La Commissione:

Ha considerato in fatto che il ricorrente, volendo fare emigrare negli Stati Uniti d'America e precisamente nella città New-Orleans il figlio minorenni di anni 14, Giuseppe, dove avrebbe ritrovato il cugino Zucaro Vincenzo colà residente, accudì col rappresentante della Compagnia di Navigazione " La Patria „, e dopo avergli esposta questa condizione e che lo stesso minorenni era stato regolarmente affidato a Licata Francesco di lui zio, giusta atto di consenso fatto avanti il Sindaco di Castronovo, addì 14 settembre 1904, conchiuse il contratto di noleggio.

Il detto Licata avrebbe dovuto imbarcarsi sul piroscafo *Massilia* in partenza da Palermo e diretto a New-Orleans; ma avvenne che per uno spostamento d'itinerario non potè più avere luogo il viaggio nel detto piroscafo ed invece potè effettuarsi sul piroscafo *Patria* diretto a New-York, dalla quale città la Compagnia gli avrebbe fatto proseguire il viaggio in ferrovia sino al luogo di destinazione, New-Orleans. Per questo spostamento il Licata Francesco non mantenne l'affidamento del minorenni di lui nipote e questi fu invece consegnato al contadino di Lercara Sferlazzo Antonino il quale, giusta l'atto di affidamento rogato addì 30 settembre 1904 presso Notar Rosolino Moscatello di Palermo, assunse la cura di accompagnare il detto minorenni durante tutto il viaggio.

Se non che, quando questi giunse a New-York, dalle Autorità federali Americane preposte al servizio d'immigrazione venne respinto per la sua età troppo giovanile e perchè lo zio cui era diretto lo attendeva a New-Orleans giusta quanto si afferma.

Epperò fu costretto il detto minorene a rimpatriare e fu reimbarcato sullo stesso piroscalo *Patria* col quale fece il viaggio di ritorno in Italia giungendo il 12 novembre a Castronovo.

Per questi fatti il ricorrente Licata Luigi, nell'interesse del detto di lui figlio, ha creduto, col ricorso depositato nella Cancelleria della Commissione il giorno 6 febbraio 1905, di poter sperimentare l'azione per rivalsa di danni dei quali ritiene responsabile il vettore.

Considerato in dritto che, in applicazione del principio sancito dall'art. 24 della legge sull'emigrazione del 31 gennaio 1901, n. 23, e per i doveri inerenti all'ufficio di vettore, questi diviene responsabile dei danni prodotti dalla rejezione dell'emigrante quando rilascia il biglietto d'imbarco a persona che non può essere ammessa nello Stato straniero verso il quale si dirige, per le norme che colà regolano l'immigrazione e che lo stesso vettore è tenuto a conoscere.

Ritenuto che nel caso in ispecie, secondo le circostanze dichiarate dal Licata Giuseppe prima della partenza ed inserite in apposito foglio d'interrogatorio, non può sorgere quistione sul fatto che fu rilasciato il biglietto d'imbarco ad un minorene, perchè nè dalle leggi italiane nè da quelle degli Stati Uniti è vietata la emigrazione ai ragazzi di 14 anni quando essi siano accompagnati da persona adulta che con regolare atto di consenso assuma la cura di accompagnarli sino al luogo di destinazione.

Ma sta in fatto che la Compagnia di suo arbitrio, e ciò non forma oggetto di contestazione fra le parti in causa, ha creduto di modificare il contratto di noleggiamento interceduto coll'emigrante e spostare tutto l'itinerario del viaggio, per cui il minorene Licata, quantunque fosse stato affidato al nominato Sferlazzo che, invece dello zio, assunse la cura di accompagnarlo durante il viaggio, non trovò nel porto di sbarco di New-York chi lo avrebbe ricevuto.

Ora è evidente che la Compagnia "La Patria", in questo affare ha agito con soverchia leggerezza e se avesse usato una maggiore prudenza avrebbe dovuto comprendere che essa andava incontro ad una manifesta responsabilità, primo per avere modificato senza averne la facoltà il contratto conchiuso fra le parti, ed in secondo luogo perchè, trattandosi nel caso concreto dell'emigrazione di un minorene di 14 anni, il pericolo della rejezione poteva facilmente presagirsi non trovandosi nel porto di New-York lo zio cui doveva essere consegnato.

Considerato che per i fatti suesposti è evidente e chiara la colpa della Compagnia per avere lasciato partire un emigrante che, pur avendo le condizioni richieste, non avrebbe ritrovata nel porto di sbarco la persona alla quale, giusta il contratto di noleggiamento, doveva essere consegnato, onde

deve farsi diritto alle domande attrici e condannare il vettore al risarcimento dei danni che ha cagionato col fatto proprio e per sua imprudenza.

Per questi motivi

.....
Omissis.
.....

Condanna il vettore, ecc.

COMMISSIONE ARBITRALE DI PALERMO.

31 ottobre 1905.

Pres. RANIERI — Rel. CANTONE.

Macaluso ed altri c. Navig. Gen. Ital.

.....
Omissis.
.....

Ritenuto che i ricorrenti, quantunque regolarmente invitati dall'ufficio a presentarsi davanti a questa Commissione nell'udienza del 31 ottobre 1905, in cui doveva discutersi la loro causa, non si presentarono nè curarono di farsi rappresentare da uno speciale difensore;

Ritenuto che l'avv. Salvatore Pace, firmatario del ricorso, non ha alcuna veste legale per sostenere l'azione che intende promuovere nell'interesse dei predetti emigranti Macaluso e Profeta perchè non è munito di procura speciale che lo abiliti a sottoscrivere il prodotto gravame;

Considerato che la Commissione non può pronunziare il suo provvedimento in ordine alla desistenza del ricorso da parte degli interessati perchè essa non risulta da una formale ed esplicita dichiarazione di rinuncia, rilasciata nelle forme legali, ma sibbene da una informazione ufficiale del Sottoprefetto di Corleone basata sulle comunicazioni verbali fatte dai ricorrenti al Sindaco di Corleone quando furono avvertiti della discussione della loro causa;

Considerato che nel caso presente non esiste un vero e proprio ricorso che possa formare oggetto dei provvedimenti dell'Autorità adita, perchè coloro che avevano interesse a far valere le loro azioni non lo hanno sottoscritto nè curarono di costituire un loro legittimo rappresentante;

Attesochè per le premesse ragioni sono attendibili le eccezioni e deduzioni della Compagnia vettrice convenuta in giudizio, la quale chiede il rigetto dell'azione promossa da chi non poteva avere alcun interesse.

Per gli esposti motivi

La Commissione

Dichiara inaccettabile il ricorso, ecc.

COMMISSIONE ARBITRALE DI PALERMO.

31 ottobre 1905.

Pres. RANIERI — Rel CANTONE.

Pumilia c. Nav. Gener. Ital.

.....
Omissis.

La Commissione:

Ha considerato in fatto che il ricorrente, volendo emigrare negli Stati Uniti d'America e precisamente nella città di New-Orleans in cerca di lavoro, accudì col rappresentante della Compagnia di Navig. Gen. Italiana e, dopo avergli esposto le sue condizioni, chiese ed ottenne il biglietto d'imbarco.

Compiute le operazioni preliminari, partì da Palermo il giorno 15 aprile 1905 col piroscafo *Vincenzo Florio*, ma, giunto in New-York e sottoposto a nuovo interrogatorio, fu, dalle Autorità federali americane preposte al servizio d'immigrazione, respinto per motivo che lo stesso ricorrente non sa indicare. Fu perciò costretto reimbarcarsi sul piroscafo *Vincenzo Florio*, col quale giunse nel porto di Palermo il giorno 3 giugno 1905 e di là proseguì il viaggio sino al suo paese di origine.

Per questi fatti il reclamante crede di aver diritto di sperimentare la sua azione per risarcimento di danni, ritenendo che la Compagnia di Navig. Gen. Italiana da lui convenuta in giudizio sia incorsa nella responsabilità prevista dall'art. 24 della legge sulla emigrazione del 31 gennaio 1901, n. 23, per avere rilasciato il biglietto d'imbarco ad una persona che non trovavasi nelle condizioni richieste dalle leggi o norme che regolano l'immigrazione negli Stati Uniti d'America, che il vettore è tenuto a conoscere indipendentemente da qualsiasi notizia o pubblicazione ufficiale. Egli perciò col reclamo depositato nella Cancelleria della Commissione Arbitrale il giorno 4 luglio 1905 propone formale ricorso e con esso chiede il condannatorio della Compagnia al pagamento dei danni sopra dichiarati.

Visto che il reclamo di cui trattasi, essendo stato presentato nei termini utili stabiliti dall'articolo 26 della precitata legge, può essere discusso nel merito;

Viste le informazioni del Commissariato dell'Emigrazione, il quale, con lettera del 23 agosto 1905, n. 10585-43-30 comunica a questa Prefettura che l'emigrante Pumilia Lorenzo fu respinto dagli Stati Uniti d'America perchè era affetto da tracoma, considerato come malattia contagiosa.

La Commissione:

Ha considerato in diritto che pel principio fondamentale, stabilito dall'art. 24 della precitata legge, il vettore incorre nella responsabilità cominata dallo stesso articolo ed è passibile del pagamento dei relativi danni verso l'emigrante che sia respinto dal paese di destinazione in forza delle leggi locali sull'immigrazione, quando sia provato che a lui erano note prima della partenza le circostanze che avrebbero determinato la rejezione dell'emigrante.

Da questo principio e dagli obblighi inerenti all'ufficio di vettore si deduce che questi, prima di concludere il contratto di noleggio, ha per legge l'obbligo di accertare tutte le condizioni delle persone che emigrano e, qualora egli riconosca che una o più delle circostanze dichiarate, sia rispetto all'età, alla esistenza o meno dei mezzi finanziari per provvedere ai primi e precipui bisogni della vita, alla condizione civile e sociale, alla esistenza o meno di un vincolo preventivo di contratto di lavoro, ed in generale di ogni altra circostanza che trovasi registrata in apposito foglio d'interrogatorio, non è conforme alle norme stabilite dalla legge del paese straniero dove l'emigrante si dirige, deve assolutamente astenersi dal rilasciare il biglietto d'imbarco.

Epperò il vettore se, dopo avere compiuto questo accertamento e riconosciuto che una o più delle condizioni dichiarate incontra l'ostacolo della legge straniera che proibisce o vieta l'immigrazione, rilascia il biglietto d'imbarco, egli indubbiamente incorre nella responsabilità prevista dal citato articolo e si rende col fatto proprio passibile della condanna al risarcimento dei danni.

Nella fattispecie ed in assenza di alcuna ragione difensiva da parte dell'attore contumace, non resta che esaminare se il motivo di rejezione risultante dalle informazioni ufficiali del Commissariato possa indurre una causa di responsabilità del vettore per ritenerlo passibile del risarcimento dei danni prodotti dalla patita rejezione.

La risposta affermativa a questa domanda potrebbe darsi nel caso in cui il riconoscimento della esistenza o meno di malattie contagiose sulle

persone che emigrano rientrasse nei doveri inerenti all'ufficio del vettore per dedurre la naturale conseguenza che il mancato adempimento di questo dovere lo costituisse in colpa per avere rilasciato un biglietto di imbarco ad un emigrante che non poteva partire.

Ma ciò, nel caso concreto, non può certamente affermarsi poichè, come giustamente osserva la Compagnia convenuta in giudizio, l'accertamento delle condizioni sanitarie degli emigranti è devoluto ad uno speciale medico americano riconosciuto dai due governi italiano ed americano, il quale è incaricato di eseguire una preventiva visita degli emigranti e dichiarare, colla competenza che non gli si può contestare, se costoro siano in buone o cattive condizioni di salute ed immuni da malattie contagiose per essere ammessi allo sbarco.

Or non può ammettersi che da tale accertamento, affidato ad un sanitario espressamente incaricato della bisogna, debba indursi una responsabilità del vettore che è rimasto completamente estraneo a tale verifica, onde la domanda dell'attore per risarcimento di danni che non derivano da fatto e colpa del vettore, non può accogliersi.

Per gli esposti motivi

La Commissione

Respinge il ricorso, ecc.

COMMISSIONE ARBITRALE DI PALERMO.

20 dicembre 1906.

Pres. RANIERI — Rel. CANTONE.

Buccola c. Comp. "Hamburg-Amerika Linie",

Omissis.

La Commissione:

Ha considerato in fatto che il ricorrente, volendo emigrare negli Stati Uniti d'America, e precisamente nella città di Jonhstown Pa, dichiarando che andava a raggiungere il figlio Buccola Gaetano colà residente, accudì col rappresentante della Compagnia amburghese americana, e, dopo avergli esposto le sue condizioni, chiese ed ottenne il biglietto di imbarco.

Compiute le operazioni preliminari, partì da Palermo il giorno 2 luglio 1906 col piroscafo *Moltke*, giunse in New York il 16 dello stesso mese, e colà, sottoposto a nuovo interrogatorio, fu, dalle autorità federali americane, preposte al servizio d'immigrazione, respinto perchè era di età avanzata, affetto da ernia e perchè i figli colà residenti trovavansi in non buone condizioni finanziarie, come si rileva dalle informazioni ufficiali del Commissariato generale di Roma; fu perciò costretto a reimbarcarsi sul piroscafo *Prince Albert*, col quale giunse nel porto di Napoli il giorno 23 agosto 1906 e di là proseguì il viaggio sino al suo paese di origine.

Per questi fatti il reclamante crede di aver diritto di sperimentare la sua azione per risarcimento di danni, ritenendo che la Compagnia predetta, da lui convenuta in giudizio, sia incorsa nella responsabilità prevista dall'art. 24 della legge sulla emigrazione del 31 gennaio 1901, n. 23, per aver rilasciato il biglietto di imbarco ad una persona che non trovavasi nelle condizioni richieste dalle leggi o norme che regolano l'immigrazione negli Stati Uniti d'America, che il vettore è tenuto a conoscere indipendentemente da qualsiasi notizia o pubblicazione ufficiale.

Egli perciò, col reclamo depositato nella cancelleria della Commissione arbitrale il giorno 6 ottobre 1906, propone formale ricorso e con esso chiede il condannatorio della Compagnia al pagamento dei danni sopra dichiarati.

Considerato che la disposizione contenuta nel precitato art. 24 trova, in questa causa, la sua applicazione, perchè era nota al vettore prima

della partenza dell'emigrante, per le notizie inserite nel foglio d'interrogatorio, la condizione dell'età avanzata per la quale è vietata, in massima, dalle leggi americane vigenti, la immigrazione negli Stati Uniti d'America, fatta eccezione soltanto a riguardo di quelle persone che fossero fornite di valida garanzia di parenti prossimi o amici che, nel caso presente, non esisteva.

Considerato che l'età avanzata del ricorrente Buccola deve ritenersi motivo prevalente determinante la di lui reiezione dal porto di destinazione, ed in questo caso il vettore, tenuto a conoscere l'ostacolo nascente della legge proibitiva straniera e che sapeva avere l'emigrante raggiunto l'età di anni 56, avrebbe potuto impedire le conseguenze dannose che ora si lamentano non rilasciando il biglietto d'imbarco ad una persona le di cui condizioni dichiarate all'atto della partenza non erano in perfetta armonia con le norme dello Stato verso il quale esso dirigevasi. L'aver agito contrariamente a questo elementare suo dovere lo costituisce in stato di vera ed effettiva responsabilità, nè giova ad attenuarla il fatto dedotto che l'emigrante doveva essere ammesso alla partenza perchè provvisto di un biglietto antipagato, giacchè questo è un modo comunemente scelto dagli emigranti per pagare il prezzo del nolo, ma non può, in ogni caso, produrre gli effetti che il vettore vorrebbe attribuirvi senza pervenire all'assurda conseguenza di sospendere o negare agli emigranti le guarentigie che la legge del 31 gennaio 1901 ha voluto concedere quando la loro reiezione sia dipendente da colpa o negligenza della Compagnia di navigazione.

Che le asserite insistenze dell'emigrante e gli uffici dell'Ispettore di porto non valgono certamente a scagionare il vettore della responsabilità assunta perchè egli aveva bene il diritto di negare la partenza a persona che non trovavasi nelle condizioni richieste, mentre cedendo alle insistenze, ha voluto assumere una responsabilità che dovevasi evitare nel caso del ricorrente Buccola.

Che, per le circostanze sopra esposte, è passibile di condanna la Compagnia amburghese americana per avere imprudentemente ammesso allo imbarco il Buccola che aveva raggiunto l'età di 56 anni, la di cui reiezione era facilmente prevedibile per la sanzione della legge e per la costante giurisprudenza adottata da questa Commissione in molti consimili ricorsi già discussi e decisi. Epperò l'azione promossa dal ricorrente, essendo fondata in dritto, merita accoglimento.

Per le premesse considerazioni;

Omissis.

Condanna, ecc.

COMMISSIONE ARBITRALE DI PALERMO.

4 aprile 1907.

Pres. RANIERI — Rel. CANTONE.

Vitale c. Navig. Gener. Ital.

Omissis.

La Commissione

Ha considerato primieramente in punto di fatto che, secondo la corrispondenza riportata nel copia lettere della Compagnia di Navigazione Generale Italiana il contratto d'imbarco dell'emigrante Vitale fu stipulato e completato in Pietraperzia col rappresentante autorizzato della stessa Compagnia colà residente.

Nei riguardi poi della eccezione pregiudiziale d'incompetenza per territorio della Commissione adita, il di cui esame deve precedere qualunque discussione di merito della presente causa, è da osservare che la prova fornita dal rappresentante della Compagnia per mezzo del registro copia lettere, regolarmente ordinato del Presidente di questo Tribunale Civile e bollato, dimostra l'assunto del vettore, che il contratto di noleggio ebbe il suo perfezionamento col pagamento del relativo prezzo al rappresentante autorizzato dello stesso vettore residente nel comune di Pietraperzia, che fa parte della Provincia di Caltanissetta.

Se così stanno le cose, le deduzioni fatte dalla parte attrice alla pubblica udienza debbono considerarsi come semplici affermazioni che questo Consesso non crede di prendere in esame perchè smentite dalle prove fornite dal vettore per mezzo dei suoi registri bollati e vidimati, i quali fanno piena fede, nè pare che sia opportunamente invocato a tale riguardo dalla controparte il disposto dell'art. 1328 del Cod. civ. se si tien conto della speciale natura dei giudizi devoluti a questa Commissione Arbitrale, la quale è chiamata a risolvere le controversie fra vettore ed emigrante come bonaria componitrice delle stesse vertenze. Epperò le ragioni sopra esposte valgono a confermare la legittimità della dedotta eccezione d'incompetenza, ed in omaggio al preciso disposto dell'art. 27

della vigente legge sull'emigrazione del 31 gennaio 1901 spetta alla Commissione Arbitrale della Provincia di Caltanissetta, dove l'emigrante Vitale contrattò per l'imbarco, il pronunziarsi sul merito della vertenza e sulla pretesa responsabilità della Compagnia per l'avvenuta rejezione del Vitale dal Porto di New-York.

Per gli esposti motivi

La Commissione

*Dichiara la propria incompetenza per territorio, ecc.

COMMISSIONE ARBITRALE DI PAVIA.

10 luglio 1907.

Pres. PISANI — Rel. ZANETTI.

Fagnani ed altri c. Navig. Gen. Ital.

Omissis.

Ritenuto:

Che il ricorso in data 24 febbraio con cui chiedesi alla Società sumentovata quale vettore di emigranti un indennizzo rispettivamente di L. 912.50, 912.50, 962.50, 1167.50, 912.50 *ut supra* per danni subiti in conseguenza del naufragio del *Sirio*, avvenuto presso le isole Hormigas il 4 agosto decorso, pervenne al Prefetto in data 4 marzo successivo.

Che per dichiarazione dei ricorrenti, questi ebbero a rientrare dopo il naufragio in Italia sbarcando a Genova il 16 agosto, donde recaronsi immediatamente a Ottobiano.

Ritenuto quindi che tale ricorso, giusta il tassativo precetto dell'articolo 26 della legge 31 gennaio 1901, N. 23, non venne presentato nel termine voluto di tre mesi, talchè ne consegua la sua irricevibilità.

Considerato che, decaduto per fatto proprio dalla facoltà di adire la speciale giurisdizione creata dal legislatore nell'interesse dell'emigrante, potrà esso, se del caso, convenire agli stessi effetti avanti il magistrato ordinario il vettore, facoltà questa accordatagli dalla disposizione letterale dell'art. 26 della ricordata legge, la quale in tal senso viene illustrata da quella degli art. 84 e 86 del Regolamento in applicazione della legge medesima.

Attesochè se non competesse all'emigrante un'utile azione avanti l'Autorità giudiziaria in caso di tardivo ricorso alla Commissione Arbitrale provinciale la legge d'emigrazione, che è precipuamente legge di protezione dell'emigrante, creerebbe a questo una situazione manifestamente svantaggiosa e iniqua in confronto di ogni altro cittadino, cui l'azione per risarcimento di danni innanzi l'Autorità ordinaria prescrive in un trentennio.

Per questi motivi
salvo e impregiudicato ogni diritto e azione del ricorrente, da esperirsi in sede competente, ne dichiara irricevibile la domanda.

COMMISSIONE ARBITRALE DI PERUGIA.

30 settembre 1903.

Pres. VERDI — Rel. LEVI-CAVITELLI.

Naticchioni c. Comp. "Norddeutscher Lloyd",.

Omissis.

Considerando poi, quanto alla eccezione pregiudiziale sollevata dal rappresentante De Luca, che l'art. 27 della legge deve in questo caso interpretarsi alla stregua dell'art. 36 del Codice di commercio, che regola la stipulazione dei contratti fra persone lontane, in forza del quale e in vista della specialità del contratto, questo era perfetto appena il De Luca, ricevuta la proposta, fermò due posti sul piroscafo *Weimar* pel Naticchioni e pel figlio, dandone poi loro avviso.

Che pertanto è alla Commissione arbitrale di Napoli che il Naticchioni deve dirigersi, mentre per la benevola giurisprudenza ora invalsa in ogni ordine di giudizi, è a ritenersi che il ricorso di lui, presentato a questa Commissione nel termine prescritto dagli art. 26 della legge e 83 del regolamento, non sia soggetto a decadenza, perchè l'errore in cui il Naticchioni è caduto ritenendo la competenza di questa Commissione è pienamente scusabile, avendo egli ritenuto applicabile alla commissione data per l'accaparramento di biglietto d'imbarco la regola generale per i contratti fra persone lontane.

Per questi motivi

Omissis.

Dichiara la propria incompetenza, ecc.

COMMISSIONE ARBITRALE DI POTENZA.

4 maggio 1903.

Pres. PIERGIANNI — Rel. DE NATALE.

Toscano Nicola c. Navig. Gen. Italiana.

.....
Omissis.

FATTO:

Con ricorso in data 16 ottobre 1902 Toscano Nicola chiedeva a questa Commissione di essere rivalso dei danni a lui prodotti, perchè respinto dal porto di New York, per aver compiuta l'età di 52 anni, essendo questa circostanza nota al vettore, Società di emigrazione, Navigazione Generale Italiana. Chiedeva, quindi, che il vettore stesso fosse condannato a pagargli la somma di lire 550, a norma dell'art. 24 della legge 31 gennaio 1901 sull'emigrazione.

All'udienza del 20 dicembre 1902 il procuratore del Toscano si riportò al suo reclamo, ed il rappresentante del vettore impugnò la domanda, asserendo di non esser tenuto a rispondere delle conseguenze della reiezione dell'emigrante, essendosi accertato, prima della partenza, che l'emigrante non era nella condizione di dover essere respinto al porto di arrivo, e ciò perchè l'emigrante rilasciò una dichiarazione a segno di croce, che viene esibita alla Commissione, dalla quale risulta che egli andava a raggiungere un suo nipote Nicola Zampini, e che l'art. 24 della legge non è applicabile perchè non esiste negli Stati Uniti una legge sui limiti di età per l'immigrazione.

L'avvocato Bonifacio, a sua volta, nell'interesse del Toscano, impugna la legalità dell'esibito documento e sostiene che la dichiarazione in parola non poteva aver alcuna efficacia, non avendo il Toscano, nel firmarla, accettato di sottoporsi a tutte le eventualità di una rejezione.

Deduceva pure che avendo la Società rimpatriato a sue spese l'emigrante respinto, aveva con ciò, implicitamente, riconosciuto il proprio torto.

Premesso ciò, in fatto, la Commissione ha considerato

IN DIRITTO:

Che per l'art. 24 della legge sopracitata sull'emigrazione il vettore è responsabile dei danni verso l'emigrante che sia respinto dal paese di destinazione in forza delle leggi locali sull'immigrazione, quando sia provato che a lui erano note, prima della partenza, le circostanze che avrebbero determinato la rejezione dell'emigrante.

Occorre quindi preliminarmente considerare:

1° se l'emigrante fu respinto da New York in forza delle leggi locali sull'immigrazione;

2° se tali leggi erano conosciute dal vettore prima della partenza dell'emigrante.

Sulla prima di queste quistioni la Commissione ha considerato che certamente l'emigrante fu respinto da New York in forza di una disposizione legalmente data da quelle autorità, non potendosi, fino a prova contraria, ritenere che in uno stato civile dovesse prevalere l'arbitrio. È vero, tuttavia, che negli Stati Uniti, non esiste, per quanto riflette i limiti d'età, alcuna norma fissa, ma non è meno vero che il citato art. 24 parlando di leggi locali estere ha voluto aver riguardo a tutte quelle disposizioni che in paese estero *legis habunt vigorem*. Ciò posto, e se, come si è detto, le rejezioni degli emigranti da New York non sono effetto di un arbitrio, è chiaro che le autorità americane hanno, sia pure per consuetudine, il diritto di regolare l'emigrazione negli Stati Uniti, e le loro disposizioni hanno, senza alcun dubbio, la stessa efficacia di una legge.

Sulla seconda quistione la Commissione considera che una Società di navigazione la quale, per i suoi stessi traffici, è in continuo contatto con le autorità americane, non poteva in nessun caso ignorare le disposizioni che da tali autorità fossero emanate in materia di emigrazione. Nè si dica che la possibile rejezione di tutti coloro che avessero superata l'età dei 45 anni fu resa nota soltanto con la circolare del Commissariato dell'Emigrazione in data 3 settembre 1902, perchè questa circolare fu emanata nell'interesse degli emigranti i quali potevano ignorare le disposizioni vigenti negli Stati Uniti, e non nell'interesse dei vettori che non hanno mai avuto bisogno di consigli in materia riguardante il traffico. Del resto, dalla circolare stessa si desume che il divieto di sbarcare fatto alle persone di età maggiore dei 45 anni è di molto anteriore alla data della circolare. Ad ogni modo doveva il vettore provare che gli erano ignote le leggi locali in forza delle quali l'emigrante fu respinto e ciò prima della partenza, perchè se la prova del contrario dovesse cadere a carico dell'emigrante, verrebbe frustrata, a giudizio della Commissione, la dispo-

sizione del citato art. 24 della legge, non essendo possibile che ignoranti contadini, quali sono gli emigranti, potessero essere in grado di dimostrare la malafede di potenti Società.

Adunque, contro la presunzione *iuris tantum* che il vettore fosse edotto, prima della partenza, delle ragioni che potevano causare la reiezione dell'emigrante, non è stata prodotta alcuna prova che potesse convincere del contrario.

Premesse queste considerazioni preliminari, la Commissione è convinta che le dichiarazioni in moduli a stampa fatte firmare dagli emigranti prima della partenza non possano affatto implicare una rinuncia a diritti sanciti dalla legge, quando non è dimostrato che chi firmò ebbe esatta conoscenza delle conseguenze che da tal fatto potevano derivare.

È vero che, dinanzi all'autorità giudiziaria, tali dichiarazioni avrebbero ben altra efficacia, ma non per nulla la legge, derogando dalla norma generale, ha costituito speciali tribunali in questa materia, giudici arbitrali che debbono dirimere le controversie *ex bono et aequo* e senza il rigorismo del diritto privato.

Ma, a prescindere da ciò, se, come nella specie, nelle sopraindicate dichiarazioni l'emigrante ha detto il vero, e non pertanto è stato respinto al porto di partenza, chi dovrà rispondere delle conseguenze se non il vettore? Se ha detto il falso, chi deve provare la falsità delle dichiarazioni dell'emigrante, e perchè è stato respinto?

Ma si dice: se, all'udienza, attore e convenuto sono stati in ciò di accordo, noi ignoriamo la causa vera per cui l'emigrante è stato respinto. Ma è chiaro che anche qui ricorre la considerazione fatta di sopra. E invero, se all'emigrante non si rende nota la causa della reiezione, nè egli, per l'immediato reimbarco, ha alcun mezzo di rendersene edotto, è chiaro che è il vettore che deve informarsene, perchè egli ha interesse a far respingere gli eventuali reclami dell'emigrante nel caso che la reiezione sia avvenuta per colpa di quest'ultimo. In complesso questa Commissione è convinta, nella sua equità, che al solo vettore incomba l'onere della prova in questa materia, altrimenti l'ultima legge sull'emigrazione non potrebbe avere alcuna pratica efficacia.

Quindi, in mancanza di prova contraria, è da ritenere che l'emigrante sia stato respinto, come egli afferma, perchè maggiore degli anni 45, circostanza questa nota al vettore prima della partenza.

Nè il fatto che l'emigrante aveva indicato, nella dichiarazione da lui firmata, il nome del parente che andava a raggiungere in America, può esimere il vettore della sua responsabilità, perchè, come si è detto, la Commissione è convinta della nessuna serietà della ripetuta dichiarazione, specialmente nella forma in cui viene fatta, cioè su moduli a stampa e

con la firma o il segno di croce dell'emigrante, mentre non esclude che tali dichiarazioni siano opera esclusiva dell'agente di emigrazione, od almeno effetto dei suggerimenti di lui.

Solo quando i vettori avranno dimostrato in modo non dubbio che le ripetute dichiarazioni degli emigranti sono veramente spontanee, sarà possibile ritenere la malafede di questi ultimi, ed esonerare i vettori da ogni responsabilità.

Poichè, quanto ai danni chiesti dal Toscano, mentre sono dovute le spese di viaggio e l'indennità giornaliera di L. 1.50 per 48 giorni, uguale al prezzo corrente delle mercedi dei contadini in Basilicata, in tutto lire trecentoventisette; non è possibile addebitare al vettore gli altri indennizzi pretesi dal reclamante (per abiti nuovi, piccole spese, vendita di animali, ecc.) non essendo tali spese una conseguenza della rejezione dell'emigrante dal porto di New York.

Per questi motivi;

.....
Omissis.

.....
 Condanna la Società, ecc.

COMMISSIONE ARBITRALE DI POTENZA.

16 luglio 1908.

Pres. BORRELLI — Rel. MARCHESANI.

Fasanella c. Compagnia "Lloyd Italiano",.

.....
Omissis.

FATTO.

Fasanella Donato, nell'interesse del suo figlio minore Vito, propose reclamo contro la Società di navigazione "Lloyd Italiano", per essere stato respinto dagli Stati Uniti di America, onde ottenere il risarcimento dei danni sofferti. La Società, in contumacia del reclamante, ha opposte diverse eccezioni elencate nel verbale di causa, che si addimostrano prive di fondamento.

DIRITTO.

1° Infatti, non regge l'eccezione incompetenza *ratione loci*, perchè sebbene il biglietto fu antipagato le pratiche per commutare il biglietto medesimo furono fatte a S. Fele col rappresentante della Società stessa.

2° Non occorre fare altre indagini per assodare il giorno del ritorno in patria del reclamante, perchè chi propone l'eccezione di decadenza deve darne la prova.

3° Non è esatto l'affermare che la Società non sia in colpa, perchè il minore fu abbandonato nell'atto dello sbarco da chi l'accompagnava: se questa fosse stata la causa della rejezione la cosa sarebbe stata discutibile; invece il Fasanella fu respinto per difetti fisici che la Società poteva benissimo prevedere come causa della rejezione, onde è sempre applicabile la disposizione dell'art. 24 della legge.

4° Infine, non è esatto che i motivi addotti dal Commissariato per la rejezione non siano veri sol perchè l'emigrante ha creduto che fossero diversi, come neppure è esatto che il biglietto antipagato obblighi la Società ad imbarcare senz'altro il portatore di esso. L'erroneità di tale

assunto è evidentissima solo che si pensi che portatori di tali biglietti potrebbero essere degli storpi e dei deformati addirittura, e sarebbe assurdo sostenere che costoro dovessero essere imbarcati, quantunque fosse certa la loro rejezione.

Poichè i danni possono liquidarsi in lire trecento.

Per tali motivi

.....
Omissis.
.....

.....
Condanna il vettore, ecc.

COMMISSIONE ARBITRALE DI REGGIO CALABRIA.

6 maggio 1907.

Pres. VORLUME — Rel. D'AMICO.

Sorbara c. Comp. "White Star Line",.

.....
Omissis.

FATTO.

Con dimanda del 17 e 26 settembre 1906 Sorbara Francesco si rivolgeva alla Commissione Arbitrale di Reggio Calabria, assumendo che nel giugno precedente col piroscalo *Cretic* della "White Star Line", era partito da Napoli per New-York pagando L. 180 di nolo, non senza prima assicurare tale nolo per L. 200 con la "Società Esperia",.

Ma giunto a New-York veniva respinto per malattia di occhi preesistente, giungendo il 14 luglio a Napoli e quindi proseguendo a sue spese il viaggio di ritorno al suo paese nativo Martone, da dove non aveva mancato di rivolgersi alla Compagnia, la quale gli aveva inviato la irrisoria somma di L. 10. Egli non chiedeva una precisata somma di indennizzo, ma si rimetteva all'equità della Commissione spiegando che prima di partire per procurarsi la indispensabile somma di L. 300 aveva dovuto contrarre il debito di L. 400 usurario, ed al ritorno era rimasto privo di lavoro per un mese. Aggiungeva che le sue misere condizioni non gli permettevano di fare il viaggio per difendersi di persona, nè di farsi difendere da un patrocinatore.

La Compagnia "White Star Line", comparsa a mezzo dell'avv. Biagio Calvoro ha resistito, opponendo innanzi tutto la inammissibilità di ogni azione di danni verso la Compagnia per l'avvenuto contratto di assicurazione, eseguito pienamente con l'avvenuto rimborso del biglietto da parte dell'*Esperia*, e che, a mente delle disposizioni del Codice di commer-

cio e per contratto stesso convenuto con la detta Società di assicurazione, questa era cessionaria verso la Compagnia di assicurazione dei diritti dovuti al Sorbara per l'art. 24 Legge sull'emigrazione. In merito poi ha osservato che niuna colpa era in essa nella rejezione del Sorbara, trovato sano nella visita medica al porto di Napoli, e che egli stesso avrebbe dovuto conoscere o dichiarare la malattia che l'affligeva, la quale era affatto ignota ad essa. Anzi una recente circolare del Commissario generale proibente le visite sanitarie da parte dei vettori ha messo costoro nella condizione di non potersi sottrarre con qualunque diligenza alla malizia degli emigranti, che sapendosi ammalati, fraudolentemente tentano sfuggire all'oculata visita del porto di partenza ed a quella più minuziosa del porto di arrivo.

Ha esibito copia di tale circolare.

DIRITTO.

La Commissione sulla inammissibilità dell'azione di risarcimento osserva che se a bella prima la disposizione citata dalla Compagnia resistente pare che dia ragione alla tesi di questa, un esame più attento invece fa senz'altro respingere la detta eccezione. L'errore in cui la convenuta Società è caduta o vuol far cadere la Commissione è originato dalla falsata natura del contratto di assicurazione, che il Sorbara stringeva con la *Esperia*, contratto da non confondersi con le assicurazioni contro i danni contemplati dal Codice di commercio. Due grandi divisioni fa il Legislatore delle assicurazioni, quelle sui danni delle cose e quelle sugli eventi della vita dell'uomo, tracciando norme differenti in due diversi capi, il Capo II e il III del Titolo XIV, Libro I, e la reclamata disposizione dell'art. 440, o meglio dell'art. 438, fu dettata unicamente per le assicurazioni contro i danni e non venne ripetuta per le assicurazioni sulla vita.

La "Compagnia Esperia", oltre la somma di L. 600 in caso di morte, assicurava il rimborso del biglietto in caso di rejezione dell'emigrante per impedimento della legge americana.

La risoluzione del quesito adunque tutta si restringe nel vedere se questo rimborso di biglietto è assicurazione che va contemplata nel Capo II o Capo III, in altri termini se è assicurazione di danni propriamente detta o assicurazione sulla vita.

La risposta è facile, ove si consideri che nelle assicurazioni della prima specie è sempre contemplata una cosa, la quale può ricevere danni,

onde la somma è fluttuante a misura del maggiore o minore danno subito per lo evento ripercossosi sulla cosa.

Ma il prezzo del biglietto (di cui l'*Esperia* promette il rimborso) non è una cosa che può ricevere un maggiore o minore danno da un fatto fortuito o di forza maggiore, ma sta a rappresentare la somma precisa che quell'Ente si obbliga di pagare nel caso che l'assicurato sia rejeito. Non è esso biglietto un oggetto sul quale si spera un utile o profitto, che venga in tutto o parte a perdersi per il caso avveratosi. Nessun utile può dare il biglietto come desso nessuna ripercussione di danno può ricevere da un caso fortuito, sibbene è la persona stessa che con la sua attività può sperare ed attendere un utile, ed è la persona stessa che direttamente perde quell'utile dal fatto di forza maggiore e la persona e non il biglietto quella su cui il caso realizzasi e compiesi. Onde si dovrà dire che il contratto con l'*Esperia* è un contratto di assicurazione sulla persona o sugli eventi della vita perchè la rejezione dai porti americani è un evento della vita dell'uomo che direttamente si ripercuote sulla persona e non indirettamente come avviene nei danni sulle cose. Male a proposito quindi venne reclamata a suo vantaggio dalla "White Star Line", l'applicazione della disposizione dell'art. 438 Codice di commercio, di cui si sarebbe fatto richiamo nel seguente art. 452, come espressamente venne detto per gli articoli 429 e 430.

Osservà poi, che nemmeno alcuna gravità presenta la condizione del paragrafo XI dei patti imposti dalla "Società *Esperia*", dove questa si dichiara cessionaria del Sorbara di ogni diritto a lui spettante. Da banda si vuol mettere il quesito se detta condizione sia o pur meno valida, non essendo il caso di prenderla in esame; ma dessa riflette una contrattazione intervenuta fra il Sorbara e l'*Esperia*, ed è semplicemente strano che la "White Star Line", voglia addurre a suo vantaggio un atto intervenuto fra terze persone. Ciò avrebbe potuto fare ove le si fosse notificata tale cessione — cosa negata espressamente dalla Compagnia di navigazione — e mancando tale notifica nessun danno può risentirne essa col pagare al Sorbara il prezzo del biglietto, se questo gli è dovuto.

Considera in merito che fondata è l'istanza del reclamante. Costui fu respinto perchè affetto da malattia agli occhi e questa Commissione ha sempre ritenuto che i vettori a mezzo dei loro rappresentanti, che l'impersonificano, non possono ignorare tali malattie, palesi e non già segrete in comuni piccoli, dove tutti si conoscono personalmente. Nè è a dire che con la circolare addotta il Commissariato centrale avesse voluto impedire ai vettori di accertarsi con visite dirette la esistenza di tali malattie, poichè lo scopo di quella circolare fu quello di impedire invece, che alla Legge si facesse strappo, e che agli emigranti si diniegasse l'im-

barco con sostituire un proprio collegio di visita sanitaria a quello istituito dalla Legge e Regolamento sull'emigrazione, unico organo competente per il rifiuto alla partenza. È chiaro che il Commissariato non poteva nè contraddire nè nulla aggiungere al dettato della Legge.

.....
Omissis.
.....

Per tali motivi

Condanna il vettore, ecc.

COMMISSIONE ARBITRALE DI SALERNO.

25 giugno 1904.

Pres. SPAGNUOLO — Rel. PALUMBO.

Altieri c. Comp. Transatlantica di Barcellona.

Omissis.

Ritenuto in fatto che il sig. Altieri Rosario nel marzo 1903 ricevette da New-York, da un suo nipote, sig. Coponigro Domenico di Matteo, un biglietto d'imbarco per recarsi colà presso di esso Caponigro.

Essendo l'Altieri inoltrato negli anni, e cioè in una età per la quale facilmente gli sarebbe stato negato l'ingresso negli Stati Uniti, il nipote prese impegno andarlo a ricevere allo scalo marittimo all'arrivo, e di obbligarsi verso le Autorità americane per il sostentamento di lui, in caso di bisogno.

L'Altieri, come assicura, ricevette pure dal rappresentante la "Compagnia Transatlantica", Cesare Ratti, una lettera dichiarante che per la sua età avanzata poteva emigrare, una volta che vi era chi lo riceveva allo sbarco, e si obbligava per lui.

L'Altieri imbarcossi nel giorno 23 settembre 1903 sul piroscavo *Manuel Carlo*, e giunse nel giorno 14 del seguente ottobre a New-York, ove rinvenne puntualmente il nipote.

Però, a onta di tutte le garanzie possibili, che questi avesse offerto per lo zio, siccome afferma l'Altieri stesso, la Commissione inquirente in quel porto lo respinse in patria per età avanzata.

Con foglio 3 dicembre 1903 l'Altieri ricorse avverso l'operato della Commissione di sbarco, chiedendo da questa il rimborso delle spese sostenute, ma, nel 10 marzo u. s. innanzi al Comitato locale d'emigrazione chiari che aveva inteso intentare azione pei danni contro i rappresentanti in Italia della "Compagnia Transatlantica", sigg. Ratti Cesare e Ceriello Antonio del fu Angelo, in quanto lo lasciarono partire sapendo che in America il nipote non possa ricevere lo zio, allorquando questi abbia superato gli anni 45.

Attesochè all'udienza l'avv. Magnetta ha eccepito la inammissibilità della domanda dell'Altieri, adducendo essere stata fatta solo nel giorno

10 marzo 1903 contro i rappresentanti della "Compagnia Transatlantica", e cioè quando era già decorso il termine stabilito dall'art. 26 della legge 31 gennaio 1901 sull'emigrazione, laddove la domanda, di cui nel foglio 3 dicembre 1903, che trovasi prodotta nel termine, era rivolta non contro gli anzidetti rappresentanti, ma contro la Commissione di sbarco.

Considerato che per la natura speciale delle azioni che si istituiscono in base della legge sull'emigrazione, ch'è di protezione di una classe umile della società, e per le quali azioni non si richiede il ministero di persone legali, non è possibile esigere l'applicazione rigorosa della forma procedurale, siccome per le azioni derivanti dalla legge comune, altrimenti si vedrebbe in gran parte frustrato lo scopo civile e umanitario che il legislatore con la legge sull'emigrazione si è prefisso di conseguire.

Che, conseguentemente, agli effetti del termine, si deve riconoscere per valido il ricorso di un emigrante, se presentato nei tre mesi stabiliti dall'art. 26, anche quando l'emigrante per ignoranza abbia nel ricorso in sulle prime attribuito il danno, che crede avere ingiustamente patito, a colpa dell'una, anzichè dell'altra delle numerose persone con le quali abbia avuto a trattare prima, durante e dopo il viaggio di emigrazione.

Ritenuto che negli Stati dell'Unione è vietato lo sbarco alle persone povere o che possano cadere a carico della pubblica beneficenza; che l'età costituisce uno dei criteri per desumere se una persona sia in grado di provvedere da sè, con il lavoro, al proprio sostentamento, ovvero possa andare soggetto alla pubblica beneficenza;

che, però, non v'è una legge speciale sul limite d'età, ma questo è lasciato al prudente arbitrio della Commissione inquirente nei porti di sbarco, la quale non segue neppure una norma costante, ma considera l'età dell'emigrante in relazione con la sua robustezza e aspetto fisico;

che, quindi, per avere ingresso negli Stati Uniti occorrono i requisiti dell'età e della robusta costituzione, a meno che quegli che emigrano *non abbiano parenti prossimi che assumano colà formale impegno di provvedere in caso di bisogno al loro sostentamento*, siccome desumesi dalla Circolare in data 3 settembre 1902 del R. Commissariato dell'emigrazione.

Considerato, ciò posto, che avendo l'Altieri assicurato i rappresentanti la "Compagnia Transatlantica", che egli andava a raggiungere a New-York suo nipote, il quale si obbligava per lui presso le Autorità americane, costoro non potevano ragionevolmente prevedere il giudizio sfavo-

revoles della Commissione inquirente sulle condizioni finanziarie del parente presentatosi a prestare garenzia, e perciò non può gravare su di loro la responsabilità speciale, di cui all'art. 24 della legge sull'emigrazione.

Per questi motivi

Respinge la eccezione di inammissibilità del ricorso. in riguardo al termine, e respinge il ricorso stesso nel merito.

COMMISSIONE ARBITRALE DI SALERNO.

20 luglio 1908.

Pres. BOSSA — Rel. FELLINI.

Buonfrisco c. Comp. “ Lloyd Sabaudò „ e Navig. Gen. Ital.

.....
Omissis.

IN FATTO:

Buonfrisco Michelina nel giugno 1907 faceva pratiche coll'agente Pasca Giuseppe di Stio, rappresentante la Navigazione Generale, per ottenere l'imbarco per recarsi a New-York a raggiungere il suo figlio colà residente, che l'aveva chiamata. Fece nota al sub-agente la sua qualità di donna maritata, che lasciava il marito in Italia, ma il Pasca la consigliò a partire. Giunta a Napoli, poichè mancava posto sui legni della Navigazione Generale Italiana, fu il 4 luglio imbarcata sul piroscafo *Regina d'Italia* del “ Lloyd Sabaudò „. Giunta a New-York fu respinta in patria, perchè non accompagnata dal marito e con bambino poppante. Per tal fatto essa produsse ricorso alla Commissione arbitrale, chiedendo la condanna della Società di Navigazione ai danni in L. 1496.

Questa Commissione, ritenendo necessario sentire il sub-agente Pasca circa le affermazioni della Buonfrisco e il “ Lloyd Sabaudò „ sui rapporti che erano interceduti fra esso e la Navigazione Generale Italiana, decise di respingere la domanda della messa fuori causa della Navigazione stessa e volle l'intervento nel giudizio del Pasca e del “ Lloyd Sabaudò „.

IN DIRITTO:

Attesochè nei rapporti interceduti fra i rappresentanti del “ Lloyd Sabaudò „ e della Navigazione Generale non può ravvisarsi, per quanto con-

cerne il trasporto della Buonfrisco e di suo figlio, un vero e proprio atto di cessione nei termini e nelle forme previsti dall'art. 62 del regolamento 10 luglio 1901, giacchè nè dall'orale dibattimento nè dalle esibite memorie defensionali rimase provato e neppure posto in rilievo che la cessione Buonfrisco avvenisse per *caso di forza maggiore e coll'autorizzazione dell'Ispettorato e del Commissariato d'emigrazione*, estremi necessari, indispensabili per qualsiasi cessione d'emigranti. Di conseguenza se, giusta le eccezioni elevate dal rappresentante del "Lloyd Sabando", intervennero fra le due Società vettrici particolari rapporti giuridici per il trasporto della Buonfrisco, questi possono avere assunto il carattere di un contratto di mediazione o di altra obbligazione priva di determinato *nomen juris*, ma non mai l'indole e la figura della *cessione di trasporto* di emigranti, prevista dalla legge speciale; e quindi se il Lloyd Sabando può davanti al giudice ordinario sperimentare, alla stregua di quei rapporti giuridici, le sue ragioni di rivalsa contro la Società di Navigazione Generale, non può esigere di essere messo fuori causa e sollevato da ogni responsabilità nel giudizio intentato dalla Buonfrisco, davanti a questa Commissione Arbitrale.

Attesochè il fatto, certo e documentato, che solamente fra il "Lloyd Sabando", e la Buonfrisco fu stretto formale contratto di trasporto, come risulta dal biglietto d'imbarco 3 luglio 1907, n. 14360 (mentre fra la reclamante e la Società di Navigazione Generale corsero soltanto trattative preliminari), addita chiaramente la responsabilità diretta della prima di dette Società vettrici per le eventuali obbligazioni di rivalsa a vantaggio della Buonfrisco, e manifesta in modo luminoso ancora una volta la mancata cessione di emigranti, giacchè non si poteva dalla Società di Navigazione Generale trasferire al "Lloyd Sabando", gli utili ed i rischi di un trasporto, che non risulta da esso conchiuso;

Attesochè, per quanto si è detto, spettava al "Lloyd", prima di rilasciare il biglietto d'imbarco, di esaurire la condizione giuridica della Buonfrisco per essere sicuro che non sarebbe stata respinta dalle Autorità federali;

Attesochè dall'interrogatorio dell'emigrante e dal fatto del simultaneo imbarco di madre e di figlio lattante, la condizione giuridica della Buonfrisco rimaneva con palmare evidenza rilevata, in modo che non doveva nè poteva il "Lloyd Sabando", ignorare che il divieto fatto dalla legge americana d'immigrare negli Stati Uniti alle persone che possono cadere a carico della pubblica beneficenza doveva necessariamente estendersi ad una donna che, come la Buonfrisco, emigrava senza il marito ed aveva per giunta sopra di sè l'onere e la cura di un fanciullo poppante;

Attesochè in diritto ed in fatto apparisce manifesta la diretta responsabilità del "Lloyd Sabaudò", e quindi l'obbligo di risarcire la reclamante dei danni sofferti per la sua reiezione dall'America.

.....
Omissis.
.....

Condanna la Società "Lloyd Sabaudò", ecc.

COMMISSIONE ARBITRALE DI SALERNO.

20 luglio 1908.

Pres. BOSSA — Rel. FELLINI.

Ciliberti c. Comp. "Hamburg-Amerika Linie",,

.....
Omissis.

IN FATTO:

Nel maggio 1907 Ciliberti Domenico fu respinto dall'Autorità americana allo sbarco (Ellis Island) perchè, richiesto della fedina penale e non avendola, ammise aver subito una condanna a cinque anni di detenzione. Pendente il giudizio intentato dinanzi a questa Commissione per risarcimento di danni, il Ciliberti è venuto a morte e la vedova Boninfante Gemma, anche nell'interesse dell'orfana Ermida, ha insistito per l'accoglimento delle istanze avanzate dal defunto consorte pel rimborso del biglietto di viaggio e rifusione degli altri danni sofferti.

Questa Commissione Arbitrale chiese, in precedente udienza, di conoscere se nel Comune di Auletta fosse notorio che il Ciliberti avesse, nel 1900, riportata una condanna a cinque anni di detenzione, e se il sub-vettore, col quale egli trattò l'imbarco, potesse averne cognizione. Dalle informazioni assunte risultò che le condanne riportate dal Ciliberti erano cosa di ragione pubblica, non ignota anche al sub-vettore, ma che però l'emigrante aveva trattato l'imbarco soltanto e direttamente con la Compagnia di navigazione "Hamburg-Amerika Linie",.

IN DIRITTO:

Attesochè il motivo d'incompetenza dedotto dalla Società di navigazione non ha legittimo fondamento, giacchè se il legislatore ha stabilito una giurisdizione speciale per la decisione delle liti tra vettore ed emigrante con una procedura sommaria, scevra delle formalità inerenti all'istruttoria delle cause deferite al magistrato ordinario, non ha per nulla derogato alle norme del diritto comune; e quindi, come può il

padre *jure potestatis* far valere dinanzi a questa Commissione un'azione per danni ricevuti da un minorenni emigrante, non può negarsi ai figli ed al coniuge *jure successionis* di sperimentare le azioni spettanti al *de cuius* in virtù del contratto di emigrazione da esso stipulato.

Del resto, sarebbe strano che una legge intesa a proteggere con la semplicità e speditezza del procedimento gl'interessi degli emigranti e le medesime loro sostanze non fosse applicabile proprio nel momento in cui la morte ne ha reso più difficile e più gravosa la tutela.

Attesochè i motivi di rejezione risultano effettivamente quelli dedotti dalla parte ricorrente.

Attesochè per detta rejezione non appare invero immune da colpa la Società di navigazione, giacchè il rilascio del passaporto da parte delle Autorità competenti non l'esonerava dall'obbligo di accertare se il Ciliberti avesse riportato o no condanne penali; ai termini dell'articolo 3 del R. D. 31 gennaio 1901, n. 36, l'Autorità di P. S. nega il passaporto non già ai condannati che abbiano espiata la pena, ma a quelli che debbono scontarla o a quelli che abbiano ricevuto mandato di cattura o di comparizione per un giudizio penale in corso.

Se la Compagnia di navigazione avesse chiesto al Ciliberti se e quali condanne aveva subito, ne avrebbe ricevuta quella stessa risposta che egli lealmente dette di poi alle Autorità americane al momento dello sbarco in Ellis Island, quando cioè la confessione dei delitti espiati gli imponeva il sacrificio del ritorno; ed è quindi giusto che dei danni derivanti dalla colpevole omissione risponda la Società vettrice.

Attesochè non pare dubbio a questo Collegio che fra i reati infamanti di cui all'art. 2 della legge americana 1907 sull'emigrazione debba comprendersi l'omicidio.

Attesochè mancando la dimostrazione dei danni che si dicono subiti dal Ciliberti per essere venuto meno durante la traversata i lucri del suo lavoro, non può farsi accoglimento alla domanda che pel solo prezzo del biglietto d'imbarco (L. 175) e pel ristoro di quelle lievi conseguenze dannose, a cui andò incontro nel viaggio di accesso e recesso da Napoli al luogo di residenza (L. 25), nonché per le spese e compenso di avvocato, che si valutano nella complessiva somma di lire trenta.

Per questi motivi;

.....
Omissis.

.....
 Condanna, ecc.

COMMISSIONE ARBITRALE DI TORINO.

11 marzo 1907.

Pres. GONELLA — Rel. BOGGIO.

Mosso c. Navigazione Generale Italiana.

.....
Omissis.

FATTO.

Il 30 agosto 1906 Mosso Domenico, nativo di Cambiano ed ex-segretario della Ditta Freund Ballor e C.^a, ricorreva alla Commissione arbitrale degli emigranti presso la Prefettura di Torino, e narrando che, partito il 2 agosto da Genova sul piroscafo *Sirio* della "Navigazione Generale Italiana", per recarsi a Cordoba (Repubblica Argentina) ad impiantarvi, d'accordo col fratello, già colà residente, una fabbrica di vermouth e liquori, dei quali egli portava il ricettario, era naufragato nel Mediterraneo presso le isole Hormigas il 4 agosto 1906, perdendo il biglietto, il corredo personale e il ricettario completo, chiedeva l'indennità di lire 190 pel biglietto, 500 pel corredo, 10,000 pel ricettario e 10,000 pel pericolo corso e pel danno alla salute in seguito allo spavento provato nel terribile frangente occorsogli.

Avverso a queste domande la "Navigazione Generale", che in data 8 agosto 1906, con atto rogato Paolo Cassanello di Genova, aveva fatto la dichiarazione di abbandono del piroscafo e del nolo, solleva tre eccezioni:

Sostiene in primo luogo che il reclamo eccede per materia i limiti della competenza della Commissione Arbitrale;

Secondariamente, che la domanda del Mosso è strettamente connessa con quella già pendente davanti l'Autorità giudiziaria, unica competente a giudicare della validità e degli effetti dell'abbandono;

E finalmente che la domanda è connessa e dipendente dal processo penale in corso d'istruttoria, potendosi solo dall'Autorità giudiziaria determinare se il naufragio sia conseguenza di una colpa o non rappresenti piuttosto un caso di forza maggiore.

DIRITTO.

Le origini della legge, le idee espresse nel Senato e nella Camera dei deputati in occasione della discussione della legge sulla emigrazione, dimostrano chiaramente il concetto di sottrarre ai tribunali ordinari tutte le controversie che potevano nascere fra emigranti e vettori per deferirle a una Commissione di arbitri, composta del presidente del Tribunale, del procuratore del Re, di un consigliere di Prefettura e di due membri eletti dal Consiglio provinciale.

Il legislatore, per non ostacolare la emigrazione e per impedire che i poveri emigranti, sovente ignoranti, sempre abbandonati a sè stessi, venissero sfruttati dalla ingordigia degli speculatori, volle con una legge tutelare efficacemente gli interessi e i diritti degli emigranti, e dar loro il mezzo più pronto e più sicuro per far rispettare i contratti conchiusi con coloro che, per attirarli ad abbandonare patria e famiglia, li allettavano con lusinghe dorate e sovente li trattavano poi peggio di una vile mercanzia.

Già nel 1888 questo concetto aveva informata la legge di emigrazione e nel 1900 l'idea di porre gli emigranti fuori delle norme ordinarie di procedura e di istituire per essi una giurisdizione speciale completa e senza limiti di competenza, è apparsa chiara e precisa. Infatti il ministro Gianturco, rispondendo all'on. Gallini nella tornata del 2 dicembre 1900, diceva:

“ Con questo si viene a creare una nuova giurisdizione, perchè speciali circostanze hanno consigliato di derogare al diritto comune „. E soggiungeva: “ Fin dal 1888 il legislatore riconobbe che le particolari condizioni in cui gli emigranti si trovano, consigliavano non solo di derogare alle norme ordinarie della procedura rispetto alla competenza, ai termini ed alle notificazioni, ma di istituire speciali Tribunali. È dunque tutta una materia speciale che per la condizione delle persone, per l'obbietto stesso del giudizio, deve essere di necessità sottratta alla magistratura ordinaria... e fu saggio pensiero della Commissione e del Governo quello di dettar regole di competenza così larghe che nessun dubbio possa sorgere „.

Per verità dopo queste dichiarazioni, nelle quali Ministro e Commissione parlamentare consentivano, la natura del Tribunale Arbitrale e le sue competenze non possono più dare ragionevole fondamento di dubbio.

Nuova giurisdizione, Tribunale speciale, materia speciale *che per la condizione delle persone e l'obbietto del giudizio deve essere sottratta alla magistratura ordinaria*, evidentemente significa che tutto quanto

può dar luogo a contestazioni o a giudizi fra vettore ed emigrante, è sottoposto alla giurisdizione nuova, al Tribunale degli arbitri, in vista della condizione delle parti e della materia in discussione. E voler dopo questo pretendere che la competenza, per la quale il Ministro dettava regole così larghe da non lasciare luogo a dubbiezze, debba restringersi alle azioni contrattuali per restituzioni di somme, e per le controversie relative alla legge di emigrazione, è addirittura mutare il significato delle parole pronunciate dai legislatori, travisare lo scopo ispiratore della legge. Sarebbe ben strano che, condotto a derogare alle leggi ordinarie, a fondare giurisdizioni e Tribunali nuovi per tutelare i diritti degli emigranti, il legislatore avesse limitati questi benefizi ai casi meno gravi e di minore importanza e non avesse estesa la speciale competenza a quelle circostanze che sono pur tanto prevedibili nella navigazione e che per l'emigrante non solo sono fonte di danno e di patimenti, ma segnano sovente la rovina delle sue speranze, il nocumento irreparabile della salute, la perdita completa di sudati risparmi e delle poche sostanze. Ed è anche più strano l'argomento che il naufragio sia una questione di carattere generale, implicante una responsabilità della nave di fronte a qualunque passeggero o caricatore, perchè la legge non contempla affatto la responsabilità della nave o del padrone di essa, ma quella del vettore, sia o non sia proprietario del bastimento, caricatore o comproprietario di esso.

Qualunque azione per qualsivoglia genere di danno, purchè avvenuto durante i termini del contratto fra vettore ed emigrante e nel tempo in cui avviene l'emigrazione, è sottratta alla giurisdizione ordinaria e sottoposta alle competenze della Commissione Arbitrale, tanto è vero che l'articolo 68 del regolamento estende la responsabilità civile del vettore ad ogni atto compiuto in *materia d'emigrazione* da qualsiasi suo rappresentante, anche residente all'estero.

Ma oltre tutte queste considerazioni sull'indole e la natura della legge, valgono le disposizioni precise di essa, quelle regole di competenza che il ministro Gianturco diceva così larghe che nessun dubbio possa sorgere.

L'articolo 13 stabilisce che la richiesta della patente di vettore implica accettazione di tutti gli obblighi derivanti dalla legge di emigrazione.

L'articolo 26 dispone che l'emigrante potrà intentare azione per restituzione di somme, per risarcimento di danni e per ogni controversia relativa alla legge di emigrazione contro il vettore o il suo rappresentante.

L'articolo 27 prescrive che le liti tra vettore ed emigrante, accennate

nell'articolo precedente, siano giudicate inappellabilmente dalla Commissione Arbitrale.

Da queste disposizioni il concetto del legislatore emana così largo che ogni dubbio scompare.

E in primo luogo si scorge come non si sia voluto togliere all'emigrante la facoltà di rivolgersi ai Tribunali ordinari, ma si sia voluto unicamente dargli il mezzo, senza lunghe e intricate formalità procedurali, senza perdita immensa di tempo, senza il doloroso esodo di tanti gradi di giurisdizione, di ottenere pronta giustizia, e giustizia ispirata a principii di equità, più che a formole scolastiche di dottrina, che soventi sconfinano in sofismi di diritto.

Questa, che è facoltà per l'emigrante, il quale potrà intentare azione (articolo 26), è dovere per il vettore, che con la richiesta della patente ha accettato tutti gli obblighi della legge (articolo 13). Per tali disposizioni non si è creata una giurisdizione eccezionale, ma semplicemente speciale per gli emigranti. Dalla formola poi dei citati articoli, la competenza per qualunque specie di danno, da qualunque causa prodotto, è di evidenza incontestabile; imperocchè l'art. 26 parla di restituzione di somme, di risarcimento di danni e di ogni controversia relativa alla presente legge.

Ora è impossibile, per il significato materiale delle parole, oltrechè per lo spirito della legge, confondere il risarcimento di danni colle controversie relative alla legge.

Evidentemente le due frasi, separate dalla particella disgiuntiva, indicano due casi distinti, e nelle parole "risarcimento di danni", si devono intendere tutti quei danni derivanti da circostanze non contemplate espressamente nella legge, perchè quelli relativi ad essa fanno sorgere le controversie che sono dal legislatore indicate con pensiero separato e distinto dalle azioni per danni in genere.

Azione questa che, per essere qualche cosa di più e di diverso dalle contestazioni relative ai casi previsti nella legge di emigrazione, deve necessariamente estendersi ai fatti che sarebbero di diritto comune, ma che il legislatore ha voluto invece fossero sottratti all'Autorità giudiziaria e devoluti alla competenza delle Commissioni Arbitrali, appunto per la ragione manifestata dal ministro Gianturco, che cioè la materia e l'obbietto del giudizio diventavano speciali per la condizione delle persone (*Atti parlamentari*, tornata 2 dicembre 1900).

La pretesa connessione è insussistente, perchè a metterla in essere occorre che le cause vertano fra le stesse persone, mentre nel caso attuale la causa davanti al tribunale di Genova sarebbe stata promossa da

altri attori e non da coloro che ricorsero alla Commissione arbitrale di Torino.

Non bisogna confondere la causa con la questione che nella causa viene trattata. Quando fra le stesse parti si discute la materia dinanzi a due diverse autorità competenti, ha luogo la prevenzione, e allora, sia per esservi identità di causa, sia per la sola ragione di connessione, onde impedire il conflitto dei giudicati, si deve deferire la decisione a quella autorità che per la prima fu investita del giudizio. Ma ove la stessa questione si agiti fra parti diverse, non può più parlarsi di identità di lite nè di connessione, perchè le varie sentenze pronunziate riguardo a differenti litiganti, se anche possano stabilire principii di diritto opposti, non sono mai contraddittorie agli effetti della cosa giudicata.

Non basta che una delle parti comparisca nelle due cause distinte perchè si tratti di connessione; occorre assolutamente che tutte le parti siano le stesse.

In caso contrario non si ha che l'identità della questione, in liti diverse. Il legislatore non ha punto voluto evitare la differenza delle decisioni intorno ad una medesima materia, ciò che violerebbe la libertà delle opinioni e urterebbe contro il progresso, che è essenzialmente evolutivo; ma ha cercato di impedire il conflitto dei giudicati. E il conflitto può soltanto sorgere quando si tratti delle stesse persone, non quando le parti siano diverse. Del pari è priva di giuridico fondamento la accampata connessione dipendente dal processo penale in corso d'istruzione. Anzitutto non vi è connessione di cause, perchè anche in questo caso vi è diversità di persone, essendo l'imputato il capitano del bastimento, il quale non entra nelle cause portate innanzi a questa Commissione Arbitrale, e trovandosi la " Navigazione Generale „, chiamata nel processo penale unicamente per una eventuale responsabilità civile, e quindi nelle stesse condizioni in cui si troverebbe se pei suoi riguardi la causa fosse puramente civile. In secondo luogo lo stesso articolo 33 della procedura penale, qualora le regole ordinarie fossero applicabili al procedimento arbitrale, dimostrerebbe il nessun fondamento della tesi della " Navigazione Generale „, perchè le eccezioni di diritto civile che fossero da essa sollevate, verrebbero sempre proposte contro i suoi contraddittori del processo penale, i quali non sono gli attuali ricorrenti.

E non vi è finalmente l'applicabilità dell'art. 31 del citato Codice di rito penale, perchè la disposizione specialissima della legge sull'emigrazione, che istituisce un Foro speciale e un Tribunale arbitrale, rende inapplicabile tale disposizione in forza della stessa ultima sua parte.

La Commissione Arbitrale non sólo non è tenuta all'osservanza delle forme della procedura ordinaria, ma giudica con le norme dettate nel re-

golamento, il quale lascia, ciò che è naturale all'indole arbitramentale del Collegio, ampia libertà di procedere nel modo che agli arbitri appaia più rispondente alla equità e alla giustizia.

E l'equità e la giustizia non consigliano certamente di attendere l'esito di una lunga istruttoria penale per decidere intorno alle domande di poveri emigranti e dei loro poverissimi eredi, unicamente per la strana ipotesi che si dichiari caso di forza maggiore il naufragio di un bastimento andato a picco in acque conosciute, con tempo buono e mare calmo.

Nè la forza maggiore che venisse per avventura affermata potrebbe invocarsi a proposito dell'articolo 91 del regolamento 10 luglio 1901. Questa disposizione che stabilisce regole particolari, le quali non derogano ai principii generali stabiliti nell'articolo 26 della legge 31 gennaio 1901, tratta soltanto del bagaglio dell'emigrante smarrito o danneggiato a bordo, e prevede la forza maggiore unicamente per il danneggiamento. Non è quindi certamente applicabile al caso in esame una norma relativa al danno che può essere arrecato a bordo al bagaglio, perchè si verrebbe così ad estendere una circostanza lieve, e molto determinata, alla perdita totale del bastimento e al naufragio del carico e degli emigranti, sorpassando evidentemente anche i limiti di qualsivoglia analogia.

Ma il difensore della " Navigazione Generale „ invoca ancora un'altra eccezione contro le istanze proposte alla Commissione.

Egli sostiene che la legge sulla emigrazione non ha derogato ai principii fondamentali del diritto marittimo e che la responsabilità della parte convenuta viene limitata dall'articolo 491 del Codice di commercio, avendo la " Navigazione Generale Italiana „ con atto 8 agosto 1906, rogato Paolo Cassanello di Genova, fatta la dichiarazione di abbandono del piroscafo *Sirio* e del nolo a' sensi della indicata disposizione di legge.

Ora, ammesso che le Commissioni Arbitrali debbano pure osservare (come scrive il MORTARA, *Commentario del Codice e delle Leggi di procedura civile*, volume 1^o, pag. 620) le norme del diritto materiale per la definizione delle liti, non ne verrebbe ancora l'obbligo di applicare le disposizioni speciali dei differenti Codici, ma solo quello di attenersi ai principii generali del diritto.

Senonchè, pure prendendo in tutta considerazione quanto dispone l'articolo 491 del Codice di commercio, ed estendendolo anche alle responsabilità relative alle vite delle persone (le quali non dovrebbero essere considerate alla stregua delle merci, neppure ai fini di agevolare il commercio), la disposizione invocata non è per nulla applicabile alla controversia che esamina il Collegio arbitrale.

L'articolo 491 riguarda il proprietario della nave e l'azione del Mosso non è diretta contro il proprietario del piroscalo *Sirio*, ma contro il vettore dell'emigrante.

Che il vettore sia anche proprietario del bastimento è una pura accidentalità di fatto, dalla quale non può derivare la conseguenza giuridica di estendere ai vettori i benefizi che il Codice di commercio volle fare ai proprietari delle navi. Se la " Navigazione Generale „, proprietaria del *Sirio*, credette suo interesse di prendere anche le patenti di vettore d'emigranti, non deve però sottrarsi alla legge di emigrazione, accampano la sua qualità di proprietaria della nave, e rifugiarsi così sotto l'egida benigna del diritto commerciale comune, mentre pel fatto della patente ha accettato la legge speciale. Le due personalità della " Navigazione „ rimangono giuridicamente ben distinte, e i suoi doveri quale vettore d'emigranti non sono per nulla da confondersi con i diritti di proprietaria della nave.

Ed ove poi le due distinte personalità si volessero confondere, si dovrebbe giungere alla conseguenza che la proprietaria della nave, coll'assumere le patenti di vettore d'emigranti, ha compiuto un atto distinto, separato e indipendente dalla sua qualità di proprietaria, e ha assunto così un'obbligazione personale che, anche secondo l'articolo 491, lascerebbe sussistere piena, indiscutibile la sua responsabilità pei fatti commessi dal capitano e dall'equipaggio.

Esaminando ora nel merito le istanze del Mosso, la Commissione osserva che non vi è contestazione nei fatti da lui narrati, ma che se è esatta la domanda relativa all'importo del biglietto, quella per il corredo può essere alquanto ridotta. Così pure deve restringersi in piccoli confini la domanda pel compenso del ricettario perduto, perchè il Mosso, che per ben 12 anni era stato nella casa Freund Ballor e C.^a, poteva ancora anche senza ricettario impiantare la fabbrica di liquori, e non aveva certamente dalla perdita delle sue memorie che un danno assai lieve.

A base di queste considerazioni, tenuto calcolo anche dell'indennizzo dovuto al ricorrente pei danni generici alla salute, danni nè manifesti, nè altrimenti indicati, determina in lire 2000 la somma che dovrà essergli pagata dalla " Navigazione Generale Italiana „.

Per questi motivi:

.....
Omissis.

.....
 Condanna la " Navigazione Generale Italiana „ ecc.

COMMISSIONE ARBITRALE DI TREVISO.

5 febbraio 1907.

Pres. BIAGI — Rel. TIRETTA.

Furlan c. Navigazione Generale Italiana.

.....
Omissis.

RITENUTO IN FATTO:

che il nominato Furlan Domenico nel 21 luglio 1906 prendeva biglietto d'imbarco a mezzo della " Navigazione Generale Italiana „ per n. 1 e un quarto posti di 3^a classe sul vapore di bandiera italiana *Sirio*, che doveva salpare da Genova nel successivo giorno 2 di agosto, per la qual cosa rimane incontrastabilmente stabilito nel Furlan il carattere di emigrante; — che detto piroscifo naufragò il giorno 4 seguente presso il Capo Palos alle ore 4.10 pom. con buon tempo e mare calmo, — che nè ufficiali di bordo, nè marinai fecero cosa alcuna per salvarlo, — che il reclamante fuggì sopra coperta in seconda classe tenendo in braccio un proprio figlio emigrante assieme a lui, e di là fu tratto da marinai di una barca che lo trasportò a terra presso Capo Palos, — che per tali motivi il reclamante perdette tutto il suo bagaglio, composto di una valigia di tela contenente oggetti di vestiario e due bottiglie di marsala, — che il reclamante stima il valore degli oggetti perduti nella somma complessiva di italiane lire 120, — che il reclamante stesso si rimette per la liquidazione dei danni avuti alla Commissione Arbitrale della Provincia di Treviso, — che il reclamante da Santos doveva proseguire il viaggio per Amoretta nello Stato del Paranà dove trovasi la sorella Angela maritata Durigon, come espone nel suo verbale il Reggente il R. Consolato d'Italia in Santos, rilasciato in data 31 agosto 1906 dietro richiesta fattagli in pari data dal Domenico Furlan;

che in seguito al naufragio del *Sirio* avvenuto, come si è detto, la sera del 4 agosto 1906 presso le isole Hormigas nel Mediterraneo, la " Navigazione Generale Italiana „, con atto ricevuto dal notaio Paolo Cassanello di Genova in data 8 dello stesso mese, faceva " dichiarazione

di abbandono, a sensi degli articoli 491 e seguenti del Codice di commercio, del detto piroscifo e del nolo esatto e da esigere per il suo ultimo viaggio a favore di tutti gli eventuali creditori e di ciascuno di essi e in genere di tutti coloro che potessero risulterlo della nave e della Società proprietaria a sèguito del predetto naufragio „;

che questo fatto dell'abbandono del piroscifo e del nolo risulta dall'atto di abbandono notificato al Furlan con ministero dell'ufficiale giudiziario addetto al Tribunale civile di Treviso in data del 13 novembre 1906;

che dall'Autorità Giudiziaria di Genova avuta notizia del naufragio s'iniziò l'istruttoria di un processo a carico di Piccone Giuseppe di Pietro, capitano comandante del piroscifo *Sirio*, quale responsabile del disastro avvenuto, istruttoria tuttora pendente, come risulta dal Certificato del Cancelliere prodotto in atti;

che da parte di alcuni naufraghi, o loro aventi causa, fu iniziato contro la " Navigazione Generale Italiana „ davanti il Tribunale civile di Genova giudizio per risarcimento di danni e pagamento di merci, denaro e bagagli perduti; il quale giudizio fu assegnato alla Sezione 3^a e fissato per l'udienza del 10 dicembre 1906, come risulta dal certificato della cancelleria che pure trovasi unito agli atti;

CONSIDERANDO IN DIRITTO:

che la legge sull'emigrazione del 31 gennaio 1901, n. 23, seguita dal regolamento approvato con Regio Decreto 10 luglio 1901, n. 275, che governa l'applicazione in casi particolari, è nel pensiero essenziale che la ispira nel complesso e ne pervade le singole disposizioni, una legge di protezione degli emigranti, rispetto ai quali e per lo sviluppo assunto nell'istante attuale dal fenomeno migratorio la tutela offerta dal diritto comune si rivela inadeguata ad un pieno ed efficace raggiungimento dello scopo;

che la legge medesima, come fu avvertito anche all'epoca della sua discussione in Senato, fu emanata principalmente con l'intento di provvedere ad esigenze di ordine sociale d'indole morale ed economica, mentre la legge italiana precedentemente in vigore e ch'erasi pubblicata nel 1888 mirava con criterio più spiccato a soddisfare ragioni di polizia, per cui la legge attuale presenta su quest'ultima un carattere di maggior pregio, rispecchiando un concetto più esatto dei bisogni ai quali urge soccorrere, e una più perfetta rispondenza delle sue norme con la fisionomia odierna, offerta dalle principali correnti migratorie;

che la legge predetta del 1901, in armonia logica cogli intendimenti di chi la dettò, deve considerarsi non tanto come formatrice di un diritto eccezionale, quanto come creatrice di un novello diritto comune, destinato agli emigranti e a sostituire per essi quelle norme dei Codici che stanno rivolte alla protezione anche di non emigranti nei casi identici o somiglianti;

che la legge stessa del 1901 deve quindi applicarsi non già con criterio d'interpretazione restrittiva, cioè nei soli casi e tempi tassativamente espressi, quasi che la medesima avesse carattere penale o di polizia, ma invece col criterio di abbracciarvi tutte e singole le figure di casi contemplate dal legislatore in vista di conseguire con pienezza di efficacia lo scopo di protezione dell'emigrante;

che la legge in discorso con lo stesso intendimento di rendere efficace la detta protezione, stabilisce con l'art. 27 in ogni capoluogo di provincia una Commissione Arbitrale, quasi mezzo speciale di procedura di cui l'emigrante abbia facoltà di valersi onde conseguire giustizia in modo sollecito ed economico, evitando l'impaccio delle forme e dei termini stabiliti per l'istruzione delle cause davanti alle autorità giudiziarie ordinarie e per la notificazione delle sentenze;

che l'emigrante, in base al testo dell'art. 26 della legge sull'emigrazione, potendo intentare azione dinanzi alla predetta Commissione per restituzione di somme, per risarcimento di danni e per ogni controversia relativa alla legge del 1901 contro il vettore o il suo rappresentante, lo poteva fare senza contrasto alcuno nel caso in questione in cui la domanda dell'attore è specificatamente diretta a conseguire dal vettore un vero risarcimento di danni, non parendo che, secondo lo spirito della legge predetta, possa influire in una differente decisione la circostanza, che il risarcimento stesso sia contemplato dalle norme generali del Codice civile, piuttosto che dalle norme speciali della legge sull'emigrazione, non introducendo quest'ultima legge distinzione alcuna in proposito, ma mirando in ogni evento a conseguire una valida tutela degl'interessi di chi emigra;

che il fenomeno migratorio constando di tre momenti distinti e successivi, quello della partenza dal paese donde si emigra, quello del trasporto dell'emigrante per effettuare il viaggio e quello di arrivo al paese di destinazione, con che il fenomeno stesso si compie, ed essendosi nel caso, di cui si tratta, avverato il danno durante il periodo del viaggio, cioè nell'istante tipico in cui l'emigrazione si effettua, se dovesse per avventura tacere l'autorità della Commissione arbitrale verrebbe per ciò stesso a mancare contro l'intenzione precisa del legislatore e da lui trasfusa negli articoli della legge del 1901, quella protezione, la quale a

vantaggio particolare dell'emigrante egli ha voluto stabilire, per cui la detta protezione verrebbe proprio meno nel momento del bisogno supremo dell'emigrante;

che per tutte queste ragioni si considera come indubbiamente stabilita la competenza della Commissione Arbitrale provinciale di Treviso, davanti alla quale l'emigrante Domenico Furlan ha intentato la domanda per la rifazione del danno patito;

che la "Società di Navigazione Generale Italiana", aveva legalmente ottenuta la patente di vettore di emigranti e quindi assunta tale qualità di fronte agli emigranti stessi che stavano imbarcati sul piroscafo *Sirio* nell'ora in cui accadde il naufragio e che in virtù di questo fatto e delle sue conseguenze giuridiche aveano preso vita fra vettore ed emigranti tutti quei vincoli particolari, che sono preveduti dalle leggi in tali contingenze, costruendosi così fra le accennate persone, cioè fra l'emigrante ed il vettore, una serie di relazioni distinte da tutte le altre che possano legare il vettore a persone diverse che in qualsiasi altra qualità si fossero trovate a bordo, come ai passeggeri, ai marinai, ecc., le quali relazioni sono regolate dal diritto comune od anche da leggi speciali, ma in ogni modo diverse dalla legge del 1901 sull'emigrazione;

che la competenza della Commissione non può porsi in dubbio alcuno pel fatto che altre cause per risarcimento di danni, provenienti dallo stesso disastro marittimo del *Sirio*, siansi iniziate e si svolgano tuttora davanti a Tribunali ordinari competenti secondo le regole comuni di procedura, nè quindi sia il caso di dichiarare la incompetenza della Commissione Arbitrale per effetto di prevenzione o di connesità di causa, poichè nel caso nostro l'azione della Commissione Arbitrale in coerenza coi suoi fini si svolge in un campo speciale affatto libero ed autonomo, indipendentemente da quanto possa avvenire in sèguito a processi iniziati presso le autorità giudiziarie ordinarie, e che le predette circostanze di prevenzione e di connessione o continenza di causa non possono produrre gli effetti previsti dalle leggi normali di procedura se non nella ipotesi che le cause in discorso si svolgano fra autorità giudiziarie della stessa natura e che le controversie che si dibattono presentino fra di loro certi determinati caratteri obbiettivi di analogia;

che la medesima competenza della Commissione Arbitrale non può neppure mettersi in dubbio con l'argomento dell'abbandono del piroscafo e del nolo eseguito con la data dell'8 di agosto 1906 da parte della "Navigazione Generale Italiana", ai sensi degli articoli 491 e seguenti del Codice di commercio, poichè, astraendo da tutte le conseguenze giuridiche che da tale abbandono possono derivare nelle relazioni fra la Navigazione Generale stessa e persone non emigranti, da farsi

valere eventualmente dinanzi ai Tribunali ordinari e secondo il diritto comune, rimane indiscusso che nella sfera delle relazioni particolari fra la predetta Società di Navigazione e gli emigranti, dei quali in qualità di vettore avea assunto il trasporto, l'abbandono predetto non ha potuto produrre effetto alcuno e quindi a tale riguardo quello abbandono deve essere considerato come una circostanza indifferente, che non può spostare o alterare per alcuna guisa il corso tranquillo e indisturbato del procedimento che si svolge dinanzi alla Commissione Arbitrale;

che l'affermazione della competenza di quest'ultima non può venire per modo alcuno influita dal processo penale che si svolge davanti alla autorità giudiziaria di Genova contro il capitano comandante del piroscafo *Sirio*, quale responsabile del disastro avvenuto, poichè la responsabilità penale di lui deve naturalmente essere circoscritta alla sua persona e non può comunicarsi in nessuna ipotesi ai rapporti fra la Società di Navigazione e gli emigranti, dei quali detta Società si era fatta vettrice;

che in ogni caso dalle circostanze in cui si svolse il disastro marittimo, le quali sono descritte nel reclamo del Domenico Furlan, nè d'altra parte furono contraddette dalla Società di Navigazione Generale avente interesse di farlo, si raccoglie materia sufficiente a stabilire la base di una responsabilità civile per un congruo risarcimento del danno e rimane quindi escluso in questo senso e dentro a questi limiti almeno l'intervento della forza maggiore;

che altro dei benefici, accordato dalla legge 1901 sull'emigrazione agli emigranti, consiste nel modo di guarentire loro e di ottenere da parte loro il risarcimento del danno sofferto, e che questo modo consiste nell'ordinarne il pagamento a carico del vettore sul valore della cauzione ch'egli ha dovuto prestare per poter conseguire la patente, siccome prescrivono gli articoli 13 e 27 della legge predetta, dove si afferma fra altre cose ed in modo esplicito che: "la cauzione sta a garanzia in primo luogo dell'adempimento di tutte le obbligazioni del vettore e del suo rappresentante verso l'emigrante o chi per esso „; nè s'introduce a tale riguardo distinzione alcuna fra le obbligazioni che nascono dalle leggi generali, raccolte in particolare dai Codici civile e di commercio, e quelle che scaturiscono dalle norme speciali contenute nella legge sull'emigrazione, alle quali ultime invece il legislatore espressamente si riferisce nella successiva disposizione dell'art. 13, trattando in secondo luogo del pagamento delle pene pecuniarie in cui il vettore o il suo rappresentante possono incorrere;

che sotto la denominazione dei danni di cui parla la legge del 1901 sull'emigrazione, all'art. 26, debbono intendersi con latitudine di criteri

non solo i danni materiali, ma anche i morali di cui l'emigrante possa essere stato la vittima e che possono valutarsi per le loro conseguenze di ripercussione economica in un valore pecuniario approssimativo;

che tali danni morali, nel caso di cui si tratta, consistono fuor di dubbio in una diminuzione della capacità produttiva di lavoro dell'emigrante e del figlio di lui, causata dalle circostanze che accompagnarono il disastro del naufragio e soprattutto dall'impressione di spavento che hanno dovuto produrre sui naufraghi; che questi danni sono rappresentati ancora dal ritardo causato nel viaggio al paese di destinazione, che il Furlan fu costretto a interrompere per ripigliarlo e compierlo più tardi a bordo di altro piroscalo; che i danni materiali per ciò che riguarda il bagaglio sono considerati agli effetti del risarcimento non solamente dai termini generici dell'art. 26 della legge sull'emigrazione, ma anche specificatamente dall'art. 91 del regolamento che vi si riferisce.

Per tutti questi motivi,

.....
Omissis.

.....
 Condanna la " Navigazione Generale Italiana ", ecc.

INDICE ALFABETICO-ANALITICO

Avvertenza. — I numeri posti accanto alle singole voci rimandano a quelli delle massime.

A

- ABBANDONO DELLA NAVE, 111, 112, 113, 259, 272, 274.
 ABBANDONO DEL RICORSO. V. *Rinunzia*.
 ACCERTAMENTO del carattere di emigrante. V. *Qualifica di emigrante*.
 — delle condizioni dell'emigrante. V. *Emigrante*.
 — del motivo della rejezione. V. *Rejezione*.
 ACCETTAZIONE DEL BAGAGLIO. V. *Bagaglio*.
 AGENTI CLANDESTINI DI EMIGRAZIONE, 24, 282.
 AMMONTARE DEI DANNI. V. *Bagaglio, Danni, Prova*.
 ANALFABETA (EMIGRANTE). V. *Emigrante*.
 APPELLABILITÀ. V. *Sentenze*.
 APPRODO DEL PIROSCAFO, 301.
 APPROPRIAZIONE INDEBITA. V. *Reati*.
 ARBITRI PRIVATI, 335.
 ARMATORE, 111, 195, 261 (in nota), 274.
 ARRICCHIMENTO INDEBITO. V. *Indebito arricchimento*.
 ARRIVO al porto estero. V. *Sbarco, Rimpatrio dell'emigrante*.
 — in Italia. V. *Sbarco, Rimpatrio dell'emigrante, Emigrato di ritorno*.
 — al porto d'imbarco. V. *Emigrante, Imbarco*.
 ARROLAMENTO DI EMIGRANTI. V. *Emigrante*.
 ASSENZA delle parti in giudizio, 245, 246, 325.
 — del vettore in giudizio, 331.
 ASSICURATO. V. *Contratto di assicurazione*.
 ASSICURATORE. V. *Contratto di assicurazione*.
 ASSICURAZIONE. V. *Contratto di assicurazione*.
 ATTESTAZIONE GIURATA. V. *Atto di notorietà*.
 ATTO di nascita dell'emigrante. V. *Emigrante*.
 — di notorietà. V. *Prova*.

- ATTO di procura, 218, 231, 242. Vedi anche: *Procura notarile e Rappresentanza dell'emigrante*
- di richiamo dell'emigrante dall'estero, 34, 41.
 - di scomparsa dell'emigrante. V. *Scomparsa* ecc.
- AUTORITÀ a cui può essere presentato il ricorso. V. *Ricorso*.
- comunale, 235. Vedi anche: *Sindaco*.
 - consolare, 41, 280.
 - giudiziaria ordinaria. V. *Giudizio civile e Ricorso*.
- AUTORIZZAZIONE MARITALE, 187.
- AVARIE, 71, 105, 106.
- AVENTE CAUSA DALL'EMIGRANTE, 190, 191, 247, 249, 272.
- AVVOCATO DIFENSORE, 239.
- AZIONE CIVILE, 110, 113, 116, 118, 164, 191, 192, 202, 237, 256, 259, 260, 261, 266, 271, 273.
- Prescrizione, 219, 237, 238, 254.
 - Rapporti con l'azione penale, 256, 257, 258, 259, 260, 261.
 - di nullità. V. *Rimedi* ecc.
 - di risarcimento di danni. V. *Danni*.
- AZIONE PENALE, 256, 259, 260, 261.
- Rapporti con l'azione civile, 256, 257, 258, 259, 260, 261.

B

- BAGAGLIO, 94, 106, 173, 263, 304.
- In che cosa può consistere, 118, 119, 120, 132, 133, 135, 137, 263.
 - Accettazione, 114.
 - Consegna al vettore, 115, 123, 124, 127, 128, 129, 130, 132, 133.
 - Contenuto 116, 135, 141, 263.
 - Dimensioni, 263.
 - Disinfezioni, 90
 - giacente in dogana, 141.
 - Manomissione (effrazione, sottrazione, danneggiamento, deterioramento), 109, 116, 118.
 - Merce accettata come bagaglio, 114.
 - Oggetti di valore, 132, 133.
 - Oggetti di uso personale dell'emigrante, 137.
 - Peso, 127, 133, 263.
 - Prova della consegna o del deterioramento, 109, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130.
 - Riconsegna (restituzione) all'emigrante, 121, 138, 139, 140, 141.
 - Scontrino di consegna, 115, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 133, 140.

BAGAGLIO smarrito o disperso, 109, 115, 117, 122, 124, 125, 126, 127, 131, 132, 134, 135, 137, 138, 173, 185, 210, 226, 304.

— Valore, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137.

BENESTARE. V. *Contratto di trasporto*.

BIGLIETTO DI CHIAMATA O PREPAGATO (PREPAID), 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 296.

— Cancellazione, 153.

— Consegna al vettore, 296.

— non usufruito, 152.

— per mezzo posto, 144.

— Preavviso all'emigrante, 143, 146, 265.

— Id. al vettore, 142.

— Rettifica dell'intestazione, 145.

— Tramutamento, 265, 297.

BIGLIETTO D'IMBARCO, 2, 3, 4, 10, 14, 15 (in nota), 22, 26, 33 (in nota), 34, 35, 36, 43, 46, 48, 50, 53, 57, 72, 73, 76, 79, 80, 88, 90, 97, 102, 109, 125, 126, 128, 151, 165, 177, 178, 179, 180, 181, 221, 291, 292.

BIGLIETTO FERROVIARIO. V. *Ferrovie*.

BOLLO. V. *Legge sul bollo*.

BONARIO COMPONENTO. V. *Trattative ecc.*

C

CANCELLAZIONE DEL BIGLIETTO DI CHIAMATA. V. *Biglietto di chiamata*.

CAPARRA, 80.

CAPITANERIA DI PORTO, 323.

CAPITANO DEL PIROSCAFO, 106, 257, 258, 259, 260, 261, 271. Vedi anche:
Colpa.

CARATTERE DI EMIGRANTE. V. *Qualifica di emigrante*

CARICO. V. *Polizza di carico*.

CASO FORTUITO, 269.

CASSAZIONE. V. *Rimedi ecc.*

CAUSA DELLA REJEZIONE. V. *Rejezione*.

CAUZIONE DEL VETTORE, 112.

CESSIONE DEI DIRITTI DELL'EMIGRANTE. V. *Contratto di assicurazione*.

CESSIONE DI EMIGRANTI, 76, 97.

CIRCOLARI DEL COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE, 6, 19, 40.

CITAZIONE, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 330.

CITTADINANZA ITALIANA, 184.

CODICE CIVILE, 220, 272, 321.

- CODICE di commercio, 1, 155, 171, 272, 293.
 — di procedura civile, 245, 305, 332, 333.
 — per la marina mercantile, 40.
- COINCIDENZA DI TRENI. V. *Ferrovie*.
- COLPA del vettore, 15, 21, 29, 44, 46, 53, 58, 60, 70, 86, 88, 89, 91, 94, 96, 106, 107, 114, 117, 153, 155, 160, 180, 207, 269, 298, 313, 318, 320.
 — del rappresentante, 82.
 — del capitano della nave, 106, 261, 271.
 — dell'emigrante, 217, 311.
- COMILATO COMUNALE PER L'EMIGRAZIONE, 208.
- COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE, 6, 7, 15, 19, 40, 61, 64, 76, 96, 203, 239, 323.
 — Competenza, 235, 305.
 — Vedi anche: *Pubblicazioni ufficiali ecc.*
- COMMISSARIO GOVERNATIVO A BORDO, 51, 56, 228, 232.
- COMMISSARIO VIAGGIANTE. V. *Commissario governativo*.
- COMMISSIONI DI VISITA SANITARIA AI PORTI D'IMBARCO, 6, 16, 48, 56.
- COMMISSIONE ARBITRALE, 89, 109, 127, 137, 139, 204, 239. Vedi anche *Competenza, Giudizi, Giurisdizione, Procedimento, Ricorso*.
- COMPAGNIA ESTERA DI NAVIGAZIONE, 24, 242.
- COMPAGNIA VETTRICE. V. *Regolamento ecc. Vettore*.
- COMPARIZIONE IN GIUDIZIO, 241. Vedi anche: *Indennità*.
- COMPETENZA DELLA COMMISSIONE ARBITRALE, 229, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 334, 336.
 — in materia di reati, 250.
 — per materia, 120, 139, 168, 192, 203, 262 a 282.
 — per territorio, 229, 230, 231, 288 a 304, 310, 327, 328.
 — per valore, 283, 284, 285, 286, 287.
 — Facoltà di decidere sulla competenza, 248.
 — Limiti della competenza per materia, 262, 263, 264.
- COMPETENZA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA. V. *Giurisdizione ordinaria*.
- COMPETENZA DELLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, 336.
- COMPETENZA DELL'ISPETTORE DELL'EMIGRAZIONE. V. *Ispettore dell'emigrazione*.
- COMPETENZA DEL COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE. V. *Commissariato dell'emigrazione*.
- COMPONIMENTO BONARIO. V. *Trattative ecc.*
- COMPUTO DEL TERMINE. V. *Termine a ricorrere*.
- CONCORSO DI GIURISDIZIONI, 236, 251, 254, 273, 274.
- CONDANNA, 4, 242, 243.
 — penale, 66, 67, 68, 69.
- CONDIZIONI ECONOMICHE dell'emigrante. V. *Emigrante*.
 — dei garanti all'estero dell'emigrante. V. *Garante*.

CONDIZIONI SANITARIE DELL'EMIGRANTE. V. *Emigrante*.

CONFERMA DEL RICORSO. V. *Ricorso*.

CONFLITTI DI GIURISDIZIONE, 333, 336.

CONIUGE DELL'EMIGRANTE, 193.

CONSEGNA DEL BAGAGLIO. V. *Bagaglio*.

CONSEGNA DEL BIGLIETTO DI CHIAMATA. V. *Biglietto di chiamata*.

CONSENSO. V. *Contratto di trasporto*.

CONSOLE. V. *Autorità consolare*.

CONTAGIO, 58.

CONTENUTO DEL BAGAGLIO. V. *Bagaglio*.

CONTESTAZIONE DEL GIUDIZIO, 242.

CONTRATTO DI TRASPORTO:

— In genere, 1, 23, 24, 51, 79, 117, 142 a 153, 156, 166, 169, 171, 180, 182, 183, 193, 221, 234, 252, 262, 263, 264, 266, 270, 271, 277, 278, 294.

— Benestare, 3, 179.

— Consenso, 81.

— Effetti, 262.

— Esecuzione, 257, 267.

— Firma, 290.

— Forma, 3.

— Inadempimento, 110, 151, 180, 269.

— Luogo, 290, 291, 292, 293, 294, 298, 302 (in nota), 310, 321.

— Obbligazioni che ne nascono, 94, 106, 112, 115, 263, 269.

— Oggetto, 263.

— Perfezione, 2, 3, 81, 180, 262, 292, 293, 297.

— Preliminari, 242, 265, 290, 291, 293, 297, 310.

— Prezzo, 2, 14, 44, 118, 144, 154, 155, 156, 162, 165, 169, 203, 256, 280, 292, 322.

— Prova, 2, 181.

— Responsabilità del vettore, 177.

— Restituzione del prezzo, 158, 175.

— Risoluzione, 163, 175.

— stipulato all'estero, 302 (in nota).

— Vedi anche: *Cessione di emigranti*.

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE, 154, 155, 156, 279.

CONTRATTO A FAVORE DI TERZI. V. *Biglietto di chiamata*.

CONTRATTO DI LAVORO, 4, 277, 278.

CONTRATTO DI MEDIAZIONE, 76.

CONTRATTO INNOMINATO, 76.

CONTRATTO DI NOLEGGIO. V. *Contratto di trasporto*.

CONTRATTO DI EMIGRAZIONE. V. *Contratto di trasporto*.

CONTRAVVENZIONE, 68.

CONTUMACIA. V. *Assenza delle parti in giudizio*.

COPIA-LETTERE DEL VETTORE, 321.

COSA GIUDICATA, 327.

COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DELL'EMIGRANTE, 256.

D

DANNEGGIAMENTO DEL BAGAGLIO. V. *Bagaglio*.

DANNI, 233, 257, 264, 269, 279, 284, 294.

— Ammontare, 116, 127, 284, 285, 286, 287.

— Azione di risarcimento, 79, 110, 173, 174, 175, 176, 188, 190, 193, 194, 195, 215, 227, 231, 237, 256, 257, 258, 259, 261, 263, 264, 268, 270, 271, 273, 278, 284, 285, 286, 289, 295, 298, 304, 314.

— materiali, 157.

— morali, 109, 157.

— risarcibili, 21, 87, 88, 101, 157 a 165, 275.

— Domanda, 285.

— Pagamento, 176, 320.

— Risarcimento (in genere), 4, 8, 10, 13, 15 (in nota), 21, 29, 34, 35, 36, 43, 46, 52, 58, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 89, 91, 92, 99, 100, 102, 104 a 141, 143, 146, 151, 154, 155, 204, 215, 220, 221, 226, 242, 264.

— Specificazione, 207.

— Valutazione, 157.

— Vedi anche: *Bagaglio, Prove, Rinunzia*.

DATA dello sbarco. V. *Sbarco*.

— del ricorso. V. *Ricorso*.

DECADENZA DEL DIRITTO DELL'EMIGRANTE, 219, 230, 254.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE ARBITRALE. V. *Sentenze*.

DECORRENZA DEL TERMINE. V. *Termine a ricorrere*.

DEFINIZIONE DI EMIGRANTE. V. *Emigrante*.

DEMEZZA. V. *Malattie*.

DENUNZIA, 59.

DENUNZIA IN CASSAZIONE. V. *Rimedi ecc*.

DETERIORAMENTO DEL BAGAGLIO. V. *Bagaglio*.

DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO DEL BAGAGLIO. V. *Bagaglio*.

DIFENSORE DELL'EMIGRANTE. V. *Difesa dell'emigrante*.

DIFESA DELL'EMIGRANTE IN GIUDIZIO, 218, 239.

— Onorari, 164.

— Difensore d'ufficio, 239.

DIFESA DEL VETTORE IN GIUDIZIO, 240, 241, 242.

— Vedi anche: *Indennità*.

DIFETTI FISICI DELL'EMIGRANTE:

— Gracilità, 53, 60.

— Mancanza di falangi nelle mani, 55.

— Monocolismo, 54.

DIMENSIONI DEL BAGAGLIO. V. *Bagaglio*.

DIRITTO COMUNE, 168, 262, 264, 272.

DISARMO DEL PIROSCAFO, 100.

DISINFEZIONE DEL BAGAGLIO. V. *Bagaglio*.

DISPERSIONE DEL BAGAGLIO. V. *Bagaglio*.

DIVIETO DI EMIGRAZIONE, 104.

DOCUMENTI DELL'EMIGRANTE. V. *Emigrante*.

DOCUMENTI IN APPOGGIO AL RICORSO. V. *Ricorso*.

DOGANA. V. *Bagaglio*.

DOLO DEL VETTORE, 48, 88.

DOMANDA DI DANNI. V. *Danni*.

DONNA EMIGRANTE. V. *Emigrante*.

DURATA DEL VIAGGIO TRANSOCEANICO. V. *Viaggio*.

E

ECESSO DI POTERE, 333.

ECCEZIONI, 5, 14, 21, 22, 23, 36, 42, 49, 53, 58, 83, 117, 126, 180, 182, 184, 198, 205, 214, 217, 218, 223, 228, 270, 287, 288, 299, 309, 318.

— Vedi anche: *Inunzia* ecc.

EFFETTI DEL CONTRATTO. V. *Contratto di trasporto*.

EMANCIPAZIONE. V. *Minore non emancipato*.

EMIGRANTE:

— Accertamento delle condizioni dell'emigrante, 4, 5, 7, 8, 12, 13.

— analfabeta, 200, 202.

— Arrivo al porto d'imbarco, 3.

— Atto di nascita, 14, 144.

— Condizioni dell'emigrante in genere, 4, 15, 17, 21, 22, 38, 51, 53, 70, 74, 146, 147, 148.

— Condizioni sanitarie, 6, 7, 45 a 59, 60, 74, 91.

— Documenti che deve produrre, 12, 13, 65, 78.

— Donna emigrante, 72, 73.

— Età, 4, 14, 19, 27, 34, 36, 48, 60 a 65, 144.

— favorito o arrolato, 91 (in nota), 95, 255, 278.

— maggiorenni, 38, 39, 189.

EMIGRANTE:

- Mantenimento a bordo, 106.
- Mezzi di sussistenza, 4, 25, 26, 146, 282.
- minore, 14, 37 a 44, 74, 186, 193, 216.
- minore di 10 anni, 14.
- non italiano, 184.
- non transoceanico, 255.
- Obblighi dell'emigrante, 228, 238.
- Persona dell'emigrante, 263.
- Qualifica — Definizione, 166 a 173, 177 a 180, 182, 183, 262, 307.
- Sostentamento all'estero. V. *Garante*.
- Tutela dell'emigrante, 15 (in nota), 21, 48, 109, 136 (in nota), 183, 193, 237, 239, 267, 272.
- Vedi anche: *Colpa, Immigrazione, Rejezione, Sbarco, Visite sanitarie*, ecc.

EMIGRATO DI RITORNO IN ITALIA, 294, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304.

- Vedi anche: *Viaggio, Rimpatrio*.

EQUITÀ, 258, 305, 321.

EREDE DELL'EMIGRANTE, 188, 190, 192, 247, 249, 258, 261. •

ERRORE, 230, 233, 234, 241.

ESECUZIONE DEL CONTRATTO. V. *Contratto di trasporto*.

ETÀ DELL'EMIGRANTE. V. *Emigrante, Immigrazione*.

F

FAMIGLIA DELL'EMIGRANTE, 83. Vedi anche: *Figlio dell'emigrante, Moglie ecc., Genitori ecc., Padre ecc.*

FERROVIE ITALIANE, 83.

- Biglietto ferroviario, 103.
- Coincidenza di treni, 87.
- Richiesta di viaggio ferroviario, 83.

FERROVIE ESTERE, 160.

- Tariffe, 26.

FIGLIO DELL'EMIGRANTE, 70, 72, 74, 75, 144, 161, 193, 194.

- illegittimo, 72.

FIRMA del contratto. V. *Contratto di trasporto*.

- del ricorso. V. *Ricorso (Sottoscrizione)*.

FISSAZIONE D'UDIENZA, 330.

FOGLIO D'INTERROGATORIO. V. *Interrogatorio*.

FORMA del contratto. V. *Contratto di trasporto*.

- delle sentenze. V. *Sentenze*.
- del ricorso. V. *Ricorso*.

FORME PROCEDURALI. V. *Procedimento ecc.*

FORZA MAGGIORE, 71, 76, 98, 99, 100, 105, 106, 108, 110, 257, 260, 269.

— Vedi anche: *Prova.*

FURTO. V. *Reati.*

G

GARANTE ALL'ESTERO DEL SOSTENTAMENTO DELL'EMIGRANTE, 27 a 36, 41.

— Condizioni economiche del garante, 29, 32, 33, 35, 36, 42, 53, 71.

— Vedi anche: *Vettore.*

GARANZIE DI PROCEDURA, 289. Vedi anche: *Procedimento ecc.*

GENITORI DELL'EMIGRANTE, 216.

GENTE DI MARE. V. *Sciopero.*

GIACENZA DEL BAGAGLIO IN DOGANA. V. *Bagaglio.*

GIORNALE SANITARIO DI BORDO, 58.

GIUDIZIO CIVILE, 256.

— avanti alla Commissione Arbitrale, 77, 118, 137, 164, 196, 239, 246, 289, 305, 321, 330.

— Sospensione del giudizio, 133, 257, 258, 259, 260, 261, 307.

— avanti all'Autorità giudiziaria ordinaria, 118, 191, 239, 330.

— Vedi anche: *Assenza delle parti in giudizio, Citazione delle parti ecc., Commissione Arbitrale, Comparizione in giudizio.*

GIUDIZIO PENALE, 256, 257, 258, 259, 260, 261.

GIURAMENTO, 32. Vedi anche: *Attestazione giurata.*

GIURISDIZIONE DELLA COMMISSIONE ARBITRALE, 168, 177, 190, 236, 262, 270, 280.

— Limiti, 270.

— Vedi anche: *Commissione Arbitrale, Concorso di giurisdizioni, Conflitti.*

GIURISDIZIONE ORDINARIA, 236, 252, 253, 262, 264, 277.

— Gradi di giurisdizione, 251.

— Vedi anche: *Concorso di giurisdizioni, Conflitti.*

GRACILITÀ. V. *Difetti fisici.*

GRADI DI GIURISDIZIONE. V. *Giurisdizione ordinaria.*

I

IDIOZIA. V. *Malattie.*

ILLEGITTIMO (FIGLIO) DELL'EMIGRANTE. V. *Figlio dell'emigrante.*

IMBARCO, 16, 38, 48, 49, 78, 116, 129, 184, 284.

— Impedimenti all'imbarco, 78, 101, 143.

— in porto estero, 295.

IMBARCO:

- Mancato imbarco, 79, 83, 90 a 96, 99, 100, 101 a 104, 142, 158, 161, 175, 211, 295, 296.
- Rifiuto d'imbarco, 7, 147, 148, 149.
- Ritardato imbarco, 86 a 89, 96, 97, 98, 100, 145, 296.
- Ritorno al porto d'imbarco, 105, 106.
- Servizio d'imbarco, 3.
- Vedi anche: *Biglietto di chiamata, Biglietto d'imbarco, Indennità, Partenza ecc., Rejezione, Visite sanitarie.*

IMMIGRANTI. V. *Immigrazione.*

- IMMIGRAZIONE IN STATI ESTERI, 8 (in nota), 10, 16, 19, 25, 30, 33 (in nota), 34, 38, 55, 172, 308.
- Limiti di età, 60 a 65.
- Requisiti, 74.
- Vedi anche. *Leggi degli Stati Uniti ecc.*

IMPEDIMENTO ALL'IMBARCO. V. *Imbarco.*IMPIEGO SPERATO. V. *Perdita d'impiego sperato.*

IMPRESARIO, 278.

INADEMPIMENTO DEL CONTRATTO. V. *Contratto di trasporto.*INAPPELLABILITÀ. V. *Sentenze.*

INCARICATI DEL VETTORE, 116, 131.

INCOLUMITÀ DELL'EMIGRANTE. V. *Contratto di trasporto (Obblighi che ne derivano).*INCOMPETENZA. V. *Competenza.*

INDEBITO ARRICCHIMENTO, 154.

INDENNITÀ per ritardato o mancato imbarco, 88, 158. V. anche: *Danni.*
 — di comparizione e difesa, 240.

INFORMAZIONI DELL'AUTORITÀ AMMINISTRATIVA. V. *Rejezione.*INIZIO DEL TERMINE. V. *Termine a ricorrere.*INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO, 330. Vedi anche: *Ricorso.*INTERESSE A RICORRERE. V. *Ricorso.*

INTERROGATORIO DELL'EMIGRANTE PRIMA DELLA PARTENZA, 4, 8, 9, 28, 49, 59, 66, 67, 73.
 — Foglio d'interrogatorio, 4, 67.

INTERRUZIONE DEL TERMINE. V. *Termine a ricorrere.*INTERRUZIONE DEL VIAGGIO. V. *Viaggio.*INTESTAZIONE DEL BIGLIETTO DI CHIAMATA. V. *Biglietto di chiamata.*

ISPETTORE DELL'EMIGRAZIONE, 6, 7, 22, 76, 97, 98, 149, 226, 227, 228, 239,
 283, 284, 302.
 — Competenza, 227, 283, 284.

ISTANZA. V. *Ricorso, Riassunzione d'istanza.*

ISTRUTTORIA penale, 258.

— nei giudizi avanti alla Commissione Arbitrale, 272, 318, 319.

ITINERARIO NEL VIAGGIO TRANSOCEANICO. V. *Viaggio.*

L

LEGGE sul bollo, 228.

— sui conflitti, 333, 336.

LEGGI STRANIERE, 4, 5, 23, 25, 27, 29, 30, 48, 55, 68, 70, 146, 308, 312.

— Pubblicità loro data in Italia, 18, 19.

— Vedi anche: *Prova, Vettore.*

LEGGI DEGLI STATI UNITI DEL NORD AMERICA E NORME COLÀ VIGENTI SULL'IMMIGRAZIONE, 8 (in nota), 16, 19, 23, 34, 36, 37, 54, 61, 62, 64, 68, 72.

LETTERA RACCOMANDATA. V. *Citazione.*

LIMITI della giurisdizione della Commissione Arbitrale. V. *Giurisdizione della Commissione Arbitrale.*

— della competenza della Commissione Arbitrale. V. *Competenza della Commissione Arbitrale.*

— di età per l'immigrazione. V. *Immigrazione, Leggi straniere.*

LOCAZIONE D'OPERA, 169, 276.

LUOGO DEL CONTRATTO. V. *Contratto di trasporto.*

LUOGO D'IMBARCO. V. *Imbarco.*

LUSINGHE DEL VETTORE VERSO L'EMIGRANTE, 222, 224.

M

MAGGIORENNE. V. *Emigrante.*

MALATTIE, 49, 50, 54, 74, 158, 317.

— contratte durante il viaggio, 51, 52.

— deturpanti, 54.

— evidenti, 47, 57.

— occulte, 47.

— Demenza, 59.

— Idiozia, 75.

— Tracoma, 47, 56, 57, 58.

— Vedi anche: *Contagio, Visite sanitarie.*

MALTRATTAMENTI SUBITI DALL'EMIGRANTE A BORDO, 232.

MANCANZA DI FALANGI. V. *Difetti fisici.*

MANCANZA di posti disponibili sul piroscafo, 102, 103.

— di prove. V. *Prova.*

MANCATA partenza. V. *Imbarco, Indennità.*

— vendita di merci, 161.

MANCATO imbarco. V. *Imbarco, Indennità.*

— sbarco. V. *Sbarco.*

- MANDATARIO dell'emigrante. V. *Rappresentanza dell'emigrante*.
 — del vettore, 3, 24, 81, 242 (in nota), 295.
 — Vedi anche: *Rappresentante del vettore*.
- MANOMISSIONE DEL BAGAGLIO. V. *Bagaglio*.
- MANTENIMENTO DELL'EMIGRANTE A BORDO. V. *Emigrante*.
- MEDICO DI BORDO, 56.
- MERCE. V. *Bagaglio, Mancata vendita di merci*.
- MEZZI DI SUSSISTENZA DELL'EMIGRANTE. V. *Emigrante*.
- MEZZO POSTO A BORDO DEL PIROSCAFO, 14, 144.
- MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, 104, 282.
- MINORENNE. V. *Emigrante*.
- MINORE NON EMANCIPATO, 220.
- MISURE PROFILATTICHE. V. *Profilassi*.
- MODULO PER I RICORSI. V. *Ricorso*.
- MOGLIE DELL'EMIGRANTE, 187, 188.
- MONOCOLISMO. V. *Difetti fisici*.
- MORTE DELL'EMIGRANTE, 188, 193, 194, 215, 220, 247.
 — Vedi anche: *Prova*.
- MOTIVO DELLA REJEZIONE DELL'EMIGRANTE. V. *Prova, Rejezione*.

N

- NASCITA DELL'EMIGRANTE. V. *Atto di nascita*.
- NAUFRAGIO, 109 a 113, 137, 188, 194, 195, 215, 220, 257, 258, 260, 261,
 266, 268, 270 a 274.
- NAVE. V. *Piroscafo*.
- NAVIGABILITÀ V. *Patente*.
- NEGLIGENZA del vettore, 48, 86, 91, 96, 318.
 — dell'emigrante, 145, 222.
- NOLEGGIO. V. *Contratto di trasporto*.
- NOLO. V. *Contratto di trasporto, Registro dei noli*.
- NOTIFICAZIONE DEL RICORSO. V. *Ricorso*.
- NULLITÀ. V. *Rimedi ecc., Sentenze*.

O

- OBBLIGAZIONI. V. *Contratto di trasporto, Emigrante, Vettore*.
- OGGETTI DI USO PERSONALE DELL'EMIGRANTE. V. *Bagaglio*.
- OGGETTI DI VALORE. V. *Bagaglio*.
- OGGETTO DEL CONTRATTO. V. *Contratto di trasporto*.

ONERE DELLA PROVA. V. *Prova*.

ONORARI DI DIFESA. V. *Difesa*.

OPERA SALARIATA DELL'EMIGRANTE. V. *Locazione d'opera*.

P

PADRE DELL'EMIGRANTE, 44, 189, 193.

PAGAMENTO DEI DANNI. V. *Danni*.

PARENTI DELL'EMIGRANTE ALL'ESTERO. 27 a 37, 41, 42, 43, 53, 152.

PARTE CIVILE. V. *Costituzione di parte civile*.

PARTENZA DELL'EMIGRANTE, 3, 21, 24, 84, 182, 183, 267, 295.

— dal Comune di residenza, 3, 21, 24.

— da porto estero. 24, 84, 295.

PARTENZA DEL PIROSCAFO, 79, 88, 90, 98, 122, 142.

— Vedi anche: *Imbarco*.

PASSAPORTO, 5, 14, 16, 38, 41, 48, 60, 66, 68, 72, 184, 282.

PASSEGGERO, 113, 165, 167, 168, 171, 185, 262, 304, 307.

— Vedi anche: *Rimpatrio* ecc.

PATENTE di navigabilità della nave, 323.

— di vettore, 170, 171, 242 (in nota).

PENDENZA DI GIUDIZIO PENALE. V. *Giudizio penale*.

PERDITA del bagaglio. V. *Bagaglio*.

— d'impiego sperato, 161.

PERENZIONE, 247.

PERFEZIONE DEL CONTRATTO. V. *Contratto di trasporto*.

PERMANENZA DELL'EMIGRANTE NEL PORTO D'IMBARCO. V. *Spese* ecc.

PERSONA DELL'EMIGRANTE. V. *Emigrante*.

PESO DEL BAGAGLIO. V. *Bagaglio*.

PIROSCAFO. V. *Abbandono, Approdo, Capitano, Disarmo*, ecc.

POLIZZA DI CARICO, 133.

PORTO di arrivo dell'emigrato che rimpatria, 294, 298 a 304.

— estero. V. *Imbarco, Sbarco, Tassa di sbarco, Visite sanitarie*.

— d'imbarco. V. *Imbarco, Viaggio, Visite sanitarie*.

— di sbarco. V. *Sbarco, Visite sanitarie*.

PRATICHE BONARIE COL VETTORE. V. *Trattative*.

PRAVVISIO. V. *Biglietto di chiamata*.

PREFETTO, 217.

PRELIMINARI DEL CONTRATTO. V. *Contratto di trasporto*.

PREPAGATO. V. *Biglietto di chiamata*.

PREPAID. V. *Biglietto di chiamata*.

PRESCRIZIONE DELL'AZIONE. V. *Azione civile*.

- PRESENTAZIONE DEL RICORSO. V. *Ricorso*.
- PRESUNZIONI 20, 58, 73, 107, 109, 121, 130, 134, 308, 314, 323.
- PREZZO del contratto. V. *Contratto di trasporto*.
— del nolo. V. *Contratto di trasporto*.
- PRINCIPIO DI PROVA. V. *Prova*.
- PROCEDIBILITÀ DELL'AZIONE, 195.
- PROCEDIMENTO nei giudizi avanti alle Commissioni Arbitrali, 193, 196, 198, 204, 206, 239, 244, 258, 272, 305, 333.
— ordinario, 251, 258.
— Vedi anche: *Garanzie di procedura*.
- PROCESSO VERBALE DI SCOMPARSA IN MARE DELL'EMIGRANTE. V. *Scomparsa ecc.*
- PROCURA a ricorrere, 218.
— notarile, 200.
— Vedi anche: *Atto di procura*.
- PROCURATORE DELL'EMIGRANTE. V. *Rappresentanza ecc.*
- PROFILASSI A BORDO DEL PIROSCAFO, 51.
- PROPRIETARIO DELLA NAVE, 113.
- PROVA, 58, 73, 167, 214, 305 a 323.
— dell'ammontare dei danni, 116.
— del contratto di trasporto. V. *Contratto di trasporto*.
— della consegna o del deterioramento del bagaglio. V. *Bagaglio*.
— della forza maggiore, 257.
— della morte dell'emigrante, 194.
— del motivo della rejezione dell'emigrante, 15 (in nota), 17, 20, 311, 313, 314, 315.
— Atto di notorietà, 123, 124, 317.
— Mancanza di prove, 121, 214.
— Onere della prova, 214, 309, 310 a 316.
— Prova che il vettore conosceva le leggi straniere, 308, 312.
— Prova testimoniale, 123, 129, 325.
— Principio di prova, 305.
— Termine per produrre la prova, 305.
- PUBBLICAZIONI UFFICIALI DEL COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE, 61, 64.
- PUBBLICITÀ DATA IN ITALIA ALLE LEGGI STRANIERE. V. *Leggi straniere*.

Q

- QUALIFICA DI EMIGRANTE. V. *Emigrante*.
- QUIETANZA dell'emigrante, 176.
— del vettore, 292.

R

- RAPPRESENTANTE DELL'EMIGRANTE. V. *Rappresentanza* ecc.
- RAPPRESENTANTE DEL VETTORE, 3, 53, 69, 77 a 85, 91, 93, 168, 179, 180, 181, 242, 243, 244, 256, 265, 271, 281, 291, 308, 321.
- non autorizzato, 82.
 - Sua responsabilità, 243.
 - Vedi anche: *Colpa*, *Ricorso*.
- RAPPRESENTANZA DELL'EMIGRANTE, 186, 189, 197, 200, 201, 206, 209, 210, 215, 225, 231, 326.
- RATIFICA DEL RICORSO. V. *Ricorso*.
- REATI, 68, 250, 256, 275.
- Appropriazione indebita, 256.
 - Furto, 275.
 - Truffa, 68.
 - vedi anche: *Competenza della Commissione Arbitrale*.
- REGISTRO dei ricorsi a bordo del piroscafo, 205
- dei noli, 322.
 - dello stato civile, 215.
- REGISTRO ITALIANO, 323.
- REGISTRI DEL VETTORE, 321, 322.
- REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMPAGNIA VETTRICE, 117.
- REJEZIONE DELL'EMIGRANTE:
- all'imbarco, 84, 92, 146, 158.
 - dal paese di destinazione, 8, 10, 11, 15 a 75, 76, 85, 147 a 150, 154, 155, 156, 159, 160, 162, 174, 176, 185, 190, 207, 223, 232, 278, 279, 282, 294, 311 a 319.
 - Motivo o causa della rejezione, 16, 37, 48, 52, 149, 223, 311, 313 a 319.
 - Accertamento del motivo, 48, 150.
 - Vedi anche: *Prova*.
- REQUISITI PER L'AMMISSIONE IN STATI ESTERI. V. *Immigrazione*, *Leggi straniere*.
- RESPONSABILITÀ del rappresentante di vettore. V. *Rappresentante* ecc.
- del vettore. V. *Contratto di trasporto*, *Vettore*.
 - Vedi anche: *Colpa*.
- RESTITUZIONE del bagaglio dell'emigrante. V. *Bagaglio*.
- del prezzo del contratto. V. *Contratto di trasporto*.
- RETTIFICA D'INTESTAZIONE. V. *Biglietto di chiamata*.
- REVOCAZIONE. V. *Rimedi* ecc.

RIASSUNZIONE D'ISTANZA, 247.

RICEVUTA. V. *Quietanza*.

RICHIAMO DELL'EMIGRANTE ALL'ESTERO. V. *Atto di richiamo*.

RICHIESTA DI VIAGGIO FERROVIARIO. V. *Ferrovie*.

RICONSEGNA DEL BAGAGLIO. V. *Bagaglio*.

RICORSO DELL'EMIGRANTE ALLA COMMISSIONE ARBITRALE, 16, 62, 73, 76, 77, 79, 80, 118, 136, 137, 141, 159, 161, 162, 207, 217, 247, 251, 256, 276, 278, 285, 286, 289, 295, 305, 311, 314, 319, 320, 325, 328.

— dell'emigrato che rimpatria, 298 a 302.

— del Ministero degli affari esteri, 282.

— del rappresentante di vettore, 281.

— prodotto a bordo del piroscafo, 205.

— prodotto all'estero, 203, 210.

— scritto, 202, 204, 210, 228.

— tardivo. V. *Termine a ricorrere*.

— verbale, 202, 203, 204, 228.

— Autorità a cui può essere presentato, 202, 203, 204, 206, 208, 209, 217.

— Chi può ricorrere, 166 a 196.

— Conferma del ricorso, 198, 200, 206.

— Data del ricorso, 204.

— Documenti in appoggio, 326.

— Facoltà di adire la Commissione Arbitrale o l'Autorità giudiziaria ordinaria, 252 a 255.

— Forma del ricorso, 197 a 207, 228.

— Interesse a ricorrere, 153.

— Modulo di ricorso, 228.

— Notificazione, 242.

— Presentazione, 216, 231, 232, 236.

— Ratifica, 216.

— Sottoscrizione, 197, 198, 199, 200, 202.

— Trasmissione alla Commissione Arbitrale, 217.

— Vedi anche: *Azione civile, Danni, Giurisdizione ordinaria, Procura a ricorrere, Registro dei ricorsi, Rinuncia, Termine*.

RICORSO DELL'EMIGRANTE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA ORDINARIA, 118, 171, 236, 237, 238, 251, 262, 273, 330.

RIFACIMENTO DI DANNI. V. *Danni*.

RIFIUTO DEL BIGLIETTO D'IMBARCO. V. *Biglietto d'imbarco*.

RIFIUTO D'IMBARCO. V. *Imbarco*.

RIMBORSI DI SPESE all'emigrante, 44, 92 a 85, 101 a 104, 135, 137, 143, 151 a 155, 158, 160, 162, 163, 165, 264, 271, 280.

— al Ministero degli Affari esteri, 282.

RIMBORSI DI SPESE al vettore, 241.

RIMEDI CONTRO LE SENTENZE DELLE COMMISSIONI ARBITRALI:

- Azione di nullità, 285, 332.
- Denuncia per cassazione, 333 a 336.
- Revocazione, 329, 330, 331.

RIMPATRIO DELL'EMIGRANTE O DEL PASSEGGERO DI III CLASSE, 44, 74, 165, 172, 174, 185, 203, 210, 214, 282, 294, 298.

— Vedi anche: *Vettore*.

RINUNZIA:

- a diritti, in genere, 8, 289.
- all'eccezione d'incompetenza, 288, 289.
- al ricorso, 324, 325.
- al risarcimento dei danni, 8.
- al viaggio, 80.
- espressa o tacita, 289.

RINVIO DELLA CAUSA, 331.

RISARCIMENTO DEI DANNI. V. *Danni*.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. V. *Contratto di trasporto*.

RITARDATO IMBARCO. V. *Imbarco, Indennità*.

RITARDO dell'arrivo del piroscafo, 71.

— nella restituzione del bagaglio all'emigrante. V. *Bagaglio*.

RITIRO DEL BAGAGLIO. V. *Bagaglio (Riconsegna)*.

RITORNO al posto d'imbarco. V. *Viaggio*.

— in Italia. V. *Viaggio*.

RIVALSA DI DANNI. V. *Risarcimento*.

S

SBARCO DELL'EMIGRANTE:

- in Italia, 211, 213, 224, 294, 298 a 301, 304.
- Data dello sbarco in Italia, 214, 309.
- in porto estero, 12, 16, 23, 25, 30, 36 a 39, 43, 45, 56, 59, 60, 66, 68, 70, 71, 74, 75, 85, 160, 162, 224, 267, 270, 284.
- Mancato sbarco nel paese di destinazione, 278.
- Vedi anche: *Rimpatrio, Tassa di sbarco*, ecc.

SCADENZA DEL TERMINE. V. *Termine a ricorrere*.

SCIOPERO DELLA GENTE DI MARE, 96 a 101.

SCOMPARSA IN MARE DELL'EMIGRANTE, 194, 195, 215.

- Atto di scomparsa, 215.
- Trascrizione dell'atto, 215.
- Processo verbale di scomparsa, 195.

- SCONTRINO DI CONSEGNA DEL BAGAGLIO. V. *Bagaglio*.
- SENTENZE DELLE COMMISSIONI ARBITRALI, 236, 327, 329 a 336.
- Inappellabilità, 196, 251, 335.
 - Nullità, 285, 332.
 - Vizi di forma, 333.
 - Vedi anche: *Rimedi* ecc.
- SERVIZIO D'IMBARCO. V. *Imbarco*.
- SINDACO, 221, 330.
- SMARRIMENTO DEL BAGAGLIO. V. *Bagaglio*.
- SOCIETÀ di assicurazione. V. *Contratto di assicurazione*.
- di navigazione. V. *Vettore*.
- SOLIDARIETÀ, 242.
- SOSPENSIONE del giudizio. V. *Giudizio civile*.
- del termine. V. *Termine a ricorrere*.
- SOSTENTAMENTO DELL'EMIGRANTE ALL'ESTERO. V. *Garante*.
- SOTTRAZIONE DEL BAGAGLIO. V. *Bagaglio*.
- SPECIFICAZIONE DEI DANNI. V. *Danni*.
- SPEDIZIONE DEL BAGAGLIO. V. *Bagaglio (Consegna)*.
- SPESE di vitto a bordo del piroscafo, 159.
- durante la permanenza nel porto d'imbarco, 163.
- STATO CIVILE. V. *Registro*.
- SUCCESSORE DELL'EMIGRANTE. V. *Erede* ecc.
- SURROGAZIONE NEI DIRITTI DELL'EMIGRANTE, 155.

T

- TARDIVITÀ DEL RICORSO. V. *Termine*.
- TARIFFA PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL BAGAGLIO. V. *Bagaglio*.
- TARIFFE FERROVIARIE. V. *Ferrovie*.
- TASSA DI SBARCO AL PORTO ESTERO, 162.
- TERMINE A RICORRERE, 204, 205, 209 a 239, 254, 309, 334.
- Computo 204, 212, 213, 215.
 - Decorrenza, 217, 222, 223, 225 a 229, 231, 237, 238, 254, 309, 334.
 - Inizio, 204, 212, 214, 215, 224, 235.
 - Interruzione, 219, 232 a 235.
 - Scadenza, 213, 214, 217, 218, 219, 221, 222, 225.
 - Sospensione, 219 a 231.
 - Termine di tre mesi, 205, 209 a 214.
 - Id. di sei mesi, 209, 210, 211.
- TERMINE per la perenzione, 247 (in nota).
- per produrre la prova. V. *Prova*.

- TERMINE DEL VIAGGIO. V. *Viaggio*.
 TERRITORIO. V. *Competenza della Commissione Arbitrale*.
 TESTIMONIO. V. *Prova testimoniale*.
 TRACOMA. V. *Malattie*.
 TRAMUTAMENTO DEL RIGLIETTO DI CHIAMATA. V. *Biglietto di chiamata*.
 TRANSAZIONE FRA EMIGRANTE E VETTORE, 176.
 TRASBORDO DA UNO AD ALTRO PIROSCAFO, 300.
 TRASCRIZIONE DELL'ATTO DI SCOMPARIZIONE DELL'EMIGRANTE. V. *Scomparsa ecc.*
 TRASMISSIONE DEL RICORSO ALLA COMMISSIONE ARBITRALE. V. *Ricorso*.
 TRATTATIVE BONARIE col vettore, 177, 179, 221, 224, 225, 289.
 — con l'Ispettore dell'emigrazione, 226, 227.
 TRUFFA. V. *Reati*.
 TUTELA DELL'EMIGRANTE. V. *Emigrante*.

U

- UDIENZA. V. *Fissazione d'udienza*.

V

- VACCINAZIONE, 91.
 VALORE DEL BAGAGLIO. V. *Bagaglio*.
 VALUTAZIONE DEI DANNI. V. *Bagaglio, Danni*.
 VEDOVA DELL'EMIGRANTE, 194.
 VERBALE DI SCOMPARSA IN MARE DELL'EMIGRANTE. V. *Scomparsa ecc.*
 VERBALI DI VISITA DELLA NAVE, 323.
 VETTORE:
 — Obblighi, in genere, 3, 4 a 14, 15 (in nota), 28, 46, 48, 94.
 — Obblighi vari, 39, 51, 61, 65, 86, 88, 89, 98, 144, 147, 155, 163, 165.
 — Obbligo di accertarsi delle condizioni economiche del garante, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 42.
 — Obbligo di accertarsi delle condizioni sanitarie dell'emigrante, 46, 47, 49, 53, 74.
 — Obbligo di conoscere le leggi straniere, 18, 19. V. anche: *Prova*.
 — Id. di conoscere le tariffe ferroviarie estere, 26.
 — Id. di rimpatriare l'emigrante respinto dal paese di destinazione, 16.
 — Responsabilità, 4, 5, 10, 11, 15 a 142, 145, 146, 149, 150, 167, 177, 257, 306, 312, 315, 319, 320.
 — Vettore abusivo, 50.

VETTORE:

- Vettore straniero, 24, 242, 295.
- Vedi anche: *Armatore, Assenza ecc., Cauzione, Colpa, Lusin-
ghe ecc., Proprietario ecc., Registri, Rimborsi, Risarcimento, ecc.*

VIAGGIO DELL'EMIGRANTE:

- dal Comune di residenza al porto d'imbarco, 94, 103.
- da uno ad altro porto italiano, 166.
- di ritorno in Italia, 159, 172, 174, 185, 203, 205, 210, 232, 280,
294, 302.
- di ritorno dal porto d'imbarco al Comune di residenza, 93, 95, 104.
- gratuito, 169.
- su piroscafo non iscritto in patente, 170, 171.
- transoceanico, 43, 132, 159, 166, 167, 168, 170, 182, 183, 233,
267, 269, 275.
- Durata del viaggio transoceanico, 80.
- Interruzione, 105, 106.
- Itinerario del viaggio transoceanico, 43.
- Termine del viaggio, 264.
- Vedi anche: *Ferrovie, Malattie, Rinunzia.*

VIOLAZIONE DI LEGGE, 333.

VISITA DELLA NAVE. V. *Verbali ecc.*

VISITE SANITARIE AGLI EMIGRANTI:

- nei porti d'imbarco italiani, 6, 7, 52, 53, 59, 84, 91, 92, 93, 94.
- nei porti d'imbarco esteri, 84.
- nei porti esteri di sbarco, 45, 60.

VITTO DELL'EMIGRANTE. V. *Spese di vitto.*VIZI DI FORMA. V. *Sentenze.*